Biblioteca Generale
"F. Barone"

F.M.
Mon.
03
498
4

Inv. 48809

Facoltà di Economia
Sapienza Università di Roma

F.M.
Mon.
03
498
1

Digitized by Google

Digitized by Google

SCRITTI GERMANICI

DI

DIRITTO CRIMINALE

Digitized by Google

Digitized by Google

SCRITTI GERMANICI

DI

DIRITTO CRIMINALE

TOMO IV.

BIBLIOTECA CENTRALE E. CATONE

LIVORNO
ANDREA NANNI EDITORE
MDCCCXLVII.

F.M.
1185
(4)

La presente opera e posta sotto la tutela del patto internazionale, stipulato in Firenze li 7 Dicembre 1840.

Google

Cinque dissertazioni intorno alla legislazion criminale, ricavate dall'opera: DIE STRAFGESETZGEBUNG IN IHRER FORTBILDUNG GEPRÜFT VON MITTERMAIER GEHEIMENRATHE UND PROFESSOR, HEIDELBERG 1841.

Digitized by Google

I.

DELLA CODIFICAZIONE PENALE E DELLE SUE DIFFICOLTA'.

Sebbene il numero di coloro, che mettono in dubbio la necessità di codici nuovi, divenga sempre più piccolo, e quelli ancora, che si oppongono alla legislazione civile, confessino indispensabile la compilazione de' codici penali; non ostante non mancano uomini onorevoli, che combattono i tentativi di codificazione del secolo presente anche nelle materie criminali. Voci poderose contro i più recenti lavori di legislazione si sollevano principalmente in Inghilterra (1). Noi ciò non ostante ammetteremo qui per provata l'utilità della codificazione criminale, e prenderemo a cercare:

1) Se nel codice si debba inserire una precisa definizione della essenza di fatto dei singoli delitti, vale a dire di ciò, che è proibito, o comandato sotto sanzione penale:

2) Se il codice debba stabilire principj generali, che dirigano i giudici nell'applicazione delle leggi penali:

3) Se la legge debba assegnare le specie penali, ond'è più conveniente l'applicazione:

4) Come debba il codice determinare la quantità delle comminazioni penali.

(1) V. le diverse memorie, inserite nel *law magazine, a quarterly riview*, esempigrazia nel fasc. 49 (anno 1840) p. 1, e segg.

§. 1.

Se nel codice si debba inserire una precisa definizione della essenza di fatto dei singoli delitti.

V'hanno indubitatamente dei delitti, della cui punibilità ogni cittadino è instruito dalla voce interna della coscienza: ad esempio de' quali si può addurre l'omicidio. Ve n'hanno degli altri, sulla cui estensione di penalità niuno può restare esitante, tostochè si adoperi una certa espressione, senza che occorra dare nel codice una descrizione particolarizzata della loro essenza: ad esempio de' quali si può citar l'adulterio (2), e la violenza carnale (3).

Ma si penserebbe a torto, che nella maggior parte degli atti, minacciati di pena dai nostri codici, il natural sentimento guidasse sicuramente a decidere, se il fatto sia punibile, e che si debba comprendere nel delitto. Oltre di che il sentimento della turpitudine morale di un atto, e della sua civile disdicevolezza, non basta a fare inferire, che il medesimo cada sotto una pena; perocchè v'è bisogno d'una disposizione legale, onde ognuno sia fatto accorto di ciò, che è comandato, o proibito dal diritto penale, e dalla quale il giudice riceva la norma, che lo autorizza a decretare il castigo. Senza questo la vita ed il commercio degli uomini si aggirerebbero in troppo grandi incertezze; chè ad ogn'istante il cittadino dovrebbe temere, che un atto, che non gli sembra punibile, e che perciò francamente intraprende, potesse trarsi

(2) Tutti i codici si contentano di nominare semplicemente l'adulterio, senza definirlo.

(3) Il *code pénal* art. 331. parla solamente di *crime de viol, ou de tout autre attentat à la pudeur des individus de l'un, ou de l'autre sexe.*

dietro una pena. Sebbene una voce interna ci dica, che non dobbiamo rubare, essa per altro non ci ammaestra sicuramente, se ancora il tacere di un tesoro (4), che abbiamo rinvenuto nel nostro fondo, o il non denunziare l'altrui cosa trovata (5), o il pigliare un oggetto insignificante, esempigrazia una frutta, per godersela tosto (6), sia punibile come furto. Quali controversie non si sollevano rispetto ai limiti della frode, e della soperchieria ne' contratti! Basta esaminare le diverse disposizioni dei nuovi codici (7), per convincersi, che non è ancora trovata una linea di confino. L'incaricato di vendere delle merci, che ritrae dalle medesime un prezzo maggiore di quello, che gli fu determinato, quando gli vennero consegnate, sarà frodatore, se porta al committente soltanto la somma, che questi si aspettava? In un gran numero di atti, che nei codici nostri sono minacciati di pena, le opinioni di uomini autorevolissimi si conservano ancora divise: esempigrazia nel caso, in cui si regali un libro ad un impiegato, che abbia spedito con singolare sollecitudine un' incumbenza officiale (8). È ben difficile, che

(4) Il cod. di Württemberg art. 349. ammette in tal caso un'intercezione punibile: il cod. austriaco art. 400. ne deduce solamente delle conseguenze di diritto privato, come fa il progetto di Baden §. 369. V. la mia nota *l* al §. 315. *a*. degli elem. di Feuerbach.

(5) Si confrontino le disposizioni del cod. bav. art. 242., del cod. di Württemberg art. 349., di quello di Sassonia §. 241., di quello di Brunswick §. 223., e si cerchi poi, se combinino con le comuni opinioni del popolo.

(6) Cod. pen. di Württemberg §. 339.

(7) V. la mia nota IV. al §. 414. degli elem. di Feuerbach.

(8) Poichè si sentì, che, stando al rigore delle conseguenze, l'uomo più onesto del mondo potea processarsi per corruzione, il cod. di Württemberg §. 444. dichiara lecita l'accettazione di un dono da un subordinato, se quel dono consiste in un prodotto letterario, e proviene dall'autore medesimo. Ma il sentimento popolare trova forse punibile l'azione d'un padre, che il libro scritto dal figlio regala per ricordo ad un impiegato?

un carcerato, il quale si senta innocente, reputi illecito il liberarsi dalla prigione, rompendo le sbarre (9). Indarno si aspetta, che il sentimento innato del torto sicuramente dimostri, entro quai limiti sieno punibili le confidenze sessuali. Che fra' più intimi congiunti la copula sia illecita, è indubitato: ma se debba punirsi, come incesto, fra i cugini, può chiaramente determinarsi dal solo legislatore; perchè la guida della coscienza popolare non riesce qui sufficiente (10).

In molti reati il lecito ed il punibile confinano strettamente fra loro. Chi conosce un' azione turpe altrui, ed è interrogato intorno al carattere del suo autore dall'amico, che vorrebbe dargli la mano della figlia, od impegnarsi con lui in un affare importante, può essere determinato dalla più pura morale a dire la verità: eppur varie leggi non lo ammettono affatto alla prova delle sue asserzioni, ed altre lo puniscono di calunnia (11), se non ha modo di dimostrare con pubblici documenti i fatti manifestati (12). Solamente una ponderazione accurata degl' interessi diversi (13) potrà condurre il legislatore a determinare, se, e fino a qual segno debba restare esclusa la pena, permettendo l' eccezione della verità.

(9) L'espressione *per mezzo di rottura violenta*, che si presenta nelle nuove leggi (Cod. di Württemberg §. 181.) non è stata felicemente trascelta.

(10) Nel detto caso non esiste incesto secondo l'art. 206 del cod. di Baviera, nè secondo l'art. 328 del progetto di Baden. Il cod. di polizia austriaco §. 246 non estende il delitto a gradi più remoti. Il cod. di polizia di Württemberg ammette la pena anche nel coito fra parenti in terzo grado della linea collaterale.

(11) Diversissime sono le disposizioni dei nuovi codici intorno all'idea della calunnia.

(12) *Code Pénal* art. 368.

(13) V. SS. GG. to. II. p. 313. e segg.

Poco decisivo è parimente il sentimento del popolo intorno al dovere di denunziare i delitti, onde taluno conosca l' imprendimento, come rispetto al punto, dal quale incominciano ad esser punibili gli atti, che appartengono all'alto tradimento. L'amico più onesto e più leale della sua patria può riputarsi autorizzato dal suo convincimento a censurare l'ordine esistente, che non giudica buono, ad esprimere il suo desiderio di riforma, e a diffonder le proprie idee. Sì fatto convincimento declina per certo dall' opinion dominante: ma la legislazione dee precisamente stabilire il punto, da cui vuol cominciare a riconoscere la punibilità di simili azioni; perchè la descrizione indeterminata dell'essenza del delitto esporrebbe ad estremi pericoli la libertà individuale.

Sovente ancora i singoli delitti si confondono vicendevolmente per modo, che il legislatore non può ritrovare un sentimento generale, che lo conduca sicuramente a discernere ciò che appartiene all' uno, od all' altro. Di che somministrano esempj sufficienti l'ingiuria e la calunnia (14).

Nè s' ingannerebbero meno coloro, i quali si aspettassero di ritrovare nell' autorità della scienza, e nel do-

(14) Quanto sien poco uniformi le massime in tal proposito, si rileva facilmente dal confronto dei codici moderni. Chi dice, che taluno è macchiato di molti delitti, e che da gran tempo appartiene al patibolo, secondo alcuni codici moderni non è calunniatore, ma solamente ingiuriatore, perchè non attribuisce azioni illecite determinate. Chi narra falsamente una goffa cura, fatta da un medico, il quale venga così a perdere il credito, necessario all'esercizio della sua professione; secondo l'art. 261 del cod. annoverese è calunniatore, e secondo altri codici non lo è. A tenore dell'art. 285 del cod. bav. chi dà la taccia di sodomita ad alcuno non è calunniatore, perchè quella legge non riconosce nella sodomia, nè un crimine, nè un delitto; mentre secondo altri codici commette il delitto di calunnia.

vizioso deposito delle sue investigazioni, una limpidissima fonte, alla quale potesse con sicurezza attignere il giudice, ognorachè ve lo indirizzi la legge. Sarebbe vano cercar nella scienza un terreno sì fermo. Per discernere esempigrazia la falsità della frode, non esiste alcuna uniformità di opinioni. Mentre distinti scrittori dichiarano colpevole di falsità chi sopprime un documento sincero, o per via d'esposizioni scientemente false fa sì, che un pubblico documento abbia un contenuto mendace, molti altri ne disconvengono (15). Si controverte del pari, tanto nella scienza, quanto nella legislazione, se chi ebbe commercio con una fanciulla impubere, lei consenziente, e perciò senza violenza, debba soggiacere alla pena dello stupro violento (16). E la medesima gran differenza di pareri si scorge dominare, quando si vuol determinare, se all'essenza dell'infanticidio appartenga la vitalità del bambino, ed in qual senso si debba prendere questa espressione (17).

Fa d'uopo dunque, che il codice penale precisamente determini ciò, che vuol comandato, o vietato sotto sanzione penale, e qual sia l'estensione, che dee darsi alla norma imperante, o proibente. Ma appunto sotto questo rispetto la codificazione incontra gravi difficoltà, e l'esperienza dimostra, quante se ne sollevino ne' paesi, dove sono in vigore i codici nuovi. La legge penale dee racchiudere nelle sue parole l'intenzione del legislatore, e non lasciare in dubbio sul vero tenore di essa,

(15) V. la mia nota IV. al §. 442, e la mia nota IV. al §. 415. degli elem. di Feuerbach, ediz. 13.

(16) V. la mia nota II. al §. 264. degli elem. di Feuerbach, e gli annali di von Watzdorf I. p. 91.

(17) V. la mia nota III. al §. 237 degli elem. di Feuerbach; Savigny, sistema di dir. rom. parte II. p. 398; Schnitzer, dottrina dell'imputabilità negli stati dubbiosi dell'animo, Berlino 1841. p. 160 e segg.

nè il giudice, nè i sudditi. Ma la precisione dell'espressione non è un pregio, che si raggiunga di leggieri. La scienza germanica ha fornito pochi lavori preparatorj per l'esattezza del disteso. Il costume de' nostri giureconsulti di applicare principalmente il loro ingegno all'interpretazione delle leggi romane, od a storiche investigazioni, ha pregiudicato allo stabilimento di una sicura favella giuridica, e ad una chiara e determinata descrizione dei fatti punibili. Spesso le parole, onde si serve il giurista, non sono quelle del popolo: e quindi l'espression della legge ora è pigliata troppo largamente, ora troppo strettamente (18). Di frequente la legge fa uso di espressioni tecniche, ma in senso diverso da quello inteso dai tecnici (19), e talora diversissimo (20). Talora si presentano al legislatore certi casi, che egli vuol colpire di pena, o dei quali vuol dichiarare la impunità, o la minore penalità: ma un gran numero di altri casi, che si possono egualmente affacciare, non vengon presi in esame, e l'espression della legge riesce o troppo angusta, o troppo estesa. Se taluno esempigrazia piglia cose da mangiare, o da bere, per godersele, la legge (21) lo vuole più dolcemente punito, ed esprime il caso con le parole *per godimento immediato*. Or se uno invola un pezzo di torta, ed invece di trangugiarlo all'istante va a mangiarselo a casa; o se un figlio ruba una bottiglia di vino, per recarla a ristoro di sua madre ammalata; dovranno simili casi riportarsi

(18) Per esempio la voce Misshandlung (bistrattamento).

(19) Per esempio nel vocabolo Krankheit (malattia), o lebensgefährlich (con pericolo di vita)

(20) Per esempio il vocabolo Wahnsinn (insania) e Verruckung (pazzia). Anche la parola Willkühr (arbitrio), come quella che si presenta appresso i filosofi in quattro diversi significati, può facilmente indurre in errore il giudice.

(21) §. 340 del cod. di Württemberg.

sotto la legge? Quando il legislatore si propone di colpire di pena il delitto di *minaccie*, e, per non estenderlo troppo (22), aggiugne alle medesime l'attributo di *pericolose* (23), non potrà essere a meno, che non si elevino controversie intorno all'intelligenza di questo adiettivo (24). Non è ancora riuscito ad alcun legislatore di esprimere esattamente con parole escludenti qualunque dubbio la sua intenzione intorno alla quantità della privata difesa, che vuolsi permettere nelle aggressioni alla proprietà (25). La scienza ha fatto poco per la profonda investigazione di sì fatte ricerche, ed i legislatori non hanno imbroccato, quando hanno voluto concedere tanta estensione al patrocinio della proprietà, che il proprietario la potesse indefinitamente difendere con la forza, senza rispetto al valore della cosa assalita (26);

(22) La commissione della seconda camera di Württemberg credè di dovere spiegare con varie aggiunte il senso del legislatore.

(23) Cod. di Württemberg §. 282.

(24) Un'eccellente memoria sopra la penalità delle minaccie è stata inserita da Waser nei giornale di giurisprudenza austriaca, anno 1840, p. 338, e segg. V. anche la memoria di Menzel nel giornale di Wildner, intitolato *il giurista*, anno 1840, to. IV. p. 392.

(25) L'art. 129 del cod. bav. parla generalmente dell'ammissibilità della privata difesa contro il ladro sorpreso nel furto. L'art. 102 del cod. di Württemberg permette la privata difesa contro gli assalti alla proprietà: ma secondo l'art. 103 si oltrepassa il confine della giusta difesa, quando il proprietario poteva, a tenore delle circostanze a lui note, sperare il risarcimento del danno. Il progetto di Baden al §. 81. guarda al valore, che la cosa minacciata ha pel proprietario, e se quel valore sta in proporzione col mezzo difensivo adoperato. Il cod. pen. franc. (art. 322 e 329) distingue fra l'assalto diurno, mediante scalamento nel recinto di una casa abitata, e fra l'assalto notturno, e concede nel secondo caso più estesi diritti.

(26) Sander Arch. di dir. crim. an. 1841. num. 4. Anche il cod. austriaco ammette senza limitazione il diritto di difesa privata nelle aggressioni alla proprietà. V. le ragioni di ciò nei giorn. per la giurisp. austr. anno 1841, foglio delle notizie, p. 81.

nè quando hanno permesso la privata difesa nel solo caso, in cui l'aggressione alla proprietà minacciasse ad un tempo la persona del proprietario (27); nè quando hanno voluto solamente proteggere una proprietà privilegiata, qual per esempio sarebbe l'edifizio, che serve di abitazione (28).

Quanto poco i tentativi di legislazione sieno riusciti a designar chiaramente e precisamente il delitto di resistenza all'autorità in contrapposto a quello di disobbedienza, risulta dalle controversie, che si sollevano nei casi particolari in ogni paese. L'espressioni adoperate dai codici di Württemberg, di Brunswick, di Annover, e di Baviera, non rappresentano esattamente il carattere del delitto; il quale può soltanto consistere in una violenza, usata contro la persona dell'impiegato, o del fante dell'autorità, ad effetto di rendere impossibile l'adempimento d'un ordine. Se quindi un catturato, che dichiarò di venire volontariamente al tribunale col fante della giustizia, onde gli fu intimato l'arresto, sentendosi inaspettatamente afferrare per la cravatta da lui, gli diede un urto per liberarsi il collo; non potrà dirsi, che contraesse il delitto di resistenza, perchè non si diportò in quel modo per rendere impossibile l'esecuzione dell'arresto.

Come debba esser previdente il legislatore nell'uso delle parole, destinate a caratterizzare un delitto, il dimostra l'esperienza de' paesi, ne' quali sono stati introdotti codici nuovi. La legge bavara del 18 Marzo 1816 considera il furto per qualificato da scalamento, quando il ladro è salito per mezzo di sussidio arrecato, o di un meccanismo preparato. Ora avvenne, che un ladro salì

(27) Chauveau, et Hélie, théorie du côde pénal VI. p. 32.
(28) Benech, revue de legislation, Paris 1841, fevrier p. 126.

in una casa, montando sulle spalle d'una persona, che egli avea condotta seco a quest'uopo. Potea certamente dubitarsi, se un uomo fosse un sussidio, od un meccanismo: ma pure la corte di giustizia decretò la pena del furto qualificato (29).

Troppo ristretto, contro il proponimento del legislatore, è il disteso di più codici rispetto alla pena attenuata dell'omicidio, cagionato da provocazione, quando essi parlano di persona eccitata all'ira dal *contegno offensivo*, o da *gravi offese* altrui (30). Imperocchè il caso principale, in cui la legge vuol esser più mite, quello cioè del marito, che uccide il seduttor della donna sorpreso *in flagranti*, non v'è significato abbastanza.

Una particolare difficoltà si affaccia nella codificazione, allorchè si tratta di descrivere legalmente i delitti, che sono affini ad altri delitti più lievemente puniti, o ad azioni, che producono effetti meramente civili, o si traggono dietro mitissimi castigamenti. Somministra un esempio della prima specie la resistenza posta a confronto della sollevazione: somministra un esempio della seconda specie l'incendio col danno dato. Il trapassamento della resistenza in sollevazione si è fatto dipendere o dal numero degli individui, che partecipano al fatto (31), o da una moltitudine attruppatasi in guisa, che alla restituizione dell'ordine e della quiete o non sieno bastate le forze coattive ordinarie dell'autorità, o sarebbero riuscite insufficenti, se si fossero adoperate (32), o il carattere della sollevazione si è collocato

(29) Seuffert giorn. per l'applic. del dir. III. p. 344.

(30) Cod. di Württemberg art. 243, di Brunswick §. 146.

(31) Cod. di Bav. Cod. di Württemberg art. 175. V. in contrario la mia nota V e VI ai §. 201. degli elem. di Feuerbach.

(32) V. il §. 571 del progetto di Baden.

in una premeditata opposizione violenta, fatta da una moltitudine d'uomini sediziosamente raunata (33). Ma tutte queste designazioni non esprimono esattamente il punto, da cui la sollevazione incomincia (34). Fa di mestieri perciò rimettere la decisione di queste differenze alla prudenza del giudice, somministrandogli un qualche segnale, e ristringere l'ufficio del legislatore a disporre intorno alla resistenza ed alla sollevazione per modo, che il *minimum* penale della seconda non sia necessariamente più alto del *maximum* della prima; perocchè questi due delitti, la cui separazione è arbitraria, rientrano frequentemente l'uno nell'altro. Egualmente difficile è la designazione legale del punto in cui cessa il danno dato, ed incomincia l'incendio. Chiunque, per fare una baldoria, dà fuoco ad una catasta di legna, o ad una mucchia di paglia, in luogo aperto, senza pericolo per altri oggetti, sarà tenuto di *damnum injuria datum*. Onde prenderà dunque cominciamento l'incendio? O bisognerà rilevar certe cose, sulle quali il medesimo si commetta (35), ancorchè non si presenti il pericolo di abitazioni, o di altre dimore umane, o bisognerà far dipendere questo delitto dalla trepidazione suscitata dal fuoco (36). In ogni caso per altro la linea di confino è tirata arbitrariamente; onde conviene, che il legislatore autorizzi il giudice a decretare nei casi leggieri (37)

(33) V. la deliberazione delle Camere d'Assia sull'art. 142.

(34) Quando il carattere del delitto si desume dal numero delle persone, si stabilisce in vero un contrassegno esterno, ma la pena si fa dipender dal caso.

(35) V. art. 130 del Cod. di Württemberg, §. 205 del Cod. di Brunswick, e §. 185 del Cod. di Annover.

(36) Prog. di Baden §. 502. V. le obiezioni nel fasc. VII. p. 244—50 delle discussioni della seconda Camera.

(37) Il §. 85 del Cod. di Annover accenna il caso, in cui il pericolo ed il danno sia stato assai piccolo.

una pena più mite di quella ordinariamente comminata (38), e che aspetti dal prudente arbitrio di lui l' allontanamento di quei pregiudizj, che potrebbero derivare dal rigido tenore delle parole legali.

Dove si volesse senza riguardo applicare ai singoli casi il disteso di molte disposizioni dei nuovi codici, i giudici verrebbero a punire dei casi, che non paiono degni di pena al buon senso del popolo, nè tali sembrarono al legislatore, non ostante che ad essi convenga la larga espressione della legge. Prendendo a parola la prescrizione di alcuni codici moderni intorno al procurato aborto (39), bisognerebbe trattare, qual delinquente, ancora l'ostetrico, che per salvare una madre stimi di dover procurare con l' arte l' anticipazione del parto (40), ed eseguisca l' operazione (41). Il disteso generico della prescrizione penale sul furto potrebbe condurre a punir come ladro, ancora colui, che invola un foglio di carta od un fiore comune (42). Quelle disposizioni, che attribuiscono il carattere di furtivi a certi atti, che l' opinion generale non riporta sotto il furto, confondono l'intelletto del popolo (43): ed i giudici, che si trovano

(38) I caratteri, che distinguono l'incendio dal semplice danno dato, possono solamente consistere nel comune pericolo della diffusione del fuoco su molti oggetti, e nella grandezza del pregiudizio arrecato.

(39) V. gli art. 233 e 234 del Cod. di Württemberg.

(40) Che ciò sia talora necessario secondo l'arte ostetrica, risulta dalla mia nota VI. al §. 393. degli elem. di Feuerbach.

(41) Quindi il §. 525 del progetto di Baden aggiugne le parole *con ingiusto proposito*.

(42) In una città fu processata di furto una fante, che riscaldò con le legna del suo padrone, che abitava al primo piano, la stanza di una povera famiglia, che stava in terreno, e che nei rigori del verno mancava affatto di combustibile. Il valore del tolto fu di dodici soldi.

(43) La commissione della seconda Camera di Baden avea

inceppati dalla rigida lettera della legge, si traggono di imbarazzo a furia di pronunzie arbitrarie, e di capricciose finzioni (44).

Le difficoltà sinora accennate della codificazione, sono comuni ancora a quelle avvertenze, che i codici, fino dai primi articoli, s' ingegnano di dare ai giudici, rispetto all' interpretazione, ed all' applicazione delle leggi penali. Si dichiara, che i giudici debbano punire le sole azioni, che sono minacciate di pena dalle disposizioni del codice, secondo la *lettera*, o il *senso* delle sue parole (45), o che vi sono indubitatamente comprese, a tenore delle *parole*, o del *senso*, o della *ragione* (46). Distinguendo l' analogia giuridica dalla legale, si era sperato di somministrare una norma sicura (47): ma ora si osserva, che la scienza non ha ritenuto una ferma opinione intorno al significato di queste espressioni (48), e che gli uomini, che le usarono nelle consultazioni delle leggi, e nelle assemblee statuali, non ritennero sempre il medesimo senso; onde nacque la necessità di spiegar legalmente il valore del vocabolo *analogia* (49). Ma, se si volge l' attenzione alle decisioni di Württemberg, si scorge di leggieri, che i giudici, non ostante il ristretto tenore delle parole del codice, di frequente si lasciano indurre dalle investigazioni del senso verisimile ad estender la legge

quindi proposto (ad esempio dell' Inghilterra), che a constituire il furto si richiedesse *una cosa di qualche valore*: ma l' intelligenza di questa espressione dipenderebbe affatto dall' arbitrio.

(44) Come accadde, quando furono ritrovate presso un garzone di forno poche pagnottelle, che egli aveva prese al padrone. Annali delle Corti di giustizia di Baden, 1844. p. 11.

(45) Cod. di Württemberg art. 1. Cod. di Sassonia art. 1.

(46) Cod. di Brunswick §. 4.

(47) V. il mio §. 75 *a* aggiunto agli elem. di Feuerbach

(48) Escher Dottrina della frode punibile, p. 16.

(49) V. SS. GG. di dir. crim. to. II. p. 35 e segg.

a casi non nominati: come, esempigrazia, quando applicano la legge, che minaccia il vagabondo, sorpreso con false testimoniali, anche a quello, che produce testimonali sincere ma non fatte per lui (50). Per l'applicazion del diritto non sarebbe un bene incatenare i giudici alla rigida parola della legge: perchè un vocabolo, anche trascelto con grande attenzione, comprende spesso più casi di quelli, che il legislatore volle comminati di pena, e perchè il ristringere soverchiamente le parole legali potrebbe produrre dei vuoti pericolosi. Ma in ogni tempo si sentì la diversa situazione, nella quale il giudice si ritrova, quando prende ad esaminare, se una disposizione penale si debba estendere ad un fatto, che si può difficilmente riputare compreso dal legislatore, nel qual caso si cerca di limitare, a favore dell'incolpato, l'ampiezza del disteso, e quando tutto dipende dal determinare, se, non ostante il ristretto tenore delle parole, s'abbia a colpire di pena un fatto, che non sarebbe letteralmente compreso nelle medesime. Nella prima situazione non si è dubitato, che il giudice non debba ristringer la legge, ognorachè, adoperando altrimenti, nascerebbe una decisione contraria al senso comune, e disapprovata dal legislatore medesimo: ma nella seconda situazione fu sempre posto in gran dubbio, se il giudice, per motivi generali di punibilità, possa analogicamente applicare le disposizioni penali a quei casi, che non si trovano nelle parole della legge compresi (51). Non si può interdire al giudice di valersi di tutti i mezzi d'interpretazione; riconosciuti dalla scien-

(50) V. Zirkler, archivio di dir. crim. anno 1839, p. 88.

(51) A ciò si riferiscono le idee del Montesquieu, del Beccaria, e di altri.

za (52), per raccogliere limpidamente il pensiero e la volontà del legislatore: e quando la disposizione penale si adatta naturalmente al caso presente, perchè l'espressione bene spiegata lo abbraccia, il giudice gli dee decretare la pena, tuttochè le troppo anguste parole non lo comprendano (53).

Le definizioni scelte dal legislatore serviranno principalmente di guida al giudice (54). Nè si dovrà meno guardare all'uso generale della favella, ed alla significanza, che il medesimo attribuisce alla parola del legislatore, valutando massimamente l'idea, che a questo si potè presentare nel valersi di quella data espressione (55). Ma non si può giammai concedere al giudice il diritto di decretare una pena dietro i generali motivi di punibilità, e dietro la così detta ragion della legge (56), ognorachè non esista disposizione penale, che, a tenore delle sue parole, e del modo di rettamente interpretarle, comprenda quel caso. Un esempio importante ci viene offerto da colui, che in tempo di notte penetrò nella camera, ove dormi-

(52) Savigny, Sistema di dir. rom. I. p. 214 e segg. conf. con B. *Post, de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda* ec., Tilae 1840, p. 46—93.

(53) Esempigrazia nel caso surriferito del ladro, che salì nella casa altrui, montando sulle spalle d'una persona a tale scopo condotta, l'applicazion della legge sembra giusta, non ostante che le parole *sussidio* e *meccanismo* si adattino male ad indicare un uomo.

(54) Sul modo di cavar profitto dalle definizioni nell'interpretazion delle leggi, V. Hortense de St. Albin, Logique judiciaire, Paris 1841.

(55) Il cod. pen. austr. art. 69. vuol punito colui, che tenta d'Indurre (verleiten) un impiegato a violare il suo dovere officiale. Un impiegato aveva una volta con replicate richieste determinato un cittadino a fargli un regalo. L'espression della legge si adatta a questo caso? V. una buona dichiarazione di Kitka nel *giurista* di Wildner, tomo I. p. 230.

(56) V. Savigny l. c. I. p. 217.

va una donna, il cui marito l'avea lasciata di poco, ed ove il malfattore profittò del momento, per abusare della dormiente. Nacque la quistione, se all'incolpato si dovesse applicare la pena della violenza carnale: il che fu negato da una corte francese (57), ed affermato da un ingegnoso scrittore (58). Se il giudice vuol qui punir la violenza, gli fa d'uopo partire dalla presuntiva ragion della legge, la quale si proponga di proteggere l'innocenza non solo dalla forza bruta, ma ancora dalle astuzie ingannevoli; gli fa d'uopo esaminare la turpitudine dell'azione, l'ingiuria fatta alla persona, e i pregiudizj d'una parziale impunità. Ma un tal procedimento si può tanto meno permettere al giudice, in quanto che non è facile ravvisare i veri motivi del legislatore. Sovente si ragiona a capriccio, quando si vuol dar tanto peso ai predetti riguardi, ai quali si può contrapporre (59) per esempio, che l'astuzia non vuolsi equiparare alla fisica violenza, perchè altrimenti anche la copula con donna ubriaca dovrebbe cadere sotto l'idea della violenza carnale. Una volta che si concedesse al giudice il potere di esaminare, se, indipendentemente dall'esistenza di una legge, un dato caso sia degno di pena, non sarebbe più sperabile un punto fermo nell'applicazion del diritto. Ed il timore, che l'esclusione di questa specie d'analogia possa produrre l'impunità di molti fatti, si dissipa, quando si consideri, che, in mezzo a tanta ricchezza odierna di materiali legislativi, non è facile ad accadere, che un caso, veramente degno di pena, rimanga dimenticato dal codice.

Dalle cose finquì discorse conseguita, che un codice penale dee certamente contenere la chiara ed esatta

(57) Decreto della corte di Besançon del 13 ottobre 1828.
(58) Faustin, Helie ec., théorie du côde pénal, VI. p. 183.
(59) Benech, Revue de legislation, Paris 1841. p. 130 e segg.

designazione dei singoli delitti; ma che niun legislatore per altro si può confidare di poter fare a meno della razionale interpretazione de' giudici. Si raccoglie anzi, che il legislatore non dee, per mezzo di generali avvertenze sull' interpretazione, porre i giudici nel pericolo d'errare, e che sceglie il partito migliore, quando si limita semplicemente ad esprimere, che sono punibili le sole azioni ed omissioni minacciate di pena da una legge, rilasciando alla scienza i precetti, che governano l' arte ermeneutica.

§. II.

Se il codice debba stabilire principj generali, che dirigano i giudici nell' applicazione delle leggi penali.

Il desiderio di rendere uniforme l'applicazione delle pene in mezzo a tanta fluttuazione di opinioni dottrinali spiega il perchè i nuovi codici contengano molte regole per dirigere i giudici nella risoluzione dei singoli casi. Si fatte regole si possono ridurre: a) a quelle, che in generarale riguardano le condizioni dell' applicazion della pena, e che debbono governare il giudice in questa funzione: b) a quelle, con le quali il legislatore stabilisce le eccezioni della penalità, dichiarando fino a quel segno il giudice, a motivo di certi stati, o di certe relazioni, dee liberar l' incolpato dalla pena, o diminuirgliela: c) a quelle, con le quali il legislatore determina, fino a qual punto il giudice possa applicare la pena, ancorchè manchino le condizioni richieste a decretarla nella sua integrità, od alcuni caratteri della essenza di fatto: d) a quelle con cui decide il legislatore certe controversie, che secondo l'esperienza si presentano di leggieri nell'applicazion della pena: e) a quelle, con le quali il legislatore

fissa il limite, a cui può giugnere il giudice nell'adeguare la pena, a motivo di certe relazioni, che si possono presentare in tutti i delitti, e che alterano il ragguaglio penale: f) a quelle, con le quali il legislatore, per allontanare i pericoli del troppo ristretto o troppo largo disteso del codice, esprime in alcuni delitti certe autorizzazioni, o certe più precise dichiarazioni della sua volontà.

A. *Regole che in generale riguardano le condizioni dell'applicazion della pena, e che debbono governare il giudice in questa funzione.*

Queste non sarebbero da desiderarsi nel codice. Le condizioni della retta applicazion della pena si connettono con le indagini della scienza, i cui progressi determinano le idee di tale specie. Se il legislatore racchiude nelle sue parole una data idea, corre pericolo di sanzionar nella legge un'opinione oggidì dominante, e di farla perseverare ancorchè poco dopo i progressi scientifici ne dimostrino l'insussistenza. In tutte le tesi generali dell'indole, che ora esaminiamo, la scienza procede per via di moltiplici distinzioni. O bisogna dunque, che il legislatore con simili distinzioni faccia delle giunte restrittive, o estensive alle principali sue norme, o che senza distinzioni esprima generalmente la sua volontà. Nel primo caso il codice diviene un libro dottrinale, senza la speranza di stabilire tutte le possibili combinazioni, o differenze; nel secondo caso i giudici vengono tratti in errore, od indotti a profferire ingiuste sentenze, perchè la disposizion della legge non conviene a molti fatti, non preveduti dal legislatore. — Per questi motivi non è opportuno, che il codice ponga una definizione del *malvagio proposito* (60). Tutte le definizioni, che ne sono state

(60) Fra i codici moderni, quello di Baviera contiene una definizione nel §. 39. I più recenti non ne pongono, a buona ragione,

finora tentate, vanno soggette ad obbiezioni (61), e traggono in errore il giudice nell' applicare la legge ai singoli casi. Basti considerare, come i nostri codici, mediante l' aggiunta delle parole *maliziosamente*, *con cattiva volontà*, o *con intenzione di danneggiare*, o *contro diritto*, cerchino di schivare i pericoli, che potrebbero nascere di leggieri dall' espression generale di *malvagio proposito*. — Sarebbe pur conveniente l' astenersi dal porre qualunque regola generale intorno all' ignoranza della legge penale. Se, presumendo, che le leggi penali sieno conosciute generalmente, e che la coscienza della punibilità sia fondata sopra le idee morali (62), si può stabilire, che l'ignoranza della legge non esclude la pena; questa massima per altro, dove non si voglia cadere in un soverchio rigore, nè turbare la pratica finquì seguitata, non si può ammettere senza eccezioni. Ma l'eccezioni ammesse dalla legge, o sono troppo generali (63), e distruggon la regola, rinviando in tal modo il giudice al proprio arbitrio; o sono troppo ristrette, e non rispondono all'uopo.

più alcuna. Solamente il §. 41. del cod. annoverese chiama ingiusto proposito la risoluzion di commettere un atto contrario alla legge penale, avendo coscienza, che è illecito.

(61) V. le mie memorie nell'arch. di dir. crim. 1835, p. 427, 1840, p. 7. Kitka ivi 1835 p. 249. Hecrmann, critica del progetto sassonico, p. 85. Beidtel sopra i fondamenti ec. p. 88. Hufnagel, Comentario, I. p. 102.

(62) Si può questo realmente affermare del maggior numero degli atti proibiti nei nostri codici?

(63) Il cod. di Württemberg ammette l'eccezione, quando dalla specialità delle circostanze risulti la piena incolpevolezza dell'ignoranza. In Baden la commissione della seconda Camera aggiunse: « purchè l'atto non sia di quelli, che si riguardano generalmente « come degni di pena, e l'agente non si ritrovi in una colpevole « ignoranza delle leggi penali ». Nel §. 42 del progetto d'Assia l'eccezione fu fatta pel caso, in cui l'atto non fosse proibito dai principj della religione, e della morale: ma la commissione della seconda Camera propose la soppressione di queste parole.

— Sarebbe pure opportuno, che il codice non decidesse la quistione dell' influenza, che l' errore di persona o di cosa può esercitar sulla pena (64); perocchè, sebbene si possa generalmente riputare (65), che sì fatto errore non escluda il proposito, questa massima per altro abbisogna di molte limitazioni (66). Essa per esempio non è adattata al caso, quando il delitto fu attuato nella direzione presa di mira, od in grazia di un evento fortuito, indipendente da un nuovo fatto dell' agente, andò a colpire un' altra persona (67); nè quando all' atto delittuoso, intrapreso contro una data persona, sopravviene un fatto che lo dirige contro di un terzo (68), senza intenzion dell' agente (69). Allorchè il legislatore abbandona la risoluzione di simili quistioni alla scienza, il pericolo, che i giudici pronunzino qualche sentenza erronea è certamente minore di quello, che nasce dal costringerli, con un disteso troppo generale, a profferir di continuo false decisioni.

B. *Regole con le quali il legislatore stabilisce le eccezioni della penalità, dichiarando, fino a qual punto il giu-*

(64) V. la mia nota I. al §. 57. degli elem. di Feuerbach

(65) Progetto di Baden §. 89. Cod. di Brunswick §. 28.

(66) L'art. del progetto di Baden si trova censurato anche nel giornale per la giurisprudenza austriaca, 1840 p. 46.

(67) *A* volle avvelenare *B*, che fu salvato dai tempestivi soccorsi del medico: ma *C* mangiò di quel cibo avvelenato, e ne morì.

(68) Taluno torce il braccio di *A*, che vuol esplodere contro *B*, ed il colpo investe *C*.

(69) Un tale, sapendo, che in una certa camera non praticava che *A*, si propose di avvelenare costui col latte. Poco dopo si pentì dell'apparecchiato avvelenamento, e tolse dalla camera di *A* il vaso, che vi aveva portato: ma in quel frattempo si era introdotto nella medesima stanza un altro individuo, che avea bevuto di quel latte, e che poi ne morì.

dice, a motivo di certi stati, o di certe relazioni, dee liberar l'incolpato dalla pena, o diminuirgliela.

L'introdurre, o no, nel codice regole di questa specie dipenderà moltissimo dal vedere, se la legge è fatta per un paese, in cui decidono i giurati, o per un paese, in cui l'applicazion delle pene appartiene onninamente a giudici giureconsulti. Nel primo caso potranno e dovranno evitarsi molti particolari; perchè i giudici risolvono la quistione del fatto, ponderando le menome circostanze secondarie del caso speciale, e perchè, senza addurre i motivi della loro sentenza, si aiutano con l'assoluzione, ognorachè non trovano fondata la punibilità. I giudici giureconsulti all'opposto sono legati dalla generale disposizion della legge, e debbono punire, ognorachè la medesima non gli autorizza a valutare certe circostanze, che sieno capaci di sopprimere, o di scemare la pena. Quindi, se la legge adduce determinati motivi diminuenti l'imputazione, e tra questi non è, per esempio, nominata l'ubriachezza; il giudice giureconsulto dovrà punire ancora i delitti commessi dagli ubriachi. Allora dunque richiedonsi disposizioni legali intorno ai casi d'imputazione soppressa, e specialmente per designare il punto, da cui prende principio l'imputabilità (70). Il designare le cause sopprimenti l'imputazione riesce peculiarmente difficile nelle perturbazioni dell'animo (71). La gran diversità nel modo con cui designano i medici queste perturbazioni; il frequente rientrare dell'una nell'altra, che rende assai malagevole il contraddi-

(70) Fa d'uopo dir, per esempio, che prima del decimo, o del duodecimo anno i fanciulli non sono responsabili delle loro azioni davanti alla criminale giustizia.

(71) V. la mia nota *ee* al §. 90. *a*, che ho aggiunto agli elem. di Feuerbach, ed il mio scritto *de principio alienationis mentis* p. 50.

stinguerle con una tecnica denominazione; ed i continui progressi della scienza, che richiamano l' attenzione a certi stati dell'animo, poco o niente osservati per lo innanzi; persuadono il legislatore a procedere con esitanza nell' enumerare tutti gli scompigli intellettuali, onde vuol che rimanga soppressa l'imputazione. Il trovare una generale espressione, che precisamente designi la natura delle perturbazioni dell'animo (72), è cosa difficilissima; perchè l' uso della favella non è fermo in questo rispetto, e quindi avviene che la parola trascelta riesca d'un significato troppo ristretto, o troppo esteso. Il meglio si è, che il legislatore stabilisca, con accurata scelta di vocaboli (73), il principio dell'imputazione, e che, quanto agli stati morbosi, od in genere alle perturbazioni dell'animo, che dietro i caratteri del fissato principio la escludono, assegni a maniera d' esempio, come cause sopprimenti, le specie più rilevate degli scompigli intellettuali. In tanta difficoltà di cogliere esattamente nel segno, il legislatore dee contare nella prudenza de' giudici, e non incatenarli con troppo ricise disposizioni. A maggior dichiarazione di che si potrebbe dedurre qualche lucido esempio dallo stato di necessità (74).

C. *Regole, con le quali il legislatore determina, fino a qual punto il giudice possa applicare la pena, ancorchè manchino le condizioni, richieste a decretarla nella sua integrità, od alcuni caratteri della essenza di fatto.*

In un codice non si può fare a meno di regole di

(72) Il §. 30 del cod. di Brunswick dichiara non imputabili coloro, che sono affatto privi dell'uso della ragione.

(73) È permesso dubitare, se il progetto di Baden abbia scelto felicemente la parola *Willkühr*, che suol prendersi in sensi tanto diversi.

(74) V. le discussioni della seconda Camera di Baden (fasc. 5. p. 218—233), e specialmente le ingegnose riflessioni di Rotteck contro l'art. 76. *a* del progetto.

questa natura. Siccome in fatti il precetto penale, a tenore del suo consueto disteso, si adatta solamente a colui, che consuma il delitto; così, dove non esistesse nel codice altra disposizione, le instigazioni ed i tentativi andrebbero esenti da pena, perchè non si potrebbero riportare sotto la legge. Quindi il legislatore deve esprimere la sua volontà ancora sui limiti della penalità del conato, e degli atti di partecipazione. Rispetto al conato si richiede specialmente una disposizione, che determini il punto del suo principio (75): ma non è bene fissare il *minimum* legale della sua pena, e neppure i suoi gradi, i quali, perchè indefiniti, non si possono anticipatamente descrivere nemmeno per approssimazione. Anche la distinzione, che i nuovi codici fanno fra il conato *terminato* e *non terminato* (76) si potrebbe convenientemente omettere.

(75) Forse non è lontano il momento, in cui si giugnerà a riputare imitabile l'esempio dei Romani, non inserendo nella parte generale alcuna disposizione sul tentativo, ma nei titoli respettivi dei singoli delitti minacciando di pena certi atti, che non constituiscono l'intiero maleficio, e si chiamano conati. Imperciocchè l'interesse della società non è in tutti i reati lo stesso, ma in alcuni richiede, che il conato ne sia severamente punito, in altri, che vada immune da ogni pena. Con una disposizion generale intorno al tentativo si somministra occasione a molte decisioni singolari.

(76) I nuovi codici non sono concordi intorno all'idea del conato terminato (*délit manqué* — *delitto frustrato*). Il progetto di Baden lo ammette, quando l'agente ha fatto per parte sua tutto ciò, che era necessario alla consumazion del delitto, la quale per altro non è avvenuta per cause indipendenti dalla volontà, e dalla maniera d'operare di lui. Così chi vuol uccidere un uomo, ed esplosagli contro un'arme da fuoco lo ferisce leggiermente in un braccio, o chi vuol impiccare un dato individuo, ed infisso un chiodo ad una trave, ve lo appende, ma l'appeso cade e si salva, per la debolezza della corda, o del chiodo, non è colpevole di conato terminato, perchè la causa della non avvenuta consumazione consiste nella maniera di operare, cioè nella goffaggine dell'esecuzione.

Intorno agli atti di partecipazione fa d'uopo, che la legge determini quali sieno i degni di pena (77); perchè la generalità potrebbe produrre incertezze di gran pregiudizio. Ed in questo proposito è necessario ancora determinare la minaccia penale entro limiti, che racchiudano un intervallo di qualche estensione.

Rispetto alla trama, la parte generale non dovrebbe contenere, che una disposizione, la quale comminasse di pena il concerto dilittuoso di più, ancorchè l'esecuzione non fosse incominciata, e che altrimenti lo considerasse come circostanza aggravante. Facendo di più, si corre pericolo di fornire occasione a strane sentenze (78).

Quanto al favoreggiamento dei delitti, sarebbe meglio, che in parte fosse considerato, come un reato particolare (79), e che in parte fosse minacciato di pena nella parte speciale sotto i titoli respettivi. In ogni caso per altro non si dovrebbe confondere con la partecipazione punibile.

Sopra l'omissione della denunzia dei delitti, il legislatore dovrà ben ponderare, se l'interesse sociale ne comandi veramente la punizione, e quali inconvenienti (80) possano nascere dal fermare troppo largamente un precetto (81), che nel sentimento naturale degli uo-

(77) Il disteso dell'art. 60 del *code pénal* è da preferirsi alle troppo generiche prescrizioni delle legislazioni germaniche.

(78) V. arch. di dir. crim. to. XIII. p. 327 e segg.

(79) V. la mia nota al §. 63 degli elem. di Feuerbach. Si consulti ancora la memoria di Sander su questo tema, inserita nel tomo III. della presente raccolta di SS. GG. di dir. crim.

(80) V. Hahn, del dovere di denunziare i delitti, Berna 1839,

(81) Ogni buon cittadino, quando sa, che taluno vuole uccidere il Sovrano, o commettere un incendio od un omicidio, si sente disposto ad opporvisi con ogni mezzo, non escluso quello della denunzia all'autorità: ma è ben difficile, che si trovi animato dal medesimo eccitamento, quando ha notizia d'un duello imminente, o d'una corruzione. L'art. 78 del cod. bav. è quindi troppo generale.

mini onesti, nel timore d' incappare in dispiacenti imbarazzi (82), e nelle affezioni d' amicizia (83), da ogni tradimento aborrenti, incontra tante avversioni, che suol per lo più rimanere inefficace nel testo della legge. Se la legislazione vuole ordinare sotto sanzione penale l'impedimento di delitti sovrastanti, dee ristringere almeno questa disposizione ai soli maleficj di maggior gravità, ed esprimersi in modo, che il cittadino possa chiaramente conoscere, in quali casi gli corra il dovere di denunziare (84).

D. *Regole, con le quali il legislatore decide certe controversie, che si presentano di leggieri nell' applicazion della pena.*

Ragioni di molto peso consigliano a non inserire nel codice regole di questa fatta. Se il legislatore in fatti volesse decidere simili controversie, si troverebbe obbligato a stabilire, come vera, una delle opinioni dominanti nella scienza. Ora è noto, che la scienza, continuamente avanzando, viene a riconoscere per un errore ciò che poco prima era universalmente insegnato, e che per via di moltiplici distinzioni suol dichiarare, limitare, o allargare le sue dottrine. La premura perciò di decidere legalmente la controversia, mediante una massima generale, cadrà il più delle volte vuota di effetto, od esporrà i giudici al pericolo di pregiudicevoli abbagli, attesa la difficoltà di esprimer la regola in mo-

(82) Si rifletta ancora al casi, nei quali sia sentita la difficoltà di provare quello, che si potrebbe denunziare.

(83) Tutte le legislazioni scusano chi non denunzia i proprj parenti. L'art. 426 del cod. annoverese scusa a buon dritto anche la persona fidanzata. Non sono egualmente santi per l'uomo i vincoli d'amicizia? Ma l'esprimere cautamente questo riguardo nel codice non sarebbe senza difficoltà.

(84) L'art. 39. del cod. di Sassonia, e l'art. 48. del Cod. di Brunswick nominano espressamente i delitti, nei quali la legge impone il debito della denunzia.

do, che comprenda sotto di sè tutti i casi possibili. Le disposizioni perciò, che sieno del tenore di quelle dell' art. 56 del codice di Württemberg sul dolo generale (85), o dell' art. 87 del medesimo codice sui varj gradi dell'imputazione dell'autore (86), vorrebbero tenersi lontane da una prudente legislazione.

E. *Regole, con le quali il legislatore fissa il limite, a cui può giugnere il giudice nell'adeguare la pena, a motivo di certe relazioni, che si possono presentare in tutti i delitti, e che alterano il ragguaglio penale.*

La necessità di porre nel codice regole dell' indole qui designata apparisce principalmente nella dottrina della concorrenza, e della recidiva. Il savio legislatore si guarderà in tal proposito da quelle disposizioni, che potessero soverchiamente ristringere la misura giudiciaria, e non farà che assegnare il supremo confine, a cui sia dato portare la somma penale.

F. *Regole, con le quali il legislatore, per allontanare i pericoli del troppo ristretto, o troppo largo disteso del codice, esprime in alcuni delitti certe autorizzazioni, o certe più precise dichiarazioni della sua volontà.*

Importa finalmente che sieno poste nel codice regole della specie qui accennata, affinchè il generale disteso delle leggi non obblighi il giudice a riportar troppi casi sotto le medesime, e a decretare la pena, anche quando il legislatore non la vorrebbe applicata. È stato proposto (87), che il legislatore spieghi la sua volontà per mezzo di esempj: ma noi non ci possiamo sottoscri-

(85) V. la dissert. di Mittermaier sul dolo generale, inserita nel tomo III di questi SS. GG. di dir. crim.

(86) Molto più convenientemente potrà il legislatore far disposizioni a ciò relative sotto i titoli dei singoli delitti. V. Hufnagel coment. al cod. di Württemberg, I. p. 479. Hepp coment. I. p. 600.

(87) Su questo sistema è fondato il progetto inglese per le Indie.

vere a questa proposizione (88). O gli esempj, in fatti, presentano una conseguente applicazione della regola legale, a cui si riferiscono; o sono di così dubbiosa natura, che, se il legislatore non gli avesse riportati, nè decisi in una data maniera, il giudice non applicherebbe loro la regola. Nel primo caso riescono evidentemente inutili: nel secondo il legislatore stabilisce propriamente delle regole nuove, le quali per altro non fanno che traviare il giudice. Imperocchè sono proposte a governare un caso speciale, in cui il legislatore fu determinato da circostanze tutte particolari; onde servono piuttosto d' inciampo al franco andamento dell' interpretazione scientifica. Stimo quindi assai meglio, che il legislatore faccia alla regola generale delle addizioni, in cui dichiari di volere, che la medesima non venga estesa ad un caso determinato (89), o minacci per quello una pena particolare (90), o fornisca mezzo di sottrarre l'incolpato alla pena, che il largo disteso dalla legge farebbe altrimenti cadere sopra di lui (91).

(88) V. la mia memoria nel giornale di legislazione straniera, XII. p. 159.

(89) Le disposizioni del progetto di Baviera (§. 91.) sugli errori de'medici, e quelle di altri codici sull'uccisione d'un consenziente, sono state censurate fuor di ragione. In que' paesi, in cui sul secondo caso, di cui pur si presentano pratici esempj, non esistono disposizioni legali, o bisogna, che si faccia ricorso al rimedio della grazia, o che il giudice diminuisca con artificiosi ragionamenti l'imputazione.

(90) Ne somministra un esempio nella dottrina del plagio la disposizione, contenuta nel §. 248 del progetto di Baden, sul caso di un fanciullo, di cui si sia impadronito taluno per un fine passeggiero, e senza compromettere il suo stato di famiglia.

(91) Ne somministra un esempio la disposizione sull'ammissibilità della *exceptio veritatis*, per iscansare la pena della calunnia.

§. III.

Se la legge debba assegnare le specie penali, ond' è più conveniente l' applicazione.

La codificazione è di principale importanza per la determinazione delle specie penali; perocchè il giudice non ha facultà di decretare altre pene, che quelle, che sono minacciate dalla legge, nè di farle eseguire in un modu diverso da quello, che la legge ha prescritto. In questo campo massimamente si mostra la saviezza del legislatore; perocchè i generali principj teorici non bastano a condurre alla meta, se non si prende ad un tempo per guida la politica criminale. La quale interroga le opinioni del popolo, per cui son destinate le pene; esamina il grado della sua civiltà; consulta l'esperienze già fatte sulle specie penali, adoperate per lo passato; ed esattamente considera gl' inconvenienti, che di alcune di esse son proprj. Le pene si debbono riguardar come farmaci, onde si vale il legislatore per curare le malattie morali dei delitti: e non debbono riuscire solamente opportune agl' individui, che le patiscono, ma produrre ancora su tutto l' insieme del popolo un efficace impressione. Le loro capitali condizioni si riducono a queste: che il pubblico voto le reputi giuste, e ben meritate; che abbianu l' efficacia di distogliere gli animi dal delinquere; che possiedano, per quanto è pussibile, e secondo loro natura, la virtù di migliorare il punitu. Quando perciò l'opinione universale d'un popolo giudicasse crudele ed ingiusta l' applicazione di qualunque pena di morte, o di alcuna delle sue specie, il legislatore non potrebbe contare sull'efficacia di essa; perchè la pubblica voce, anzichè rispettare la giustizia penale, la farebbe segno alle proprie invettive, e i testi-

moni, i giurati, gli offesi medesimi procurerebbero con ogni sforzo di sottrarre al supplizio il colpevole d' un capitale delitto.

Sfortunatamente i legislatori tedeschi, non imitando l' esempio inglese (92), hanno sentito troppo poco l'importanza di raccogliere, per mezzo di commissioni investigatrici, le voci dell'esperienza intorno all'efficacia delle specie penali: e le discussioni delle assemblee statuali, anche sulla pena di morte (93), raramente presentarono quel carattere di esame profondo, che trae vantaggio dai fatti, e che solo potrebbe condurre ad un risultato sicuro.

Non oprerebbe da savio quel legislatore, che volesse d' un salto repentino abbandonare l' ordine esistente, ed abbagliare il popolo con l'abolizione delle specie penali finora usitate. Qualunque antica instituzione richiede un esame doppiamente severo, prima che il legislatore la tramuti in una nuova, non ancora provata. Ma d' altra parte tutte le instituzioni hanno un certo tempo, nel quale vanno prosperando: e poi a poco a poco, come sono cresciute, vengono a perdere la loro importanza. Tenerle in piedi, dopo che la mutata opinione le ha condannate a morire, è un' ostinazione irragionevole ed impotente. Vero è bensì, che il legislatore non dee lasciarsi troppo facilmente dominare dalle idee moderne, le quali sovente non sono, che desiderj d'un partito, o tendenze della moda. Anzi tutto fa d'uopo librar le ragioni, e raccogliere gli ammaestramenti dell'esperienza.

(92) Il secondo rapporto della commission criminale inglese sull' efficacia della pena di morte, ed il rapporto sull'efficacia della deportazione, sono modelli meritevoli dell'attenzione di ogni legislatore.

(93) V. la mia memoria nell'archivio di dir. crim. anno 1841, p. 14.

Laonde noi tributeremmo onore a quel legislatore, che, prima di sopprimere affatto la pena corporale, applicata sinora nel suo Stato, accuratamente indagasse, se sia vero, che mal corrisponda al suo scopo; che consultasse principalmente coloro (94), che vivono in contatto col popolo, e possono con piena confidenza conoscere le disposizioni delle persone punite, e punibili, ed in modo speciale cercasse le informazioni dei ministri spirituali (95), dei medici (96), e dei direttori intelligenti delle prigioni. Ma riputeremmo cosa imprudente ed ingiusta, che il legislatore conservasse la pena corporale, tostochè il voto di persone perite ammonisse, che un tal castigo torna di più o men pregiudizio alla salute dei castigati (97); che opera molto disegualmente (98); e che,

(94) Gl'impiegati, specialmente di una certa sfera, non sono al caso di dare le migliori notizie; perchè abituati a quello che è solito, e ricavandone una comodità, hanno l'animo più disposto a desiderarlo conservato, che a mutarlo con una incerta sostituzione.

(95) Il vicario generale cattolico Ullathorne, che presiedè per quattro anni alla cura dell'anime nella terra di Vandiemen, partecipò alla commissione del parlamento osservazioni utilissime sopra l'efficacia delle pene (V. il rapporto della commissione, incaricata di esaminare la pena della deportazione, 1838. p. 44—87). Egli manifestò, come il trattamento troppo aspro nutrisce uno spirito di esacerbazione e di vendetta, il quale toglie la speranza del miglioramento.

(96) V. l'opera di Lauvergne, primo medico del bagno di Tolone: *des forçats considérés sous le rapport physiologique, moral, et intellectuel*, Paris 1841.

(97) Com'è possibile, che un medico legale, che vede per la prima volta il colpevole, possa con sicurezza decidere, se egli soggiacerà, senza pregiudizio della salute, alla pena corporale?

(98) S'immagini, che lo stesso delitto, minacciato di pena corporale sia stato commesso da due delinquenti, uno educato, gracile, sensibilissimo all'onore; l'altro rozzo, robusto, indifferente all'onore.

a motivo della sua indole avvilitiva, distrugge ogni resto del sentimento d' onore (99).

Dopo la soppressione di moltissime specie penali de' tempi andati, sono divenute di suprema importanza quelle, che diconsi privative della libertà, o restrittive.

Singolare è per altro il procedimento di alcuni legislatori intorno all'ordinamento degli stabilimenti penali secondo il sistema del miglioramento. Si parla delle prigioni di Filadelfia e di Auburn, ed appena si pensa, che uno special sistema europeo di miglioramento esiste a Ginevra. Quando si discorre dei pregj dell'isolamento assoluto, uno si riporta all'opera d'uno scrittore stimabilissimo, che lo raccomandò, senza esaminar le obbiezioni, che incontra nella stessa America settentrionale, ed in Inghilterra, per parte di persone ricche d'esperienza, e senza badare ai risultati, che l'esame di questo sistema ha fornito in altri paesi, per esempio in Italia (100). Si dimentica di ponderare, se il carattere nazionale permetta di adottare in un paese (101) certi ordinamenti, che sono stati sperimentati con buona riuscita in un altro (102). Prima di costruir vie ferrate, si spediscono ingegneri all'estero, ad effetto di raccogliere larga copia di osservazioni: ma quando si tratta di fondare nuovi stabilimenti

(99) Il citato Ullathorne (l. c. p. 20) dichiara di aver generalmente osservato, che il bastonato è un uomo di nessun conto.

(100) I ragguagli raccolti per ordine di S. M. il Re di Sardegna sono sfavorevoli al sistema dell'isolamento assoluto.

(101) Non ostante il taciturno carattere degli Americani, l'isolamento assoluto ha pregiudicato più d'una volta alla sanità mentale dei reclusi. Con quanta cautela non bisognerà dunque procedere, quando si tratta di applicarlo a nazioni di carattere vivace, presso le quali la intiera solitudine può condurre alla disperazione!

(102) Vuolsi badare ancora al culto religioso, professato dagli abitanti. La religione cattolica apprezza più della protestante la preghiera comune, che non può farsi nell' isolamento assoluto.

penali non si pensa ad inviare intelligenti direttori di carceri nei luoghi, in cui vige il sistema del miglioramento.

Innanzi di decidere, qual sia il regime più opportuno da introdursi negli stabilimenti penali, converrebbe soddisfare a due quistioni preliminari.

Primieramente occorre vedere, se il legislatore intende di stabilire per disposizion generale un sistema uniforme di carceri, e così una certa somma di mali, cui debba soggiacere ogni condannato, esempigrazia o l'isolamento assoluto, o l'isolamento in tempo di notte ed il lavoro comune in tempo di giorno sotto la disciplina del silenzio; o se s'abbia a rilasciare ai tribunali, nel giudizio de' singoli casi, la determinazione delle limitazioni, che dovrà soffrire il colpevole, esempigrazia del tempo, per cui rimarrà in perfetta solitudine; o se finalmente debba dipendere dalla pubblica amministrazione la scelta del sistema, a cui si sottoporranno i malfattori, per modo che o il ministro della giustizia stabilisca per via d'ordinanze il regolamento delle prigioni, o la respettiva direzione dello stabilimento penale, esaminata l'indole individuale del condannato, lo sottometta ad un trattamento più o meno severo. Noi siamo convinti (103), che la legge debba in generale ordinare il sistema fondamentale da introdursi nelle carceri, perchè da ciò dipende la spècie della comminazione penale. È manifesto, che la somma de' mali è si grave nell' isolamento assoluto, che sei mesi di esso equivalgono ad un anno di carcere secondo il sistema ginevrino (*). L'indole dell'ordi-

(103) V. la mia memoria nell'arch. di dir. crim., anno 1840, p. 467.

(*) La legge promulgata nel Granducato di Baden sotto di 6 Marzo 1845 sopra l'esecuzion della pena nella nuova casa di disciplina, stabilita per gli uomini a Bruchsal, dispone nel §. 7., che *due mesi di separazione assoluta equivalgono a tre mesi del tempo penale ordinario.* N. d. T.

namento adottato dirige quindi il legislatore nel determinare la quantità delle comminazioni, ed il giudice nell'adeguare la pena. L'abbreviamento di tempo nelle pene restrittive è veramente un benefizio importante, e spiega il perchè molti uomini di coscienza difendono l'isolamento assoluto (104). In questa controversia la saviezza del legislatore consiste nell'astenersi dagli universali, e così nel fissare la separazione assoluta pe' malfattori, che si racchiudono a breve tempo; nel principio della purgazion della pena per quelli, che soggiacciono a lunghe condanne; e finalmente per coloro, che con la propria condotta dimostrano il bisogno di esser curati con un trattamento più energico. Entro certi limiti legali sembra quindi opportuno lasciare alla pubblica amministrazione la libertà di trascegliere i regolamenti più convenienti rispetto all'applicazione dell'isolamento assoluto, ed al trasporto del malfattore da una classe ad un'altra. Non è in fatti senza pericolo il far troppo dipendere dalle sentenze giudiciali la lunghezza dell'isolamento assoluto, o dell'arresto tenebroso; perocchè l'indole fisica e morale del colpevole è di gran momento nell'uso di questi mezzi, e di sì fatte disposizioni individuali non può decidere il tribunale *a priori*, ma la sola direzione dello stabilimento, dietro le osservazioni instituite intorno al carattere ed al contegno del condannato. Il costume perciò di quelle moderne legislazioni (105), che per-

(104) V. lo scritto del principe ereditario di Svezia sopra la pena, p. 68, 78, 143.

(105) Può la legislazione in questo rispetto procedere in quattro modi: o 1) prescrivere nella legge in qual delitti debba aver luogo la pena aggravata: o 2) autorizzare in certi casi i tribunali a decretare l'aggravamento: o 3) rilasciar puramente e semplicemente ai tribunali la facoltà di aggravare: o 4) affidare alla direzion delle carceri il potere di ordinare contro certi individui l'aggravamento, dietro l'esame delle circostanze, purchè la legge abbia espressamente determinato le specie di aggravamento permesso.

mettono di aggiugnere aggravamenti alle pene restrittive, non è troppo imitabile; come quello che produce sovente l'effetto di esecuzioni, feconde di gravi inconvenienti (106).

Con la seconda quistione preliminare si cerca, qual sia il sistema, che piace al legislatore di stabilire rispetto alle conseguenze relative all'onor civile, che debbono andare annesse a certe specie penali. Una volta, che egli abbia dichiarato, che certe specie penali si traggono dietro simili conseguenze, si rende necessario ordinare doppj stabilimenti, alcuni dei quali involgano le dette conseguenze, altri no. Ed allora si affaccia da un laso la difficoltà di quei delitti, che meritano una pena restrittiva di lunga durata (107), mentre non è giusto, che portino a conseguenze d'infamia; e dall'altro lato la difficoltà di quei delitti, il cui autore, tuttochè sottoposto ad una condanna di breve tempo, cade nel disprezzo de'suoi concittadini (108). Dal che deriva, che la distinzione degli stabilimenti penali non può farsi per modo, che le pene restrittive di lunga durata, per esempio al di là dei quattro anni, sieno espiate in uno stabilimento speciale (infamante), e tutte quelle più leggiere, che per esempio non oltrepassano i quattro anni, sieno espiate in uno stabilimento diverso (non infamante). Quindi il legislatore dee scegliere, se vuole ordinare due stabilimenti penali (uno non infamante, per racchiudervi i condannati fino a vent'anni, ed uno infamante, che contenga i condannati a più breve tempo, ma meritevoli di

(106) Contro la comminazione di aggravamenti V. i motivi del progetto di Brunswick p. 39, le discussioni della seconda camera di Baden fasc. V. p. 178., ed il rapporto del comitato delle camere del granducato di Assia p. 52.

(107) Esempigrazia l'omicidio d'impeto, e certi delitti politici.

(108) Esempigrazia il furto, la frode, il tenocinio.

esser colpiti nell' onore civile) (109), o ciò faccia con disposizion generale, che governi l'intiero codice, o solamente a guisa di eccezione (110), ovvero se vuole autorizzare i giudici a ritenere in certi casi le conseguenze relative all'onore, non ostante che il delinquente venga tradotto in uno stabilimento infamante (111), o fondare uno stabilimento speciale, destinato a racchiuder coloro, che sono incorsi in pena restrittiva di lunga durata, senza cadere nella infamia (112). Di più il legislatore, se vuole edificare i suoi stabilimenti penali sul sistema del miglioramento (113), dee chiaramente comprendere, che la pena, quantunque colpisca il delinquente, come un male a forma della sentenza, è per altro intesa, quanto al modo di purgarla, a rimuovere la corruzione, e ad eccitare il colpevole, per mezzo di cure morali e religiose, ad una spontanea riforma. Quanto più si mira a questo scopo, tanto più si dee rinunziare a certi temperamenti, che in altri tempi, in cui non si pensava affatto alla correzione, si applicavano al colpevole dopo l'espiazion della pena. Onde farebbe d'uopo considerare diligentemente, se la sottoposizione alla sorveglianza del potere economico, desunta

(109) La legge di S. Gallo si è regolata così.

(110) Il codice di Württemberg e quello di Sassonia hanno in alcuni delitti minacciato la carcere per un tempo più lungo di quello, che è generalmente assegnato a questa specie di pena.

(111) Così ha fatto il §. 18. del progetto di Baden.

(112) Così ha praticato in parte il codice di Annover nel §. 23.

(113) Esaminando le opinioni manifestate nelle assemblee statuali intorno al sistema penitenziale, si scopre, che una gran confusione d'idee domina tuttora in coloro, che prendono parte al perfezionamento della legislazion criminale.

dal codice francese (114), meriti di esser proscritta dai codici moderni (115).

§. IV.

Come debba il codice determinare la quantità delle comminazioni penali.

Malagevolissima opera è il determinare la quantità delle pene, che la legge dee minacciare ai singoli delitti. Ciò che si è fatto in questa parte dai codici, sovente non corrisponde all'esigenze della giustizia: anzi è frequentissimo il caso d'incontrare disposizioni arbitrarie, che stanno fra loro in una sorprendente contradizione (116). Il più delle volte le comminazioni penali sono state suggerite dal principio dello spavento, che si è presentato più o men chiaramente al legislatore. E lo scopo di sbigottire ha servito principalmente di guida nel comminare le pene ai così detti delitti di Stato. Eppure è manifesto, che appunto in questa specie di reati non possono spiegare efficacia le minaccie di straordinaria severità, provenienti dalla mira di spaventare. Nelle moltissime azioni, che si contano fra i delitti politici, il grado della colpa

(114) Sono notevoli le osservazioni degli scrittori francesi contro questa instituzione, che in Francia riesce sicuramente nociva. V. Helie nella *revue de legislation* par Wolowski vol. V. p. 93. Gouin l. c. XII. p. 393. Foucher *sur la reforme des prisons* p. 28. Haus *observations sur le projet de revision* I. p. 170.

(115) Nelle assemblee statuali di Württemberg, di Assia, e di Baden si sono udite molte voci contro di questo temperamento.

(116) Fa meraviglia il vedere, come delitti di demerito differentissimo sieno puniti con la medesima specie e col medesimo grado di pena. Non è raro trovare ancora, che i delitti contro la proprietà sieno minacciati di castigo più rigoroso delle lesioni corporali.

è grandemente diverso. Fra quelli, che le commettono, s'incontrano frequentemente degli uomini, che prendono l'amor patrio a mantello della loro particolare ambizione, ed avarizia, e che, mentre sono indifferenti anche per la vita di chicchessia, ostentano una compassione sviscerata verso i loro concittadini, e la cosa pubblica. V'hanno altri bensì, che commettono la medesima azione, traviati veramente dal loro amor patrio, dalle loro opinioni politiche, dalla seduzione altrui; che stimano doverosa la loro maniera di operare; e che, conservando una somma purità di coscienza in tutti gli altri rispetti, si lasciano trasportare da una specie di fanatismo. La colpa dei secondi è certamente molto diversa da quella dei primi: e questa diversità è ben riconosciuta dal popolo, che censura lo Stato, da cui si sottomettono gli uni e gli altri alla medesima pena, e riguarda come un martire l'individuo percosso fuori di proporzione. Ognorachè un governo si trova assalito da un delitto, è interessato ad usare tutti i possibili sforzi per esser giusto; avvegnachè possa troppo facilmente accadere, che si nieghi la rettitudine d'una sentenza, nella quale il giudice si vede confuso con la persona medesima della parte. E quanto poco i traviati per causa d'opinioni rimangano spaventati, in materia di delitti politici, dalla severità delle leggi, è stato già chiaramente dimostrato (117). Il principio della giustizia ben inteso si conserva anche qui l'unica guida sicura. Quando il legislatore ha proporzionato la pena alla quantità della colpa, può contare sull'efficacia della sua minaccia; perchè la pubblica voce riconosce allora per giusta la legge, e per meritata la condanna, profferita dal

(117) Tutto quello, che dice il sig. Guizot (*de la peine de mort en matière politique,* Paris 1828) contro la minaccia della pena capitale nei delitti politici, conviene a tutte le pene troppo severe contro i medesimi.

tribunale. In caso diverso, tutti gli uomini, che debbono rappresentar qualche parte in giudizio, o come parti, o come testimoni, o come giurati, sono propensi a sottrarre al braccio della giustizia punitrice chi dee soggiacere a una pena, che il pubblico sentimento non trova proporzionata (118).

Per giugnere a determinare la quantità della pena, fa di mestieri 1) ricercare debitamente la quantità della colpa dei singoli delitti, 2) assegnare la somma dei mali, che stia in giusta proporzione con la ritrovata quantità della colpa.

I. Sotto il primo rispetto la scienza ha fatto pochissimo, come quella che si è occupata piuttosto d'interpretare i passi del diritto comune, che d'investigar la natura dei singoli delitti, la somma del pregiudizio, che essi apportano alla vita civile, le direzioni loro, le cause onde son generati, le mire delle persone, che influiscono sulla risoluzione di chi li commette, le circostanze, in mezzo alle quali vengono eseguiti, le forme diverse, sotto cui si presentano (119). Grandissimi servigj possono a questo effetto prestare i ragguagli statistici. Analizzando per esempio il delitto di falsa moneta, bisogna oggimai rinunziare all'applicazione erronea del *crimen majestatis*, e riconoscervi solamente una falsità, che reca pregiudizio alla proprietà dei cittadini (120). In quanto è violazione di proprietà, farà d'uopo dunque discendere dal punto di

(118) Per diversi anni i banchieri inglesi chiesero al parlamento l'abolizione della pena di morte per la falsità di cambiali, perchè tutti i falsarj andavano impuniti. Questo fatto mostra la verità della nostra asserzione.

(119) Il criminalista dovrebbe investigare i delitti, che sono malattie morali, come il medico investiga l'indole delle malattie fisiche.

(120) Haus, *Observations sur le projet de revision*, II. p. 64. Helie, *Théorie du code pénal* III. p. 168—171.

vista del furto; in quanto il mezzo di commissione è il falso, bisognerà porre per fondamento la pena della falsità. Se non che la penalità ne può venire elevata; parte perchè il delitto minaccia di nuocere ad un gran numero di persone, che sono in pericolo di rimanere pregiudicate dalla diffusione delle false monete; parte perchè il delinquente può agevolmente arrivare a compier la frode, attesa la facile fiducia, che tutti prestano al pubblico marchio; parte perchè il delitto può gravemente danneggiare il commercio. Il legislatore per altro dovrà considerare, che i delitti di moneta presentano adesso un carattere meno pericoloso di prima; avvegnachè l'alto grado di perfezione, al quale è giunta l'arte del monetare, fornisca allo Stato il mezzo di coniare con tali impronte, che riescano inimitabili ad un privato. Quindi avviene, che ne'paesi, dove i metodi della zecca sono perfezionati, le false monete si riconoscono e si rigettano a prima vista da tutti (121); perchè per una parte i materiali, di cui soglion valersi i falsi monetieri, non permettono, che sia data ai pezzi di quella lega una forma atta ad illudere; e perchè per un'altra parte la pubblica impronta si può solamente imitare con macchine di grandissimo prezzo. Per questi motivi la pena della falsa moneta debb'essere oggidì men severa di quella, che fu dalle antiche leggi fermata (122), nè maggiore nel suo *maximum* della comminata alla falsità, e determinata per modo, che nei casi d'inganno facilmente riconoscibile, e di piccolo danno, possa decretarsi di basso grado (123).

(121) La statistica criminale dimostra, che la falsificazione cade rarissimamente sulle monete d'oro, ma per lo più su quelle di rame.

(122) L'art. 132. del cod. pen. franc., insufficientemente mitigato dalla legge del 1832, si appoggia tuttora alle massime antiche; onde procede la frequenza delle assoluzioni.

(123) Il cod. pen. austr. (art. 103 e 104) minaccia ordinaria-

Pigliando in esame il delitto d'incendio, si scorge di leggieri, che precipuamente consiste in un danneggiamento dell'altrui proprietà. Ma il carattere criminoso, che giustifica la severa penalità di questo reato, sta nella scelta di un mezzo, che appena applicato esce fuori della disposizion dell'agente, e può generare incalculabili pregiudizj, così per la vita e per la salute degli uomini, come per le cose altrui, onde il suscitatore intenzionale d'un bruciamento sembra aver consentito nelle più triste conseguenze del proprio fatto. Anche quando l'incendio non presenta un carattere pernicioso alle persone; la sua penalità più elevata di quella del comun danno dato è giustificata dall'alto valor degli oggetti assaliti dal fuoco (come quando si pongono in fiamme magazzini di merci, boscaglie, chiese benchè vuote di gente), o dall'essere state incese materie, sulle quali l'ardore a nuovi pericoli espone coloro, che si debbono adoperare ad estinguerlo. In questo tema per altro il legislatore si baderà dallo stabilire un punto di vista generale, che passi sopra ad ogni speciale riguardo, e graduerà piuttosto la comminazione penale in ragion dei motivi del reato, della qualità degli oggetti abbruciati, od esposti al pericolo del bruciamento, e di altre circostanze particolari, che hanno accompagnato l'azione (124).

In questo modo convien ponderare in ogni delitto l'importanza del diritto violato, la gravità dei pregiudizj arrecati alla società ed al privato, la direzione fondamentale dell'atto ingiusto (come, se sia commesso con aperta od occulta violenza), e da tutto ciò desumer la serie dei fatti criminosi.

mente una pena restrittiva da cinque fino a dieci anni; determina pe' casi più gravi un accrescimento di pena fino a vent'anni; e ne'casi più leggieri autorizza i giudici a discendere fino ad un anno.

(124) V. la mia memoria, inserita nell'arch. di dir. crim. anno 1834. p. 494—500.

II. A determinare la quantità delle comminazioni penali vuolsi prendere a guida la natura e l'intensità dei mali, che la pena fa soffrire al condannato. Postochè il legislatore, ponderate tutte le circostanze del paese, per cui è destinato il suo codice, riconosca dimostrata la necessità della pena di morte; appena occorre dire, che la dovrà minacciare ai soli delitti di suprema gravità. Le pene di più frequente applicazione sono le restrittive: delle quali il legislatore dee stabilire la più alta misura temporaria. Nella designazione di sì fatto grado non può a meno di esercitare una grande influenza il sistema, che sia stato adottato per base degli stabilimenti penali. Oramai sarebbe il tempo di persuadersi, che il *maximum* di venti, o di venticinque anni di prigionia, che era comminato allorquando la pena restrittiva non era menomamente diretta al miglioramento, e la vita comune de' condannati mitigava di tanto l'intensità del castigo, non si può conservare nell'odierno stato di cose, in cui la separazione e il silenzio rendono assai più grave la privazione della libertà, e somministrano fondata speranza di più pronta riforma (125).

Fissato il grado supremo, è dato descrivere la serie discensiva delle comminazioni penali della medesima specie. Stabilito il *maximum* pei soli delitti, che in gravità succedono immediatamente ai capitali, si determina la quantità relativa degli altri gradi penali, avendo riguardo da un lato ai sentimenti più o meno profondamente radicati, e facienti testimonianza dell' interna depravazione dell'anima, dai quali risultano generati i malefici, e considerando dall'altro lato la loro gravità obiet-

(125) La commissione inglese, eletta per esaminare la pena della deportazione, propose nelle suo rapporto (1838. p. XLVI.), che il grado più elevato della pena restrittiva non oltrepassi quindici anni.

tiva, dedotta dal pregio dei diritti violati, dal pericolo dei mezzi adoperati, dall' estensione dei nocumenti esternamente prodotti. La più lunga durata della pena significa allora la maggior disapprovazione, ond' è colpito il delitto dalla società, ed esprime ad un tempo, che lo Stato reputa necessario di sottoporre ad una cura di molti anni il colpevole, ad effetto di conseguirne la guarigione morale (126).

Quanto son più diverse le modificazioni, con le quali si può presentare un delitto; tanto più largo debb'esser lo spazio, che intercede fra il *maximum* ed il *minimum* della pena. Ed in alcuni delitti, per via del gravissimo danno, che possono in circostanze straordinarie produrre, diventerà pur necessaria la comminazione di una pena particolare più elevata; perocchè, volendo considerare quell' altissimo grado di nocumento possibile, come consueto confine, bisognerebbe lasciare un così lungo intervallo fra il *maximum* ed il *minimum* della pena, che la sentenza riuscirebbe quasi affatto arbitraria. Nello spergiuro, esempigrazia, quando falsi testimoni avviluppino con mendaci deposizioni un innocente per modo, che egli venga condannato alla morte; o nella violenza in femmina, allorchè la sforzata vada, in sequela de' cattivi trattamenti, a morire, o sia per lo meno collocata in pericolo di vita; la giustizia esige, che si possa applicare una pena più alta (127). Nella designazione del

(126) L'esperienza di tutti i paesi dimostra, che le carcerazioni di breve durata riescono di pochissima efficacia. La ragione di ciò sta nel pessimo regime interno delle carceri, destinate a questi condannati, i quali sogliono conversare continuamente fra loro nelle medesime sale. Il legislatore dovrebbe cercare di accrescere l'intensità di simili pene di breve durata: al che contribuirebbe grandemente la separazione assoluta con l'addizione interrotta dell'arresto nell'oscurità.

(127) Il codice di Brunswick (art. 172) ha più semplicemente

maximum il legislatore dee schierarsi davanti e ben ponderare que' casi del respettivo delitto, i quali si possono presentare con le combinazioni più gravi. Al medesimo modo si dee rappresentare i casi più lievi, per determinare il *minimum*. Ma l'esperienza di tutti gli Stati, in cui sono in vigore nuove leggi penali, ammaestra, che il *minimum* stabilito riesce sovente troppo elevato; onde risultano sentenze soverchiamente severe, alle quali bisogna cercare un rimedio nella grazia. È un errore dei compilatori delle nuove leggi quello di non considerare abbastanza le molto diverse modificazioni, con le quali si può presentare un delitto; di abbandonarsi frequentemente ad una generosa indignazione contro la turpitudine rivoltante, che lo accompagna il più delle volte, e di fissare dietro queste riflessioni il *minimum* della pena. Io potrei citar molti fatti reali, onde risulta che l'infimo grado della pena, qual è stabilito nella maggior parte delle nuove leggi, conduce nell' applicazione ad un rigore sproporzionato. Mi limiterò a riferirne due soli, uno di bigamia, e l'altro di falsità. — Un soldato della confederazione renana, fatto prigioniero in Russia, ivi rimase privo di soccorsi fino al 1821. Traversando poi la Polonia per ridursi a casa, e trovandosi in stato di bisogno, pigliò servizio in una bottega di caffè. Entrato in relaziono confidenziale con la figlia del padrone, fu obbligato a sposarla, e ben tosto si accorse, che sua moglie era stata fecondata per opera di un altro. Udite le sue querele, la famiglia lo licenziò, dichiarandogli, che non dovea più considerarsi come marito. L'infelice, senza consiglio e senza ajuto, obbedì, e ritornò in patria, dove si

ordinato, che, quando alla violenza in femmina vada congiunto un altro delitto, o di omicidio, o di lesione corporale sulla persona sforzata, sieno applicate le regole generali della concorrenza, e venga decretata la pena del reato più grave.

allogò presso un barbiere. Venne a morte il nuovo padrone, e la vedova dichiarò al garzone di volerlo sposare. Il poveretto, che riputava sciolto il vincolo contratto in Polonia, accettò la proposizione, e visse prosperamente con quella donna, fintantochè per mezzo di una requisizione delle autorità polacche, la quale domandava all' antico caffettiere il consenso pel divorzio, non si venne a scoprire, che egli era già ammogliato. In conseguenza di che fu condannato, secondo la legge del paese, a cinque anni di casa di disciplina. Tanta severità fu ella giusta? — La moglie di un campagnuolo, che prendeva un imprestito, si doveva obbligare solidalmente, e dare un' ipoteca giudiciale. Nel giorno fissato per la conclusion dell'affare, la donna, che era ammalata, non potè recarsi all'uffizio, distante tre ore di cammino dall'abitazione di lei. Poichè si credeva, che si trattasse di una mera formalità, e la moglie si voleva realmente obbligare, fu risoluto con la più buona fede del mondo, che anderebbe, e firmerebbe per lei, una sua parente. Così fu fatto: ma venuta quindi a scoprirsi la cosa, furon decretati, non ostante che mancasse l' intenzion di fraudare, quattro anni di pena restrittiva per via di falso documento mediante supposizion di persona. Anche sì fatto castigo non fu soverchiamente rigoroso? — Mal si apporrebbe chi ci pigliasse per ciechi lodatori dell'arbitrio giudiciale. Noi riputiamo anzi, che il fissare, come ordinario, un *minimum* troppo basso, renderebbe così largo lo spazio fra l' uno e l'altro confine della pena, da permettere ai giudici di usare indulgenza anche dove non farebbe bisogno. Ma il partito più conveniente si è, che la legge determini tali estremi penali ordinarj, che sieno adattati a tutte le graduazioni consuete del maleficio; e che poi minacci al di sopra un *maximum* straordinario più alto pe'casi di maggiore ed insolita gravità, descri-

vendo esattamente i caratteri, che giustificano sì fatto accrescimento; e che stabilisca al di sotto un *minimum* straordinario più basso pe' casi di più leggiera ed insolita colpevolezza, designando del pari i caratteri, che giustificano sì fatta diminuzione.

Modernamente si è assai disputato, se un codice penale debba solamente attenersi al punto di vista subiettivo, od anche all'obiettivo: e due scritti recenti hanno rimproverato al progetto di Baden di aver reso troppo omaggio al primo sistema. In uno di questi scritti (128) si è detto, che una legislazione dee torre al giudice la potestà di punire ogni reato, secondo la sua particolar qualità; che dee piuttosto prender norma dal pericolo esterno del fatto, a fine di stabilire disposizioni penali determinate; che, se non è concesso alle forze dello spirito umano di far leggi, che riescano della più esatta giustizia in tutti i casi, può rimediarsi all' imperfezione col diritto di grazia; che il carattere fondamentale del diritto criminale germanico è obiettivo; e che i sentimenti e i motivi dell'agente non dovrebbero suggerire che l'adeguamento della pena entro i confini legali, se si vuole, che il giudice non desuma dalla sua propria indivi dualità, piuttostochè da quella dell' agente, la misura della pena. D' altra parte (129) si osserva, che bisogna distinguere due sistemi, un de' quali castiga i singoli reati solamente a tenore della loro qualità obiettiva, concede unicamente alla legge il diritto di punire, ed esclude al possibile l'arbitrio del giudice, e l'altro colpisce ogni azione illegale secondo la sua qualità subiettiva, e rimette la scelta della giusta pena alla prudenza del

(128) Sul progetto di un cod. pen. pel granducato di Baden, Mannheim 1840, p. 24.

(129) Zachariae sopra il recentissimo progetto di un codice penale per Baden, Heidelberg 1840, p. 7.

tribunale; che in ogni Stato, il cui pubblico ordinamento rispetti i diritti dei singoli, la legislazion criminale debb' esser governata dal primo sistema; ma che in ultima analisi ogni complesso di leggi penali viene a riunire amendue i punti di vista.

Le riferite osservazioni contengono certamente molto di vero: ma non è difficile accorgersi, che agli attributi *obiettivo* e *subiettivo* qui adoperati è stato dato un senso che può indurre in errore. Questi vocabóli in fatti si possono prendere nel nostro tema in quattro significati diversi. 1) Per punto di vista obiettivo s' intende quello, per cui la legge designa e gradua tutte le azioni punibili secondo certi caratteri esterni, e minaccia pene determinate, che debbono decretarsi dal giudice, tostochè sia provato, che gl' incolpati abbiano commesso i fatti comminati: mentre il punto di vista subiettivo è quello, per cui la legge, senza minacciare pene determinate, affida ai giudici l' incarico di trovare il meritato castigo in ragione della immoralità manifestata col fatto. 2) Per punto di vista obiettivo s' intende quello, per cui è minacciata ad ogni delitto una pena limitata da un *maximum* e da un *minimum*, ed il giudice è richiamato a decretarne il grado secondo l'immoralità dell' agente; o 3) talora punto di vista obiettivo dicesi quello, per cui la legislazione prende di mira solamente le azioni, che sono munite di certi caratteri, ed ordina, che a quelle venga applicata una pena, soltanto allorchè presentino una certa forma, od abbian prodotto un determinato successo: mentre si appella subiettivo quel punto di vista, per cui la legge non contempla che la manifestazione della volontà, diretta all' atto punibile. 4) Suol chiamarsi ancora obiettiva quella legislazione, che designa e gradua le singole azioni punibili solamente a tenore della quantità del danno, che arrecano alla civil

società, e secondo l'importanza dei diritti violati, o compromessi: e subiettiva quella, che sebbene astringa il giudice a decretare le pene legalmente constituite, le commina per altro in maniera, che egli possa far caso della maggiore o minore imputabilità dell'agente, ed adeguare il castigo secondo il grado della colpevolezza. Si combatte a ragione contro il punto di vista subiettivo, inteso nel primo e nel secondo significato; perocchè sarebbe contradittorio all'esigenze della sicurezza giuridica dei privati, ed all'uffizio dello Stato, che la pena si dovesse adeguar solamente secondo l' immoralità dell'azione. Lo Stato non dee, nè può esercitare quel giudizio divino, per cui sarà dato in una vita futura il premio o la pena a ciascuno in ragion del suo merito. Appartiene allo Stato la sola conservazione della sicurezza giuridica nella civil società: e il diritto pubblico criminale non può commiuare castigamenti, che quando ed in quanto da certe azioni venga violata o compromessa la sicurezza giuridica. Non avvi occhio mortale, che possa pienamente conoscere il vero stato dell'animo altrui. Un inquisizion criminale, che lo tentasse, andrebbe a degenerare in una pestifera investigazion di coscienze, che riuscirebbe il più delle volte fallace, e darebbe al giudice l'arbitrio pericoloso di decidere a suo talento i destini del cittadino. Il detrattore, che per via d' incolpazioni maligne distrugge la pace d'una famiglia; il voluttuoso, che, mediante la seduzione d'una donzella, toglie a lei la quiete dell'anima, e la fortuna di tutta la vita, ed a' suoi genitori la più dolce delle consolazioni terrene, può essere più immorale dell'omicida, che nell'impeto della passione lava col sangue dell'avversario l'onta ricevuta, o del ladro, che invola pochi fiorini per satollare sè stesso ed i suoi: ma la maggiore immoralità dei primi due casi non basta a giustificare una pena mol-

to più grave. Se il giudice dovesse decretare la pena in ragione dell'immoralità dell' agente, colpirebbe sovente il bestemmiatore più rigorosamente dell'assassino, o riputerebbe il duellante, che si fa ragion da sè stesso, o colui che rispende scientemente una falsa moneta, che ricevè per buona, come più perverso del rapitore, che trafuga l'amata donzella alla tirannide d'un padre capriccioso, o come più scellerato di chi con la pistola alla mano costringe un seduttore a risarcire i pregiudizj d'una povera fanciulla sedotta. In somma un adeguamento di pena secondo la moral condizione del colpevole, ed il demerito di ogni delitto, sarebbe un'instituzione deplorabile, onde sovrasterebbero continui pericoli alla civil sicurezza.

Se il punto di vista obiettivo si prende nel terzo dei riferiti significati, si vede, che ad esso si attenne il diritto germanico, mentre il romano rese omaggio piuttosto al punto di vista subiettivo. Quindi il diritto germanico esige un esame accurato dell'essenza di fatto, ed impone un diverso grado di pena, secondochè il delitto fu consumato, o semplicemente tentato; laddove il diritto romano ha riguardo alla sola intenzione effettualmente esternata, e non distingue, almeno nei gravi maleficj, fra tentativo e consumazione. Ogni nuova legislazione dee saggiamente imitare in questo rispetto il carattere del diritto germanico, congiugnendo per altro il punto di vista obiettivo col subiettivo nel quarto degli esposti significati.

a) In questo senso la legge gradua i singoli delitti secondo l'importanza dei diritti, che ne vengono offesi, o minacciati, o secondo la gravità del danno, che producono.

b) È ragionevole, che nello stesso delitto sieno obiettivamente graduabili le minaccie penali, secondochè il pregiudizio arrecato dall'agente è maggiore. Così, nel

furto, la quantità del tolto, e, nella lesione corporale, la grandezza del nocumento, sofferto dall'offeso, giustifica un diverso grado di pena.

c) Ma d'altra parte un prudente legislatore non può limitarsi ad una semplice graduazione obiettiva; perocchè alcuni delitti, e specialmente quelli contro lo Stato, non ricevono la loro importanza dalla quantità dell'effettivo danneggiamento esteriore, ed altri (esempigrazia l'incendio (130) e il duello (131)) producon talora per mero caso dei pregiudizj, che nemmeno remotamente furono antiveduti dall'agente. Anche nei delitti contro gli averi non basta la sola considerazione obiettiva. Nel furto, per esempio, la somma del tolto è spesso determinata dal semplice caso; chè il ladro di frequente non sa quel che invola, e talora si può credere, che non avrebbe involato, se avesse conosciuto l'alto valor della cosa (132). Anzi il prezzo del tolto meriterebbe pochissima valutazione, quando le circostanze dimostrano gravissima la colpevolezza dell'agente, come nel furto commesso per mezzo di scalamento, di rottura, o di armi. Anche nella lesione corporale il punto di vista meramente obiettivo conduce ad ingiuste decisioni; perchè il pregiudizio arrecato è sovente l'effetto del caso, e la durata della malattia spesso dipende dalla malignità del-

(130) Non è conveniente, che una legislazione gradui la pena dell'incendio secondo il valor pecuniario del danno arrecato; perchè altrimenti da una sola trebbia abbruciata potrebbe dipendere un elevazion di castigo.

(131) Che nel singolare combattimento un duellante perda la vita, o si renda inabile per più o meno lungo tempo all'esercizio della sua professione, è cosa che dipende puramente dal caso.

(132) Un aiuto giardiniere rubò da un giardino principesco una cipolla, che poi si mangiò con la sua insalata. Risultò, che quella cipolla costava più di cinquanta fiorini, e che era stata posta per incuria fra altre radiche di pochissimo conto.

l' offeso (133), o dall' indole meticolosa del medico. Nel grado della pena influiranno dunque anche quivi altre circostanze, che dimostrano la malvagità dell'agente. Si figurino due persone, che cavino un occhio ad altre due. *A* ferisce alla cieca nell'impeto dell'ira, senza intenzion di colpire l'occhio di *B*. *C* cava un occhio alla donzella *D* ad oggetto di deformarla, perchè non prestava orecchio alle sue proposte di matrimonio. Chi potrà dubitare, che *A* non sia meno punibile di *C*?

d) Non v'ebbe legislazione, che non graduasse le pene secondo il punto di vista subiettivo. Così il diritto romano distinse il *dolus malus* dall'*impetus*, ed i romani giureconsulti del tempo posteriore consigliarono a considerare le particolari circostanze del fatto (134): così la Constituzione Carolina comandò, che la pena venisse adeguata *juxta qualitatem causae* (135), ed *juxta enormitatem, quantitatem, et qualitatem rei et personae* (136), e volle, che il furto fosse più gravemente punito, se fu commesso in chiesa, o per la terza volta: così il diritto germanico non punì affatto, o castigò lievemente il furto eseguito per fame, e mostrò per l'infanticido dei riguardi, che negò agli altri omicidj: così tutte le nuove legislazioni minacciano all'uccisione commessa in duello una pena molto men grave che all'omicidio premeditato.

e) Quando si richiede, che la pena, a tenore del punto di vista subiettivo, venga posta in giusta proporzione

(133) Quando i feriti sanno, che, se la loro incapacità al lavoro dura venti giorni, ha luogo una pena più grave, spesso si astengono a bella posta dal ritornare per quel tempo alle loro abitudini di salute, perchè il feritore soggiaccia ad un più severo castigo.

(134) L. 16. §. 8. D. *de poenis*.

(135) art. 111.

(136) art. 114.

con la quantità della colpa, non si domanda, che sia misurato in genere il grado d'immoralità dell'agente, ma che secondo la colpevolezza di lui sia giudicato nella contingenza del caso il fatto, per riconoscere, se la volontà fu pienamente imputabile, se ricevè l'impulso da un sentimento ostile alla civil società, ed alla signoria del diritto, e se il delinquente operò con più o men chiara coscienza del proprio torto. Se dalle circostanze risulta, che l'agente non potè lucidamente comprendere la propria ingiustizia, il delitto è ben diverso da quello, che si contrae da chi opera con riflessione, e si è spontaneamente risoluto a commetterlo. Quindi la punibilità è minore, quando 1) il delitto fu commesso in circostanze, le quali per cagion dei motivi, onde fu determinato l'agente, gl'impedirono di riconoscere la gravità del suo torto — come sarebbe nel caso di morte, accelerata ad un infelice, affetto di spasmodica malattia incurabile, il quale avesse richiesto ne'suoi disperati dolori, che qualcheduno recidesse il filo della sua misera vita —: o quando 2) l'agente operò sotto il predominio di circostanze, che secondo le idee generali del popolo discolpano il fatto — come se il marito uccida il seduttor della moglie, colto *in flagranti* —: o quando 3) l'agente, in virtù di relazioni particolari, ond'era legato ad un'altra persona, potè credere, nel commettere il fatto, di sodisfare a qualche dovere naturale — come se la fidanzata liberasse dal carcere il fidanzato, da lei creduto innocente —: o quando 4) l'agente operò in un concorso di circostanze, che turbarono la sua coscienza, ed in lui produssero l'impeto degli affetti — come se l'offeso da ingiurie atroci, nel trasporto della sua collera chiudesse in eterno la bocca dell'offensore —: o quando 5) l'agente operò per seduzione, in circostanze, che diedero un peso particolare alla voce del seduttore, ed offuscarono la coscienza del sedotto — come se una

madre, risoluta di uccidere il secondo marito, da cui si trova pessimamente trattata, induce con lunghe persuasioni e preghiere l'affezionato suo figlio di primo letto a prestarle soccorso nell'opera micidiale —. In tutti questi casi il magistrato non giudica del merito morale dell'agente in generale, ma decide il fatto secondo le circostanze, che determinarono la colpevolezza attuale di chi lo commise.

Anche la teorica dell'utile dee ne'casi indicati ritrovare una minore punibilità; perchè il marito, che trafigge il seduttore della propria moglie, o il soldato che dà l'ultimo colpo al commilitone ferito, che giace, senza speranza di salvamento, nel campo di battaglia, ed implora la morte, non è pari al latrocinatore, che uccide per desio di guadagno, nè al vendicativo, che toglie all'avversario la vita per saziare un odio vetusto: nè vi può essere chi osi affermare, che gli agenti in primo luogo accennati sieno sì rotti ad ogni scelleratezza da sapere a sangue freddo versare anche il sangue di qualunque altra persona.

La valutazione bensì del punto di vista subiettivo non dee tant'oltre procedere, che il legislatore autorizzi il giudice a riguardare per meno punibile il delitto, solamente perchè l'agente, in virtù delle sue opinioni individuali (non morbose), lo riputò un fatto lecito (137); perocchè in tal caso l'immoralità non sarebbe minore che in apparenza. Niuno in fatti, quando sa, che le leggi dichiaran punibile un atto, può prendere il suo particolare convincimento, ad esse contradittorio, per norma della propria condotta.

(137) Come se taluno uccidesse arbitrariamente un uomo, perchè lo crede un nemico pericoloso della patria.

II.

DELLA MISURA GIUDICIALE.

Sovente nei motivi dei codici nuovi si legge dichiarato, che la pena si dee misurare secondo la quantità della colpa. E quando nelle discussioni delle assemblee statuali si propone da alcuno, che venga abbassato in qualche delitto il *minimum* penale, inserito nel progetto, i commissarj del governo sogliono assicurare, che sono state già esaminate con tanta diligenza tutte le combinazioni del reato, che lo spazio lasciato fra i due confini mette i giudici in grado di applicare in ogni caso una pena proporzionata, e che, quando mai l'estremo inferiore potesse in circostanze straordinarie divenir troppo grave, si troverebbe sempre un rimedio nella grazia del Principe. Ma, se si prendono ad esaminare le disposizioni de'codici nuovi, vi si leggono sovente comminate anche pene assolutamente determinate: ed in tutti i paesi, ove le recenti compilazioni legislative sono entrate in vigore, i pratici si lamentano, che il *minimum* della pena, legalmente stabilito, riesce troppo elevato. Considerando inoltre i quadri statistici dell'amministrazione della criminale giustizia, ed il gran numero delle grazie, non si può fare a meno di dubitare, se i compilatori de'nuovi codici abbiano veramente prestato omaggio al principio della giustizia, o se piuttosto, preoccupati dagli errori del tempo andato, si sieno lasciati condurre a prescrivere punizioni eccessive.

La storia della legislazion criminale di ogni popolo insegna, che, quanto più avanza la civiltà, e si sviluppa la giusta idea del diritto penale, tanto più viene ad allargarsi la misura giudiciaria. Fintantochè la pena si considerò come sodisfazion dell'offeso, la consuetudine santificata dalla legge produsse disposizioni penali simili a tariffe (1), e rese angustissima la misura del giudice: ma tostochè la pena si riguardò come un mezzo, reclamato dal comune interesse per conservare l'ordine pubblico, e come una giusta sequela della trasgression della legge, cambiò l'idea della posizione del magistrato. Si riconobbe allora, che, sebbene due fatti si presentino sotto il medesimo titolo, la pena dell'uno non può esser quella dell'altro: e di qui si dedusse, che le leggi debbon dare al giudice il modo di decretarla in ragion della colpa. La verità di questa osservazione è comprovata dalla storia del diritto romano e del diritto germanico. Sebbene in fatti dalle fonti primitive del diritto penale romano non si possa ricavare, che fosse permesso di scegliere fra varie pene, e di far conto delle cause attenuanti nel senso moderno; pure è facile dimostrare, che nei tribunali popolari i giudici, che decidevano come giurati, pronunziavano l'assoluzione, ognorachè la pena legale parea loro troppo grave (2). Ma nelle sentenze, che si profferivano *in comitiis tributis*, fu dal popolo decretata anche la misura della pena. Allorchè poi vennero meno i tribunali popolari, e giudicarono i giureconsulti, non si stette più rigorosamente alla pena comminata nella *Lex* (3):

(1) Così nelle *Leges Barbarorum* si spiegano quelle disposizioni piene di fastidiosa minutezza intorno alle *compositiones*. Si riscontri la *Lex Alamannorum* intorno ai toccamenti di una donna.

(2) Besserer *de indole jur. crim. rom.* fasc. II. p. 19—26.

(3) L. 7. D. *ad L. Fabiam.* « *Poena pecuniaria statuta Lege* « *Fabia in usu esse desiit; nam in hoc crimine detecti* p r o d e-

ma la pratica volle, che le circostanze del caso particolare determinassero la colpa (4), e che per motivi mitiganti si decretassero castigamenti men gravi (5). Rispetto al diritto criminale germanico, la storia del medio evo dimostra (6), che gli Scabini ponderavano le circostanze del caso speciale, ed a tenore di esse decretavan la pena; perocchè quella comminata negli statuti, animata per lo più dallo scopo di spaventare, formava il confine supremo, al quale i giudici poteano arrivare, senza che fossero nel dovere di giugnervi (7). E il diritto canonico diffuse sempre più la massima, che i giudici dovessero decretare la pena secondo la quantità della colpa. A torto si è creduto, che la Carolina intendesse di minacciare assolutamente le pene, che stabilì pei singoli delitti; perchè Schwarzemberg non si propose che di fissare, come *maximum*, la pena approvata dall'uso, la quale i

« *licti modo coercentur, et plerumque in metallum* « *damnantur* ».

(4) L. 11. D. *de poenis.* « *Perspiciendum est judicanti, ne* « *quid aut durius, aut remissius constituatur,* « *quam causa deposcit; nec enim aut severitatis, aut cle-* « *mentiae gloria affectanda est, sed, perpenso judicio,* « *prout quaeque res expostulat statuendum* « *est* ».

(5) L. 28. §. 12. D. *de poenis.* « *Incendiarii capite puniuntur,* « *qui ob inimicitias, vel praedae causa incenderint intra oppidum,* « *et plerumque vivi exuruntur; qui vero casam, aut villam, a li-* « *quo lenius. Nam fortuita incendia, quum vitari possent, per* « *negligentiam eorum, apud quos orta sunt, damno vicinis fuerunt,* « *civiliter exercentur, ut qui jactura affectus est damni disceptet,* « *vel modice vindicaretur* ».

(6) Fintantochè la pena fu una *compositio*, gli Scabini non potevano, abbassando la pena, pregiudicare ai diritti del leso.

(7) V. gli statuti di *Gent* (Cannaert Bydragen ec. Gend 1835); onde risulta, che gli Scabini poteano decretare diverse pene allo stesso delitto, secondo l'individualità dell'agente, e le cause mitiganti.

giudici dovessero decretare, postochè non trovassero motivi attenuanti (8). In molti casi in fatti la detta constituzione rilasciò al giudice la scelta fra la pena capitale, e la corporale, o, servendosi dell'espressione « *secondo* « *la forma del fatto* » (9), richiamò i giudici a determinare il grado di colpa dell'agente, ed a considerare le cause diminuenti l'imputazione (10). La latitudine della misura giudiciale apparve pericolosa solamente allorchè il principio dello spavento ebbe trovato gran numero di aderenti: ma, appunto per questa ragione, i codici penali del secolo passato, i quali s'ingegnarono di riuscire efficaci con la severità delle comminazioni, riconobbero la necessità di stabilire i motivi attenuanti, che dovessero liberare l'incolpato dalla pena ordinaria (11). Anche il diritto provinciale prussiano (12), considerando per base dell'imputazione la libertà di volere, fece possibile ai giudici la valutazion delle cause mitiganti (13). In seguito Feuerbach, piantata la teorica della coazione psicologica, fece credere generalmente, che la precisa determinazion delle pene fosse il pregio precipuo delle leggi criminali; ed il codice bavaro del 1813 fu la più parlante espressione di un tal principio, dal quale per altro la pratica di Baviera si studiò di declinare, come potè (14). Ora è dive-

(8) V. gli art. 9 e 125 della C. C. C.

(9) art. 159 ivi.

(10) art. 111. 114. ivi.

(11) Il *Codex maximus bavaricus* del 1751, tit. 2. §. 13. ec. enumera sì fatti motivi, e dichiara nel §. 17., che l'incolpato, che avesse l'intelletto parzialmente turbato, debba andare esente dalla pena ordinaria. La *Constitutio criminalis Theresiana* del 1769 espone nell'art. 11. un gran numero di cause mitiganti.

(12) Par. II. tit. 20. art. 16. 18.

(13) V. un caso notevole in Mannkopf Annali per l'amm. della giust. crim. prussiana, to. I. fasc. 2. p. 185.

(14) Le osservazioni officiali sul cod. bav. (par. II. p. 299. e 302.) rimettono, nel caso di scemata imputazione, i giudici all'art.

nuto dominante il sistema delle leggi penali circoscritte da un *maximum* e da un *minimum*: e con l'introdurlo si è creduto di fare una gran concessione, mentre non si è pigliato che un temperamento mezzano. Molti codici nuovi proseguono in fatti a comminare pene assolute, come sono le restrittive perpetue: e lasciano poi così ristretto lo spazio fra l'uno e l'altro confine, che l'inferiore è trovato sovente dai giudici sproporzionato alla quantità della colpa.

L'argumento della misura giudiciale è connesso con la constituzione organica de' tribunali, e principalmente dipende dall' essere affidato il giudizio del fatto ai giurati, od ai magistrati giureconsulti. Nel primo caso la legislazione può limitare di più la misura dei giudici, che debbono applicare la regola giuridica alla decision dei giurati; perocchè questi, francati, come sono, dall'obbligo di tener dietro a norme legali probatorie, o pronunziano un'assoluzione compiuta, od escludono le circostanze aggravanti, a cui si appoggia l'accusa, ognorachè stimano troppo severa la pena della legge (15). Quindi ne'paesi, in cui vige il sistema dei giurati, la severità delle leggi non è tanto sensibile in pratica, come negli Stati, in cui ancora la quistione del fatto è risoluta dai giudici giureconsulti. I quali, vincolati dalle norme della prova giuridica, e dalle idee legali dei delitti, non possono, ognorachè i fatti probatorj presentino i caratteri dell'azione delittuosa, lasciarsi condurre dalla gravità della pena a dichiarare, che la delinquenza, o la circostanza aggravante non è dimostrata. Dal che discende, che la troppa seve-

106. della medesima legge, a tenore del quale è permesso di decretare una pena men grave. Questa autorizzazione, benchè non fosse espressa nel codice, fu seguitata come regola nella pratica. V. Spiess, raccolta de'supplimenti al cod. pen. 1834. art. 120.

(15) Così fanno di frequente i giurati inglesi e francesi.

rità delle pene, decretate dalle sentenze, apparisce manifesta, e spesso rivoltante.

Quando si esamina la relazione dei giudici con la legge, non si valuta abbastanza la differenza della giustizia civile dalla criminale (16). Nella prima il giudice dee stare strettamente attaccato alla legge; perchè nelle cause private tutto dipende dalle relazioni, in cui si ritrovano fra di loro le parti; avendo le norme giuridiche ai cittadini concesso dei diritti, che non possono togliersi dall'arbitrio del tribunale. Allorchè per esempio la legge ha stabilito i requisiti d'un testamento, non è dato al giudice di tenere in piè quelle tavole, che mancano dei medesimi, sebbene reputi esorbitante la dichiarazione di nullità; perchè di fronte ai diritti dell'erede testamentario stanno quelli dell'erede intestato, che può esigere la successione, se il testamento non è fatto nelle forme prescritte. Nell'amministrazione della giustizia criminale all'incontro il punto capitale consiste nel decretare una pena, che corrisponda alla quantità della colpa. La società civile non sta di rimpetto al delinquente col diritto ad una data quantità di pena, ma può esigere solamente, che venga applicato il giusto castigo. Dunque la comminazione penale debb' essere così fatta, che ponga il giudice in grado di poter decretare il giusto castigo.

La necessità di non limitare più del bisogno l'arbitrio del giudice discende dalle esigenze dell' equo principio, onde sorge il diritto di punire. Quantunque si differisca rispetto alle deduzioni, ed al fondamento di esso, oramai si riconosce da tutti, che la pena, per esser giusta, dee corrispondere alla quantità della colpa. Se ciò si con-

(16) Varj frammenti del D. R., che si adducono per dimostrare, che i giudici debbono applicare rigorosamente la legge, si riferiscono solamente al diritto privato.

cede, e se l'esperienza dimostra, che un caso perfettamente eguale ad un altro è difficilissimo a presentarsi; bisognerà pur convenire, che la legge dee fornire al giudice il modo di applicare la pena secondo le qualità dell'azione delittuosa. Chi saprebbe in fatti affermare, che l'uomo, il quale ruba per la prima volta due fiorini da un gran cumulo di danaro, per comprare un ristoro alla moglie gravemente ammalata, sia ladro eguale a quello, che ha già rubato altre fiate, e che invola adesso due fiorini, solamente perchè non trova di più, e gli spende alla taverna, o al bordello? Sin dal momento, nel quale i legislatori incominciarono a comminar delle pene graduabili fra un *maximum* ed un *minimum*, vennero a riconoscere, che al giudice dee competere la facultà di valutare le circostanze, che determinano la quantità della colpa del singolo caso, ad effetto di applicargli secondo giustizia il castigo. Il solo principio dello spavento, così nella rude sua forma, come in quella più raffinata di Feuerbach, poteva erroneamente far credere, che fosse necessaria la determinazion della pena, affinchè i cittadini rimanessero certamente sbigottiti dal male, ond'erano minacciati. Ma gli antichi, che manifestamente aderivano allo scopo dello spavento, erano almeno conseguenti, come quelli, che non volevano comminate, che pene assolute: laddove gli occulti amici moderni dello stesso sistema s'inducono a qualche concessione, assegnando un *maximum* ed un *minimum* (17), con che riconoscono, che casi diversi non si possono sottoporre alla medesima pena, ma tosto pentiti della propria condiscendenza rifiutano di abbracciare tutte le conseguenze della massima nuova, e si arrestano a mezza via. E quello che più sorprende si è, che

(17) *De Vaulx, des circonstances attenuantes*, Colmar 1840, p. 5.

certe recenti legislazioni hanno sanzionato il diritto giudiciale di mitigazione nei delitti leggieri, e non in quelli minacciati di pene severe. Così il codice penale francese (18) ha concesso ai giudici la facultà di abbassare il castigo al di sotto del *minimum* nei delitti comminati di breve imprigionamento e di piccole ammende, e l'ha negata nei crimini (19). Ma perchè non riconoscer del pari, che ancora ne'maleficj, che, per la gravità del danno, per l'importanza dei diritti assaliti, e per la corruzione morale, onde sono per solito generati, sembrano meritevoli di tutto il rigore, si possano presentar circostanze, che escludano la malvagia natura, ordinariamente presupposta (20)? Forse i gravi delitti non si vogliono giustamente punire? Si fa differenza fra l'omicidio premeditato e precipitato, e mediante un disteso accurato si cerca di esprimere la volontà del legislatore per modo, che solamente le uccisioni risolute e commesse con riflessione sieno punite di morte: ma non si pensa, che fra i casi, cui si adatta il disteso legale, se ne danno talora di quelli, in cui l'atto, quantunque risoluto ed effettuato con riflessione, è molto diverso dalla specie di omicidio premeditato, la quale si affacciò alla mente del legislatore, quando sancì la pena del capo. Chi potrebbe porre il crassatore, o lo scellerato, che uccise a sangue freddo un parente, per cupidigia della sua eredità, alla pari di quel marito, che armato appostò il seduttor della moglie, e, coltolo *in flagranti*, lavò l'onta propria

(18) art. 463.

(19) La legge del 1832 ha trovato un ripiego per provvedere all'urgenza.

(20) Di grave importanza sono in questo proposito le riflessioni di De Vaulx nel giornale di legislazione straniera, t. XIII. p. 330.

col sangue di lui (21)? Ancora chi uccide un infelice, a cui è divenuto incomportabile il vivere, e che instantemente domanda di esser tolto per sempre alle angoscie, che lo tormantano, opera con premeditazione: ma ciò non ostante il suo atto non si può riputar meritevole della pena di morte. È dunque un' inconseguenza, che nei delitti gravissimi il legislatore escluda del tutto la misura de' tribunali nell'applicazion della pena.

Che le pene restrittive perpetue non si debbano minacciare assolutamente, ma soltanto in maniera, che al giudice sia dato esempigazia di scegliere fra la prigionia non minore di dodici anni, ed a vita, è principio oggidì riconosciuto quasi universalmente per vero (22). Rispetto alla pena di morte la risoluzion della disputa è più malagevole. Sembra per altro, che il legislatore possa preferire uno di questi sistemi: o 1) minacciare generalmente la pena di morte accanto alla prigionia perpetua, rilasciando la scelta al giudice (23); o 2) determinare con tanta esattezza i casi gravissimi, ne'quali un delitto dee soggiacere alla pena capitale, che rimanga escluso il pericolo di vederla applicata ancora a maleficj, che vengano sotto il medesimo nome, ma non presuppongano la stessa scelleratezza (24). L'uno e l'altro modo ha l' appoggio di gravi ragioni (25): ma il secondo ha forse il vantaggio d'aumentare la forza dissuasiva della legge, mediante la comminazione assoluta della pena più grave. Non è per altro senza grandissime difficoltà il deter-

(21) V. Hélie, *théorie du code pénal*, vol. VI. p. 54.

(22) V. le mie memorie nell' arch. di dir. crim. an. 1838, p. 326, an. 1839, p. 163.

(23) Così ha fatto il cod. di Brunswick art. 81. 145.

(24) Così ha fatto il progetto di Baden nell'art. 183.

(25) Chi le volesse vedere, può trovarle esposte nella memoria da me inserita nell'arch. di dir. crim. an. 1840, p. 604—606.

minare con tanta precisione i casi di suprema colpevolezza, da evitare il pericolo, che il disteso legale possa, quando che sia, convenire a reati, in cui la pena di morte riuscirebbe certamente sproporzionata.

Nella comminazione delle pene restrittive con un *maximum* ed un *minimum*, tutta la difficoltà consiste nella determinazione del confine inferiore. Il legislatore dee schierarsi davanti tutte le combinazioni del reato, e minacciar la pena per modo, che il giudice possa decretare il giusto castigo ancora ne'casi di più bassa colpevolezza. Ora le cause, per cui la colpevolezza discende, o sono a) quelle, che si presentano in tutti i delitti (26), o b) quelle, che s'incontrano in un dato delitto, per la picciolezza del danno (27), o per la specialità dei motivi (28), o per la qualità dell'obietto (29), o per la natura particolare dell'impulso a delinquere (30). Nel fissare il *minimum*, non occorre, che il legislatore contempli le cause della prima specie; perocchè il motivo attenuante della scemata imputazione, che debb'essere inserito, come principio generale, nel codice, fornisce ai tribunali facultà sufficiente di abbassare la pena in ragion della colpa. Ma le cause della seconda specie meritano la più diligente attenzione del legislatore, che può pigliare il savio temperamento, esposto nel §. IV. della precedente dissertazione. È sembrata una singolarità (31), che le ra-

(26) Esempigrazia l'ubriachezza, la parziale imbecillità ec.

(27) Come per la tenue somma del furto.

(28) Come nel caso di un accattone, che trafugasse per qualche tempo un fanciullo altrui, per eccitare più facilmente con la sua presenza la compassione degli elemosinieri.

(29) Come quando la violenza carnale fu commessa in femmina di fama notoriamente perduta.

(30) Come nel caso di una resistenza, provocata dalla condotta illegale ed irritante di un pubblico ufficiale.

(31) Anche a Welker nel rapporto della commissione sul titolo III e IV del progetto di Baden, p. 101, e segg.

gioni medesime, le quali debbono dal legislatore considerarsi, per misurare la latitudine della pena fra il *maximum* ed il *minimum*, debban valere ancora per abbassarla al di sotto del confine inferiore: ma la cosa è molto semplice, quando si osservi, che il legislatore obbliga così i tribunali a rispettare i confini consueti, fintantochè un grado fra essi interposto conviene alla quantità della colpa, e che, ogni qual volta poi anche il *minimum* stabilito sarebbe fuori di proporzione, gli autorizza a mitigare eziandio maggiormente la pena. La seduzione, per esempio, è una causa, generalmente contemplata nel misurare le pene, e che persuade il legislatore a lasciare fra il *maximum* ed il *minimum* uno spazio, che ne'casi ordinarj permette al giudice l'applicazione d'un giusto castigo. Ma se la seduzione derivò dalla madre medesima dell'agente; se fu praticata sopra un figlio di spirito debole, e lungamente continuata con le più artificiose lusinghe; non si potrà in certi casi riputar sì potente, da render soverchio anche l'estremo penale inferiore?

L'allargamento della misura giudiciale ha incontrato avversarj da due parti. Alcuni stimano cosa pericolosa alla libertà ed alla sicurezza giuridica de'cittadini il concedere tanto spazio all'arbitrio, che il giudice possa decretare, od un giorno di carcere, o dieci anni di casa di disciplina. Altri all' opposto osservano, che con tanta latitudine rilasciata all' arbitrio de' giudici verrebbe indebitamente ristretto il diritto di grazia; il diritto penale piglierebbe un' indole affatto subiettiva; s' indebolirebbe soverchiamente la forza dissuasiva della legge; e si darebbe vita ad una pratica troppo indulgente.

Ma tutte queste obiezioni sono destitute di base. Dove primieramente s' interroghi l' esperienza di que'paesi, in cui furono in vigore pene rigorose, e non mitigabili dal prudente arbitrio del giudice; si vede, che i legislatori

si trovarono da per tutto obbligati a rinunziare a tanta severità, e ad allargare la misura de' tribunali. La storia della legislazione di Baviera, d'Oldenburgo, e di Francia, somministra irrefragabili prove di questo fatto. La prudenza civile esorta i legislatori a render sempre possibile l'applicazione d' una giusta pena: senza di che le leggi criminali non esercitano alcuna salutare influenza. Imperocchè l'esagerato rigor dei castighi o moltiplica le grazie, che naturalmente scemano riverenza al diritto penale, od incontra invincibili avversarj tanto ne' cittadini che sono chiamati a cooperare al successo delle procedure, quanto ne' giudici, che le debbono terminare con la sentenza definitiva. È in fatti natura il resistere ad ogni ingiusto costringimento: e quando i magistrati si sentono costretti dalla voce della legge ad applicare una pena, che lor si presenta sotto l'aspetto d'ingiusta, non è meraviglia, se usano di tutti i mezzi permessi, per uscire da quella dispiacevole situazione. Quindi le corti di giustizia accolgono allora più volentieri i pareri de' medici sull'esistenza di qualche scompiglio intellettuale; o, negando fede al malvagio proposito, rimproverato dall'accusatore, ammettono solamente l'inavvertenza; o pesan le prove con un rigor matematico, ed escludono, perchè men chiara della luce meridiana, una qualche circostanza aggravante; o, in vece del consumato delitto, non trovano che il tentativo. D'altra parte gli offesi denunziano più difficilmente i delitti, da cui riceverono pregiudizio (32), ed i chiamati a testimoniare, o cercano di esimersi dal deporre, o di assottigliare al possibile il fatto.

La pittura dei pericoli, che si dicono minacciati dalla misura giudiciale alla libertà dei cittadini, è certamen-

(32) Dove il furto domestico è punito di morte, o poco meno, le denunzie dei proprietarj derubati sono rarissime.

te esagerata. Il diritto comune, che, avanti l'introduzione de' nuovi codici, ha governato per sì lungo tempo in Germania l'amministrazione della criminale giustizia, non conteneva alcuna comminazione determinata; perchè le pene stabilite dalla Carolina, o, come quelle, che più non convenivano ai tempi, erano andate in desuetudine, od erano state constituite come *maximum* pei casi gravissimi, onde i giudici nei castigamenti restrittivi poteano decretare da un mese fino a vent' anni di prigionia, ed aveano piena libertà rispetto all' applicazione della pena di morte. Eppure quando si è mai presentato il temuto pericolo? Dove la libertà civile è stata mai compromessa? Perchè dunque risveglia tanto timore l'idea di concedere a'giudici una certa libertà di misura nell'adeguare la pena? Non si dimentica forse così, che i tribunali possiedono una molto maggiore autorità nel decidere, se consti, o no, del delitto, e, quando sì, di quale? Non è forse illimitata la misura del giudice, quando egli determina, se un testimone, che depone a favore dell' incolpato, o contro di lui, sia fededegno, o sospetto; se sia provata, o no, la necessaria difesa, con la quale il reo s' ingegna di scusarsi; se il maleficio provenne da inavvertenza evitabile, o da malvagio proposito; se l'omicidio fu commesso con premeditazione, o nell'impeto? Or se in questi rispetti si confida ne' giudici; se dalla loro dottrina e moralità uno si ripromette sentenze, nè troppo indulgenti per debolezza, nè troppo severe per malvagità; perchè non riporre in essi la medesima fede, quando si tratta di adeguare la pena?

Il timore della difformità dei giudicati svanisce, quando l' esperienza ammaestra, che in ogni Stato i tribunali sono condotti a poco a poco dall'uso a stabilire una norma costante di adeguamento penale: della quale fornisce

irrepugnabile testimonianza la pratica di tutti i paesi civili del mondo.

Allorchè poi si dubita di eccessiva dolcezza, non si fa altro che mostrar diffidenza ai giudici, e crederli poco propensi a soddisfare al proprio dovere (33).

L'asserire, che la largbezza della misura giudiciale indebolisce la forza della legge, dipende da una illusione, generata dalla teorica dello spavento. Non è vero, che il delitto sia un risultato della riflessione, nè che l'inchinato a mal fare confronti il piacere, che si ripromette delinquendo, col dolore minacciato dalla legge. Solamente pochissimi delinquenti conoscono la specie ed il grado del male, in cui potranno incorrere col loro criminoso procedere. La legge penale non dee far altro che risveglisre e fortificare la voce morale, che parla nell'interno dell'uomo. Ciò, che distoglie, non è la grandezza della minaccia, ma la certezza di un giusto castigamento. Il supporre, che sieno per riuscire efficaci le sole leggi penali determinate, porterebbe alla conseguenza, che non si dovessero comminare che pene assolutamente determinate. E chi vorrebbe avventurare oggidì sì fatta asserzione?

Se pertanto l'ufficio del legislatore è quello di emanare disposizioni penali, che mettano i giudici in grado di decretare mai sempre una pena corrispondente alla colpevolezza del caso, e di conciliare questo bisogno con la maggior possibile uniformità di giudicati, ragion vorrà, che si fermino le seguenti proposizioni.

1) Le comminazioni penali assolute si debbono evitare.

2) Nel comminare le pene con un *minimum* e con un *maximum* il legislatore dee stabilire, per quanto è pos-

(33) Zentner nel giornale di Jagemann p. 457.

sibile, i gradi del delitto, che, secondo la natura del fatto particolare, sieno per avventura determinati dalla quantità del danno (34); o dall'indole degli obietti, contro i quali si dirige il reato (35); o dalla specie della volontà (36); o dalle circostanze di commissione, che non di rado si presentano in un delitto ad abbassarne straordinariamente la colpa (37); o dalla riconosciuta convenienza di mitigare la pena ordinaria per riguardi di politica criminale (38).

3) Ognorachè all'incontro un delitto si presenta sotto di tante e così indefinite combinazioni di colpevolezza, che sia impossibile designarne con distinti caratteri i gradi, e il tentar solamente sì fatta graduazione farebbe precipitare in una minuta e pericolosa casistica; fa di mestieri, che il legislatore, o lasci uno spazio assai largo fra il *minimum* ed il *maximum*, o che si astenga affatto dal fissare il *minimum* (39).

4) I mezzi, di cui può disporre il legislatore per fornire ai giudici il modo di proporzionare esattamente la pena alla colpa, ognorachè per giugnere a questo scopo occorra discostarsi dal castigo assolutamente determinato, o dal *minimum* di quello relativamente indeterminato, si riducono ai seguenti.

(34) Come nel furto semplice e nella lesione corporale. Non bisogna per altro far tutto dipendere dal successo, che talora è casuale.

(35) Come nell'incendio.

(36) Secondochè il fatto fu animato dalla premeditazione, o dall'impeto.

(37) Esempigrazia nell'infanticidio.

(38) In quanto, per esempio, il pentimento operoso venga dichiarato motivo attenuante.

(39) Allora è di gran momento, che i giudici sieno richiamati a motivar le sentenze, per giustificare ancora il grado della pena, che irrogano.

a) *Il legislatore può dichiarare in generale, che i giudici abbiano, nel concorso di cause attenuanti, il diritto di abbassare di uno, o di due gradi, la pena ordinaria* (40).

Questo mezzo trae la sua storica origine dalle innumerevoli assoluzioni mal fondate, che derivavano in Francia dal *pio spergiuro* dei giurati, che, per sottrarre l'incolpato alla pena legale troppo severa, lo esimevano da ogni responsabilità criminale. La nuova instituzione per altro non riesce in fatto così benefica, quanto la legislazione sperò. Imperocchè il numero delle assoluzioni, che fanno impallidire, non è diminuito, ed il modo, col quale i giurati ammettono l' esistenza delle circostanze attenuanti, anche quando il dibattimento non le ha neppure accennate, dimostra, che i medesimi non le hanno prese nel senso legale di un rimedio straordinario. Ciò deriva o da una sensibilità immoderata, che non valuta il pregiudizio di ammetterle senza ragione nei più gravi delitti, esempigrazia nei parricidj, pigliando così quasi a scherno la pubblica morale, o dal riputare iniqua, anche nelle più efferate scelleratezze, la pena di morte. E siccome i giurati sono francati dall'obbligo di render conto delle loro decisioni, e nel sistema di ballottazione segreta manca di frequente in Francia una discussione ragionata, si teme a ragione, che sieno immaginate circostanze attenuanti anche quando il delinquente avrebbe meritato tutto il rigor della legge —. Il santo principio eziandio, che vuole immune da pena l'innocente accusato, è stato posto in pericolo dall' autorità, che la legislazione francese ha concesso ai giurati: i quali nel ripiego di pronun-

(40) Questo è il sistema abbracciato dalla legge francese del 28 aprile 1832, in virtù della quale i giurati decidono dell'esistenza delle circostanze attenuanti.

ziar la formula « *colpevole con circostanze attenuanti* » ritrovano un comodo mezzo di rimuover la pena ordinaria, e di tranquillizzare la propria coscienza, anche quando un esame più maturo avrebbe scoperto un difetto della essenza di fatto, od uno stato dubbioso dell'animo dell'agente, e persuaso ad assolvere. Quindi nella medesima Francia si sollevano molte voci, per chiedere almeno una modificazione al sistema introdotto nel 1832, la quale o togliesse la valutazione delle circostanze attenuanti all'onnipotente tribunal dei giurati, e la rimettesse alla sola corte di giustizia (41), o la escludesse almeno dal recidivo (42). Dal che apparisce, quanto poco l'opinione sperimentale dei pratici francesi attribuisca ai giurati le doti, che bisognerebbe trovare congiunte, affinchè la scienza e la coscienza applicassero il nuovo regolamento nel modo, che il pubblico interesse richiede. Non si può dunque non riputare incauta la condotta dei legislatori francesi nel 1832: i quali, in vece di riformare radicalmente il codice criminale secondo il bisogno, e di mitigare le pene, vollero affidare ai giurati l'ufficio pericoloso di correggere ne' singoli casi gli errori della legge.

b) *Il legislatore può dichiarare, che i tribunali abbiano l'autorità di abbassare di uno, o di due gradi la pena, quando concorrano tante e sì gravi circostanze attenuanti, che l'infimo castigo minacciato al fatto non sarebbe proporzionato al merito dell'agente.*

Questo mezzo si distingue essenzialmente dal precedente, perchè presuppone, che i medesimi giudici, che debbono applicare la pena, decidano ancora dell'esistenza delle circostanze attenuanti, e della loro influenza so-

(41) Così vorrebbe *Collard, du système des circonstances attenuantes*, p. 100.

(42) *Prestat, du vol*, p. 20.

pra la sorte dell'incolpato. Mentre i giurati dichiarano in genere l'esistenza di circostanze attenuanti, senza darne alcuna ragione; i giudici tedeschi le debbono riferire ad una ad una, ed esprimere, come sono state provate. Questo sistema assicura una più profonda disamina, e preserva dai pregiudizj di una cieca indulgenza. Si sono per altro elevate delle obiezioni ancora contro di esso. Nella camera annoverese fu detto (43), che il concedere ai giudici questo potere produrrebbe una grandissima difformità di giudicati, ed investirebbe i giudici del sovrano diritto di grazia; doversi perciò tener basso il *minimum* per provvedere ai casi di particolare discolpa, e, nelle circostanze straordinarie, ricorrere al sommo imperante. Noi crediamo, che queste ragioni si possano agevolmente confutare, e che rilevanti motivi richiamino a riconoscere il diritto giudiciale di mitigare, sotto certe condizioni, la pena (44). Ma alla quistione, con cui si domanda, se in un codice si debba inserire un articolo, che attribuisca un simil potere, non si può sodisfare adequatamente, che dopo esaminato l'insieme del codice, e specialmente la guisa, in cui è stata determinata da esso la misura giudiciale. Se nel prescrivere il *minimum* si è fatto conto eziandio delle circostanze, che nel delitto, di cui si discorre, scemano straordinariamente la colpa; se specialmente in quel *minimum* non sono minacciate anche pene infamanti; se il legislatore ha stabilito graduazioni sì fatte, che vi si trovino giudiziosamente compresi anche i casi di demerito infimo secondo la natura del reato; e se principalmente è stata espressa con sufficente

(43) V. arch. di dir. crim. anno 1829, p. 103.

(44) V. Kitka, arch. di dir. crim. an. 1836, p. 624 — Freudentheil, ivi an. 1839, p. 89—102. — Motivi del codice di Brunswick, p. 54. — Beldtei, ricerche su di alcuni fondamenti di legislazion penale, p. 138.

larghezza la causa mitigante della scemata imputaziozione; si potrà fare a meno di autorizzare i giudici ad abbassare ulteriormente la pena. Ma l'esperienza di tutti i paesi, in cui sono stati introdotti codici nuovi, insegna, che in molti delitti il *minimum* della pena è sempre troppo elevato. Laonde, se la pena debb' essere veramente proporzionata alla colpa, conviene, che il legislatore, o a) abbassi maggiormente quel *minimum*, come oggidì si pratica nei codici più recenti, o b) conceda ai giudici una generale autorizzazione, come ha fatto in qualche modo il codice di Brunswick nell'art. 62. Secondo il parere di alcuni pratici il secondo modo ha due vantaggi a preferenza del primo; perocchè allontana il pericolo, che i giudici, per soverchia dolcezza, adeguino regolarmente le pene in vicinanza del *minimum*, ed obbliga i tribunali a giustificar nei motivi della sentenza le gravi cagioni, che hanno persuaso ad usare del diritto straordinario di mitigazione. La scelta dipenderà principalmente dal modo di comminare le pene capitali. Dove queste sieno minacciate assolutamente, e ad un gran numero di casi, il diritto giudiciale di mitigazione diventa necessario: mentre può farsene a meno più facilmente, se la legge non comminò la pena di morte che alternativamente, od alla minaccia aggiunse la facultà di decretare in certi casi una pena restrittiva (45) —. Ma quando il codice esprima generalmente la causa attenuante della diminuita imputazione, il diritto giudiciale di abbassare la pena al di sotto del *minimum* non diviene per avventura superfluo? Per replicare a questa ricerca, bisogna prima di tutto esaminare il modo, in cui la predetta causa attenuante è stata espressa dal codice. Ma non si può d' altra parte dissi-

(45) Esempigrazia nell'omicidio, quando il dolo fu indeterminato, o l'ucciso pregò, che gli fosse tolta la vita.

mulare, che l'esperienza riconosce sempre dei casi, in cui il *minimum* penale riesce sproporzionato alla colpa, ancorchè non si possa asserire, che sia minorata l'imputabilità. Talora le circostanze mitiganti concorrono in tanto numero, od una di esse acquista, nelle condizioni particolari del caso, tanta forza, che anche il *minimum* della pena supera la ragion della colpa (46). Talora il delitto è occasionato da tal provocazione, che, sebbene il comando o la minaccia non debba produrre una totale impunità, pure può aver grandemente diminuito il sentimento del torto.

c) *Il legislatore può concedere ai tribunali il diritto di abbassare la pena solamente nei casi men gravi, cui sieno minacciati castighi leggieri.*

L'uso di questo mezzo non merita alcuna approvazione. Imperocchè, se in generale si riconosce possibile, che il *minimum* legale riesca talora troppo elevato, e perciò si permette ai giudici di abbassare la pena, non si vede, come si possa assegnare una buona ragione, in virtù della quale voglia il legislatore esser giusto nei casi leggieri, e non ancora ne'gravi, i quali appunto espongono l'incolpato a conseguenze giuridiche di tanto maggiore importanza. Egli è certo, che, esempigrazia, nella bigamia, nella violenza in femmina, nell'incendio, e nella rapina, si possono presentar circostanze straordinariamente attenuanti, come nella semplice ingiuria. Nè vale opporre nei più gravi delitti il pericolo dell'arbitrio; perchè questa considerazione nasce dal diffidare dei giudici, ed è stata ribattuta di sopra.

d) *Il legislatore può concedere ai soli tribunali superiori la facultà di abbassare la pena.*

A favore di questo mezzo può dirsi, che il legisla-

(46) Esempigrazia nella seduzione.

tore si confida, che solamente nei tribunali superiori sia dato ritrovare quella ponderazione imparziale, che guarentisca da ogni abuso. Così per altro i tribunali di prima instanza verranno posti talvolta nella giuridica impossibilità di esser giusti, e crescerà senza frutto il dispendio del tempo, e del pubblico danaro; perocchè il sistema naturalmente accresce il numero dei ricorsi, molti dei quali sarebbero omessi, se i primi giudici potessero usare del diritto di mitigazione.

e) *Il legislatore può fissare una data serie di delitti, nei quali soli appartenga ai tribunali il diritto di abbassare la pena.*

Questo mezzo, che è stato scelto dal codice annoverese, in parte pecca d'inconseguenza, in parte non somministra ai giudici alcuna regola sicura di applicazione. È inconseguente, che il legislatore solamente in alcuni delitti riconosca possibile, che il *minimum* designato da lui sia per riuscir qualche volta troppo elevato, e che in tutti gli altri supponga, che la pena sia stata definita con tanta previdenza, da escludere qualunque pericolo d'una condanna troppo severa. Uno si accorge di leggieri, che in molti delitti, rispetto ai quali il codice annoverese non parlò del diritto di mitigazione, esempigrazia nell'alto tradimento, nel tradimento del paese, nella lesa maestà, nell'incendio, nella rapina, e nello spergiuro, la pena assolutamente determinata, o il *minimum* stabilito, può sembrar qualche volta di una elevazione soverchia. Vuol forse il legislatore presumere, che in titoli criminosi di questa fatta la colpevolezza dell'agente sarà sempre grandissima? O vuol piuttosto rendere impossibile al giudice l'adeguamento di una giusta pena? Nè si sa poi comprendere il perchè il legislatore annoverese ora parli di *circostanze attenuanti*, ora di *circostanze particolarmente attenuanti*, ora di *circostanze attenuanti di particolare importanza*. I giudici deb-

bono credere, che l'uso dell'ultima espressione designi cause mitiganti più forti di quelle, che bastano ad abbassare in altri casi la pena. Ma qual differenza poi debba farsi fra le *circostanze particolarmente attenuanti* e le *circostanze attenuanti di particolare importanza*, io non lo so.

f) *Il legislatore può concedere ai tribunali la facultà di abbassare la pena solamente per causa di minorata imputazione.*

L'art. 179 della Constituzione Carolina riconobbe già questa causa mitigante, e la comun pratica giuridica ne ha fatta da più secoli la più costante applicazione (47). Tuttavia le più moderne legislazioni germaniche, mostrando una paura inconcepibile dell'arbitrio giudiciale, hanno accolto con moltiplici limitazioni questa causa attenuante, ammettendola solamente nei delitti minacciati di morte (48), ognorachè non si presenti nell'agente un difetto assoluto d'intelligenza, ma un grado di follia o di debolezza intellettuale tanto elevato, da mostrare, che la pena legale sarebbe sproporzionata alla colpa, oppure in tutti i delitti (49), ma soltanto allorchè si presenti la follia, o la debolezza intellettuale. Primo il codice di Brunswick (50), e poi il progetto di Baden, riconobbero la necessità di un disteso generale, che abbracciasse tutti gli stati, i quali nel grado loro supremo aboliscono affatto l'imputazione, ed in un grado inferiore la diminuiscono solamente. Questa causa attenuante è riconosciuta in tutti i codici penali

(47) V. fra gli antichi criminalisti Theodorici e Boehmer, e fra' moderni Martin Elem. p. 124, Waechter Elem. p. 225, Rosshirt Sviluppo ec. p. 65, Bauer Elem. §. 138, Abegg Elem. §. 153. Heffter Elem. §. 103, Marezoli Com. dir. crim. p. 148.

(48) Cod. pen. di Sassonia art. 64.

(49) Cod. pen. di Württemberg art. 98.

(50) art. 60.

italiani (51), ogni qual volta la demenza, la follia, il delirio, la violenza non giungono al punto di escludere onninamente l'imputazione. Anche il nuovo codice olandese ammette lo stesso motivo mitigante, non solo per via di minorata imputabilità (esempigrazia nella follia parziale), ma ancora per via di coazione, di comando, di timore, di seduzione veemente, vietando per altro di farne caso nei delitti capitali.

Noi siamo convinti, che questa circostanza attenuante debba essere accolta da ogni codice nuovo in quella stessa estensione, in cui venne applicata finora nella pratica del diritto comune. È un errore il credere, che l'imputazione decresca solamente nel caso d'innormalità psicologiche (52). Il motivo, per cui la minorata imputazione è causa mitigante, consiste nel doversi la pena proporzionare alla quantità del delitto, e nell'avere il legislatore, quando minacciò il castigo, presupposto agenti pienamente imputabili. Or si danno degli stati, in cui lo sconvolgimento dello spirito va sviluppandosi a poco a poco, e le allucinazioni divengono ognora più frequenti e più forti: si danno degli stati, in cui per vero dire la pazzia non è ancora scoppiata, ma l'armonia delle facultà mentali è già così scompigliata, che manca quella chiara coscienza, che nella piena imputazione vien presupposta (53). Il medico, interrogato del suo parere, non può in tutti i casi dichiarar con certezza, che l'incolpato abbia operato in condizioni intellettuali, che escludessero affatto l'imputazione: ma egli mancherebbe di lealtà, se talora non avvertisse, che la coscienza del torto fu nel-

(51) Cod. di Parma art. 63. Cod. di Sardegna art. 100.

(52) Bauer Tratt. di dir. pen. I. p. 207.

(53) Nei delitti commessi nei così detti *lucidi* intervalli non si dovrà almeno ammettere un'imputazione minorata?

l'agente offuscata, e che egli conseguentemente si ritrovò in uno stato, che diminuisce l'imputazione.

Quando le leggi constituite riconoscono solamente o l'intiera pienezza, o l'assoluto difetto d'imputazione, i medici sogliono dichiararsi per la esclusiva, perchè l'applicazione di tutta la pena sarebbe ingiusta. La natura non procede saltuariamente. Gli stati dell'animo, dai quali dipende l'imputazione, si presentano in tanti gradi diversi, che bisogna somministrare al giudice la possibilità di applicare la pena in ragion della colpa. E quando la legge ammette, che per via di coazione, o di altre relazioni esteriori, che producono lo stato di necessità, può rimanere del tutto esclusa l'imputazione; non s'intende il perchè non si voglia convenire, che quelle circostanze possano verificarsi ancora in un grado, che la faccia solamente decrescere.

Sono state censurate quelle legislazioni, che pel caso di minorata imputazione non determinarono alcun limite inferiore di pena: ma chi mosse tali querele non riflettè, che i moltiplici gradi dell'imputazione decrescente posson talora avvicinare lo stato, che cade in esame, all'assoluto difetto d'imputabilità (54). Del resto la circostanza attenuante della minorata imputazione sussiste da molti secoli; e, benchè i giudici, che ne fecero l'applicazione sotto l'autorità del diritto comune, non fossero stretti da prescrizioni legali intorno al *minimum* della pena, non si vede, che pronunziassero quelle inette sentenze, di cui si rileva così spesso il pericolo (55).

(54) Bauer l. c. p. 208.

(55) Si teme, che i giudici possano, pel capo della minorata imputazione convertire una pena capitale in due giorni di carcere. È singolare, che solamente da poco tempo si sia risvegliata l'apprensione, che i giudici tedeschi abbiano a decretar condanne così scioccamente indulgenti!

Non si potrà giustificare giammai, che la minorata imputazione non debba escludere la pena di morte; perchè appunto nei delitti capitali si presentano più sovente quelli stati dell'animo, che turbano la coscienza, e scemano la libertà di volere. Ed è funesto il costringere i giudici a condannare al supplizio un incolpato, notoriamente affetto da un'alto grado d'insania, tuttochè non plenaria, e poi cercare un rimedio nella clemenza del Principe. L'adeguare la quantità della pena alla quantità del delitto debb'essere una funzione ordinaria della giustizia, e non un atto di grazia.

Google

Digitized by Google

III.

DELLE PENE INFAMANTI.

La storia dell' applicazion delle pene infamanti si connette con lo sviluppo delle relazioni politiche, con l'organizzazion giudiciaria, e con lo spirito del diritto penale di un popolo. Risulta dalle indagini storiche (1), che da principio in Roma, solamente in virtù di leggi particolari, aveva luogo l'infamia, come conseguenza della condanna, in alcuni delitti, riputati turpi dall'opinion popolare. Di qui nacque a poco a poco l'uso di congiugner l'infamia ad ogni condanna pronunziata *in judicio publico:* il che ne'tempi, in cui furono in vigore i pubblici giudizj, s'intende essere avvenuto, perchè solamente i delitti molto gravi appartenevano alla competenza dei tribunali criminali; perchè la qualità delle pene, che si decretavano secondo le *leges*, conduceva all'infamia nel senso d'allora, cioè di perdita della cittadinanza; e perchè gli *judices*, non limitati da teoriche probatorie, nè da regole rigorose, pronunziavano il loro *absolvo*, ognorachè stimavano non meritata la grave conseguenza della privazion della *civitas*. Per altro questa infamia, che poi dipendè ancora dall'autorità dei censori, non consistè in seguito che nella perdita dei diritti politici del cittadino romano, il quale conservò non ostante la propria cittadinanza.

(1) Savigny Sistema del dir. rom. odierno par. II. p. 173.

Poichè nel medio evo germanico tutta la vita si manifestò nelle idee di politica libertà, che equivaleva all'onore; poichè la pubblica opinione congiunse il possesso dell'onore con una professione, creduta degna d'un uomo libero; poichè l'intiero Stato era distinto in una massa di ordini chiusi, ed ogni ordine vegliava sull'onor de'suoi membri per modo, che ne rimaneva escluso chiunque si comportasse indegnamente; era ben naturale, che la perdita dell'onore fosse la conseguenza di certe azioni, e di certe specie penali (2). Il suo principale effetto fu relativo ai diritti di ordine, e al comparire in giudizio. Poichè in Germania cambiarono le relazioni politiche, e nel diritto romano, che sempre più si diffuse, fu ritrovato il principio, che la condanna *in judicio publico* si trae dietro l'infamia, sorse una grande oscillazione di massime. Trasformate le pubbliche relazioni giuridiche, gli effetti dell'infamia romana cessarono di avere importanza in Germania: si riconobbe, che l'antica idea della perdita dell'onore e del dritto non era più conveniente, e si giunse ad introdurre la semplice perdita dell'onore, la quale fu una miscela d'idee romane e germaniche. Questa perdita dell'onore fu considerata come una grave pena per sè stante (3), ed inoltre si stabilì, che venisse aggiunta per sequela secondaria di un'altra condanna, ognorachè il giudice lo dichiarasse nella sua decisione, od imponesse una pena, cui la pubblica opinione riputasse disonorante. Invalso a poco a poco il costume delle pene restrittive, le quali, comechè suscettive di differentissimi gradi, si applicarono a diversissimi delitti, fu veduta la necessità di determinare più esattamente le specie di condanne, a

(2) V. Philips dir. priv. ted. I. p. 267, Maurenbrecher dir. priv. ted. I 319, Reischer dir. priv. di Württemb. I. p. 286, ed i miei principj di dir. priv. ted. I. §. 100.

(3) Art. 107. C. C. C.

cui si dovea collegare la perdita dell'onore. E la pratica del secolo XVI (4), seguitata ancora dalla legislazione imperiale (5), adottò il temperamento di far dipendere dal prudente arbitrio del giudice la perdita dell'onore, come conseguenza della pronunziata condanna. Per lo che il giudice, quando non volea sottoporre il condannato all'infamia, solea fare nella sentenza un espresso riservo dell'onore. Quanto più si estese nella provincia del diritto penale il principio dello spavento, tanto più si credè all'efficacia delle pene disonoranti. Ma un sentimento incerto della loro inconvenienza inspirò i legislatori ed i giudici, quando in certi paesi si fondarono particolari stabilimenti penali (esempigrazia quello della fortezza), nei quali furon racchiusi quei delinquenti, che non si voleano sottoporre alla perdita dell'onore, quantunque privati per lungo tempo della loro libertà personale. Ed in quella medesima età si manifestarono qualche volta i più sani principj: come quando si volle, che la perdita dell'onore avesse luogo nei soli delitti, che derivando da turpi sentimenti la producono di per sè, e si concesse un libero potere alla misura del giudice (6). Per altro i cattivi stabilimenti penali, ove niuno si dava la menoma cura di emendare il carattere degl'individui puniti, e d'onde i condannati, espiata la pena, uscivano più corrotti e più pericolosi di prima, fecero radicare nel popolo la

(4) Gall Obs. I. obs. 65.

(5) Risoluzione imperiale del 1668 nella raccolta dei recessi dell'Impero, IV. p. 56. Kämmerer Riflessioni sopra la pena della gogna, Rostock 1835. p. 3.

(6) Nell'art. 10. §. 1. della *Constitutio criminalis Theresiana* del 1769 si legge : « Nè il processo criminale, a qualunque punto « sia pervenuto, nè la pena, nè il luogo, in cui si espia la medesi- « ma, fa soggiacere alcuno all'infamia: la quale nasce unicamente « dal misfatto, sua vera cagione ». V. ancora i §§. 2. e 5. ivi.

credenza della natura disonorante di certe specie penali restrittive: e le legislazioni, che non pensavano affatto all'ufficio di riformare i colpevoli, e voleano render la pena sempre più spaventevole con le conseguenze secondarie di essa, aderirono volentieri a queste opinioni volgari. E quando, verso la fine del secolo passato, ed al principio del presente, incominciarono a sorgere i nuovi codici criminali, i legislatori non poterono francarsi ad un tratto dalla servitù delle massime dominanti. Quindi in Francia le azioni punibili si partirono in *crimini* ed in *delitti*, anche perchè la pene più gravi, che aveano carattere disonorante, si decretassero solamente dalle corti *d'assises* dietro la decision dei giurati. Bensì dal codice francese furono riconosciute alcune pene infamanti, come principali (7), ed alcune, come accessorie, o consistenti in contrassegni di disonore, esternamente applicabili al condannato a certi castighi (8), o consistenti semplicemente in conseguenze relative all'onore, derivanti dall'indole della punizione sofferta per un crimine (9). Ed anche il condannato a pene correzionali può essere in certi casi interdetto da tutti, o da alcuni diritti politici (10). Il codice penale di Baviera imitò la partizione francese in *crimini* e *delitti*, e stabilì (11), che la condanna a pena di morte, di catene, di casa di disciplina, e di casa di lavoro, facesse incorrere nella perdita della nobiltà, di tutte

(7) La degradazione civica, secondo l'art. 34. e la gogna, secondo l'art. 24.

(8) Il bollo, e la pubblica esposizione. *Code pénal* art. 20. 22.

(9) *Code pénal* art. 28.

(10) Ivi art. 42. 171. 175. Nelle leggi posteriori eziandio furono collegati con le pene correzionali, sotto certe limitazioni, alcuni pregiudizj relativi all'onore. Hélie nella *Revue de legislation* 1838, p. 49.

(11) art. 23.

le dignità, e di tutti gl'impieghi dello Stato, e posti onorifici. Quindi ogni condanna alla pena d'un crimine si trasse dietro la distruzion dell'onore. Ma le leggi politiche, promulgate in Baviera poco dopo il codice, dimostrarono tosto, che la perdita dell'onore non si volle unicamente congiugnere alla pena dei crimini; perocchè, a tenore di esse, chiunque fosse inquisito o d'un delitto, o d'un crimine, e non venisse pienamente assoluto, dovè stimarsi incapace d'un impiego comunale, e del posto di deputato nell'assemblea rappresentativa (12).

Che l'idea francese non meriti approvazione, e che le pene infamanti pecchino d'ingiustizia, si va riconoscendo ogni giorno più ancora in Francia (13). Se non che le modificazioni, introdotte nelle leggi criminali di quella nazione, abolirono il bollo e la gogna, e lasciarono sussistere il sistema fondamentale, per cui le pene restrittive, decretate per crimini, producono l'infamia. Così con gravissime conseguenze relative all'onore si prosegue a colpire azioni, che portano per vero dire a lunga privazione di libertà, ma che, secondo la pubblica opinione, non sono disonoranti. E siccome quel feritore, che produce nel ferito un'incapacità al lavoro per venti giorni, soggiace alla pena d'un crimine; così va incontro alle conseguenze d'infamia: dalle quali si esime chi fu causa della detta incapacità per soli diciannove giorni, perchè non vien sottoposto che a pena correzionale. Ma il popolo non trova la ragione di sì fatte differenze legali, come non sa persuadersi della convenienza della degradazione

(12) Editto comunale del 17 Maggio 1818 §. 78, e carta constituzionale di Baviera del 1818, tit. VI.

(13) Decazes nella discussion della legge del 1832 si espresse degnamente nella Camera de'Pari (*Chauveau Code progressif*, p. 92.) V. anche *Rossi, Traité de droit pénal*, III, p. 189. *Hélie, Théorie du code pénal*, I. p. 95. La mutazione della pubblica opi-

civica, minacciata ad azioni, che non sono disonoranti (14), e produttiva delle più svariate interdizioni (15).

Nè l'esperienza fa miglior fede delle disposizioni congeneri di Baviera, per le quali il maggior numero dei *crimini* soggiace alla pena della casa di lavoro, o di disciplina, e conseguentemente fa incorrere nella perdita dell'onore. Tostochè per altro l'azione va unicamente soggetta alla pena d'un *delitto*, il condannato conserva la estimazione civile. Così il popolo vede perder l'onore a chi per via di ferimento cagiona ad altrui l'incapacità di lavorare per un mese, e mantenersi nel possesso de' suoi civili diritti quel feritore, il cui obietto ritrovò nella buona stagione un più sollecito ristabilimento, o da un medico di coraggio fu consigliato a ritornare più presto alle sue occupazioni —. Chiunque, per via di furto non qualificato, o di frode, o di truffa, toglie ad altrui ventiquattro fiorini e cinquanta *creuzer*, conserva l'onore: mentre lo perde, se la somma del tolto arriva e venticinque fiorini —. Chi libera dalla carcere la propria moglie, ancorchè la creda innocente; chi sorpreso da giusto sdegno ferisce il seduttor della figlia colto *in flagranti*, e lo rende incapace per trenta giorni al lavoro (quantunque il ferito possa maliziosamente prolungare sino a tal punto la sua malattia), perde parimente l'onore. E siccome, tanto il punito, quanto il non pienamente assoluto, rimangono esclusi dagl'impieghi comunali, e dai posti di deputato;

nione in Francia è degna di essere particolarmente considerata. Dal 1825—1831 sopra cento condanne sessanta furono infamanti, e quaranta correzionali. Dal 1832 in poi sopra cento condanne quaranta sono state infamanti, e sessanta correzionali.

(14) *Code pénal* art. 119. 126. 127. 130.

(15) Esempigrazia dell' incapacità di una tutela, di portare le armi, e perciò di andare a caccia, e di far testimonianza. V. *Hélie Théorie du code pénal*, I. p. 166. 173.

così il popolo non può esempigrazia eleggere al consiglio del municipio chi offese un impiegato (16), forse grandemente inidoneo, o chi dodici anni fa partecipò ad un leggiero tumulto, o si concertò con altri a muover querele, affinchè restasse sospeso un lavoro (17).

Quanto più si diffusero migliori principj di diritto penale, e specialmente divenne più dominante l'idea di non separare il fatto punibile dalla persona dell'agente, e dalle cagioni, che lo produssero, tanto si fecero più pregevoli le disposizioni legislative. Se non che le massime sane non furono applicate con tutta la conseguenza. Mentre in fatti si sarebbe potuto aspettare, che sopra i codici di Sassonia e di Württemberg, i quali offersero l'esempio di tanti miglioramenti, non dovessero esercitare alcuna influenza le storte opinioni del tempo andato intorno alle pene infamanti; pur si mantenne il sistema di aggiugnere a certi castigamenti restrittivi la perdita dell'onore. Così nel codice di Sassonia la casa di disciplina si trassè dietro l'infamia (18), ed in quello di Württemberg (19) la casa di lavoro produce la perdita di alcuni diritti, e di un maggior numero dei medesimi la casa di disciplina. E quest'ultimo codice stabilisce ancora, come pena per sè stante, la perdita dei diritti civili agli onori, ed al pubblico servigio (20). Solamente in alcuni delitti, che meritavano una pena restrittiva di lunga durata, ma che non avrebbero potuto senza inconvenienza portare alla perdita dell'onore, si adottò in amendue i codici il ri-

(16) Art. 405. del cod. di Baviera.

(17) Art. 413. l. c.

(18) Per l'art. 9. si soggiace alla perdita dei diritti politici, dei distintivi d'onore, della condizione, dei titoli, delle dignità accademiche, dei pubblici impieghi, dell'avvocatura, e del notariato.

(19) art. 33.

(20) art. 27.

medio di prescriver la carcere per molti anni. Nelle discussioni delle Camere si levarono molte voci contro il sistema delle pene infamanti. Tanto in Sassonia, quanto in Würtemberg alcuni deputati s'ingegnarono di persuadere, che si dovesse in certi casi rilasciare al giudice la potestà di dichiarar non incorsa l'infamia, ed il modo di restituire l'onore.

Il progetto di Baden fu il primo dei nuovi lavori legislativi a riconoscere, che dalla condanna ad una pena determinata non si doveano far dipendere necessariamente conseguenze infamanti. Esso veramente congiunse d'ordinario alla casa di disciplina certi pregiudizj d'onore (§. 17.): ma permise di condonare, in virtù di circostanze attenuanti, alcuni di essi, ed autorizzò i tribunali ad esprimere nelle sentenze, che quelle sequele vadano ad estinguersi cinque anni dopo l'espiazion della pena, ognorachè il condannato non siasi macchiato d'un altro delitto (§. 18.). E siccome la casa di lavoro non arreca ordinariamente alcun pregiudizio all'onore; così, per quando la pena dovesse essere di breve tempo, ma il delitto fosse turpe di sua natura, i tribunali furono autorizzati ad aggiugnere eziandio a questa specie penale certe conseguenze d'infamia (§. 40.). Poichè la medesima azione si suol presentare sotto diversissimi gradi di colpevolezza; il progetto dovè, coerentemente all'esposto principio, comminare ad uno stesso fatto pene infamanti e non infamanti. La proposizione, che autorizzava il giudice ad assolvere dalle sequele relative all'onore, fu biasimata da molte parti (21), come quella, che parve attribuire ai tribunali un ufficio censorio, ed un arbitrio pericoloso.

Alle idee del progetto di Baden tirarono dietro i

(21) V. Heffter Arch. di dir. crim. anno 1837 p. 333, e lo scritto intorno al progetto di Baden p. 17. e segg.

progetti di Berna (22) e di Turgovia (23). Ma nella compilazione del progetto di codice penale per la Norvegia (24) si riconobbe, che la legge, in vece di congiugnere le conseguenze infamanti a certe specie penali, dee piuttosto determinare i delitti, che fanno perdere la fiducia dello Stato (25). Quindi la sequela del demerito della pubblica fiducia non è in quel progetto collegata indistintamente con certe specie penali, ma solamente coi casi espressamente determinati dalla legge —. Nel codice di Brunswick (26) i giudici, nel concorso di molte circostanze attenuanti, sono autorizzati a riservare a quell' agente, cui non possa attribuirsi avidità di guadagno, nè altro turpe sentimento, la facultà di ottenere in futuro la capacità di onori e d' impieghi, e quella di esercitare per l' avvenire una tutela, od una curatela —. Nel codice annoverese (27) è conseguenza necessaria della condanna alla pena delle catene, o della casa di disciplina, la perdità della nobiltà, di tutte le dignità, degl'impieghi onorifici e dello Stato, e della facoltà di portare la coccarda nazionale. Ma se, considerata, sotto ogn'altro rispetto, la condotta personale dell' agente, e l' indole del reato, il castigo della casa di disciplina, o quello delle catene, alterasse la giusta proporzione fra il delitto e la pena; la legge autorizza i tribunali (28) a decretare la carcere, o ad assolvere, secondo le circostanze, il condannato dalle conseguenze d' infamia, determinate

(22) art. 12.
(23) art. 17.
(24) V. i motivi del progetto pubblicati nel 1832, p. 59.
(25) V. il cap. VIII. 33, X. 17, XII. 5. XIV. 29, XV. 15.
(26) art. 62.
(27) art. 16. 23.
(28) Art. 23. Secondo l'art. 173 non dee giammai soggiacere all'infamia il condannato alle carceri di Stato per cagion di duello.

nell'art. 16. — Nelle discussioni intorno al progetto di Assia, il quale ancora aderisce al sistema di far dipendere dal patimento di qualche specie penale certe conseguenze d'infamia, fu palesata nella commissione la necessità di opporsi alla loro estensione, e di decretare una casa correzionale di grado inferiore, senza sequele pregiudiciali all' onore, ogni qual volta il fatto non dimostrasse abiezione di sentimenti, od una volontà particolarmente malvagia: ma la paura del poter giudiciario, ed il pericolo di far prendere indegni impiegati allo Stato, esercitarono al solito una grande influenza. Fu sensatamente proposto d'inserire nel codice un articolo, copiato dal progetto di Baden, e ne fu riconosciuta da molti la convenienza: ma la proposizione fu poi rigettata, perchè si credè, che l'instituto, con la medesima connesso, della riabilitazione, si potesse migliorare.

Le cose esposte finora fanno conoscere, quanto sieno vacillanti le basi instoriche, a cui si appoggia la dottrina delle pene infamanti, e come sieno divenute sempre più forti le voci, che rendono omaggio a più sani principj. Mi si permetta dunque adesso di esaminare più da vicino la massima, che al subimento di certe specie penali vorrebbe necessariamente congiunte certe conseguenze di infamia.

1) Questa massima non è che un residuo dell'antica opinione, che proclamava la necessità di leggi penali assolutamente determinate, o tali almeno, che lasciassero grandemente ristretta la misura giudiciale: non è che una deduzione della teorica dello spavento, la quale credè di trovare una meravigliosa efficacia nel sottoporre all'infamia il delinquente anche per mezzo del bollo, e della pubblica esposizione. Le pene infamanti sono state giudicate assai meglio, dopo che la vittoria del principio della giustizia ha fatto riconoscere, che la pena debba

esser equa, e proporzionata al grado della colpevolezza, in diversi delitti diverso. Ora sì fatta proposizione è violata da quelle leggi penali, che da certi delitti fanno discendere assolutamente conseguenze pregiudicevoli all' onore civile.

2) Si è modernamente sempre più diffusa l' idea dell' inconvenienza della pena del bollo, e della esposizione, e si considera un gran progresso il riconoscere, che per cagion del delitto non possa esser tolto l' onore comune, ma solamente l' onore distinto (29). Non si osserva per altro abbastanza, che quanto si volle rimuover da un lato si è nuovamente introdotto dall' altro sotto la frase mascherata di conseguenze della casa di disciplina. Non si osa di togliere l' onor civile comune, ma sotto il nome di onore distinto si priva il colpevole di diritti importanti, la cui perdita gli riesce sovente più grave della stessa pena restrittiva. Si toglie al punito la nobiltà (il che nella nobiltà originaria è forse un' inconseguenza), e si viene in tal modo a spogliarlo d' un fedecommesso di famiglia, ch' ei già possiede, od al quale è chiamato, e si condanna sovente alla miseria (30): mentre un delinquente ignobile ritiene, o si conserva capace di acquistare un fedecommesso, per avventura fondato nella sua casa. Tuttochè la capacità di succedere non dipenda in generale dal non aver commesso un delitto; si vengono a spogliare i delinquenti nobili di una porzione significante di averi, che lo Stato non diede, nè può giustamente levare. Si priva il punito della capacità di eleggere, e di essere eletto, e mediante

(29) V. le riflessioni sul codice di Baviera, parte I. p. 105.

(30) Secondo il diritto politico d'Ungheria la nobiltà si perde per delitto nel solo caso di condanna *ex crimine majestatis*. *Vuchetich Instit. jur. crim. hung.* p. 109. (*Budae* 1819).

l'esclusione della seconda s'impedisce agli elettori di nominare l'uomo, che stiman forse il più degno della loro fiducia. Si destituisce l'impiegato, e si getta in uno stato di squallida povertà; perchè l'uomo già inoltrato negli anni, e fiaccato dalla prigione, non è più in grado d'imparare un mestiere, per procurarsi con esso nuovi mezzi di sussistenza. Mentre il mercante, il calzolajo, il falegname, il magnano, il sartore, appena usciti dello stabilimento penale, possono ripigliare il mestiero di prima, e procurarsi da vivere, s'impedisce al medico, che commise lo stesso delitto, di procurarsi da campare la vita con la dotta sua professione, acquistata con lunghi anni di fatica, e con grave dispendio. Si dichiara, che il condannato alla casa di disciplina perde i suoi ordini equestri: e in tal modo si fanno estinguere improvvisamente dal commesso delitto i meriti forse rari, per cui fu conseguito il distintivo onorevole, e contemporaneamente si tolgono i pecuniarj vantaggi, che andavano al medesimo annessi (31). E tutte queste perdite si stabiliscono, molto ingenuamente dicendo, che sono soltanto conseguenze secondarie della pena, e che l'interdizione non cade che sull'onore distinto. Con la stessa semplicità fu notato più volte nelle assemblee legislative, che l'infamia è cancellata dai codici nuovi, e che le conseguenze relative all'onore, che si lascian sussistere, colpiscono unicamente i diritti politici. E così si dimentica, che, secondo la più retta opinione, anche l'infamia del diritto comune distrugge semplicemente i diritti politici. (32).

3) Col proscrivere, che al subimento di certe pene restrittive vada congiunta la perdita dell'onore, si viola

(31) V. Beidtel, Ricerche sopra ad alcuni principj di legislazion penale, p. 117—121. Jagemann nell'arch. di dir. crim. anno 1838, p. 264.

(32) Savigny, Sistema ec. II. p. 199

il gran principio, che vuole proporzionata la pena alla quantità della colpa. Le conseguenze secondarie d'infamia, come quelle che sono operative anche dopo l'espiazion della pena, e che rimangon perpetue, quasi macchie indelebili, sulla fronte del punito, producono effetti così diseguali, che il senso comune ne resta offeso altamente. Io so, che un giovane di anni diciotto fu condannato per falsa moneta alla pena de' pubblici lavori. Espiato il castigo, abbandonò il suo paese, abitò onestamente, e stimato da tutti per quindici anni in una piccola città, ed ivi fu eletto borgo-mastro ad unanimità di suffragj. Per la malvagità d'un suo antagonista si venne a risapere, che l'eletto avea sofferto la pena de' pubblici lavori, e la nomina fu annullata. Può questo chiamarsi un atto di giustizia? S'immagini un giovine di venti anni, che mentre era sul punto di entrare in una bella carriera d'impieghi, prenda parte a un tumulto, e sia perciò condannato per qualche tempo alla casa di disciplina. Gli si contrapponga un uomo di sessant'anni, che soggiace per lo stesso delitto alla medesima pena, e poi si ricerchi, se la perdita dell'onore colpisca egualmente amendue.

4) Il comportare le conseguenze d'infamia, che sono legalmente congiunte con una data pena, e proseguono a spiegare i loro effetti anche dopo il subimento di essa, è contradittorio al principio, in virtù del quale chi ha patito il castigo, ha espiato il delitto, e dee rientrare nella società col potere di cominciare una vita novella, conforme alle leggi, senza che alcuno ardisca rimproverargli il reato anteriormente commesso. I pratici più eminenti (33) richiamano i legislatori a meditare su questa idea.

(33) Nel *Report from the select committee on transportation* (London 1838, p. XXIX.) si legge: « L'effetto del privare un de-

5) Oltre ai pregiudizj economici, accennati di sopra, un patimento gravissimo, che deriva dalle sequele d'infamia, consiste ancora nell'esclusion del punito da tutte le relazioni, che inanimiscono e pascono, con pubblico benefizio, l'attività di un uomo nella vita civile. Sia egli pure tanto privilegiato d'intelligenza, e di pratica d'affari, da meritare la presidenza del comune, o il posto di deputato; ciò non ostante i suoi concittadini, che lo preferirebbero volentieri a tutti gli altri candidati, perchè lo riconoscono il più idoneo, non lo possono eleggere. La carriera politica, che sarebbe sommamente adattata alla felice natura, ed alla diligente educazione delle sue facultà, è irremissibilmente serrata per lui. Ad ogni elezione, che si rinnova nel suo comune, egli si trova rimosso dal diritto di prendervi parte, e vede rinfrescar la sentenza del suo disonore. Dall'Inghilterra in fuori solamente l'Ungheria ha riconosciuto sinora la verità di questi principj (*); avvegnachè a tenore del diritto politico ungarico

« linquente, che ha già sofferto la pena, de'suoi diritti civili e po-
« litici, è solamente quello di dare alla punizione, la più ingiusta,
« la più incerta, e la più disegnale estensione, di esporlo come
« disonorato agli occhi di tutti, di avvilirlo davanti a sè stesso, e
« di spingerlo a nuovi delitti. Quindi il diritto inglese stabilisce,
« che il punito, decorso il tempo penale, non perda alcun diritto
« civile, nè politico ».

(*) Avvi in Italia uno Stato, che ha saputo in tal materia stabilire una legislazione anche più perfetta di quella d'Ungheria, e questo è la Toscana. Il Granduca Leopoldo I, con l'art. 57 della riforma criminale del 30 novembre 1786, ordinò, che tutti i condannati ad una pena, riguardata come infamante per lo passato, non dovessero, dopo averla espiata, esser più considerati *per verun effetto* come infami, e che niuno potesse ai medesimi rimproverare il passato delitto, già pienamente purgato, affinchè non venissero tolti loro, nè difficultati i mezzi di procacciarsi onestamente da vivere in quella società, la quale gli ha nuovamente ricevuti nel suo seno, quali membri e figli corretti. Ed il regnante Granduca Leopoldo II. con una sovrana risoluzione, comunicata per organo della R. Con-

la punizion d'un reato non si tragga dietro alcuna sequela disonorante, e solamente in alcuni delitti possa decretarsi per eccezione un'ignominia al colpevole, allorchè sia stato acceso contro di lui uno speciale *processus infamiae*. Sì fatte disposizioni sussistono ancora (34): e chiunque sa, quanto gli Ungari sieno teneri dell'onore, potrà difficilmente affermare, che la descritta instituzione pregiudichi al sentimento di esso.

6) Il sistema delle pene infamanti, qual si presenta nei codici nuovi, sta in aperta opposizione col fine del miglioramento, del quale parlano così spesso i moderni legislatori. Se gli statisti, che vogliono perfezionare la legislazion criminale, avessero una chiara idea dell'infamia, conseguente a certe specie penali, si accorgerebbero di leggieri, che il rejetto, come disonorato, dalla civil società, le si contrappone in qualità di nemico, odiando quel potere, che gl'imprime in fronte un marchio perpetuo d'ignominia, e dal quale non spera più nulla. Quindi in Francia si confessa (35), che il motivo capitale, onde sono moltiplicate le recidive, sta nella natura infamante delle pene dei crimini. L'infame sente di esser diviso, mediante una muraglia insuperabile, dalla civil società (36), e pieno il cuore di vendetta si unisce ai compagni del proprio destino, e con essi commette nuovi delitti. Se-

sulta al presidente della soppressa ruota criminale sotto dì 17 luglio 1833, dichiarò, che neppure ne'casi di galera a vita il condannato dovesse intendersi incorso nella morte civile. Ecco un'instituzione, che la Toscana dee gloriarsi di possedere, e studiarsi di conservare gelosamente! Se non che la pratica toscana, seguitando a chiamare *infamante* la pena de'pubblici lavori, conserva una denominazione falsa e pericolosa. N. d. T.

(34) Vuchetich l. c.

(35) Hélie, Théorie du côde pénal, I. p. 97.

(36) De Vaulx narra un caso notevole nel giornale di giusprudenza straniera, XIII. p. 343.

condo l'esperienza di abilissimi direttori di carceri (37), la sollecitudine di operare sull'animo dei colpevoli incontra invincibili ostacoli nella disperata persuasione, in cui è l'infamato, di trovarsi respinto per sempre, come un condannato all'inferno. Se il nuovo sistema penale debb'essere indirizzato al miglioramento; bisogna render possibile al condannato, che esce dallo stabilimento, nel quale ha sofferto il castigo, di cominciare un nuovo cammino, conforme alle leggi, e non disturbargli, col perpetuo rimprovero del delitto espiato, il modo di procurarsi onesta sussistenza in mezzo a'suoi concittadini (38).

7) Quando lo Stato determina, che il punito sia spogliato di certi diritti d'onore, viene a dichiarare che il delinquente operò per turpi motivi, e che non è più meritevole della stima altrui. Così la sentenza condennatoria si fa organo della pubblica opinione (39) rispetto all'ignominia del colpevole, la quale non ha così altro fondamento, che la qualità, o la lunghezza della pena restrittiva, comminata al delitto. Or, quantunque la legge comprenda sotto un medesimo titolo casi diversi, e tutti li colpisca della stessa specie penale, l'opinione de'cittadini non regola il suo giudizio d'infamia dal nome del fatto, nè dall'indole, o dalla durata della pena; perocchè un delitto può soggiacere a lungo castigo, ancorchè non sia generato da sentimenti vili ed abietti. La pubblica opinione suol ponderare i motivi dell'agente, che spesso modificano essenzialmente la colpa, e talora non trova che leggiero

(37) Nominerò principalmente il sig. Aubanei di Ginevra, ed il sig. Candi, destinato all'impiego d'intendente generale della nuova casa di correzione in Alessandria.

(38) V. l'opera del conte Petitti *della condizione attuale delle carceri*, Torino 1840, p. 223.

(39) Con molta verità il Savigny nel *sistema del dir. rom.*, II. p. 229 in nota, dice, che non v'ha instituto giuridico, che possa comportare meno di quello dell'infamia una forte opposizione dell'opinion popolare.

demerito in certe azioni, che lo Stato colpisce di lunghe pene restrittive. Così la sentenza condennatoria contraddice non di rado alla pubblica opinione, che è il solo giudice competente dell'onore: e sì fatta contraddizione riesce di gran nocumento allo Stato.

8) I diritti compresi sotto il nome di relativi all'onore, i quali si perdono in sequela della condanna a certe pene, sono di specie differentissime. O consistono in fatti *a*) nella perdita di alcuni vantaggi, dai quali dipendono la sicura esistenza dell'agente nella civil compagnia, ed i mezzi di onesto guadagno, come sono la condizione civile, e la facultà di esercitare un mestiero: o *b*) nella esclusione dal pubblico servigio, che debb'essere esercitato solamente da chi merita la confidenza dello Stato: o *c*) nella esclusion dal diritto di elezione e di eligibilità alla rappresentanza nazionale, o municipale: o *d*) nella incapacità dei contrassegni puramente onorifici di titoli illustri, o di ordini equestri: o *e*) nella privazione di certe autorizzazioni, rispetto alle quali non può dipendere che dal prudente arbitrio del giudice il determinare, qual valore debba rimanere al punito, non ostante il suo delitto.

La esclusion dai diritti della prima specie non si può mai giustificare; perchè altrimenti lo Stato pone il punito nell'impotenza di procurare onorata sussistenza a sè stesso, ed alla propria famiglia. In generale la condizione economica d'un individuo non ha nulla che fare con l'onore di lui. Come il capitalista, all'uscire dello stabilimento penale, conserva i suoi capitali, e li può applicare a nuove speculazioni; come l'artefice, o lo scrittore punito può far valere i prodotti del proprio ingegno; così fa d'uopo lasciare ad ogn'altro la sua condizione civile, e la facultà di esercitare la sua professione (40).

(40) Un'eccezione da usarsi con gran prudenza potrebbe aver

All'incontro è cosa giustissima, che lo Stato aggiunga al subimento di certe pene la perdita del pubblico servigio, o si riservi il potere di congedar l'impiegato, che le ha incorse. Nelle leggi relative al pubblico servigio lo Stato può dichiarare di riconoscere in una condotta intemerata la condizione indispensabile per conseguire e conservare un impiego. L'efficacia d'un impiegato dipende in fatti principalmente dall'illibatezza del suo contegno: e sarebbe indecente, che dovesse esempigrazia amministrar la giustizia ai cittadini un individuo, poco prima condannato di frode, o di furto.

Ma d'altra parte non è conveniente il dichiarare distrutti da ogni grave delitto i diritti della terza specie. Della eligibilità in fatti non dee decidere che la confidenza dei cittadini: e, se rimane eletto il punito, esso riceve così una pubblica testimonianza, che il sofferto castigo nol fece dispregevole, o che la sua posteriore condotta lavò qualunque macchia, precedentemente contratta. Pe'casi di possibile abuso, nei quali il favor d'un partito elegga esempigrazia un indegno, il rimedio si può agevolmente affidare all'assemblea statuale, concedendole il diritto di escludere dal proprio seno un individuo condannato per delitto. E quando si volesse temere ancora, che una tal corporazione potesse comportare un membro immeritevole; sarebbe dato rispondere, che, nei casi di resistenza ostile dell'assemblea rappresentativa, ogni patto pubblico accorda al governo i mezzi di assicurare i generali interessi. Tanto meno si dee torre al punito il diritto di eleggere; perocchè, sebbene un elettore favorisca un candidato indegno, quel voto è affatto inefficace, fin-

luogo solamente nelle professioni, delle quali il delinquente abusò con pericolo comune: come, per esempio, nel caso d'una levatrice, che si fosse servita dell'arte a delinquere.

tantochè si conserva solo. Che se poi favorisce colui, che ottenne la maggior parte dei suffragj anche dagli altri elettori, bisogna credere, che abbia prescelto un soggetto meritevole.

Rispetto ai diritti della quarta specie, non si sa veramente comprendere, come il pubblico interesse richieda, che si tolgano in perpetuo al delinquente punito gli ordini equestri, i titoli illustri, le dignità accademiche. Perchè l'ufficiale, che mediante il suo raro valore ottenne distintivi di merito nel campo di battaglia, o l'uomo culto, che per eminenza d'ingegno, ed assiduità di studio conseguì la dignità di dottore (*), dovranno perdere improvvisamente, per cagion di delitto, i diritti con tante fatiche acquistati? Si potrebbe al più stabilire, che l'individuo punito non dovesse pubblicamente portare gli ordini ottenuti: ma da ciò non seguita, che gli si debbano torre.

Affatto destituta di fondamento è la privazion dei diritti della quinta specie. La capacità di far testimonianza non debb'esser mai tolta assolutamente; perchè le sole circostanze particolari del caso possono mostrare, se il colpevole, che ha già espiato la pena, debba riputarsi testimone affatto inidoneo, o sospetto. La specie del commesso delitto, e la condotta posteriormente tenuta dal delinquente, serviranno di guida al giudice. L'esclusione assoluta dal testimoniare riesce sovente nociva, tanto all'interesse dello Stato, che si pone così nell'impotenza di cavar profitto da tutte le sorgenti di prova, quanto agl'interessi dei terzi (41).

Quantunque una legislazione non voglia apprezzar le ragioni riferite, e stimi necessario, che il punito

(*) Si avverta, che la dignità dottorale non è in Germania così a buon mercato, come in altri paesi d'Europa. N. d. T.

(41) V. il mio processo pen. II. p. 289 e segg.

soggiaccia ad alcune conseguenze infamanti; non si potrà per altro negare, che il sistema finquì praticato abbisogni di miglioramento. Occorrerebbe in fatti abolire almeno la rigidezza, con cui la legge assolutamente congiugne con la condanna ad una data pena la perdita perpetua dell'onore civile, e far che l'infamia abbia luogo soltanto allorchè sia giustificata dalla natura del commesso delitto, e corrisponda allo stato della pubblica opinione. Le maniere di raggiugnere questo scopo legislativo potrebbero essere le seguenti (42).

I. *La legge può collegare, non a certe specie penali, ma a certi delitti, la perdita dell'onore.*

Il progetto di Norvegia (43) riconosce, che non la specie della pena, ma la sola qualità del delitto può decidere del demerito di certi diritti. Il legislatore spera di poter fermare in proposito prescrizioni anteriori: il che non sarà malagevole in certi delitti, esempigrazia nella rapina, nella violenza carnale, ed in altri. Parimente, se verrà dichiarata la perdita dell'onore nell'alto tradimento, nella falsa moneta, e nello spergiuro, la disposizione legale si potrà giustificare. Ma non è per altro possibile, che il legislatore dalla sola qualità del delitto, compreso sotto un dato vocabolo, preventivamente decida con sicurezza, se il delinquente debba perdere in alcuni casi l'onore. Fra le azioni di alto tradimento, alle quali è comminata l'infamia, se ne presentano varie, in cui la colpevolezza è tanto diminuita dal fanatismo politico, dalla leggierezza giovanile ed irreflessiva, e dall'altrui seduzione, che il giudice riputerà esorbitante il sottoporre alcuni semplici partecipanti alla perdita dell'onore. Viceversa si danno delitti, che quantunque non minacciati d'infamia dal pro-

(42) V. Jagemann nell'arch. di dir. crim. anno 1838, p. 386.

(43) Cap. II. §. 46. V. anche i motivi del progetto medesimo, p. 59. e segg.

getto di Norvegia (esempigrazia l'esposizion degl'infanti), nei quali non si può indistintamente asserire, che l'agente non meriti mai di soggiacere alla perdita dell'onore. E nel ratto, nella bigamia, nell'abuso carnale di donna dormiente, nella liberazione d'un carcerato, non dipenderà onninamente dalle speciali circostanze del caso il decidere, se il delinquente sia degno di soggiacere all'infamia? Quindi io credo a stento, che il legislatore, possa giugnere a constituir giuste norme per questa via.

II. *La legge può richiamare i tribunali ad esaminare, se il fatto particolare sia disonorante, o no, e così autorizzarli, o a condannare l'incolpato ad uno stobilimento penale, in cui vengano espiati i delitti infamanti, o ad un altro, in cui si soffra il castigo dei delitti non infamanti.*

Tuttochè questo sistema presupponga duplici stabilimenti penali anche per castighi temporarj della stessa durata, esso è per altro assai meno pericoloso del precedente; perocchè nelle conseguenze d'infamia fa d'uopo riconoscere e seguitare le idee popolari (44). Solamente dietro l'esame delle circostanze, in cui fu commesso il delitto, e dei motivi dell'agente, i quali possono aver diminuito la coscienza del torto, o l'indipendenza della risoluzione, è dato decidere, se il fatto, che si presenta alla cognizione del tribunale, meriti, o no, le gravi conseguenze secondarie dell'infamia. Dal che apparisce, che il solo giudice, che dee sentenziare sopra l'azione, e sopra la colpevolezza dell'agente, è abile a dichiarare incorso, o no, il disonore civile.

III. *Tuttochè il colpevole debba esser condannato ad una pena, che d'ordinario è infamante, la legge può autorizzare il giudice a condonargli in alcuni casi tutte le conseguenze relative all'onore, o parte delle medesime.*

(44) V. Schüler Contribuzioni alla critica del cod. crim. di Sassonia, p. 17.

quale rimanga sospesa per un certo intervallo, esempigrazia di dieci anni (46); o *b)* che il condannato possa riconseguire, per mezzo della riabilitazione, l'onore civile; o *c)* che i giudici sieno autorizzati in alcuni casi a decretare, che dopo il lasso di cinque anni verranno cancellate dal tribunale le sequele d'infamia, ognorachè il punito si renda meritevole, con la sua buona condotta, di un tal benefizio (47). A torto si commenda l'instituto della riabilitazione, fondato sopra le antiche leggi di Francia (48). I pratici francesi, che, per la loro posizione, possono meglio estimare il suo valore, ne descrivono gl'inconvenienti (49). Anche negli Stati generali d'Olanda si levarono poderose voci contro di esso, e fu abolito. Il gran numero di formalità, e di limitazioni prescritte, e la necessità, in cui si trova chi vuol ricorrere a questo mezzo, di richiamar nuovamente l'attenzione de'suoi concittadini sopra di sè, mediante un pubblico giudizio, sono i motivi, per cui in Francia si mantengono rari i casi di riabilitazione (50), la quale perciò non partorisce gli sperati vantaggi.

Del resto, quanto è maggiore il numero di coloro, che, avviliti dal marchio dell'ignominia, e posti nell'impotenza di procacciarsi onoratamente da vivere, si dichiaran nemici della società, che d'ogni parte li rispinge; tanto è più grave il pericolo di nuovi delitti. Tutti quelli almeno, che rendono omaggio al principio del migliora-

(46) Così ha fatto il codice di S. Gallo del 24 Novembre 1838.

(47) In tal guisa dispone l'art. 48 del progetto di Baden.

(48) Ordinanza del 1670 tit. XVI. art. 5. 6. 7.

(49) V. Hélie nella bella memoria, inserita nella *Revue de legislation* (1838) to. VII. p. 27.

(50) I riabilitati furon 14 nel 1828, 22 nel 1829, 18 nel 1830, 31 nel 1831, 21 nel 1832, 30 nel 1833, 24 nel 1834, 21 nel 1835, 22 nel 1836, 32 nel 1837, 26 nel 1838, ed altri 26 nel 1839.

mento, dovrebbero aderire ad una riforma, la quale desse al punito la speranza di rientrare, col suo regolare contegno, nel circolo dei cittadini onorevoli, e ne facesse agevole il modo. Chiunque trova pericoloso il proporre, che il tribunale pronunzii *ex officio* la riabilitazione, pensi, che nel secolo passato appartenne senza inconvenienti ai giudici la potestà di dichiarare, dentro una certa misura, la così detta *Ehrlichmachung*.

Digitized by Google

Digitized by Google

IV.

RELAZIONE DEL CODICE PENALE CON QUELLO DI POLIZIA.

I legislatori moderni si prendono la stimabilissima cura di accorciare piuttosto che di allungare la serie delle azioni delittuose, non ricorrendo all'uso della potestà punitrice, quando l'interesse della società, o dei privati, può ricevere una guarentigia bastevole dal diritto civile, o la prevenzione si può sufficientemente ottenere per via di provvedimenti governativi. L'estendere in fatti, senza urgente necessità, la provincia penale, genera parecchi inconvenienti; perocchè, sottoponendo alle solennità d'un criminale giudizio molti fatti, onde i cittadini non comprendono di leggieri l'indole illecita, ed aumentando il numero degl'individui puniti, si diminuisce il ribrezzo per gli atti, che sono veramente degni di pena, e si fornisce occasion di commettere nuovi delitti. Perciò si crede proficua la designazione di certe azioni, da castigarsi come semplici trasgressioni di polizia, e da affidarsi alla cognizione ed alla decisione dei magistrati economici.

Ma rispetto all'estensione, che dee dare lo Stato a queste trasgressioni di polizia, s'incontrano grandissime diversità nelle legislazioni dei diversi paesi.

Il quarto libro del codice penale francese sotto il titolo di *contraventions* contempla azioni, che sono al più minacciate di cinque franchi di multa, o di cinque giorni di carcere, e che appartengono alla competenza dei

giudici di pace (1). In questo numero sono le trasgressioni in materia di strade, di fuoco, di sanità, di polizia municipale, e simili (2). Lo stesso sistema si trova seguitato dalle nuove legislazioni di Olanda (3), di Parma (4), di Sardegna (5), e della maggior parte degli Stati italiani.

Per una serie di casi, in cui l'uso delle forme solenni, prescritte per giudicare i delitti, parve contradittorio allo scopo di un celere procedimento, ed in cui la semplicità del fatto rendeva agevole l'applicazion della pena minacciata, è stata fondata in Londra una corte particolare di polizia, nella quale siedono, come giudici, distinti giureconsulti, singolarmente autorizzati a punire, dietro verificazioni sommarie, con una multa, che non ecceda cinque lire sterline, o con un mese di carcere al più, le trasgressioni designate dalla legge (6). Questa magistratura è separata, per la sua organizzazione, da quella, che esercita le altre funzioni di polizia.

In Austria sono designati in un codice particolare, come gravi trasgressioni di polizia, quegli atti, che per

(1) Côde d'instruct. crim. art. 138.

(2) In virtù per altro dell'art. 479 num. 1 i leggieri danneggiamenti della proprietà, quando non hanno i caratteri designati dal codice, si puniscono come contravvenzioni. Ed anche le semplici ingiurie, che non sono pubbliche, vengono eccettuate dall'art. 376 del cod. pen., e sottoposte, a tenore dell'art. 471. num. 11, a pena di polizia.

(3) Le pene di polizia arrivano al più a sette giorni di carcere, o a settantacinque franchi di multa.

(4) Cod. di processura penale per gli Stati di Parma (1820) art. 207. La carcere decretata dalla polizia non può estendersi al di là di quindici giorni.

(5) Cod. pen. per gli Stati di Sardegna (1839) art. 35. 38. 732.

(6) *An act for further improving the police in and near the metropolis* del 17 Agosto 1839. *An act for regulating the police in the city of London* del 17 Agosto 1839. Queste leggi contengono ad un tempo una specie di codice di polizia penale.

la qualità dell'oggetto, o della persona dell'agente, o per l'indole delle circostanze, non sono adattati alla trattazion criminale; o quelle commissioni od omissioni, che la legge, per antivenire qualche resto, o rimuovere qualche gran pregiudizio, ha vietato, o comandato; o quelle azioni, che il legislatore proibisce, per proteggere la pubblica moralità. Come pene di polizia, oltre la multa, e la privazione di certe autorizzazioni, ivi si commina anche la carcere fino a sei mesi, e la fustigazione. Sono fra le trasgressioni di polizia le società segrete, le contravvenzioni alle leggi in materia di stampa, il tentato suicidio, i delitti colposi, gli eccessi del castigo disciplinale domestico, i furti e le frodi al di sotto di venticinque fiorini, o al di sotto di cinque, se vi concorrono circostanze aggravanti, l'incontinenza fra parenti, l'adulterio, ed il lenocinio (7).

In Prussia la competenza della polizia si ristringe a quattordici giorni di carcere, ed a cinque talleri di multa (8): ed alle magistrature economiche, che possono legalmente esercitare una potestà punitiva, appartengono i governi provinciali, i consigli comunali, i presidj e le direzioni di polizia nelle grandi città, e i commissarj nelle piccole (9). La periferia delle azioni, colpite di pena di polizia, è molto estesa, e si compone ancora di delitti, che, in un grado più elevato, soggiacciono a punizioni criminali. Appartengono in fatti a questa categoria i furti de'comestibili e delle bevande per uso del sot

(7) Intorno al numero delle gravi trasgressioni di polizia, che in Austria soggiacciono ad inquisizione, ci offre importanti ragguagli Springer nella sua statistica dell'Impero, Vienna 1840, to. II. p. 148.

(8) Dir. prov. pruss, par. II. tit. 17. §. 10—16, 61, 62. Richter Instituz. di proced. pen. per gli Stati pruss. par. I. p. 13.

(9) Richter. l. c. p. 9.

trattore; anche i furti comuni, il cui valore non supera cinque talleri (10), e i danni dati per petulanza (11).

In Baviera il codice penale (12) distingue dai crimini e dai delitti le trasgressioni di polizia, la cui inquisizione e punizione appartiene ai magistrati economici. L' arresto, che si può decretare dalle direzioni di polizia, si limita solamente a tre giorni (13), e la multa a cinquanta fiorini. Appartengono alle trasgressioni di polizia anche il furto comune sotto cinque fiorini (14), e le lesioni corporali leggiere (15). Il numero de'casi puniti dalla polizia è grandissimo (16): e tra questi se ne osservano molti, nei quali, con una espressione grandemente indeterminata, si puniscono azioni, che non sono designate da alcuna legge particolare (17). Molti fatti, che son conosciuti in principio dai magistrati di polizia, vengono poi rimessi ai tribunali ordinarj.

In Sassonia le competenze de'magistrati ordinarj ed

(10) Dir. prov. II. tit. 20. §. 1121—24. In virtù di un rescritto del 1820 la direzione della procedura appartiene per altro alla competenza de'tribunali.

(11) Dir. prov. pruss. §. 1490.

(12) L'art. 2. del cod. di Baviera dice: « Le azioni od omissioni, che in sè non ledono i diritti dello Stato, o di un suddito, ma che a motivo dell'ordine e della sicurezza giuridica sono vietate o comandate sotto pena, del pari che le leggiere violazioni del dritto, che da leggi speciali sono rimesse ai magistrati economici, si chiamano trasgressioni di polizia ».

(13) Legge del 4 Settembre 1818.

(14) Legge del 25 Marzo 1816 art. V. Secondo il repertorio di Döllinger to. V. p. 86. i magistrati di polizia possono decretare un mese di detenzione.

(15) Legge del 22 Febbraio 1814.

(16) Dalle tabelle statistiche del 1840 risulta, che ne' primi otto mesi di quell'anno furono punite dalla polizia 6905 individui.

(17) Nelle citate tabelle si vede, che alcuni sono stati puniti per condotta indecente in uffizio, per intromissione in arresto, per offesa alla pubblica moralità.

economici sono regolate dalla legge in maniera (18), che la punizione dei piccoli e grandi delitti è commessa ai primi, e la punizione delle commissioni od omissioni contro le leggi di polizia, od altre leggi amministrative, è affidata ai secondi. E subito che, nelle cause della seconda specie, la pena da decretarsi oltrepassa la multa, il castigo corporale, o la carcere per otto settimane, subentra la competenza della giustizia ordinaria. Il codice penale rimase fedele a questo sistema; onde i delitti anche leggieri spettano sempre alla giurisdizione de' tribunali.

Nel granducato di Weimar una nuova legge (19) determina esattamente i poteri penali de' magistrati economici, e commette alla loro competenza l'inquisizione e la punizione di tutte le contravvenzioni alle leggi provinciali, o locali, pubblicate per ragioni amministrative, del pari che di quei reati, che da regolamenti speciali sono rimessi alla potestà economica (20). Le pene, che può decretare la polizia, sono la riprensione, la multa, il castigo corporale che non superi trenta colpi di verga, e la carcere fino a tre mesi.

Il codice penale di Wurttemberg ha attribuito alla giurisdizione de' magistrati economici molte azioni, che in altri paesi appartengono alla giustizia ordinaria: e specialmente i furti, le truffe, e le frodi al di sotto di cinque fiorini, alcune offese all'onore, i danni dati al di sotto di dieci fiorini, le disobbedienze all'autorità, l'usura, la mutazion di cognome, la perturbazione della pubblica quiete, quegli atti d'incontinenza, che non formano veri e proprj reati, la mendicanza, ed altre irregolarità.

(18) Legge del 9 Aprile 1839.

(19) L. del 23 Aprile 1839.

(20) Il §. 4. della Legge citata affida ai magistrati di polizia la punizione delle falsità in passaporti, libretti d'operaj, certificati di servizio e di nascita.

Le disposizioni, che contemplano questi atti, sono contenute nel codice di polizia penale, pubblicato il 2 Ottobre 1839. Le pene economiche sono la multa e la carcere: e la potestà di decretarle appartiene, o all'autorità comunali, o agl'impiegati distrettuali, od ai governi di circondario, che possono condannare fino a sei mesi di carcere.

In Annover, dove per vero dire, non sono uniformi in tutte le provincie le competenze della polizia, possono decretarsi per ordinario, come pene economiche, la multa sino ad otto talleri, e la carcere sino ad otto giorni. Il nuovo codice penale stabilisce, che alcune azioni, delittuose in sè stesse, ma di piccolissimo pregiudizio (esempigrazia il furto al di sotto di un tallero, la truffa e la frode al di sotto di due talleri) ricevano semplicemente una pena di polizia (21): ed estende la stessa disposizione anche alle lesioni corporali leggiere, alla corruzione, ed alla resistenza d'infimo grado (22).

In Brunswick il potere penale della polizia giugne solamente a quattordici giorni di carcere, o a dieci talleri di multa. La sfera delle azioni sottoposte all'autorità economica è piuttosto estesa in quel codice, e la distinzione fra i delitti e le trasgressioni, o si fa dipendere dalla somma del danno arrecato (23), o dalla specie dell'intenzione (24), o dalla leggiera punibilità del caso (25).

Nel granducato di Baden il potere penale amministrativo è connesso con l'organizzazion giudiciaria (26): a te-

(21) Art. 284. 289. 311.

(22) Art. 143. 151. 243.

(23) Così accade nel furto, nella truffa, nella frode, e nel danno dato. V. gli art. 211. 216. 222. 226.

(24) V. gli art. 131. 134.

(25) V. gli art. 116. 160. 174. 193. 198. 199.

(26) Editto organico del 1803. §. 4. Editto organico del 1809.

nor della quale ogni giudice di prima instanza, quando il caso non si debba rimettere alle corti, può decidere di quei reati, la cui pena non supera quattro settimane di carcere, o ventotto fiorini d'ammenda. Nella dieta del 1835 il governo presentò alle camere un progetto di legge sulla competenza delle cause criminali, a tenore del quale i magistrati di polizia avrebbero potuto multare fino a venticinque fiorini, e carcerare per cinque giorni. La commissione della seconda camera volle approvare la carcere per soli tre giorni. La discussione riuscì di non lieve importanza, perchè fra i commissarj del governo e i deputati furono dibattute le opinioni, relative all'essenza ed all'estensione del potere penale dei magistrati di polizia. La seconda camera accolse la proposta della sua commissione.

Nel granducato d'Assia un'ordinanza del 6 giugno 1832 affidò ai tribunali di città e di campagna l'inquisizione e la punizione delle trasgressioni di polizia. E siccome nella dieta successiva non si fecero osservazioni in contrario, quell'ordinanza conservasi ancora in vigore. Anche le dichiarazioni dei commissarj governativi all'ultima dieta fanno fede, che l'amministrazione non pensa a mutare il regolamento. Il nuovo progetto di codice penale nell'art. 291 avea minacciato solamente una pena di polizia all'ingiuria semplice. La pluralità della commissione si dichiarò contro sì fatta proposta: ma la seconda camera, alla quale aderì ancora la prima, accolse il temperamento del progetto. Anche le sottrazioni di oggetti da mangiare, o da bere, commesse per ingordigia, o per fame, si puniscono economicamente (27).

In Holstein ed in Slesia sono reati di polizia quelli che soggiacciono a dieci talleri di multa, o ad otto giorni

(27) Art. 333.

di carcere. Oltre alle trasgressioni ai regolamenti di polizia propriamente detti, si contano fra le azioni spettanti alla potestà economica le ingiurie, che non trapassano in calunnie, od in lesioni corporali, e le sottrazioni, che, per via dell'obietto (frutti di campagna), o della poca età dell'agente, non si possono criminalmente punire.

Le cose finqui esposte dimostrano, che nelle moderne legislazioni non si trova alcuna uniformità di principj rispetto ai limiti, onde i veri e proprj delitti si distinguono dalle trasgressioni di polizia. Se non che non è dato neppure di attenersi in questa materia ad un principio stabile, che sia fondato sopra le fonti del diritto comune, o sopra i ritrovati della scienza (28). Nelle fonti giuridiche di tutto il medio evo s'incontra per vero dire una classe di azioni, che sotto il nome di malvagità, d'infrazioni, e di censure (29) venivano contrapposte ai casi penali, ed appartenevano alla competenza d'autorità, che non aveano giurisdizion criminale. Ma, benchè sì fatte azioni abbiano qualche somiglianza con quelle, che oggigiorno si chiamano trasgressioni di polizia, nulla di preciso si può raccogliere da quelle antiche sorgenti. Imperocchè primiersmente i principj dell'una non convengono con quelli dell'altra: e secondariamente la designazione de'fatti, che non erano criminalmente punibili, dipendea dalla lotta scambievole dei giusdicenti intorno all'estensione dei loro poteri, e dal volersi rilasciate in certi paesi, in virtù di convenzioni o consuetudini, alcune trasgressioni alla decision di persone, che mancavano di giurisdizione ordinaria. Non si posson chiama-

(28) Delle buone riflessioni si leggono in Beidtel sopra alcune basi della legislazion penale, p. 62—102, e p. 230.

(29) V. il mio processo penale davanti ai tribunali tedeschi, par. I. p. 12. 13.

re contravvenzioni economiche neppur quelle azioni, che sono minacciate di pena dalle ordinanze imperiali di polizia; perchè al tempo di queste leggi il vocabolo *polizia* aveva un significato diverso dall'odierno, e sotto di sè comprendeva ancora degli atti, che adesso si stimano veri delitti, come la falsità e la bestemmia, e che soggiacevano a pene corporali e infamanti. Anche ciò, che ha finqui contribuito la scienza, per distinguere dai delitti le contravvenzioni di polizia, è molto insufficiente al bisogno. Quando si vuole stabilire, che i delitti sono violazioni del dritto, e che le contravvenzioni di polizia sono commissioni od omissioni, che non sono violazioni del dritto, ma le possono partorire (30), si presuppone falsamente, che il delitto propriamente detto debba sempre contenere una violazione del dritto: mentre v'hanno certi reati (esempigrazia alcuni di quelli di Stato), in cui, senza ricorrere a finzioni, o a travolgimenti speciali, questo carattere non si può ravvisare; onde bisognerebbe contare fra le trasgressioni di polizia una serie di fatti, che, tanto nel diritto comune, quanto nei codici nuovi, sono della competenza ordinaria, e gravemente punibili (31). Nè conviene appellar delitti di polizia le violazioni di que' diritti, che sono fondati sopra le instituzioni amministrative dello Stato, nè quelle azioni, che ledono il diritto, che ha lo Stato di procurare obbedienza a' suoi regolamenti economici

(30) Questa idea è ingegnosamente sviluppata da Grandauer nelle contribuzioni di Zurhein alla legislazione, to. II. fasc. 1. p. 93. V. anche i motivi del progetto del 1827 per la Baviera p. 10, e quelli del progetto del 1831 p. 9.

(31) Feuerbach scompiglia le idee ricevute, quando conta fra i delitti le sole violazioni del dritto, e nel §. 132 riferisce fra i delitti di polizia anche l'incesto e la sodomia, ed altre azioni, che il diritto comune minaccia di morte.

(32). Si ottiene del pari poco profitto, quando si chiamano trasgressioni di polizia le azioni contrarie all' esigenze giuridiche della polizia preventiva (33). Allorchè un moderno scrittore (34) vuol dare ai magistrati di polizia l'esercizio di una *disciplina publica*, e così il diritto di castigare, ad esempio della romana censura, ma secondo le massime della morale cristiana, ogni turpitudine, onde l'ordine pubblico possa temere immediato, o mediato pericolo; sembra difficile, che si possa abbracciare il suo sentimento. Imperocchè nello stato odierno delle cose sarebbe pretensione esagerata il volere, che i cittadini riguardassero gl' impiegati di polizia, come i Romani riguardavano i loro censori: ed i casi, che presentano una vera turpitudine, ed un pericolo per l'ordine pubblico, meritano di esser colpiti di pene maggiori di quelle, che si possono rilasciare alle competenze del potere economico. Che poi un diritto penale, edificato sulla base della *disciplina publica* porrebbe nelle mani dei magistrati di polizia un arbitrio soverchiamente esteso e pericoloso, è più evidente di quel che abbisogni di prova.

Allorchè si ricerca, quali sieno i vantaggi che nascono dall' affidar certe azioni alla cognizione del potere economico, si suol replicare (35): esigere l'interesse de' sudditi,

(32) V. un esame delle opinioni di Feuerbach e di Grolman nei trattati di Luden, II. p. 167—184.

(33) Heffter Elem. di dir. pen. §. 31. Dal §. 465 al 477 si citano come delitti di polizia la illecita fabbricazione e detenzione di armi, e di stromenti da far moneta; la mala cura del fuoco; l'abuso della superstizione; gli abusi di stampa; la demagogia; e la politica simbolica (come il portar coccarde di colori, diversi da quelli del paese).

(34) Rosshirt Arch. di dir. crim. to. XII. num. 11. V. anche la sua storia del dir. crim. germ. III. p. 166.

(35) V. lo scritto intorno al progetto di un cod. pen. pel Granducato di Baden, p. 3.

che le competenze del giudice criminale non sieno troppo larghe; perchè il trovarsi implicato in un processo ordinario è una sciagura, e perchè il trattar ogni causa con forme solenni consumerebbe disastrosamente gran tempo, e produrrebbe gravi pregiudizi al civile avanzamento dell'incolpato: il ristringere le competenze de' giudici criminali essere dell'interesse del governo, la cui necessaria attività rimarrebbe inopportunamente arrestata, se in vece di poter da sè stessa rimuovere gli ostacoli, che la mala volontà o la stoltezza le oppongono, dovesse nelle più comuni occorrenze invocare l' aiuto de' tribunali ordinarj. Per distinguere i delitti di polizia da quelli punibili in via ordinaria si reputa ottimo divisamento il porre sotto la prima categoria quegli atti, che non perturbano essenzialmente l'ordin giuridico, che hanno la loro radice nella leggierezza o nella petulanza, e che ciò non ostante non possono rimanere affatto impuniti: si sostiene l'opportunità di rinviare alla polizia i piccoli furti, le piccole truffe e frodi, e le ingiurie semplici, e si biasima il progetto di Baden, perchè, non valutando queste ragioni, ha voluto affidare alla competenza ordinaria certi reati, che sono stati finora castigati dal potere economico. A rincalzare l'opposizione si adduce ancora, che i tribunali ordinarj, abituati, come sono, ad esaminare severamente l'essenza obiettiva dei fatti delittuosi, secondo i principj d'una rigorosa teorica probatoria, esigono anche nelle piccole trasgressioni la prova plenaria, e nel difetto della medesima assolvono: onde procede la frequente ripetizione di quelle irregolarità, perchè i trasgressori confidano nella difficoltà di una compiuta dimostrazione delle proprie ribalderie.

Chi prende ad esaminare maturamente sì fatte considerazioni si convince dell' opportunità di certi ordinamenti, che rimuovano gl' inconvenienti accennati, e si

accorge insieme, che le ragioni addotte non provano ciò, che si vorrebbe con esse provare. In una quistione di tanto momento bisognerebbe principalmente valutare la voce dell'esperienza, che è stata fatta in que' paesi, dove il potere economico possiede la vantata estensione: ma noi ci contenteremo di porre sotto gli occhi del lettore le riflessioni seguenti.

1) A torto si cerca di render sospetti coloro, che si dichiarano contrarj alla molta larghezza della potestà punitiva della polizia, quasichè pretendessero di mutilare la forza governativa. Non è certamente lodevole, che i tribunali ordinarj traggano a sè tutte quante le decisioni, e risolvano ancora quei casi, in cui non possiedono i necessarj materiali di cognizione, o mancano di leggi direttive. Quindi noi stenteremmo a convenire, che ne' delitti di quei giovanetti, che non hanno ancora sufficiente discernimento, i tribunali ordinarj dovessero nella loro sentenza determinare i provvedimenti applicabili all'agente (36). Crediamo del pari, che tocchi ai magistrati economici a determinare, se certi individui scioperati, alla pubblica sicurezza pericolosi, si debbano trasportare negli stabilimenti di correzione, e di lavoro, e per quanto tempo (37). La legge dee solamente designare in genere i casi, in cui sì fatto potere spetterà al potere economico, ed i mezzi, ond' esso avrà facultà di valersi.

Tuttochè la sana organizzazion dello Stato richieda la cooperazione concorde di tutti i poteri, le funzioni giudiciarie debbono esser distinte da quelle amministrative; perocchè, prescindendo dall'importanza politica di questa separazione, si ottiene il vantaggio, che ogni ramo d'affari sia tanto meglio trattato, quanto più le persone, cui

(36) Cod. pen. franc. art. 66—68.
(37) Così è stabilito in Baden dalla legge del 30 luglio 1840.

n'è commesso l'incarico, vi si consacrano esclusivamente, di continuo coltivano le disposizioni più desiderabili a sostenerlo degnamente, e così giungono ad acquistare quella destrezza abituale, in cui consiste la piena capacità di un bravo impiegato. L'ufficio del giudice richiede una particolare educazione intellettuale, ed un'arte speciale per interpetrare le leggi, per esaminare traquillamente e cautamente i fatti, e riportarli sotto di esse; le quali doti non si possono acquistare e perfezionare che con un lungo esercizio. Quanto sono più importanti i casi, che si debbon decidere, tanto più è necessario, che il giudice sia fornito dei requisiti accennati: ma si ingannerebbe a partito chi riputasse, che i medesimi non occorrano per decidere dei casi, che a primo aspetto sembrano lievi; avvegnachè questi pure possano talora presentarsi assai complicati, e dipenda sovente da sottili principj giuridici il definire, se il fatto sia punibile o no, e se meriti grave o leggiero castigo (38). Ora non si può negare, che certe persone, eminentemente adattate all'ufficio di giudici, manchino poi di quella presenza di spirito, e di quella prudente energia, che conviene ai magistrati economici.

2) Lo stato ha interesse, che ancora ne'casi più leggieri sia decretata da'suoi impiegati una giusta punizione; perchè altrimenti la diffidenza verso la pubblica autorità penetra negli animi dei cittadini, e pregiudica all'esercizio dell'intiero sistema penale (39). Quanto i giudici possiedono più dovizioso corredo di quelle doti, che

(38) Chi non conosce la difficoltà, che in pratica s'incontra sovente a discernere, se si tratti di una soverchieria emendabile in via civile, ovvero di frode, o di falsità?

(39) Anche due soli giorni di carcere ingiustamente decretati addolorano chi li dee sopportare, ed in lui e negli altri eccitano un sentimento sfavorevole allo Stato, ed a'suoi giudicati.

lo splendido loro uffizio richiede, e quanto si mostrano più imparziali nelle loro decisioni; tanto è maggiore la confidenza, che i cittadini ripongono nella pubblica giustizia, e l' efficacia delle pene da essa irrogate. I giudizj del potere economico non inspirano sempre la necessaria fiducia, perchè si vede riunito nella stessa persona l'accusatore ed il giudice, e perchè si teme, che l'impiegato governativo, sempre immerso in una folla di affari, generalmente abituato a procedere con qualche precipitanza, a dar poco valore alle forme tutelari, ed a portare certe sue naturali preoccupazioni nella risoluzion delle cause, non abbia investigato e punito con tutta l'imparzialità. Quindi è conforme alla giustizia, e alla prudenza politica, che, senza stringenti motivi, anche la decisione dei casi leggieri non venga sottratta ai tribunali ordinarj.

3) Quando si pretende di giustificar l'estensione della potestà punitiva della polizia, affinchè non rimanga mutilata la forza del governo, non si può credere, che si parli sul serio (40). Dee nel governo riconoscersi certamente il potere di emanare sotto comminazione penale certe ordinanze amministrative, che le circostanze di tempo e di luogo rendono talora così necessarie, che non sia dato nemmeno aspettare la cooperazione dei fattori della legislazione. Le leggi fondamentali di ogni Stato dovrebbero per altro indicare, dentro quale estensione il magistrato di polizia locale, ed il capo dell'amministrazione sieno autorizzati a comminar delle pene, senza che si richieda una vera e propria disposizione legale. Importa del pari, che ogni direttore amministrativo, per mantenere la propria considerazione di fronte agli osti-

(40) V. Sander Annali delle corti di giustizia di Baden, 1840. p. 243.

nati perturbatori delle sue funzioni officiali, abbia la facultà di far trasportare in carcere per un certo tempo, dalla legge fissato, i ricalcitranti (41). Questi provvedimenti bastano a mantenere la forza dell'amministrazione. La forza principale del governo sta nella saviezza de'suoi ordinamenti, nella fiducia, che inspira ai cittadini, nell'energia, con la quale applica i necessarj temperamenti, e nella intelligente ed intemerata condotta de'suoi mandatarj. Non si può veramente comprendere, come l'amministrazione possa guadagnare di forza, riservandosi la punizione dei piccoli furti, delle incontinenze, e in generale de'reati leggieri; perchè se il diritto di castigare i delinquenti fosse un requisito necessario della potenza governativa, bisognerebbe, per esser conseguenti, affermare, che i magistrati di polizia dovessero pur giudicare le maggiori scelleratezze.

4) Quando, per segnalare un altro vantaggio della potestà punitrice amministrativa, si dice, che nelle trasgressioni di polizia è molto sollecita la procedura, e così più efficace la pena, come quella che segue più d'appresso al delitto; si può rispondere, che non è impedito di conseguire il medesimo intento, anche sottoponendo i fatti leggieri alla decisione de'tribunali ordinarj. Nella maggior parte degli Stati la legislazione o la pratica ha introdotto una procedura sommaria, la quale, senza abbandonar gli elementi essenziali del rito processale, produce anche nell'interesse delle parti il valutabile effetto di semplicizzare le forme, e scemare le spese. Nel settentrione della Germania esiste ancora oggigiorno un pro-

(41) L'art. 118. del cod. pen. di Baviera determina una pena di carcere da uno fino a due giorni. Parimente il codice francese di proc. crim. (art. 504 e 509) dà agl'impiegati amministrativi il diritto di procedere all'instante.

cesso, chiamato censorio (42), per cui con la citazione medesima si palesa all'incolpato la trasgressione, che gli viene attribuita, e la pena, che lo colpisce, la quale per altro non diviene eseguibile, che quando egli dentro un certo termine non comparisca davanti al tribunale ordinario ad affacciare le sue opposizioni.

5) La designazione di una classe particolare di azioni punibili sotto il nome di trasgressioni di polizia, è connessa con l'organizzazion giudiciaria. Riconosciuto una volta, che i gravi delitti si debbono giudicare da tribunali collegiali, il bisogno richiede, che intorno a questi vengano stabiliti dei giudici singolari, ai quali, entro distretti più piccoli, appartenga la competenza dei casi penali più leggieri. Il tribunal collegiale in fatti debb'esser constituito per un gran circondario, e sarebbe, tanto pei testimoni, quanto per gl' incolpati, un aggravio soverchio, e di troppo dispendio per l'erario, se si dovesse portare ogni caso alla decisione di magistrati, che risiedono parecchie ore di cammino lungi dal domicilio delle persone, la cui presenza è necessaria al giudizio. Quindi conviene, che i delitti meritevoli di pene leggiere sieno rimessi alla decisione di giudici singolari, e che abbiano una special denominazione i fatti spettanti alla loro competenza. Quanto debba essere estesa *ratione materiae* la giurisdizione di questi giudici singolari, che inquisiscono a un tempo e puniscono, è un oggetto del più serio esame del legislatore. Molta estensione non sarà mai desiderabile; perchè è cosa per varie cagioni pericolosa l'affidare una gran potestà di punire ad un giudice solo.

6) La legislazione può avere delle buone ragioni per affidare alle autorità amministrative la decisione di

(42) È stato introdotto in Brunswick colla legge del 23 febbraio 1837.

certi leggieri casi penali. Talora è opportuno, che il capo locale, che subito viene in cognizione di una trasgressione, commessa poco lungi da lui, possa tosto profferire sentenza, senza che si ricorra ai tribunali ordinarj. Ed in questi fatti, per lo più semplicissimi, la colpa suol risultare così evidente, che non è necessaria una lunga inquisizione a chiarirli: e l' incolpato medesimo ha interesse a sentire sollecitamente, e senza grandi formalità, pronunziata la sentenza, che lo riguarda. L' esperienza fornisce favorevoli testimonianze al regolamento di alcuni paesi, in cui, esempigrazia nelle cause di gabelle, le autorità governative pronunziano tosto la pena, salva al condannato, che si creda aggravato, la facoltà di ricorrere al tribunale ordinario. Gl'interessati si trovano per lo più soddisfatti di simili giudicati del potere economico, il quale spedisce la causa con somma celerità.

7) Se non che questa sottoposizione dei casi leggieri alla potestà punitiva dell' amministrazione, non debb'esser portata al di là del bisogno, anzi piuttosto limitata a quei fatti, onde rimangono violate certe disposizioni generali o locali di buon governo, dirette alla conservazione dell' ordine e della quiete, e prescritte nell' interesse della prevenzione, esempigrazia in materia della polizia del fuoco, della campagna, della sanità, e d'altre simili cose. In questo rispetto può veramente servir di modello il libro quarto del codice penale francese. Le punizioni riescono sufficienti, se arrivano a venticinque fiorini di multa, ed a cinque, o ad otto giorni di carcere.

8) All' incontro non si può mai approvare, che la legislazione dichiari trasgressioni di polizia quei fatti, che in gradi più elevati soggiacciono a pene criminali, o che son degni di castigo a motivo della corruzione morale di chi li commette, o dell' aggressione, o del grave pericolo di una delle basi fondamentali dello Stato. Quindi

non conviene, che la legge dichiari trasgressioni di polizia (43) i furti, le truffe, le frodi, al di sotto di una data somma, le lievi lesioni corporali, l'adulterio, la bestemmia, le società segrete ec. ec. E qui mi sia permesso di piantare queste affermazioni su basi più ferme, e di valutare l'esperienza di quei paesi, ne' quali il diritto penale della polizia fu troppo allargato.

Quando lo stabilire, se una data azione appartenga alle competenze della polizia, o del tribunale ordinario, dipende dalle qualità particolari del fatto, nasce il pericolo, che il magistrato economico, che suol essere il primo a conoscere il caso, lo contempli soltanto nella sua più semplice forma, e speditamente lo punisca, come spettante alla sua competenza, perchè la procedura sommarissima, ond'egli si vale, non discopre le circostanze, che potrebbero dimostrarlo punibile in via ordinaria. Allorchè per esempio la differenza della giurisdizione procede dall'intenzione, non è facile, che questa sia discoperta mediante un processo economico. Se il codice ha fermato, che la lesione corporale dipendente da colpa, o da dolo d'impeto, appartenga alla polizia, e che lo stesso delitto, dipendente da dolo di proposito, spetti al tribunale ordinario; come non si dovrà ragionevolmente temere, che qualche delinquente, meritevole di una grave punizione, non sia troppo leggiermente colpito da una mortificazione economica? Al solo giudice ordinario, dietro le risultanze di un solenne procedimento, può appartenere il decidere, se le circostanze rendano il fatto gravemente o lievemente punibile. E se risulta, che il caso debba soggiacere a piccola pena, non occorre

(43) V. il primo rapporto della commissione della Camera di Württemberg sopra il codice di polizia penale p. 4—10, e *von Mohl* nel fasc. addizionale all'anno 1840 dell'arch. di dir. crim. p. 12—19.

cercar la ragione, per cui la legge non lo abbia sottoposto al giudizio della polizia, nè il motivo, per cui la potestà ordinaria discenda a decretare in quel caso ancora una multa. Dove in fatti il tribunale lo dovesse rinviare alla polizia, non si farebbe che differire la definizion della causa (44). È una cattiva legge quella, che dichiara economicamente punibili i furti e le frodi al di sotto di una data somma. Il guardare alla somma è, per lo più, fallace; perchè, se il fatto fu commesso con circostanze aggravanti, essa non determina altrimenti, od almeno non dovrebbe determinare la quantità della pena. Ed il processo economico può di frequente lasciare inosservate sì fatte circostanze aggravanti: nel qual caso un ladro pericoloso, che avrebbe meritato una grave punizione, è colpito da una lieve mortificazione, egualmente insufficiente a reprimerlo ed a correggerlo. Di più, col rimettere alla polizia i frodatori ed i ladri, si traviano i sentimenti morali del popolo: il quale difficilmente si piega a far dipendere la sua opinione intorno alla punibilità del furto dall'essere stati sottratti o quattro, o cinque fiorini. Anche la voce dei pratici raccomanda, che il diritto penale della polizia in materia di furti, e di altri delitti congeneri, non si voglia desumere dalla somma involata (45). La sottoposizione delle piccole lesioni corporali al giudizio della polizia trova un'altra obiezione, quando si riflette, che il successo è sovente una circostanza secondaria, che non fornisce la

(44) Sander Annali l. c. p. 244.

(45) Il progetto riveduto di Baviera del 1827, e quello del 1831 aveva escluso i piccoli furti, le lesioni corporali ec. dalla classe delle trasgressioni di polizia. Ed i motivi del progetto del 1827 (p. 10, e 441), e quelli del progetto del 1831 (p. 9) dichiararono contrario alla natura delle cose il computar queste azioni fra le trasgressioni di polizia.

misura della pena, mentre la malvagità dell'intenzione mostra una grande perversità, che non si può agevolmente scoprire per mezzo di un processo economico. Quando le lesioni leggiere si affidano alla polizia, spesso nasce l'inconveniente, che con una punizione prematura si pregiudichi alla giustizia; allorchè per esempio l'offesa, che da principio parve insignificante, ebbe in seguito un esito sciagurato (46), e non si fecero in tempo i passi necessarj a stabilire l'essenza di fatto. Nemmeno le ingiurie si debbono rilasciare alla competenza del potere governativo (47); perchè la pena, onde sono colpite, non riesce veramente efficace, che quando la decreta un tribunale onorato della pubblica confidenza, il quale abbia esaminato le più minute circostanze del fatto; e perchè nell'indagine d'un'ingiuria anche semplice possono sollevarsi molto sottili quistioni giuridiche (48), ed il limite, che separa un'ingiuria grave da una leggiera è talvolta così malagevole a riconoscersi, che l'indole superficiale della procedura economica può violare ad un tempo l'interesse pubblico ed il privato. È degno dell'attenzione del legislatore il cercare, se la legge debba permettere all'ingiuriato di presentare la sua querela al capo della Comune, proponendo una pena, la quale, esempigrazia, non superasse cinque talleri di multa, o tre giorni di carcere. Se l'offeso non ottenesse allora una soddisfazione maggiore, non avrebbe diritto di lamentarsi; perchè potrebbe preferire, se gli piacesse, di accendere la sua querela al tribunale di prima instan-

(46) Ciò accade frequentemente nelle lesioni, che producono qualche concussione.

(47) Piene di dottrina sono in questo proposito le discussioni del 25 settembre 1840 sopra l'art. 291. del progetto di Assia.

(48) Quando, esempigrazia, l'incolpato opponga la *exceptio veritatis*.

za. Al condannato dovrebbe rimanere la libertà di ricorrere dalla prima sentenza al giudizio de' tribunali ordinarj. È da credere, che questo sistema produrrebbe l'effetto di spedire con piccolissima spesa e grandissima celerità molte cause di offese leggiere.

9) Rispetto all'estensione da darsi al potere penale della polizia non si può stabilire un principio generale. Tutto dipende dal vedere, se il legislatore, ponderati i vantaggi ed i danni, reputi necessaria una seria punizione, la quale oltrepassi le competenze, che egli vuole assegnare al potere economico. Ma non si può determinare *a priori* il castigo, di cui fa d'uopo esempigrazia colpire la rotta sottoposizione alla sorveglianza della polizia, lo spendimento di monete pigliate per buone, la vagabondità, la mescolanza di materie nocive nelle sostanze alimentari, l'esposizione di oggetti inverecondi, la perturbazione del divino servigio, il guasto dei pubblici affissi. Gli spedienti, che potrebbero conciliare tutti gl'interessi, son forse questi: o 1) che la legge prescriva, che il tribunale ordinario in certi casi proceda solamente a richiesta della polizia; o 2) che la punizione ordinaria non abbia luogo, che quando sieno già state applicate due volte mortificazioni economiche. La prima disposizione potrebbe giustificarsi, allorchè la trasgressione è di tal indole, che meriti per regola un leggiero castigo, e solamente in rare occasioni di esser colpita con qualche severità. La seconda disposizione apparisce ragionevole, quando la ripetuta irregolarità dopo la seconda mortificazione governativa mostra il bisogno di rintuzzare con più di energia una tendenza radicata al disordine. Il legislatore, nel definire le competenze economiche, dee costantemente riflettere, che le leggi forniscono la misura per giudicare del torto respettivo delle azioni minacciate di pena, e che perciò, col sottoporre

un fatto alla polizia, viene a dichiarare, che lo reputa di piccolo conto. Quindi non è mai conveniente, che la bestemmia, l'adulterio, l'incesto, l'incontinenza contro natura, ed altre consimili sregolatezze, soggiacciano a punizioni governative; perchè il sentimento del popolo o rimane offeso, o scompigliato, se turpitudini di sì fatta natura sono leggiermente represse da quella medesima autorità, che percuote l'autore d'uno strepito notturno, o chi si è permesso d'incendere, senza licenza, un fuoco d'artifizio.

Merita una parola anche la connessione della nostra ricerca con l'instituto del pubblico ministero. Quando il procuratore dello Stato è il pubblico accusatore, ed i reati si perseguono a sua richiesta, sparisce l'asserto bisogno di affidare i leggieri delitti alla polizia, per non sprecare le solennità dell'inquisizione ordinaria in casi di troppo lieve momento. Allora in fatti appartiene al pubblico ministero il valutar l'interesse della civil società nella persecuzion dei reati. In Francia, ognorachè il procuratore del Re stima, che un'azione, a lui denunziata, sia di poca importanza, e non esponga l'ordine pubblico a pericolo alcuno, prudentemente si astiene dall'accusarla ai tribunali: e l'esperienza dimostra l'utilità di questi ordinamenti (49).

---

(49) I casi, ne'quali in Francia il pubblico ministero tralasciò la persecuzion criminale nel 1838, furono 13317: fra i quali si contavano ferimenti involontarj 251; danni dati 212; ingiurie 1812; frodi 240; minaccie 215; offese di pubblici ufficiali, che avevano irritato con la loro condotta, 599; trasgressioni campestri 345; furti di cose affatto disprezzabili 920.

V.

DEL DIRITTO DI GRAZIA, CONSIDERATO NELLE SUE RELAZIONI CON LA LEGISLAZIONE, E CON L'UFFIZIO DEL GIUDICE.

Niuna legislazione osa confidarsi di esaurire le indefinite combinazioni dei singoli casi delittuosi per mezzo di regole, che minaccino ad ogni reato la pena meritata in una guisa affatto corrispondente alla quantità della colpa. Imperocchè i modi di operare dell'uomo, tanto per causa delle sue interne modificazioni, quanto a motivo delle circostanze esteriori, sono così multiformi, che non avvi sapienza umana, la quale si possa augurare di prevedere tutte le possibili contingenze avvenire. Quando regnava la teorica dello spavento, si andava dicendo, che, sebbene in qualche caso potesse riuscir soverchia la pena, il delinquente per altro, che conosceva la legge, si era volontariamente sottoposto alle conseguenze di lei: e solamente nelle capitali condanne, che, secondo i regolamenti di varj paesi, non poteano portarsi ad esecuzione senza la conferma del sommo imperante, il sentimento di umanità produsse frequenti atti di grazia. A misura bensì che il principio della giustizia si venne diffondendo, e conquistò alla sua devozione non solo i giudici, ma ancora i consiglieri dei principi, ed i principi stessi, i casi di grazia moltiplicarono, e principalmente in que'paesi, ne'quali erano stati

pubblicati di recente codici nuovi. Narra in fatti von Gönner (1), che quasi due quinti delle sentenze bavare aveano d'uopo di ricevere una mitigazione in via di grazia. Questo eminente diritto sovrano d'impedire con un tratto di clemenza, che venga eseguita la pena, comminata dalla lettera della legge, ma sproporzionata per gravità al grado della colpa, è stato censurato a torto (2), o sottoposto a tante limitazioni, da renderlo quasi inefficace del tutto (3).

Quelli, che combattono in genere contro il diritto di grazia, o deducono le loro ragioni da alcuni abusi possibili del medesimo, o dal pericolo di allontanare con sì fatto rimedio il momento di riformare una cattiva, ed oramai troppo vecchia legislazione (4). Beidtel (5), ed in ciò non si vuol seguitare, vorrebbe ammetter la grazia solamente quando, passata che sia la sentenza condennatoria in giudicato, vengano a discoprirsi nuove circostanze, che, riconosciute prima, l'avrebbero impedita. Così rimarrebbe spogliato il Sovrano del potere di apprestare un rimedio straordinario, allorchè l' esecuzione della sentenza fosse per esacerbare il popolo, e per diminuire il suo rispetto verso la legge.

Tuttochè il giusto esercizio del diritto di grazia sia stato principalmente riconsciuto nelle sentenze di morte, anche in altre specie penali si possono presentare dei

(1) Motivi del progetto di Baviera p. 144.

(2) V. fra gli altri *Dompière, Examen du droit de grace*, Lausanne 1828.

(3) A questo punto sono quasi arrivati coloro, che non vorrebbero permessa la grazia, che a proposizione delle corti di giustizia.

(4) Intorno alla giustificazione del diritto di grazia V. Roshirt Elem. §. 4., Zirkler nel vocabolario giuridico di Weiske, I. p. 798. Weiker nel vocabolario di Stato, II. p. 329. *De Candolle, sur le droit de grace*, Geneve 1829.

(5) Fondamenti della legislazion penale, p. 228.

casi, in cui l'esecuzione precisa della condanna produrrebbe tristissimi effetti, e farebbe vacillare la fede del popolo nella giustizia imparziale dello Stato: e così quando il giudice dovrebbe, esempigrazia, decretare a tenor della legge una pena infamante, che nella specialità del fatto fosse sproporzionata (6); o quando la legge in modo assoluto vorrebbe aggiunto alla pena restrittiva un aggravamento, che nelle presenti circostanze non si potesse riputare opportuno (7); o quando la pena legale fosse inapplicabile, per la sua troppa lunga durata, ad un delinquente, a pro del quale militassero straordinarie circostanze attenuanti (8).

Per altro il diritto di grazia è veramente salutare, e produce un impressione conforme alla giustizia, allorchè viene usato di rado, e nel solo concorso di cause straordinarie. Quindi a torto gli è stato attribuito da alcuni moderni un carattere contradittorio alla sua natura, e data un'estensione, che distrugge il suo pregio. Nei paesi, in cui vige tuttora il diritto comune, od una legislazione troppo vecchia, e non più conveniente al tempo, si dice, non essere così urgente il bisogno di riformare le leggi, perchè alle sentenze troppo severe si può apprestare un sufficiente rimedio con la grazia. Così dove l'omicidio d'impeto e l'infanticidio sono delitti comminati tuttora di morte, si vede continuamente accadere, che i tribunali pronunzino la sentenza capitale, e che questa venga

(6) Se la casa di disciplina è infamante, e l'età giovanile attenua la pena fintantochè il delinquente non abbia compito sedici anni, dovrà l'infamia colpire un giovanetto, che abbia sedici anni e pochi giorni?

(7) Come se la legge insieme con la pena restrittiva minacciasse la pubblica esposizione, o il castigo corporale.

(8) S'immagini, che sia comminata assolutamente la casa di disciplina a vita, e che nell'incolpato concorra una gran seduzione, un piccolo grado di follia, ed un vivissimo pentimento.

sempre permutata dalla clemenza del sommo imperante (9). Di qui si deduce il comodo pretesto di rifiutare le proposte di mitigazione delle leggi penali vigenti, e si trae motivo di dire, che, allargando la misura giudiciaria, si ristringerebbero le più eminenti prerogative del sommo imperante. Mi sia permesso di pigliare in esame questi principj, e di mostrare, che coloro, i quali ne fomentano la credenza, e s'ingegnano di porre in sospetto gli uomini, che sostengono la necessità di allargare la misura giudiciaria, somministrano insensati consigli.

A tenore dei detti principj il Sovrano viene in qualche maniera obbligato ad esercitare l'uffizio di giudice, e ad emendare nel medesimo tempo gli errori della legge. Con l'abbracciare il sistema delle grazie ordinarie, che si rinnovano in tutti i casi di una determinata specie, il supremo potere confessa col fatto l'ingiustizia del precetto legale. Or questa confessione, quantunque tacita, non è mai adattata a confermare la riverenza del popolo verso il governo, nè la pubblica fede nella bontà delle leggi vigenti. I cittadini d'ogni ordine domandano volentieri, perchè il legislatore non si decida piuttosto a modificar quelle norme, che reputa ingiuste, affinchè la legge sia una verità, ed il giudice non venga obbligato a profferir sentenze, alla cui esecuzione non è persona, che presti la menoma fede. Inoltre quel sommo

(9) Secondo la statistica criminale di Starke, p. 43—47, di 484 delinquenti, condannati a morte in Prussia dal 1818 al 1838, ne sono stati graziati 337. Le sentenze capitali per infanticidio, falsa moneta, duello, e rapina, non sono state mai eseguite. Pe' condannati di latrocinio la grazia è stata rarissima; perchè ne sono stati impiccati 49 sopra 62. Di 173 condannati d'omicidio premeditato in generale, ne sono stati impiccati 60. — Secondo lo scritto del principe reale di Svezia *sopra la pena e gli stabilimenti penali*, p. 13., negli ultimi sette anni furono annualmente graziati in Svezia 43 condannati a morte.

imperante, che è richiamato a correggere con le grazie i difetti delle leggi, vien posto così in una situazion dolorosa, e mal rispondente al sublime suo grado. Le osservazioni del principe Oskar, erede della corona di Svezia (10), sono piene di verità. « *Prima, che sia risoluto, se la sentenza capitale debba essere, o no, confermata, i pensieri di tutti sono penosamente occupati nel ricercare, che cosa sia di giustizia: e dopo che la conferma è stata decretata, e il delinquente è stato immolato, la memoria del miserando avvenimento contrista lungamente i cuori* ». La grazia è la voce del sentimento interno del bene universale, e dipende dalle sue inspirazioni. Per l'animo d'un Sovrano generoso tormentosi momenti son quelli, in cui vien richiamato a decidere, se un malfattore, già condandannato dal tribunale alla morte, debba continuare la vita, o perire per mano del carnefice. Più che da una severa operazione d'ingegno la tratta è data alla bilancia da quegl'impulsi naturali dell'animo, che si sforzano d'attuare l'idea della giustizia. Coloro adunque, che veracemente onorano l'augusta persona del sommo imperante, non si dovrebbero curare di porlo senza la più stringente necessità, in una situazione così dolorosa, nè di distrarlo in tal guisa da più rilevanti occupazioni di Stato. Quando non si tratta di sentenza capitale, la posizione dell'animo è veramente meno tormentosa, ma non cessa per questo di essere assai dispiacevole. Imperocchè anche quando si dee confermare, o moderare una condanna a pena restrittiva infamante, perpetua, o temporaria, sta nel guscio della bilancia il destino d'un uomo per tutta la sua vita, ed il Sovrano dee ponderare le circostanze più tenui, che possono modificare la colpevolezza del delinquente. Come sia penosa anche la situazione dei consiglieri della Corona

(10) l. c. p. 43.

rispetto all' esercizio del diritto di grazia, lo ha dichiarato mirabilmente un esperto statista (11), che in virtù della sua nobilissima carica ha dovuto per molti anni dar pareri al sovrano in simili casi. Il ministro è raramente guidato dal solo giudizio della vera colpevolezza del delinquente nel fatto particolare. Egli propone d' ordinario la grazia, quando la pena legale sembra generalmente soverchia. Solamente allorchè la frequenza di certi delitti commuove gli spiriti, o l' avvenimento d' un grave reato ha eccitato grande strepito, si crede necessario di dare un esempio, e si propone la conferma della condanna, affinchè, come suol dirsi, la severità della legge produca una profonda impressione. Ognorachè il condannato ha degli amici, e col suo contegno, con la sua gioventù, con un certo garbo di educazione, ha saputo eccitar simpatie, il ministro, che dee comunicare alla Corona il proprio parere, si trova da ogni parte assediato: mentre non si leva pure una voce in vantaggio di altri, che sotto apparenze meno favorevoli meriterebbero forse riguardi maggiori. Le ragioni, per le quali un condannato riceve la grazia, ed un altro è abbandonato in man del carnefice, non sono per lo più che politiche. Nè si dee meno considerare, che facendo grazia in un caso, e negandola in un altro, e di tempo in tempo scegliendo dal numero dei condannati alla morte un delinquente, per inviarlo al patibolo, non si fortifica punto nel popolo la riverenza per la pubblica giustizia (12). Il popolo, che per avventura ha veduto per molti anni graziar delitti, che avrebbero meritato il pieno rigor della legge, e scorge ad un

(11) Lord Russel nel suo discorso del 24 marzo 1837 intorno al miglioramento delle leggi criminali d'Inghilterra.

(12) V. il *second report from the commission on criminal law*, London 1836, p. 24.

tratto inviare al supplizio un malfattore, che non è certamente più scellerato dei precedenti, che provaron gli effetti della sovrana clemenza, non sa rendersi una buona ragione di questo divario, e compatisce allo sfortunato, vituperando il governo.

Bisognerebbe dunque rinunziare una volta al disastroso sistema di considerare il diritto di grazia come un rimedio precario alla troppa severità di leggi invecchiate, che più non convengono ai tempi, ed ordinare in vece la legislazione in maniera, da render possibile al giudice l'applicazion di una pena, che sempre corrisponda alla quantità della colpa. L'esercizio del diritto di grazia non può mai bastare a raggiugnere questo effetto desiderato (13); perocchè qualsivoglia delinquente ha ragione di esigere, che in via di giustizia, e non di grazia, gli sia decretata la pena proporzionata al suo maleficio. D'altra parte la giustizia penale, che può farsi nel gabinetto del Principe, non dee mai confidarsi di giudicare, come i magistrati, alla presenza dei quali comparvero i testimoni e l'incolpato, e furono ventilate solennemente tutte le prove e le controprove. Obbligato il più delle volte a decidere il caso secondo la proposizione del ministero della giustizia, perchè posto dal suo grado eminente fuori dell'occasion di studiare da sè medesimo tutte le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte, il Sovrano manca dei materiali, che sono indispensabili a pronunziare una sentenza con quella piena cognizione di causa, che possiedono i tribunali. Non si speri neppure, che il popolo sia disposto a considerare l'atto di grazia, emanato dal sommo imperante, come un decreto profferito dall'autorità giudiciaria. Anche meno si aspetti di poter cancellare, mediante la grazia, i patimenti, che la sentenza produce, prima che

(13) Bauer Tratt. p. 205.

sia portata alla sua esecuzione. Un ingegnoso pratico dice a buona ragione (14), che la grazia mitiga la piaga, ma non la può mai guarire; perchè, quantunque moderi la penalità materiale, non giugne a sopprimere l'effetto morale dell'ingiusta sentenza (15). E poi perchè tanto allungare la strada, facendo pronunziare al Sovrano in via di grazia ciò, che molto più speditamente e sicuramente avrebbe potuto decretare il tribunale in via di giustizia?

La relazione della grazia con l'esercizio della potestà giudiciale può stabilirsi nella più retta maniera così. Ognorachè il legislatore, nel comminare la pena, o nel computare la sua quantità, dee prevedere secondo l'esperienza, che gli stà d'innanzi, che si possano presentare dei casi, in cui un castigo assoluto, o limitato da un *minimum* soverchiamente elevato, riuscirebbe sproporzionato alla colpa, è tenuto a modificar la legge per modo, che il giudice sia in grado di punir giustamente, senza che nasca il bisogno di ricorrere al rimedio della grazia. Sì fatto debito corre al legislatore: 1) quando l'imputazione non è del tutto soppressa, ma grandemente diminuita: 2) quando dalla specie del delitto, e dalle idee dominanti intorno alla sua punibilità, risulta, che la pena già comminata dalla legge, è oggidì riputata sproporzionata od ingiusta (16): 3) quando certe circostanze, che

(14) De Vaulx nel giornale di giurisprudenza straniera, tomo XIII. p. 346.

(15) Io conosco il fatto seguente. A tenor delle leggi fu pronunziata la sentenza di morte contro un uomo d'intemerati costumi, che aveva ucciso il seduttore della sua sorella sorpreso *in flagranti*. La sentenza fu pubblicata, e il condannato, che la credeva ingiusta, cadde miseramente in stato di alienazione mentale. La grazia del Sovrano ridusse la pena a cinque anni di detenzione in fortezza: ma questo atto di clemenza non si potè notificare che ad un demente.

(16) Esempi grazia nell'infanticidio.

frequentemente accompagnano un dato delitto, ne abbassano grandemente le penalità (17): 4) quando l'esperienza dimostra, che un qualche reato si presenta in tanti e sì varj gradi di colpevolezza, che non è possibile decretargli il giusto castigo, se la comminazione penale non discende assai nel suo *minimum* (18). In tutti questi casi il legislatore dee fornire ai magistrati il potere di applicar giuste pene. Ciò premesso è agevole ravvisare il vero carattere del diritto di grazia. Questa preziosa prerogativa della Corona, dove sia usata parcamente, è tenuta in altissimo conto, e divien salutare tanto a chi ne risente gli effetti immediati, quanto al popolo, che rivolge al Sovrano lo sguardo affezionato e riconoscente, come a fonte di generosa clemenza. Allora è assicurata alla legge penale la sua riverenza ed efficacia, ed il giudice è posto nell'unica situazione, che gli conviene, di decretare la giusta pena, secondo la sua scienza e la sua coscienza. Un saggio legislatore non sarà mai geloso de' giudici, che richiamati a pronunziare giuste sentenze, entro i limiti naturali della loro attività, esercitano il loro ufficio da fedeli impiegati, senza vantarsi di rigore intempestivo, nè d'intempestiva dolcezza. Del resto, quantunque la legislazione allarghi, come fa d'uopo, i confini della misura giudiciale, al sommo imperante non mancherà giammai l'occasione di spargere sopra i condannati gl' inestimabili tesori, ond' è fecondo il diritto di grazia; perocchè nasceranno sempre dei casi, in cui, non ostante gli sforzi di tutta l'umana prudenza, la pena minacciata apparisca, *per circostanze straordinarie*, sproporzionata alla colpa.

---

(17) Esempigrazia nell' omicidio precipitato, prodotto da provocazione.

(18) Esempigrazia nel duello, e nella resistenza.

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE PENALE

DEL

GRANDUCATO DI BADEN.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEOPOLDO PER LA GRAZIA DI DIO GRANDUCA DI BADEN, DUCA DI ZAERHRINGEN. — COL CONSENTIMENTO DEI NOSTRI FEDELI STATI, NOI ABBIAMO RISOLUTO ED ORDINATO CIÒ CHE SEGUE.

PARTE I.

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN GENERALE.

TIT. I.

Delle azioni punibili, e delle persone sottoposte alle leggi penali.

§. 1.

Azioni punibili.

La commissione o l'omissione di un'azione è criminalmente o civilmente punibile, solamente quando è precedentemente minacciata di pena criminale o civile da una legge.

§. 2.

Persone sottoposte alla legge penale.

Alle disposizioni di questo codice penale sono soggetti tutti i sudditi dello Stato, compresi i soldati, in quanto le leggi militari non contengano prescrizioni speciali, che declinino dalle presenti.

§. 3.

Per via d' azioni commesse in paese.

Chiunque commette un'azione punibile dentro i confini del Granducato, o egli sia paesano, o forestiero, è giudicato a tenore delle leggi penali del paese.

Digitized by Google

§. 4.

All' estero.

Il paesano soggiace alle leggi penali del paese anche per le azioni commesse all' estero. Se per altro a tenor delle leggi estere l'azione non è punita affatto, o è punita più dolcemente, o solo a denunzia o querela di parte, il paesano è giudicato secondo le medesime, salvo se l' azione fosse diretta contro il paese, o contro le sue autorità, o contro una persona del paese.

§. 5.

Il forestiero, anche per le azioni commesse all' estero, è punito secondo le leggi del paese, se il fatto fu diretto contro il paese, o contro le sue autorità, o contro una persona del paese.

§. 6.

Per via di azioni, commesse all' estero contro un paesano, il forestiero, quando sia sorpreso nel paese, è punito a tenor delle leggi paesane, salvo che l' azione, secondo le leggi del luogo, in cui avvenne, non soggiacesse ad una pena più mite, o non andasse esente da ogni pena.

§. 7.

Consegna proibita.

Per un' azione punibile, commessa in paese, o all' estero, niun paesano può esser consegnato ad uno Stato straniero, per essere giudicialmente processato, o punito.

§. 8.

Procedimento che ha luogo dietro una decisione giudiciale estera.

Contro di quello, che per via di un delitto è stato validamente assoluto, o condannato da un tribunal competente estero, ha luogo in paese una nuova procedura o sentenza criminale per lo stesso delitto solamente in quelle circostanze, in cui può essere accesa di nuovo una

causa penale decisa da una valida sentenza d'un tribunale paesano, tranne il caso, che egli si fosse sottratto con la fuga all' esecuzione della sentenza, contro di lui pronunciata all' estero.

E dove egli si fosse sottratto solamente in parte a detta esecuzione, quella porzione di pena, che ha sofferto all'estero, gli vien computata nella nuova sentenza.

§. 9.

Conseguenze delle sentenze estere.

Le sentenze penali, emanate da tribunali competenti esteri, producono anche in paese gli effetti, che secondo le leggi paesane vanno congiunti con una egual sentenza di tribunali paesani, rispetto

1) ai pregiudizj che hanno luogo in virtù della legge in proposito di diritti onorifici, e di servigio, e rispetto

2) al diritto, che secondo i §§. 705 e 706 compete al Governo, di congedare dal servigio, e di destituire.

Per altro il paesano condannato può esigere, che dal competente tribunale del paese si decida, se egli avrebbe dovuto esser condannato anche secondo le leggi paesane, e se la condanna avrebbe avuto anche qui le medesime conseguenze.

TIT. II.

Delle pene.

§. 10.

Pene criminali.

Le specie penali criminali sono

1. La pena di morte
2. La casa di disciplina a vita
3. La casa di disciplina a tempo
4. La destituzione dal servigio.

Digitized by Google

§. 11.

Pena di morte.

La pena di morte debb' essere eseguita pubblicamente per mezzo della decapitazione.

§. 12.

Aggravamento vietato.

Niun aggravamento ha luogo nella pena di morte.

§. 13.

Casa di disciplina a tempo.

La durata della casa di disciplina a tempo si determina nelle sentenze penali ad anni, e a trimestri, non mai per uno spazio minore.

§. 14.

Sua durata.

Dove la legge non ordini altrimenti, questa pena non può decretarsi per meno di tre anni, nè, salvo il caso speciale di delitti concorrenti (§. 174), per più di vent'anni.

§. 15.

Ognorachè la legge parla di casa di disciplina, senza aggiugnere *a vita*, si deve intendere quella a tempo.

§. 16.

Lavoro, vitto, vestiario.

I reclusi nella casa di disciplina vengono obbligati a faticosi lavori dentro lo stabilimento, sono nutriti a vitto ristretto, e portano un particolar vestiario uniforme.

§. 17.

Conseguenze della casa di disciplina.

Come conseguenze della casa di disciplina a vita, o a tempo, colpiscono il condannato in virtù della legge i pregiudizj seguenti:

1) La perdita di tutti i titoli onorifici, di tutte le dignità, di tutti gli ordini, e degli altri contrassegni di onore;

2) La perdita di tutti gl' impieghi pubblici, e segna-

tamente di tutti gl'impieghi della Corte, dello Stato, della Chiesa, delle Scuole, delle Comuni, delle corporazioni di arti, e delle fondazioni, del pari che delle curatele e delle tutele, salvo che su' proprj figli;

3) La perdita del diritto di patrocinar le cause e di compilare scritture, del pari che d'ammissione a far le pratiche nel pubblico servigio;

4) La perdita della capacità di acquistare i diritti e i privilegj finquì nominati;

5) La perdita degli stipendj di riposo, e delle pensioni, che in conseguenza di un pubblico impiego, coperto da lui, gli provengono dalla Corte, dallo Stato, da una Comune, o da qualunque altra cassa pubblica, o da una fondazione, e parimente degli stipendj di riposo e delle pensioni, che egli ritira da una cassa feudale nella sua qualità di pubblico impiegato;

6) La perdita dei diritti statuali e comunali di elezione e di eligibilità, come della capacità di concorrere in qualità di testimone ai pubblici documenti;

7) La perdita, quanto alla sua persona, dei diritti pubblici ereditarj;

8) L'incapacità del servigio militare.

§. 18.

Esiglio contro il forestiero.

Come conseguenza ulteriore, da esprimersi specialmente nella sentenza, della casa di disciplina a tempo, colpisce il forestiero, dopo che l'ha subita, l'esiglio perpetuo dal paese.

§. 19.

Permesso di ritornare.

I magistrati di polizia, in vista di particolari circostanze, possono concedere per breve tempo all'esigliato il permesso di dimorare nel Granducato.

§. 20.

Rottura dell' esiglio.

La rottura dell' esiglio dal paese si punisce con otto giorni almeno di carcere aggravata.

§. 21.

Destituzione dal servigio.

La pena della destituzione dal servigio ha per conseguenza la perdita di tutti i pubblici impieghi, coperti dal condannato, e dei diritti e privilegj, che ne dipendono.

§. 22.

Conseguenze della medesima.

Il condannato alla destituzione soggiace inoltre a tutti gli altri pregiudizj, descritti nel §. 17, come conseguenze della casa di disciplina.

§. 23.

Incapacità del giuramento.

L' incapacità del giuramento e della testimonianza giudiciale ha luogo, come conseguenza d' una pena, solamente quando è stata specialmente minacciata dalla legge (§. 508), e fa d' uopo, che sia espressa nella sentenza.

§. 24.

Se al condannato in pena criminale vien condonata in via di grazia la pena, le conseguenze di questa (§. 17, 18, 22, e 23) si riguardano come abolite nel modo, che viene espressamente determinato dal rescritto.

Le medesime possono essere abolite per grazia anche dopo la totale o parziale purgazion della pena.

§. 25.

Sorveglianza della polizia.

Contro il paesano, che vien condannato ad una pena di casa di disciplina, si dee contemporaneamente decretare, ov' egli apparisca particolarmente pericoloso alla pubblica sicurezza, la sottoposizione alla sorveglianza della polizia.

§. 26.

Durata della medesima.

La sottoposizione alla sorveglianza della polizia si decreta per non meno di un anno, e per non più di cinque anni.

§. 27.

Effetti.

Gli effetti della sottoposizione alla sorveglianza della polizia sono i seguenti:

1) Il sottoposto alla sorveglianza non può senza permissione del capo del luogo allontanarsi in tempo di notte dal suo paese, nè dal domicilio, che si è scelto col consenso della polizia: e per assentarsene per più di otto giorni, ha bisogno della licenza delle autorità di polizia.

2) Alle autorità di polizia, ed ai magistrati della giustizia ordinaria compete in ogni tempo il diritto di fargli visite domiciliari.

§. 28.

Rottura della sorveglianza di polizia.

Se il sottoposto alla sorveglianza si allontana senza permissione dal suo paese, o dal suo domicilio, soggiace, a proposta dei magistrati di polizia, alla carcere aggravata sino a tre mesi.

§. 29.

Liberazione dalla sorveglianza di polizia.

Il sottoposto alla sorveglianza vien liberato dalla medesima, se pel tempo della sua durata presta una cauzione (da determinarsi, quanto alla somma, dal giudice) di condursi legalmente.

§. 30.

Perdita della somma della cauzione.

La somma della cauzione si perde, quando entro il tempo, per cui la cauzione medesima fu prestata, il sot-

toposto alla sorveglianza sia condannato per un nuovo delitto, minacciato della casa di disciplina.

§. 31.

Perdita parziale.

Se il nuovo delitto, minacciato di casa di disciplina, è minore di quello precedentemente commesso, la somma della cauzione dee dichiararsi perduta solamente per una parte proporzionale.

§. 32.

Destino della somma della cauzione.

Nei casi contemplati dai §§. 30 e 31 la somma della cauzione cede a profitto della cassa dello Stato, riservato all' offeso il diritto ad ottenere su quella medesima somma il risarcimento, da stabilirsi in contradittorio, in quanto l' offensore non abbia modo di riparare altrimenti.

§. 33.

Pene civili.

Le pene civili sono:

1) La casa di lavoro, e la pena della fortezza;

2) La carcere;

3) Il congedo dal servigio;

4) La privazione di una professione indipendente, o di una pubblica autorizzazione;

5) La multa;

6) La confisca di alcuni oggetti;

7) La riprensione giudiciale.

§. 34.

Casa di Lavoro.

La durata della casa di lavoro si determina nelle sentenze ad anni e a mesi, nè mai per uno spazio di tempo più breve.

§. 35.

Durata.

Questa pena non si può decretare per meno di sei

mesi, ne per più di sei anni, eccetto i casi in cui la legge prescriva una più lunga durata.

§. 36.

Lavoro e vestiario.

I reclusi nella casa di lavoro vengono occupati nel lavoro: e portano un vestiario uniforme, diverso da quello dei reclusi nella casa di disciplina.

§. 37.

Vitto e trattamento.

Di vitto e d' ogn' altra cosa i reclusi nella casa di lavoro sono trattati meglio dei reclusi nella casa di disciplina. Di più i reclusi nella casa di lavoro possono, quando si dichiarino pronti a ciò, essere impiegati in lavori al di fuori dello stabilimento.

§. 38.

Carcere.

La pena della carcere si purga nelle carceri di circondario, ed in quelle di distretto.

§. 39.

Carcere di circondario.

La carcere di circondario non si può decretare per meno di quattro settimane, nè per più di un anno, eccettochè ne' casi contemplati nei §§. 166. e 173.

Al di dentro dei limiti legali questa pena non si determina nelle sentenze, che a settimane.

§. 40.

Carcere distrettuale.

La carcere distrettuale non si può decretare per più di otto settimane.

§. 41.

Occupazione.

1) *nella carcere di circondario.*

I sostenuti nella carcere di circondario vengono occupati entro la casa in un modo adattato alle loro cir-

costanze personali, che si accordi con l'ordine della casa medesima.

§. 42.

2) *nella carcere distrettuale.*

In simil guisa (§. 41) sono occupati anche i sostenuti nelle carceri distrettuali, quando il tribunale lo abbia specialmente ordinato nella sentenza.

Solamente nei casi contemplati dal §. 53. si può decretare, che il condannato si debba nella carcere distrettuale occupare in modo speciale.

§. 43.

Sorveglianza della polizia nella pena della casa di lavoro.

Contro colui, che è condannato ad una pena di casa di lavoro per via d'un delitto minacciato di casa di disciplina, o per via di vagabondità, di mendicanza, di falsità, di frode, di caccia illecita, o di furto, dee contemporaneamente decretarsi, in quanto apparisca particolarmente pericoloso alla pubblica sicurezza, la sottoposizione alla sorveglianza della polizia, o, quando sia forestiero, l'esiglio dallo Stato.

§. 44.

Congedo dal servigio.

La pena del congedo dal servigio ha pel condannato la conseguenza della perdita di tutti i pubblici impieghi da lui coperti, e dei diritti, che ne dipendono (§. 17. num. 2, e 5.)

§. 45.

Il congedato perde pel corso di tre anni la capacità di esser nuovamente chiamato ai pubblici impieghi, che non conferisce il Granduca.

§. 46.

Privazione di professione, o di pubbliche autorizzazioni.

La privazione di una professione indipendente, o di

una pubblica autorizzazione, si decreta o per sempre, o per un tempo da determinarsi nella sentenza, da sei mesi fino a sei anni.

§. 47.

Multa.

Una multa non può oltrepassare la somma di mille fiorini, salvo che la legge non permetta altrimenti, in alcuni delitti.

§. 48.

Adéguamento della multa.

Nel determinar la misura della multa nei singoli casi, insieme con le generali circostanze aggravanti ed attenuanti deve aversi riguardo alla condizione patrimoniale del colpevole.

§. 49.

Riprensione giudiciale.

La riprensione giudiciale si fa dal tribunale al condannato, od oralmente, od in scritto.

§. 50.

Purgazione della pena.

La pena della casa di lavoro non si può espiare nel medesimo stabilimento penale, in cui si espia la pena della casa di disciplina.

§. 51.

In uno spazio separato.

Se per le persone colpite dalla pena di casa di disciplina, o di lavoro, o di carcere, contenesse una gravità sproporzionata, a motivo delle loro personali relazioni, o della loro educazione, l'espiazion della pena in comune con gli altri condannati; si deve esprimere nella sentenza, che la pena si purghi in uno spazio separato dello stabilimento penale, dove il condannato, senza il vestiario uniforme altresì prescritto, debb'essere, per quanto è possibile, applicato ad una occupazione, adat-

tata alle sue relazioni personali, e che si accordi con l'ordine della casa, senza pregiudizio della disposizione del §. 42, in quanto si tratti di una pena di carcere distrettuale.

§. 52.

Pena della fortezza.

Se nei casi contemplati dal precedente §. 51. il delitto non procedè da avidità, nè da altro turpe sentimento; nella sentenza, in quanto sia decretata solamente pena di casa lavoro, o di carcere, dee contemporaneamente esprimersi, che la medesima sia espiata in una fortezza, od in un altro stabilimento ad essa equiparato.

§. 53.

Ammissibilità di aggravamenti.

Nei delitti, che procedono da particolare malvagità, avidità, od altro turpe sentimento, le pene restrittive temporarie possono dalla sentenza ricevere aggravamenti.

§. 54.

Specie degli aggravamenti.

Nella pena di casa di disciplina a tempo possono aver luogo i seguenti aggravamenti:

1) La reclusione solitaria, continuata per non più di due mesi;

2) L'arresto tenebroso (reclusione solitaria in cella buja) continuato per non più di quattro giorni;

3) La dieta, consistente in pane, od in acqua, e minestra calda, per non più di sette giorni di seguito, un giorno sì e l'altro no;

4) L'incatenamento, continuato per non più di quattro settimane;

5) La riunione di due, o di più di questi aggravamenti.

§. 55.

Eccetto le catene, tutti gli aggravamenti, nominati

nel precedente §. 54, possono aver luogo ancora nella casa di lavoro, e nella carcere: ma nella pena della fortezza può aver luogo solamente la reclusione solitaria.

§. 56.

La pena della carcere distrettuale, e quella parimente della carcere di circondario va d'ordinario congiunta con la reclusione solitaria nelle prime due fino a quattro settimane, e la pena della casa di lavoro, e della casa di disciplina, nelle prime quattro fino ad otto settimane.

§. 57.

Tempo della loro esecuzione.

Gli aggravamenti decretati, dove il tribunale non disponga altrimenti, si eseguiscono subito al principio dell'espiazion della pena.

§. 58.

Rinnovazione.

La reclusione solitaria, che non è durata al di là di un mese, e l'incatenamento non si può rinnovare che dopo il lasso di uno spazio intermedio, che sia eguale alla durata dell'aggravamento della medesima specie immediatamente preceduto: e la reclusione solitaria, che sia durata più lungamente di un mese, non si può ripetere prima che decorra un mese.

§. 59.

L'aresto tenebroso non deve ascendere a più di quattro giorni nel corso di quattordici giorni, nè la dieta a più di sette giorni nel corso di tre settimane.

§. 60.

Nelle pene restrittive, che oltrepassano la durata di tre mesi, gli aggravamenti di dieta e di arresto tenebroso, nella misura determinata nel §. 54. num. 2. e 3. non debono aver luogo più di una volta al mese nel quarto mese, e nei mesi seguenti.

§. 61.

Nelle pene restrittive di durata più lunga d'un anno; nel secondo anno e negli anni successivi, gli aggravamenti (§. 54.) non hanno luogo più di quattro volte l'anno, e, dopo il corso di sei anni, non più di una volta l'anno.

La reclusione solitaria non dee durare in questi casi più di un mese per volta.

§. 62.

La pena della carcere può essere aggravata anche col togliere al carcerato la permissione di farsi portare un vitto migliore, e ciò o per tutto il tempo penale, o per una parte determinata di esso.

Questo aggravamento non si applica ai detenuti in fortezza, ai quali la permissione di farsi portare un vitto migliore non si può togliere neppur quando espiano in fortezza la pena della casa di lavoro.

§. 63.

Computo del tempo penale.

In tutte le pene restrittive il tempo penale si computa dall'ingresso nello stabilimento penale: ed un giorno è di ventiquattr'ore; una settimana, di sette giorni; un mese, di trenta giorni; un anno, di trecentosessantacinque giorni.

§. 64.

Allorchè, durante la purgazione di una pena restrittiva, è necessario il trasporto del detenuto alo Spedale, per causa di malattia mentale, o corporea, il tempo ivi consumato, per rimetter la salute, si dee conare come passato nello stabilimento penale.

§. 65.

Lo stesso è del tempo dell'arresto giudicale, che durante l'espiazion della pena debba soffrire in carcerato, levato, d'ordine del tribunale, dallo stabilimento penale.

§. 66.

Separazione dell'arresto penale dal processale.

Le case di disciplina non debbono contemporaneamente servire alla custodia dei processati; e delle case di lavoro e delle carceri di circondario si può fare quest' uso, solamente dietro speciale approvazione del tribunale supremo.

§. 67.

Pene disciplinali.

Le trasgressioni dei detenuti all' ordine della casa, ed alle prescrizioni disciplinali dello stabilimento penale, soggiacciono a pene disciplinali; le quali, se le trasgressioni son gravi, si decretano dalle autorità soprintendenti; se leggiere, dal capo dello stabilimento.

§. 68.

Specie delle medesime.

Si applicano, come pene disciplinali, o separatamente, o congiuntamente, le seguenti:

I. in tutti gli stabilimenti penali

1) la reclusione solitaria (§. 54. num. 1.)

2) la privazione, o la restrizione dei favori, che, secondo l'ordine della casa, si usano ai detenuti:

II. Nella casa di lavoro, e nella carcere, anche

1) l'arresto tenebroso (§. 54. num. 2.)

2) la dieta (§. 54. num. 3.), o la restrizione del vitto;

3) la privazione del letto;

III. Nella casa di lavoro, oltre ai castighi nominati nel num. I e II, la sedia penale per non più di sei ore al giorno, e per non più di tre giorni di seguito;

IV. Nella casa di disciplina, oltre ai castighi nominati nel num. I. II. e III, anche l'incatenamento (§. 54. num. 4.)

Digitized by Google

§. 69.

Le disposizioni dei §§. 58—61 non sono applicabili alle pene disciplinali.

La nuova applicazione dell' arresto tenebroso, o della dieta, dopo che è stata subita la loro più alta misura (§. 54. num. 2. e 3) non può per altro, come pena disciplinale, aver luogo, prima che sia trascorso un intervallo di quattro giorni almeno.

Tit. III.

Delle condizioni generali dell' imputazione, dello stato di necessità, e della necessaria difesa.

§. 70.

Difetto d' imputabilità.

La trasgressione di un precetto penale, che non può essere al trasgressore imputata come proveniente da intenzione illegale, nè da inavvertenza, è impunita.

§. 71.

L' imputazione rimane esclusa da qualunque stato, in cui manca la coscienza della penalità dell' azione, o la libera elezion dell' agente.

§. 72.

Errore di fatto.

L' errore incolpevole (§. 101.) nelle cose di fatto, o nelle circostanze di fatto, che rendono punibile una azione, o ne accrescono la penalità, esclude l'imputazione.

§. 73.

Ignoranza di diritto.

L' ignoranza della legge penale non esclude la pena legale: la quale non rimane esclusa neppure dall' ignoranza, o dall' errore, che riguardi la specie, o la quantità della pena.

§. 74.

Falsa opinion religiosa.

L' imputazione non viene esclusa neppur se l'agente creda, che l'atto, proibito dalla legge, sia lecito secondo la coscienza e la religione, nè dalla qualità del motivo, e dello scopo, per cui è stata formata la risoluzione.

§. 75.

Furore ec.

Agli stati, che nella presupposizion del §. 71. escludono l'imputazione, appartiene segnatamente il furore, il delirio, la pazzia, l' assoluta imbecillità, e la transitoria confusione totale dei sensi, o dell' intelletto.

§. 76.

Confusione.

Lo stato per altro di transitoria confusione totale dei sensi e dell' intelletto non esclude l'imputazione, quando l'agente vi si è posto intenzionalmente per via di bevande, o di altri mezzi, per eseguire un delitto, risoluto in stato imputabile; o quando, rispetto all'azione, mediante la quale egli si è posto in tale stato, ed al fatto, che in quello ha commesso, esistono le condizioni dell' imputazione *colposa*.

§. 77.

Sordo-muti.

I sordo-muti, le cui facultà intellettuali non sono così sviluppate, da conoscer le conseguenze e la penalità di una tresgressione commessa, vanno impuniti.

§. 78.

Giovinezza.

Ai fanciulli, che non hanno compito l'anno duodecimo, non possono imputarsi le trasgressioni delle leggi penali rispetto alla pena legale.

Essi debbono per tali azioni assolutamente rilasciarsi alla disciplina domestica, senza pregiudizio del rinvio

de' trasgressori ai magistrati di polizia, pe' provvedimenti di miglioramento da ordinarsi nei casi di necessità.

§. 79.

La stessa disposizione si applica al minore dall'anno duodecimo sino al decimosesto compito, salvo che non risulti, che egli abbia già tanto discernimento da distinguere la penalità dell'azione; nel qual caso ha luogo la imputazione ad effetto di applicargli una pena, mitigata nel modo seguente.

1) La pena della carcere, e della casa di lavoro si abbassa di uno fino a tre quarti della durata, che altrimenti sarebbe legalmente incorsa;

2) In vece della casa di disciplina a tempo si decreta la casa di lavoro da uno fino a dodici anni.

3) In vece della pena di morte, o della casa di disciplina a vita, si decreta la casa di lavoro da cinque fino a quindici anni.

4) Queste pene si debbono espiare o in stabilimenti particolari, destinati ai delinquenti giovani, o in parti separate degli stabilimenti penali ordinarj.

§. 80.

Nei minori, che hanno compito l'anno decimosesto, ma non il decimottavo, ha luogo, in vece della pena di morte, la casa di disciplina a vita, o quella a tempo per non meno di dieci anni.

§. 81.

Stato di necessità.

L' imputazione di un'azione in sè illecita si dilegua, quando questa fu commessa dall'agente in uno stato di necessità, non prodotto da sua propria colpa punibile, ad effetto di allontanare un gran pericolo presente, non altrimenti evitabile, per la sua vita, o per quella del suo coniuge, o d'un suo consanguineo od affine in linea ascendente, o discendente, senza differenza di grado, o in linea

collaterale fino al secondo grado inclusivamente, o dei genitori e dei figli adottivi, dei nutricatori, o degli alunni, o di quelle persone, che sono affidate alla sua custodia, o le quali l'agente è particolarmente obbligato a proteggere.

§. 82.

Costringimento.

A niuna imputazione soggiacciono le trasgressioni, alle quali il trasgressore è stato costretto da una violenza corporale irresistibile, o da minaccie, che andavan congiunte con un grave pericolo presente, non altrimenti evitabile, per la vita del costretto, o di una delle persone designate nel §. 81.

Le trasgressioni, alle quali il trasgressore è stato determinato da minaccie di gravi mali d'altra specie, collegate col pericolo d'attuazione imminente, fatte contro di lui, o contro una delle persone nominate nel §. 81, sono punite più dolcemente, secondo la quantità del male minacciato, e del delitto contenuto nella trasgressione, o vanno anche esenti da ogni pena.

§. 83.

Eccezione.

L'imputazione non si dilegua nei casi dei §§. 81 e 82, quando l'esposto al pericolo, per allontanare il quale avvenne la trasgressione, aveva il dover giuridico d'incontrarlo.

§. 84.

Necessaria difesa giuridica.

L'uso della forza privata a difesa di sè contro aggressioni ingiuste incominciate, o sovrastanti, è permesso nei casi seguenti, postochè il pericolo minacciante non possa essere allontanato sicuramente, e senza pregiudizio, con altri mezzi noti al minacciato:

1) Contro tutte le aggressioni violente alla persona,

collegate col pericolo del corpo, della vita, della libertà, o dell' onore;

2) Contro le violenze, che sono dirette a danneggiare, involare, o distruggere oggetti patrimoniali;

3) Contro colui, che cerca di entrare violentemente, d'irrompere, o di penetrare in qualche altro illecito modo nel possesso altrui.

§. 85.

Sua impunità.

La lesione, o l'uccisione dell' aggressore, avvenuta in tal necessaria difesa, è impunita, purchè nell' esercitarla non se ne sieno oltrepassati i confini.

§. 86.

Lesione di un terzo.

Sotto la stessa condizione va pure impunita la lesione o la uccisione di un terzo, quando fu inevitabile per allontanare un' aggressione, congiunta col pericolo della vita del posto nella necessità di difendersi, o potè da lui, dietro le circostanze del caso particolare, considerarsi come inevitabile.

§. 87.

Limitazione della necessaria difesa.

Se nei casi di num. 2 e 3 del §. 84 il bene minacciato è di piccol valore, tanto in generale, quanto per le circostanze dell' aggredito, e nei casi di num. 3 il possesso, in cui l'aggressore cerca di entrare, d'irrompere, o di penetrare in altra illecita guisa, non appartiene agli edifizj, o ad altri spazj designati nel §. 381 num. 2, la intenzionale uccisione, o lesione pericolosa dell' aggressore, avvenuta a difesa, non si riguarda come discolpata.

§. 88.

Questa limitazione per altro non è applicabile al caso di difesa contro rapinatori, ladri pericolosi (§. 381), o notturni, nè quando l'aggredito per la specie dell'aggres-

sione, o per altre circostanze ebbe ragione di temere ancora un pericolo per la sua persona.

§. 89.

Suo eccesso.

Si verifica un eccesso dei limiti della necessaria difesa:

1) nei casi del §. 87 quando l'aggredito, senza che esistessero le presupposizioni del §. 88, intenzionalmente uccise l'aggressore, o gli cagionò una lesione pericolosa;

2) in tutti i casi, in cui l'aggredito ravvisò, che nel difendersi andava intenzionalmente più oltre di quel che era necessario, o che poteva, dietro le circostanze del fatto speciale, considerare per necessario, ad allontanare il pericolo sicuramente, e senza pregiudizio.

§. 90.

Dolosamente o colposamente.

Nei casi del §. 89 num. 2 il tribunale dee giudicare a tenore delle circostanze, se la lesione, avvenuta per eccesso, debba imputarsi a dolo, o semplicemente a colpa.

§. 91.

Casi d' impunità.

Quando, nei casi del §. 89, dalla qualità del luogo, dal tempo, dalle persone, dalla specie dell' aggressione e dell'armi, o da altre circostanze, risulti verisimile, che l' aggredito ha oltrepassato sotto l' influenza della sorpresa, o del timore, e nel turbamento del suo spirito, la misura della difesa permessa, l'eccesso non gli viene imputato.

§. 92.

Causa attenuante.

Anche quando una uccisione, od un' altra lesione, che abbia avuto luogo nell' eccesso della necessaria difesa, debba imputarsi all' aggredito come dolosa, o col-

posa; la circostanza, che egli si ritrovò nel caso di necessaria difesa permessa, può attenuargli la pena.

§. 93.

Ragione lecitamente fattasi.

Oltre ai casi di necessaria difesa, la ragion fattasi è specialmente permessa:

1) al possessore giuridico, entro i limiti della necessaria difesa, determinati nei precedenti §§. 84, 87, e 89, per discacciare dal suo possesso colui, che vi è entrato violentemente, o penetrato in altra illecita guisa, o per ritogliere una cosa involatagli a colui, che vien sorpreso nell' atto di rubarla;

2) al proprietario, o ad altro avente diritto, per arrestar le persone, sulle quali egli ha delle ragioni, o per causa di delitto, o per altri motivi, e per condurle davanti ai magistrati viciniori di giustizia ordinaria, o di polizia, quando per la fuga di esse, o per altre circostanze, sia fondato il pericolo, che l'aiuto dell' autorità sarebbe altrimenti impossibile, o per farsi prestare, sotto questa presupposizione, la cosa pretesa.

§. 94.

Aiuto di un terzo.

A chiunque aiuta un altro, che si trova nel caso di necessaria difesa permessa, o di ragione lecitamente fattasi, competono tutti i diritti della necessaria difesa, o della ragion fattasi, egualmente che all' altro.

§. 95.

Cattura di delinquenti.

Ognuno è autorizzato ad arrestare, e a consegnare ai magistrati viciniori di giustizia ordinaria, o di polizia, i delinquenti, ricercati dall'autorità, o colti in fatto flagrante.

§. 96.

Limitazione della ragion fattasi.

Nei casi del §. 93 num. 2 non ha luogo affatto

l'uso di armi, o di altri stromenti pericolosi alla vita: e nei casi del §. 95 ha luogo sotto le stesse condizioni, con le quali anche i fanti della pubblica potestà possono far uso delle loro armi contro i delinquenti.

Tit. IV.

Del dolo e della colpa, della consumazione e del tentativo, degli autori e degli ausiliatori.

§. 97.

Dolo.

Ogni azione contraria alle leggi penali, alla quale l'agente si è determinato intenzionalmente, ed ogni successo della medesima, alla quale fu diretta la intenzione di lui, gli s'imputa a dolo.

§. 98.

Dolo indeterminato.

Se l'intenzion dell'agente non era esclusivamente diretta ad un determinato successo, ma indeterminatamente all'uno od all'altro di più successi possibili, gli viene imputato a dolo quello di essi, che è effettivamente accaduto.

§. 99.

Dolo generale.

Se quegli, la cui intenzione era diretta ad un determinato delitto, ha intrapreso per recarlo ad effetto più azioni; il successo, ch'ei prese di mira, e che è avvenuto, gli s'imputa a dolo, in quanto nell'azione producitrice di quel successo non abbia mutato la sua intenzione; nè si guarda, da quale delle azioni intraprese è stato prodotto il successo.

§. 100.

Lesioni di persona, o cosa diversa.

Se il successo di un'azione dolosa, per errore, o

scambio, o altresì per casualità, ha colpito una persona, o una cosa, diversa da quella, a cui era diretta l'intenzion dell' agente; il fatto col successo realmente avvenuto gli s' imputa a dolo, in quanto dalla differenza dell' obietto non dipenda una pena più grave.

§. 101.

Colpa.

Se taluno commette un'azione, o ne omette una, alla quale era giuridicamente obbligato, e da questa azione od omissione deriva, senza sua intenzione, una violazione del diritto, la quale, secondo la generale esperienza, o la sua particolar cognizione, si poteva da lui prevedere ed evitare, con l' uso dell' ordinaria attenzione, o diligenza; la violazione avvenuta gli s' imputa a colpa.

§. 102.

Pena.

Le trasgressioni colpose si puniscono solamente nei casi, in cui la legge ha espressamente minacciato di pena la negligenza.

§. 103.

Concorso del dolo, e della colpa.

Allorchè da un' azione, che l' agente diresse ad un determinato successo, ne sia derivato un altro, che egli non prese di mira; il fatto relativo al successo voluto gli s' imputa a dolo, ed il fatto relativo all' altro successo avvenuto gli s' imputa a colpa, semprechè nel caso particolare esistano le condizioni della penalità della negligenza (§§. 101, e 102.).

Nell' adeguar la pena si applica la disposizione del §. 182, salvo che una legge particolare non ordini altrimenti.

§. 104.

Pena del delitto consumato.

La intiera pena, comminata dalla legge ad un de-

litto, si applica solamente quando il medesimo è consumato.

§. 105.

Idea del medesimo.

Un delitto è consumato, quando esistono i requisiti, che appartengono alla sua idea, e, se ad essa appartiene un determinato successo, quando questo è avvenuto.

§. 106.

Tentativo.

Le azioni, per mezzo delle quali è stata incominciata l'esecuzione di un delitto preso di mira, si debbono punire come tentativi del medesimo.

§. 107.

Tentativo terminato.

Se l'agente ha fatto tutto quello, che per la sua parte era necessario alla consumazione del delitto pigliato di mira, ma non ostante il successo, richiesto per l'idea del consumato delitto, è stato distornato da circostanze che vi si sono frapposte, e che non dipenderono dalla sua volontà, nè dal suo modo di operare; il fatto si dee punire come tentativo terminato del delitto pigliato di mira.

§. 108.

Preparazione.

Le azioni, con le quali fu preparata, ma non incominciata l'esecuzion di un delitto pigliato di mira, non soggiaccino ad alcuna pena, salvo se leggi particolari comandino altrimenti.

§. 109.

Se per altro l'azione preparatoria consiste in un fatto punibile di per sè, ha luogo la pena con esso incorsa.

§. 110.

Uso di mezzi inidonei.

Nei delitti, che consumati soggiacciono alla pena di

morte, o di casa di disciplina, o indeterminatamente a pena di casa di lavoro, o di casa di disciplina, ha luogo la pena del tentativo non terminato, quando l'agente, per eseguire il delitto voluto, in vece del mezzo, che credè d'adoprare, e che era realmente idoneo, si è servito, per errore, o scambio, o per altra casualità, di un mezzo inidoneo.

§. 111.

Obietto, su cui non è possibile il delitto.

Se nei delitti, che consumati sono dalla legge minacciati di pena di morte, o di casa di disciplina, o indeterminatamente di casa di lavoro, o di disciplina, l'obietto del fatto intrapreso, o, nei casi del §. 100, la persona o la cosa, che per errore, o scambio, od altra casualità, fu colpita, erano di così fatta qualità, che il delitto pigliato di mira non si potesse su di essi commettere; dove l'agente abbia fatto tutto ciò, che era necessario dalla sua parte per la consumazione del delitto voluto, ha luogo la pena del tentativo non terminato.

§. 112.

Pena a) del tentativo non terminato.

La pena del tentativo non terminato, quando si tratta di pene restrittive temporarie, o di pene pecuniarie, non dee mai superare la metà della pena, che avrebbe luogo nel caso di delitto consumato; nè quindici anni di casa di disciplina, quando nel caso di consumazione si applicherebbe la pena di morte; nè dodici anni di casa di disciplina, quando il consumato delitto soggiacerebbe alla medesima pena in perpetuo.

§. 113.

Quando la legge determina la pena del consumato delitto dalla quantità della lesione o dannificazione derivatane; per determinare la pena del tentativo si ammet-

te, che l'intenzion dell'agente fosse diretta all'infima classe di lesione o dannificazione, salvo che dalle circostanze del caso particolare non risulti altrimenti.

§. 114.

b) *del tentativo terminato.*

La pena del tentativo terminato (§. 107.) non può esser minore di dieci anni di casa di disciplina, quando nel caso di consumazione avrebbe luogo la pena di morte; nè minore di sei anni di casa di disciplina, se il delitto consumato soggiacerebbe alla medesima pena in perpetuo; e nelle pene restrittive temporarie, e nelle pecuniarie, non può esser minore di un quarto di quella, che si applicherebbe al consumato delitto.

§. 115.

La pena del tentativo terminato di un delitto, che nel caso di consumazione avrebbe per conseguenza la destituzione dal servigio, consiste nella destituzione, o nel congedo dal servigio: e, se nel caso di consumazione il delitto avrebbe per conseguenza il congedo, la pena del tentativo consiste nel congedo medesimo. La pena del tentativo non terminato nei delitti, che consumati si dovrebbero punire con la destituzione, consiste nel congedo; e nei delitti, che consumati soggiacerebbero al congedo, consiste nella carcere fino a tre mesi.

§. 116.

Quando la legge minaccia al delitto consumato la privazione perpetua della professione, o della pubblica autorizzazione, questa medesima privazione può esser decretata per un tempo da determinarsi nella sentenza, da sei mesi fino a sei anni, o, secondo le circostanze, anche per sempre, nei casi di tentativo non terminato, e di quello terminato.

§. 117.

Desistenza volontaria dal delitto tentato.

Se l'agente dopo un tentativo non terminato desiste

volontariamente dal criminoso intraprendimento, gli atti di tentativo, come tali, sono impuniti: ma, se contengono un delitto per sè stante, ha luogo la pena con esso incorsa.

§. 118.

Successo distornato dall'agente.

Se l'agente dopo un tentativo terminato ha distornato l'avvenimento del successo punibile, e volontariamente abbandonato il delitto; ciò gli vale come circostanza attenuante.

§. 119.

Autore.

Come autore di un delitto non si dee punire solamente colui, che lo ha commesso, ma ancora l'instigatore, che è stato in tal modo causa del delitto, determinando intenzionalmente l'agente a formare la risoluzione di commetterlo.

§. 120.

Diminuita penalità dell'instigatore.

La pena per altro dell'instigatore può abbassarsi fino a quella di un ausiliatore (§. 136.), quando la causa unica del delitto non si trova nell'influenza dell'instigatore sopra l'agente, ma questi fu determinato all'esecuzion del delitto anche da motivi proprj, non provocati dall'instigatore.

§. 121.

Se l'agente nell'esecuzion del delitto ha prodotto un successo punibile, diverso da quello, a cui era diretta l'instigazione; questo successo s'imputa come colposo all'instigatore, sotto le presupposizioni dei §§. 101, e 102.

§. 122.

Mandato a delinquere.

Se da una persona fu conferito un incarico per la

commissione di un delitto, o per questa fu dato, o proposto un premio; subitochè l' altra persona ha accettato l' incarico, o ha promesso di commettere il delitto, o, in sequela del premio datole, o propostole, o dell'incarico conferitole, ha già intrapreso atti preparatorj per eseguire il delitto, ambedue le parti si debbon punire per tentativo non terminato del delitto pigliato di mira.

Esse per altro vanno impunite, se hanno volontariamente desistito dal criminoso intraprendimento, avanti che ne fosse incominciata l' esecuzione.

§. 123.

Impunità dell' instigatore.

L' instigatore rimane impunito:

1) se ha pienamente abolito i motivi, per cui determinò l' altro alla criminosa risoluzione, e questi solamente per altri motivi proprj ha non ostante eseguito il delitto; o

2) se, dopo che non gli è riuscito d' impedire la commissione, dissuadendo l' altro, o non gli è stato possibile, senza sua colpa, di esercitare la dissuasione, ha denunziato all' autorità il sovrastante delitto in tempo da poterlo impedire; o

3) se ha distornato od impedito il delitto, prima che arrivasse ad un principio di esecuzione, o se, quando ha distornato od impedito l'esecuzione solamente dopo l' intraprendimento degli atti di tentativo, aveva precedentemente dissuaso l' agente, o non gli era stato possibile di esercitare questa dissuasione anteriore.

§. 124.

Mitigazione di pena per l' instigatore.

Se l' instigatore, senza che concorrano le presupposizioni del §. 123 num. 1 ha cercato di abolire, per quanto era in lui, le usate ragioni determinative, o di distogliere l' altro, per quanto era in lui dal delitto, ma

l'altro lo ha non ostante eseguito; o se l'instigatore, nei casi del §. 123 num. 2, prima della fatta denunzia ha omesso d'impedire, o di dissuadere, dove ciò gli fosse possibile, il delitto; è colpito dalla pena del tentativo non terminato.

§. 125.

Società delittuosa.

Il concerto di più ad eseguire un delitto, pigliato di mira in comune, produce, rispetto all'imputazione del successo, l'effetto, che, se il delitto concertato fu eseguito, ogni partecipante, che in sequela del concerto ha cooperato avanti il fatto, o nel fatto, o dopo di esso, o con la sua presenza all'esecuzione si è dimostrato pronto a cooperare, sia colpito dalla pena imposta a questo delitto.

§. 126.

Pena.

Se la pena minacciata dalla legge non è assolutamente determinata, la misura con la quale entro i limiti legali si dee colpire ogni partecipante, si determina in ragione della sua influenza nella comune risoluzione delittuosa, e secondo la sua cooperazione avanti il fatto, nel fatto, o dopo di esso.

§. 127.

La pena di un partecipante può nel caso speciale abbassarsi fino a quella d'un semplice ausiliatore, allorchè tanto la sua influenza nella comune risoluzione delittuosa, quanto la sna cooperazione avanti il fatto, nel fatto, o dopo di esso, non è stata che piccola.

§. 128.

Pena del semplice ingresso.

Il semplice ingresso nella società, diretta ad eseguire un delitto, preso di mira in comune, è colpito dalla pena del tentativo non terminato, benchè non abbia avnto luogo alcuna azione, che contenga un principio d'esecuzione.

Ma se l'intrapresa fu volontariamente abbandonata, prima che si devenisse ad un principio di esecuzione, i partecipanti vanno impuniti.

§. 129.

Quel partecipante, che è stato l'instigatore della società delittuosa, nel caso di consumato delitto soggiace alla pena dell'autore, sebbene non abbia in alcuna guisa cooperato, nè avanti il fatto, nè nel tempo, nè dopo di esso: ma il partecipante comune, presupposte le stesse condizioni, è colpito dalla pena del tentativo terminato.

§. 130.

Se quel partecipante, che è stato instigatore della società delittuosa, nel caso del precedente §. 129 si è ingegnato prima del fatto di distogliere gli altri, per quanto era in lui, dall'esecuzione, ed ha loro espressamente dichiarato il suo egresso dalla società, è colpito dalla pena del tentativo terminato; mentre il partecipante comune, sotto la stessa presupposizione, o quando pure abbia solamente dichiarato il suo egresso, soggiace alla pena del tentativo non terminato.

§. 131.

Tanto l'instigatore, quanto ogn'altro partecipante rimane impunito:

1) se ha denunziato all'autorità il sovrastante delitto in tempo da poterlo impedire; o

2) se ha distornato, od impedito il delitto, prima che si devenisse ad un principio di esecuzione, o se, quando egli abbia distornato od impedito l'esecuzione solamente dopo l'intraprendimento degli atti di tentativo, aveva precedentemente dissuaso l'agente, o non gli era stato possibile di esercitare questa dissuasione anteriore.

Anche nel caso del num. 1 del presente § ha luogo per l'instigatore l'impunità, solamente quando egli abbia fatto la denunzia all'autorità, dopo che non gli sia riu-

scito d'impedire il delitto, mediante la dissuasione degli altri partecipanti, o senza sua colpa non abbia potuto esercitare una tal dissuasione.

§. 132.

Se l'instigatore, nei casi del §. 131 num. 1 ha omesso, avanti di far la denunzia, d'impedire, o di dissuadere, quando gli era possibile, il delitto; è colpito dalla pena del tentativo non terminato.

§. 133.

Se un partecipante ad una società delittuosa ha prodotto nell'esecuzione un successo punibile, che non era stato concertato; questo successo s'imputa come colposo anche agli altri partecipanti, presupposte le condizioni dei §§. 101, e 102.

§. 134.

Ausiliatori.

Chiunque scientemente facilita od agevola il delitto intenzionale di un altro, dee punirsi come ausiliatore.

§. 135.

Dee segnatamente considerarsi come ausiliatore:

1) Chiunque, per mezzo di consiglio, persuasione, instruzione, inganno, seduzione, ha agevolato o fortificato la delittuosa risoluzione d'un altro, ha indicato, o somministrato al delinquente i mezzi, o l'occasion di eseguire, o ha rimosso gl'impedimenti, che si opponevano all'esecuzione;

2) Chiunque presta aiuto nel momento dell'esecuzione, prendendo parte all'atto principale, o facendo la guardia, o dando informazioni, o in altra maniera, od agevola l'avvenimento dell'effetto delittuoso, o la grandezza del medesimo;

3) Chiunque, in sequela di una promessa anteriore al fatto, ha prestato servigio dopo il fatto al delinquente con atti, che costituiscono un favoreggiamento (§. 142).

Digitized by Google

§. 136.

Pena degli ausiliatori.

Gli ausiliatori soggiacciono a pena minore di quella degli autori, cioè:

1) alla casa di disciplina a vita, o a tempo, nei delitti, che sono minacciati di morte;

2) negli altri delitti, ad un grado inferiore della pena imposta al delitto, od alla specie penale inferiore, che immediatamente succede.

§. 137.

Nell' adeguare la pena degli ausiliatori secondo la misura stabilita nel precedente §. 136, postochè il fatto dell' autore si debba punire come recidiva, e l'ausiliatore non sia recidivo, non si prende per base la pena imposta alla recidiva, ma quella comminata ad un autore non recidivo. Quando all' incontro il fatto degli ausiliatori si presenta come recidiva, si prende per base la pena comminata ad un autore egualmente recidivo.

Le altre circostanze, o condizioni personali degli ausiliatori, le quali influiscono sulla penalità, si considerano, quando la legge non dispone altrimenti, come cause di adeguamento di pena entro i limiti fissati nel §. 136: e le circostanze e condizioni personali, che appartengono alle cause legalmente mitiganti, si considerano come motivi diminuenti la pena.

§. 138.

Se dall' autore fu eseguito un delitto di grado, o di specie più grave di quello, a cui, secondo l'opinione e l' intenzione dell' ausiliatore, era diretto l'aiuto; ognorachè quel successo punibile accaduto non si debba nel caso speciale imputare a colpa, la misura della punizione dell' ausiliatore dee desumersi dalla pena di quel delitto, a cui è stato intenzionalmente diretto l'aiuto.

§. 139.

Se l'ausiliatore, partecipando all'atto principale nella

esecuzione del delitto, ha scientemente prestato un soccorso, senza di cui l'altro non avrebbe potuto consumare il delitto; può essergli decretata la intiera pena del commesso delitto.

§. 140.

La pena dell'ausiliatore può nel singolo caso abbassarsi al di sotto dell'infimo grado stabilito nel §. 136, quando la sua azione od omissione trova una particolare discolpa nelle relazioni personali di lui con l'autore.

§. 141.

Chiunqne ha promesso aiuto all'agente, ma non glielo ha poi prestato, non va esente da pena, che quando

1) abbia espressamente dichiarato all'agente, avanti il principio dell'esecuzione del fatto, di ritirare la sua promessa; o quando,

2) non essendogli ciò stato possibile senza sua colpa, abbia distornato l'esecuzione del delitto; o quando,

3) sotto la stessa presupposizione, abbia denunziato all'autorità il delitto in tempo da poterlo impedire.

§. 142.

Favoreggiamento.

Chiunque, senza precedente intelligenza, e dopo il fatto, presta scientemente appoggio al delinquente rispetto al delitto, procnrandogli la sicurezza o il godimento delle utilità ricavate dal delitto, od aiutandolo a frustrare la persecuzion giudiciale, si rende colpevole del particolare reato di favoreggiamento.

Sotto questa presupposizione si considera segnatamente come favoreggiatore:

1) chiunque scientemente ricetta, o nasconde presso di sè dei delinquenti, o gli aiuta a fuggire;

2) chiunque presta volontariamente soccorso a delinquenti, cancellando le traccie del delitto, o i mezzi di prova, o coopera a questo;

3) chiunque prende scientemente in custodia le cose acquistate col delitto, le occulta, le porta a casa sua, o ne procura lo spaccio.

§. 143.

Pena.

Il favoreggiamento, avuto riguardo alla quantità ed alla qualità del delitto principale, ed alle cause moventi, soggiace alla pena della carcere, o della multa, eccetto i casi, che da leggi particolari sono espressamente minacciati di altre pene.

§. 144.

Chi per mestiere si rende colpevole di favoreggiamento di delitti, dee punirsi con la casa di lavoro, o di disciplina, fino a sei anni: e, quando abbia abusato per tal favoreggiamento di una sua professione indipendente, o di una sua pubblica autorizzazione, debb'essere contemporaneamente colpito dalla privazione temporaria o perpetua di quella professione, od autorizzazione.

§. 145.

Impunità.

I coniugi, i consanguinei, e gli affini in linea ascendente e discendente, senza differenza di grado, i fratelli, le sorelle, e gli affini nel medesimo grado, i parenti ed i figli adottivi, i nutricatori e gli alunni, i tutori e i pupilli del colpevole, vanno esenti dalla pena del favoreggiamento, se questo ha avuto luogo semplicemente per proteggere l'agente dal discoprimento, o dalla persecuzion giudiciale.

§. 146.

Omesso impedimento di delitti.

Chiunque, avuta notizia credibile dell'altrui disegno di commettere un determinato delitto, minacciato di morte, o di casa di disciplina a vita, od a tempo per non meno di dieci anni, non ha cercato d'impedirlo mediante

tempestiva denunzia all' autorità, o mediante avvertimento dell' esposto all' ingiusto nocumento, o con altri mezzi, che erano in suo potere, in quanto potesse farlo senza pericolo proprio, e de' suoi attinenti (§. 81); se ebbe luogo l' incominciamento dell' esecuzione delittuosa, è punito di carcere, o di multa, o, nei casi più gravi, soggiace alla pena della casa di lavoro fino a due anni.

§. 147.

È per altro libero dal dovere di questa denunzia, o di questo avvertimento, se ciò potesse produrre un processo dell' autorità contro una persona, che sta presso di lui, colla quale egli si trova nelle relazioni descritte nel §. 145, o quando ha avuto la notizia sotto sigillo di confessione, in quanto la denunzia o l'avvertimento contenesse una violazione del segreto della confessione.

TIT. V.

Dell' applicazione di leggi penali assolutamente determinate, e indeterminate; dell' adeguamento della pena nelle leggi penali indeterminate; della mitigazione, e della commutazione della pena.

§. 148.

Applicazione delle pene assolutamente determinate.

Quelle pene, che nella legge sono assolutamente determinate, tanto di grado, che di specie, si debbono inalterabilmente applicare dal giudice, eccetto i casi, in cui si presentino motivi, legalmente riconosciuti, di mitigazione, o di commutazione.

§. 149.

Applicazione di leggi penali indeterminate.

Ognorachè la legge ha lasciato indeterminata la pena rispetto alla specie, od alla quantità, si determina dal giudice entro i confini legali, dietro le circostanze particolari del caso speciale.

§. 150.

Fondamenti della penalità.

In questa determinazione deve il giudice aver riguardo al danno e al pericolo dell'azione da punirsi, ed alla malvagità e forza della volontà, diretta a produrre il delitto.

Quando egli, secondo la diversità dei casi compresi in una legge penale, ha scoperto i gradi del danno e del pericolo del caso speciale, prende ad esaminare, se la penalità dell'agente sia in que' medesimi gradi anche rispetto alla malvagità ed alla forza della volontà diretta a produrre il delitto (§§. 151 e 152), e, secondo che l'agente sotto questa relazione apparisce più o meno punibile, s'innalza o si abbassa in proporzione la pena corrispondente al fatto.

§. 151.

Cause accrescenti.

Rispetto alla malvagità ed alla forza della volontà diretta a produrre il delitto, la penalità si eleva in particolar modo:

1) quanto furono più numerosi ed importanti i motivi di omettere il fatto; quanto più moltiplici e gravi i doveri violati dall'agente; e quanto più egli fu in grado di riconoscere tali motivi e doveri;

2) quanti più e quanto maggiori impedimenti resero difficile il fatto; e quanto maggiore studio, astuzia, arditezza, o crudeltà si usò a prepararlo, o a consumarlo;

3) quanto furono più leggiere le occasioni esterne del fatto, e quanto più l'agente, senza occasione esterna, ha cercato da sè l'opportunità di commetterlo;

4) quanto più l'agente con la sua condotta anteriore ha mostrato corruzione, e propensione ad azioni punibili; quanto più spesso ed in più breve spazio di tempo ha commesso lo stesso delitto, o un delitto della stessa spe-

cie; quanto più numerose e più gravi pene furono precedentemente decretate contro di lui, e totalmente o parzialmente espiate; e quanto è più breve lo spazio fra la precedente condanna o punizione, e la trasgressione attuale.

§. 152.

Cause diminuenti.

Diminuisce all' incontro la penalità del caso in particolar modo:

1) quando l' agente non ha compreso l' estensione del pericolo, e la grandezza della punibilità della sua azione;

2) quando egli da bisogno, o da inducimento, inganno, seduzione, comando, o minaccia, è stato spinto all' azione punibile;

3) quando l' agente ha operato in un movimento di animo specialmente eccitato, ed in sè stesso capace di discolpare, senza che in questi casi di num. 1, 2, e 3 si ritrovasse in uno stato, da cui viene esclusa l' imputazione, o prodotto un addolcimento di pena;

4) quando la sua precedente condotta, od i suoi atti e portamenti nel tempo del fatto, o dopo di esso, dimostrano, che non esiste corruzione di volontà; e segnatamente

5) quando egli si è studiato d'impedire le conseguenze nocive dell'azione punibile, o di risarcire effettivamente, e per libero impulso, il danno già cagionato; o

6) quando si è da sè medesimo constituito come colpevole al tribunale, o ha confessato la sua colpa nel principio dell' inquisizione, e prima che fosse convinto.

§. 153.

Addolcimento della pena nelle leggi penali determinate e indeterminate.

L' ammissibilità di una pena più dolce di quella comminata dalla legge è fondata:

1) dall' età giovanile del colpevole, secondo le disposizioni dei §§. 79 e 80;

2) da quelli stati, che a tenore dei §§. 71, 75, 77, 81, e 82 nel grado ivi presupposto escludono qualunque imputazione, in quanto i detti stati nel caso speciale si avvicinino a questo grado.

§. 154.

Suo effetto.

Quando esistono motivi di addolcimento di pena, e si tratta di pene determinate, il giudice decreta una pena più dolce di quella comminata dalla legge: ma nei delitti per altro, che sono minacciati di morte, non decreta una pena minore della casa di disciplina a tempo. Quando si tratta di leggi penali indeterminate, o il giudice decreta un minor grado di pena entro i limiti legali, oppure una pena, che discenda al di sotto dell' infimo grado minacciato. E, se l' addolcimento non riesce sufficiente nella medesima specie penale, si dee discendere a quella immediatamente inferiore: ed in quei delitti, che sono minacciati della casa di disciplina per meno di tre anni, si potrà discendere fino alla carcere di circondario.

Se il delitto è minacciato del congedo dal servigio, ed esiste un motivo di addolcimento, si dee decretare una pena minore di quella stabilita come succedanea nel §. 169: e nei delitti minacciati di destituzione dal servigio si dee decretare il congedo, oppure una pena minore di quella, che secondo il detto §. 169 tiene il luogo della destituzione.

§. 155.

Se a favore d' un delinquente, che si trova nell' età giovanile, indicata nel §. 79, od 80, milita ancora un altro motivo di addolcimento, si prende per base del computo la pena determinata nel §. 79, od 80, ad effetto di misurare, secondo la prima parte del §. 154, quanto se ne debba discendere in sequela dell' addolcimento.

§. 156.

Arresto indebito.

Se il colpevole ha sofferto, durante la procedura, un arresto illegale, o prolungato senza sua colpa; postochè gli venga applicata una pena restrittiva temporaria, dee da questa detrarsi tanto tempo, quanto fu quello della durata dell'arresto illegale, o del suo indebito prolungamento, ancorchè il residuo della pena da soffrirsi discendesse al di sotto dell'infimo grado della specie penale, che si decreta.

§. 157.

E se al colpevole, che durante la procedura ha sofferto un arresto illegale, o prolungato senza sua colpa, viene applicata una pena pecuniaria, si fa la medesima detrazione, ricorrendo alla misura stabilita nel §. 162 per commutare la multa in pena di carcere.

§. 158.

Arresto processale, ed altri mali considerati come cause diminuenti.

Oltre ai casi dei precedenti §§. 156 e 157, l'arresto sofferto durante la procedura, in quanto l'incolpato non se lo sia prolungato da sè medesimo, negando fatti veri, od allegando fatti non veri, si considera come causa diminuente.

Anche gli altri mali, che l'incolpato potesse per avventura aver patiti dalle autorità, o dai loro dipendenti, si computano nell'adeguamento della pena ad effetto di diminuirla.

§. 159.

Commutazion della pena

a) *nelle multe.*

La commutazione delle multe, legalmente minacciate, o giudicialmente decretate, in pena restrittiva, ha luogo soltanto:

1) nei minori, a richiesta de' genitori; e

2) nelle persone, che non hanno modo di pagare le pene pecuniarie.

§. 160.

I tribunali per altro possono far luogo ad una simil commutazione:

1) nei minori, che si trovano sotto tutela, a richiesta del tutore; e

2) nei prodigi, che si trovano sotto curatore.

§. 161.

Nelle multe, che secondo la legge competono all' offeso, la commutazione ha luogo, nei casi del §. 159 num. 1. e del §. 160, solamente quando l' offeso vi acconsenta, o, nei casi del §. 159 num. 2, avanti il decorrimento di quattro settimane, computate dal giorno della giuridica validità della sentenza a lui notificata, perchè ne cerchi l' esecuzione, semprechè dentro altre quattro settimane dal tempo, in cui si dimostrò l' impotenza di pagare, l' offeso medesimo abbia proposto la commutazione in pena restrittiva.

§. 162.

Misura.

Nella commutazione di pene pecuniarie in pene di carcere, la somma di uno fino a quattro fiorini si equipara a ventiquattr' ore di carcere.

§. 163.

Quando le multe, che secondo il §. 159 si debbono commutare in pene restrittive, oltrepassano la somma di mille fiorini, si possono commutare in casa di lavoro: ed in tal caso la somma di un fiorino e mezzo fino a sei fiorini si equipara a ventiquattr' ore di casa di lavoro.

Allora per altro la pena della casa di lavoro non può eccedere la durata di due anni.

§. 164.

A tenore delle medesime prescrizioni (§§. 162 e 163) si fa la commutazione, sotto le presupposizioni dei §§. 159 e 160, quando la legge ha minacciato la multa insieme ad una pena restrittiva. Nella connessione della pena così risultante con quella restrittiva, altresì incorsa, si applicano le prescrizioni dei §§. 170—174.

§. 165.

Commutazione.

b) *nelle pene restrittive.*

Quando più sentenze aventi giuridica validità, che decretano pene restrittive di specie diversa, si debbono eseguire sul condannato, o quando contro di lui, mentre purga la pena, si dee decretare una pena restrittiva, ha luogo una commutazione della specie più leggiera nella decretata più grave: nel qual caso sei mesi di casa di disciplina equivalgono a nove mesi di casa di lavoro, e sei mesi di casa di lavoro a nove mesi di carcere.

§. 166.

La commutazione in una specie penale inferiore ha luogo a tenore della stessa misura, se, quando la legge ha minacciato la trasgressione solamente di una parte determinata della pena imposta ad un altro delitto, la pena meritata nel caso speciale discenderebbe al di sotto dell'infimo grado di quella specie penale. Se al contrario, quando la legge ha minacciato un delitto di una pena più alta, da misurarsi a tenore di quella di un altro delitto, la pena nel caso speciale meritata non si può decretare entro la misura legale di quella specie penale; si decreta la pena, oltrepassando il grado supremo nella medesima specie penale, senza che trovi luogo una commutazione nella specie penale più grave.

§. 167.

Delitti commessi durante la purgazion della pena.

Le pene restrittive, in cui il condannato incorre con

nn nuovo delitto, durante la purgazion della pena, postochè in sequela di commutazione discendano al di sotto dell' infimo grado legale della specie penale, non soggiacciono alle prescrizioni dei §§. 13, e 34, e si congiungono sempre con aggravamenti: i quali, quando il tribunale non disponga altrimenti, si debbono immantinente eseguire, senza riguardo agl' intervalli stabiliti dai §§. 58—61.

Per altro anche qui la rinnovata applicazione dell' arresto tenebroso o della dieta dopo il subimento del loro grado supremo, determinato nel §. 54 num. 2, e 3, non ha luogo, prima che sia decorso un intervallo di quattro giorni.

§. 168.

Se, durante la purgazione di una pena di casa di disciplina a vita, il condannato commette un altro delitto; postochè questo non si tragga dietro la pena di morte, si decreterà, in luogo della pena incorsa, l' applicazione di nno o di più aggravamenti.

§. 169.

Commutazione.

c) *nelle pene di destituzione e di congedo dal servigio.*

Quando la pena di destituzione o di congedo non si può applicare, perchè il colpevole ha precedentemente perduto, a motivo di nn' altra azione, i suoi pubblici impieghi e i diritti, che ne dipendono, o in sequela di una sentenza giudiciale, o per via di commutazione; in vece della destituzione ha luogo la casa di lavoro da uno fino a due anni, ed in vece del congedo ha luogo la carcere di circondario da sei mesi fino ad un anno.

TIT. VI.

Della punizione dei delitti concorrenti.

§. 170.

Aumento di pena nei delitti concorrenti.

Quando più delitti della stessa persona, minacciati

di pene restrittive temporarie, concorrono come oggetto dello stesso giudizio criminale; ove una legge particolare non comandi altrimenti, si dee decretar la più grave delle pene incorse, proporzionatamente aumentata.

§. 171.

Specie e misura.

L'aumento si fa, aggiugnendo almeno un terzo, e due terzi al più delle altre pene.

§. 172.

Commutazione.

Nel concorso di delitti, minacciati di pene restrittive di specie diversa, per determinar la quantità dell'aumento della pena più grave incorsa, le specie penali inferiori si commutano nella più severa secondo la misura del §. 165.

§. 173.

Trapassamento della misura penale.

In questo aumento (§§. 170 e 171) il giudice può trapassare il grado supremo della specie penale, a cui appartiene la pena più grave incorsa, ov'essa consista in carcere od in casa di lavoro, quando ciò sia necessario per l'aggiunta di due terzi al più delle altre pene.

§. 174.

Grado supremo delle pene restrittive.

Pel caso speciale di delitti concorrenti il grado supremo della casa di disciplina a tempo consiste in trenta anni; quello della casa di lavoro, in vent'anni; e quello della carcere di circondario, in sei anni.

§. 175.

Nella pena di morte ec.

La pena di morte, e la pena della casa di disciplina a vita escludono tutte le altre pene, od aggiunte di pene, per delitti concorrenti.

§. 176.

Nella destituzione dal servigio ec.

Nel concorso di delitti contro il servigio, pe'quali sia stata contemporaneamente incorsa la destituzione e il congedo, o più volte una di queste pene, si decreta un'aggiunta di casa di lavoro, o di carcere di circondario, secondo la misura dei §§. 169 e 171.

§. 177.

Concorso di pene pecuniarie.

Quando concorrono pene pecuniarie, si coacervano, e si applicano nella loro totalità, senza riguardo alla grandezza della somma.

§. 178.

Concorso di pene pecuniarie e restrittive ec.

Quando pene pecuniarie e restrittive a tempo concorrono fra di loro, o con la destituzione, o col congedo dal servigio, esse si applicano contemporaneamente, l' una insieme con l' altra.

§. 179.

Le prescrizioni contenute nei precedenti §§. 170 e 178 si applicano ancora quando un delitto, commesso da un condannato avanti la condanna, diventa oggetto di un giudizio criminale dopo di essa, semprechè egli non abbia già espiato la pena, decretata contro di lui nella prima condanna.

§. 180.

Delitti continuati.

Più trasgressioni della stessa legge penale, commesse con azioni, che nel loro insieme appariscono come esecutive della medesima risoluzione diretta ad un determinato delitto, e parimente più trasgressioni della stessa legge penale, che sono da considerarsi come conseguenze della medesima azione colposa, si riguardano come elementi o continuazioni di un fatto solo, e come un delitto

unico (continuato): ed allora le continuazioni ed il loro numero si reputano motivi di accresciuta penalità, senza che per altro si possa giammai trapassare il grado supremo della pena imposta al delitto.

§. 181.

Fuori di questi casi, più trasgressioni della stessa legge penale non possono ritenersi come un delitto continuato, da punirsi secondo la disposizione del precedente §. 180, che quando la legge lo comandi specialmente.

§. 182.

Trasgressione di più leggi penali o lesione di più persone con un fatto solo.

Se alcuno ha trasgredito con una sola e medesima azione più leggi penali, o la stessa legge penale contro diverse persone, vien condannato, quando una legge particolare non ordini altrimenti, alla pena, che è imposta alla trasgressione più grave; ma le altre trasgressioni contemporanee si considerano come motivi di accresciuta penalità, senza che per altro possa mai trapassarsi il grado supremo della pena, imposta alla trasgressione più grave.

TIT. VII.

Della punizione della recidiva.

§. 183.

In quali delitti abbia luogo la recidiva.

I delitti, la cui reiterata commissione dee punirsi come recidiva, sono i seguenti:

1) Il furto, la frode, la falsità animata da spirito di guadagno, l' usura, la truffa, la rapina, e l'estorsione;

2) La falsa moneta, e la falsità in cartelle di credito autorizzate dallo Stato;

3) La lesione corporale premeditata, e l'omicidio o la lesione corporale in rissa;

4) La violenza in femmina, lo svergognamento di

persone minori o prive di coscienza, la seduzione di fanciulli al di sotto di quattordici anni (§. 360), e l'incontinenza contro natura;

5) L'incendio doloso, e il danno dato per malignità, spirito di vendetta, o d'interesse;

6) La caccia illecita con armi da fuoco, e la caccia furtiva;

7. Il vagabondaggio e la mendicanza;

8) La resistenza, la violenza pubblica, e la sollevazione;

9) I delitti contro il servigio, commessi per interesse.

§. 184.

Condizioni.

In ogni caso criminale per altro, che dee punirsi come recidiva, si presuppone:

1) che il trasgressore fosse condannato da un tribunale paesano od estero per via del precedente delitto consumato, o tentato, come autore, od ausiliatore, avanti la reiterata commissione, e che la sentenza fosse notificata; e

2) che il delitto anteriore ed il nuovo, sieno trasgressioni della stessa specie.

§. 185.

Eguaglianza di specie.

Oltre alle trasgressioni della stessa legge penale valgono come della stessa specie le azioni punibili, che sono riunite in ogni singolo numero del §. 183.

§. 186.

Esame della sentenza precedente.

Nel giudicare, se la nuova trasgressione si debba considerare come recidiva, compete al tribunale il diritto di esaminare, se la precedente sentenza fu conforme al diritto, ove si presentino dubbj rilevanti su questo punto, e di fondare la propria decisione sopra i resultati di un tale esame.

§. 187.

Pene della recidiva.

La trasgressione reiterata, che vale come recidiva, è sempre punita più gravemente della prima.

§. 188.

Grado supremo.

La pena, che si dovrebbe decretare, se la trasgressione fosse la prima, può essere accresciuta nella prima recidiva fino ad una metà, ed in ogni recidiva ulteriore fino ad un'altra quarta parte.

Per altro l'aggiunta penale, che ha luogo per via di recidiva, non può mai ascendere a più della pena della trasgressione anteriore, e nella recidiva ripetuta non può mai ascendere a più delle pene sommate insieme, che furono decretate alle trasgressioni precedenti.

§. 189.

Trapassamento della misura penale.

Se la pena incorsa nel caso speciale per motivo di recidiva non può esser decretata entro la misura legale della specie penale imposta al delitto, viene applicata, con trapassamento di questa misura, nella medesima specie, senza che trovi luogo una commutazione nella specie penale più grave.

Tit. VIII.

Della prescrizione delle pene e della persecuzione giudiciale delle azioni punibili.

§. 190.

Prescrizione della persecuzione giudiciale.

La persecuzion giudiciale si prescrive:

1) mediante il decorrimento di anni venti nei delitti, che sono minacciati di morte, o di casa di disciplina a vita, o di casa di disciplina a tempo al di là di anni otto;

2) mediante il decorrimento di anni dieci, salvo se leggi speciali stabiliscano termini più brevi, negli altri reati, che si perseguono d'uffizio;

3) mediante il decorrimento di due anni dal fatto nei delitti, che si perseguono e si puniscono solamente a denunzia, o a querela di parte: e, dove se ne sia avuta notizia più tardi, mediante il decorrimento di due anni dalla ottenuta notizia, ma in ogni caso per altro mediante il decorrimento di dieci anni dalla commissione. Quando bensì la parte, avanti che decorrano due anni dal fatto, o dalla ottenuta notizia di esso, abbia intentato la persecuzion giudiciale contro l'agente, o, se questi non fosse noto, abbia fatto almeno la denunzia giudiciale del fatto, si applicano anche qui i termini prescrittivi, menzionati sotto num. 2.

§. 191.

Principio.

Dove la legge non disponga altrimenti, la prescrizione decorre, nel delitto consumato, dal momento della consumazione, e nei delitti tentati, dal momento, in cui fu compito l'ultimo tentativo.

§. 192.

Interruzione.

La prescrizione della persecuzion giudiciale di uno dei delitti indicati nel §. 190 num. 1, e 2, viene interrotta da ogni atto giudiciale, che per via del medesimo venga diretto contro l'incolpato come tale.

§. 193.

Ricominciamento.

In tal caso la prescrizione ricomincia a decorrere dal tempo dell'ultimo atto giudiciale, che fu diretto contro l'incolpato.

§. 194.

Prescrizion delle pene decretate.

Per la prescrizion delle pene decretate si richiede:

1) nella pena di casa di disciplina, il decorrimento di dieci anni, computato dal termine del tempo penale stabilito dalla sentenza, il quale incomincia col giorno della notificazione: ma in nessun caso più di venticinque anni dal giorno della notificazione della sentenza;

2) nella pena di casa di lavoro e di carcere, il decorrimento di cinque anni, computato dal termine del tempo penale, determinato nella sentenza, il quale incomincia col giorno della notificazione di essa;

3) nelle pene pecuniarie il decorrimento di cinque anni dalla notificazione della sentenza.

§. 195.

La prescrizion delle pene decretate non abolisce le loro conseguenze legali (§§. 17, 18, e 23).

§. 196.

La pena di morte e quella di casa di disciplina a vita non si prescivono: ma la pena di morte si commuta, mediante il decorrimento di vent' anni, nella pena di casa di disciplina a vita.

§. 197.

Interruzione.

La prescrizione delle pene decretate s' interrompe:

1) mediante la cattura del condannato, diretta allo scopo di fargli purgare la pena;

2) mediante un nuovo delitto eguale, o di eguale specie (§. 185), commesso avanti il decorrimento del tempo della prescrizione.

§. 198.

Effetti.

La prescrizione della persecuzion giudiciale, o della pena decretata al nuovo delitto, per la cui commissione fu interrotta la prescrizione anteriore (§. 197), produce l' effetto, che l' interruzione si consideri come non avvenuta.

Digitized by Google

§. 199.

Lo stesso effetto ha il subimento della pena, decretata al nuovo delitto.

§. 200.

Se è stata prescritta una pena restrittiva, e, quando il termine prescrittivo giugne al suo termine prima di dieci anni computati dalla commission del delitto, sono decorsi da questo punto dieci anni, senza che il condannato abbia commesso in quell' intervallo un delitto eguale, o di specie eguale, un delitto commesso dopo questo tempo non si punisce più come recidiva.

§. 201.

È lo stesso, se, quando la pena restrittiva fu espiata, sono decorsi dieci anni dall' intiero subimento della pena, trattandosi di casa di disciplina, e cinque anni, trattandosi di altre pene restrittive; o, nel caso che quest' ultimo termine arrivi al suo fine prima di dieci anni, computati dalla commission del delitto, sono decorsi dieci anni da questo punto, senza che il condannato abbia commesso nell' intervallo un nuovo delitto eguale, o di eguale specie.

§. 202.

Ha il medesimo effetto il decorrimento di cinque anni dalla notificazione della sentenza, quando sieno state decretate solamente pene pecuniarie, purchè il condannato non abbia commesso in quell' intervallo un delitto eguale, o di eguale specie.

PARTE II.

DEI DELITTI IN PARTICOLARE E DELLA LORO PUNIZIONE.

Tit. IX.
Del delitto di omicidio.

§. 203.

Delitto di omicidio in genere.

Chiunque, mediante un'azione, od una omissione illegale, cagiona dolosamente o colposamente la morte di un uomo, è colpevole del delitto di omicidio.

§. 204.

Mortalità delle lesioni.

Si considera come mortale ogni lesione, che nel caso speciale ha prodotto, come causa efficiente, la morte del leso, senza distinguere, se il suo mortale successo sarebbe stato in altri casi distornato, o no, mediante il soccorso dell'arte; se nel caso attuale si sarebbe potuto impedire per mezzo di tempestivi soccorsi; se la lesione ha prodotto la morte immediatamente, o per via di altre cause secondarie, che sieno per altro derivate dalla lesione medesima; se questa sia mortale generalmente, od abbia prodotto la morte solamente per via della particolar qualità del corpo del leso, o a motivo di circostanze casuali, in cui fu arrecata.

§. 205.

Chiunque con premeditazione commette omicidio imputabile a dolo determinato, o consuma il fatto nell'affetto, ma in sequela di una perseverante risoluzione, formata con premeditazione, è punito di morte, come reo di omicidio premeditato.

§. 206.

Se l'omicidio, commesso sotto le presupposizioni del

precedente §. 205, è da imputarsi a dolo indeterminato dell' agente, questi è punito con la casa di disciplina a vita, o con la casa di disciplina a tempo per non meno di dodici anni.

§. 207.

Uccisione di un consenziente.

Chiunque uccide un altro, che seriamente e determinatamente richiede di essere ucciso, è punito con la casa di lavoro per non meno di due anni, o con la casa di disciplina fino a dieci anni, e, quando l'uccisione cada su di una persona mortalmente ammalata, o mortalmente ferita, che domandi la morte, è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro.

§. 208.

Aiuto al suicidio.

La pena della carcere, o della casa di lavoro, colpisce inoltre colui, che ha preso parte al suicidio commesso da un altro.

§. 209.

Omicidio precipitato.

Chiunque senza premeditazione forma ed eseguisce nell' affetto la risoluzione di uccidere un altro, è punito, come reo di omicidio precipitato, con la casa di disciplina per non meno di otto anni, e nei casi più leggieri con la casa di lavoro da otto fino a dodici anni.

§. 210.

Motivo di addolcire la pena.

Se per altro l' ucciso avesse provocato l'affetto con gravi ingiurie, oltraggi, o bistrattamenti effettivi, senza che l' agente ne desse alcun sufficiente motivo, la pena della casa di lavoro si può abbassare fino a due anni.

§. 211.

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per negligenza la morte altrui,

postochè l' azione fosse tale, che se ne potesse dall'agente prevedere come assai verisimile quella trista conseguenza, è punito con la casa di lavoro: altrimenti, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 212.

Omicidio colposo prodotto da lesione corporale dolosa.

Chiunque ha offeso premeditatamente un altro, avendo l' intenzione di bistrattarlo, o di danneggiarlo nel corpo, o nella salute; quando ne sia derivata la morte dell' offeso, è punito nel modo seguente:

1) Con la casa di disciplina per non meno di anni otto, se l' azione fu tale, che l' agente potesse con molta verisimiglianza prevederne quella trista conseguenza;

2) Con la carcere, o con la casa di lavoro, se l'azione fu tale, che l'agente potesse considerare soltanto come conseguenza molto inverisimile della medesima la morte altrui;

3) Negli altri casi, con la casa di lavoro per non meno di due anni, o con la casa di disciplina fino a dieci anni.

§. 213.

Nell' affetto.

Se la risoluzione di bistrattare o di danneggiare nel modo descritto nel precedente §. 212 fu formata ed eseguita senza premeditazione nell' affetto, e dall'azione è stata cagionata senza intenzion dell' agente la morte altrui, hanno luogo le pene seguenti:

1) La casa di disciplina fino a dieci anni, e nei casi più leggieri la casa di lavoro da quattro fino a dieci anni, quando l' azione fu tale, che la morte altrui se ne potesse dall' agente prevedere come conseguenza assai verisimile;

2) La carcere, quando l'azione fu tale, che la morte

altrui se ne potesse considerar dall'agente, come conseguenza molto inverisimile:

3) negli altri casi, la casa di lavoro per non meno di un anno, o la casa di disciplina fino a cinque anni.

§. 214.

Motivo di addolcire la pena.

Se per altro l'ucciso ha provocato l'affetto con gravi ingiurie, oltraggi, o bistrattamenti effettivi, senza che l'agente ne desse alcuna occasione sufficiente; la pena, nei casi del precedente §. 213, può abbassarsi fino ad un quarto di quella, in cui altrimenti s'incorrerebbe.

§ 215.

Infanticidio.

Una madre, che uccide dolosamente il suo bambino illegittimo nel tempo del parto, o nelle prime ventiquattr'ore dopo di esso, postochè ella avesse formato avanti di sgravarsi la risoluzione micidiale, poscia eseguita, debb'esser punita con la casa di disciplina da sei fino a quindici anni: e con la casa di disciplina fino ad otto anni, quando la risoluzione di uccidere fosse stata formata nel tempo del parto, o dopo di esso.

§. 216.

Hanno luogo le stesse pene quando il delitto è stato commesso decorse le ventiquattr'ore, purchè risulti, che abbia perseverato quello stato intellettuale e corporeo della partoriente, il quale in questo delitto diminuisce l'imputazione.

§. 217.

Pena della reiterazione.

Se la infanticida, dopo la notificazione della sentenza, che la condanna, commette di nuovo lo stesso delitto (§§. 215 e 216), vien punita con la casa di disciplina per non meno di dieci anni.

§. 218.

Parto intenzionalmente effettuato senza soccorso.

Se la donna illegittimamente incinta si fosse posta in una situazione da rimanere nel parto priva dei necessarj soccorsi, nell'intenzione ed aspettazione, che così per la mancanza di aiuto venga prodotta la morte del bambino, o nell'intenzione di trar profitto dalla sua situazione per ucciderlo; vien punita nel modo seguente:

1) Con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a quattro anni, se la morte del bambino fu distornata da circostanze intermedie, indipendenti dalla volontà della madre;

2) Con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a sei anni, se il bambino è morto in conseguenza di mancanza di aiuti nel parto, senza cooperazione di altre azioni od omissioni, imputabili a dolo della madre.

§. 219.

Vitalità difettosa.

Se risulta, che il bamdino ucciso era incapace a continuare la vita estrauterina, per causa di nascita troppo precoce, o di mala conformazione; nei casi dei §§. 215, 216, e 217, ha luogo la carcere di circondario, o la casa di lavoro; e nei casi del §. 218 num. 2, la pena della carcere fino a sei mesi.

§. 220.

Se la donna illegittimamente incinta si è posta dolosamente, ma senza un'intenzione diretta contro la vita del bambino (§. 218), in tal situazione, nella quale venisse nel parto a mancare dei necessarj soccorsi, ed il bambino è morto in conseguenza del parto destituto di aiuti, senza cooperazione di altre azioni od omissioni, imputabili a dolo della madre; questa, se l'infante era vitale, vien punita con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 221.

Se una madre illegittima ha dolosamente partorito senza soccorso, e nascosto od appartato il suo bambino; quando non si possa scoprire, se il bambino sia nato vivo, o vitale, o morto, o, postochè abbia vissuto e fosse vitale, se il medesimo sia morto in conseguenza del parto destituto di aiuti, o no, è punita con la carcere.

§. 222.

Pena 1) *dell' instigazione all' infanticidio.*

Chiunque è stato causa del delitto d' infanticidio, dolosamente determinando la madre illegittima alla risoluzion di commetterlo; nei casi dei §§. 215, 216, e 217 è punito con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di quindici anni; e nei casi del §. 219 con la casa di lavoro per non meno di due anni, o con la casa di disciplina fino ad otto anni.

§. 223.

Pena 2) *della partecipazione in questo delitto.*

La stessa pena (§. 222) colpisce colui, che d' intelligenza con la madre illegittima ha dolosamente ucciso il suo bambino nel tempo del parto, o nelle prime ventiquattr' ore dopo il medesimo, oppure decorso questo tempo, ma mentre dalle circostanze del caso speciale risulta, che durava ancora lo stato di essa, contemplato nel §. 216.

§. 224.

Pena 3) *degli ausiliatori.*

Per misurare la punizione d'un ausiliatore all'infanticidio (§§. 215, 216, 217, e 219) si prende per base del computo la pena determinata nel §. 222.

Tit. X.
Delle lesioni corporali.

§. 225.
Lesione corporale premeditata.

Chiunque premeditatamente, per mezzo di un'azione ingiusta, il cui successo sia da imputarsi a dolo determinato, o indeterminato, offende un altro nel corpo, o nella salute, dee punirsi nella maniera seguente:

1) con la casa di disciplina, se dalla lesione fu cagionata una permanente impotenza di lavorare, od uno sconcerto di spirito, senza che si presenti alcuna verisimiglianza di ristabilimento;

2) con la casa di lavoro per non meno di tre anni, o con la casa di diciplina fino a dieci anni, se la lesione cagionò una malattia, che si presenta come incurabile, senza permanente impotenza di lavorare, od uno sconcerto di spirito, nel quale non sia inverisimile un ristabilimento, o se l'offeso fu dalla lesione privato di un senso, di una mano, di un piè, dell'uso della favella, o della capacità di generare;

3) con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a cinque anni, se l'offeso fu in altra guisa mutilato di una parte del suo corpo, o significantemente disfigurato, o privato dell'uso di uno de' suoi membri, o degli stromenti de' suoi sensi, o reso permanentemente incapace dell' esercizio della sua professione;

4) con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni, se l'offeso fu posto dalla lesione in uno stato non permanente, ma che durasse due mesi, di malattia, o d'incapacità di esercitare la sua professione;

5) con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino ad un anno o mezzo, nel caso di più breve

durata della malattia, o dell' incapacità di lavorare, o di un disfiguramento meno significante, o di una semplice diminuzione dell' uso di uno de' suoi membri, o degli stromenti dei sensi.

§. 226.

Anche nei casi del §. 225 num. 4 e 5 può aver luogo la pena minacciata sotto num. 3, se la lesione fu tale, che senza l' aiuto dell' arte, o l' intervento di particolari casualità, favorevoli alla guarigione, avrebbe verisimilmente avuto per conseguenza la morte dell'offeso.

§. 227.

Lesione senza danno permanente.

Se dalla lesione altrui, cagionata con premeditata risoluzione, non è stato prodotto un danno permanente, nè malattia, od incapacità di lavoro, il colpevole è punito con la carcere fino a sei mesi.

Questa pena per altro si può raddoppiare, se gli autori di sì fatte lesioni fecero uso, per offendere, di armi, di coltelli, o di altri stromenti pericolosi alla vita.

§. 228.

Dolo indeterminato diretto all' omicidio o alla lesione corporale.

Se l' intenzion dell' agente non fu meramente diretta alla lesione corporale, ma indeterminatamente ad essa, o all' omicidio; nel caso di una lesione della specie contemplata nel §. 225. num. 4 e 5, è punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a cinque anni; e, nel caso di una lesione della specie contemplata nel precedente §. 227, è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino ad un anno e mezzo.

§. 229.

Lungo bistrattamento, o tormentamento.

Se i bistrattamenti corporali contro una persona furono lungamente continuati, od applicati tormentamenti

corporei o martori; il colpevole, quando non abbia avuto luogo alcuna lesione del corpo, o della salute, è punito con la carcere di circondario, e, nel caso di una lesione della specie descritta nel §. 227, con la stessa carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino ad un anno e mezzo.

§. 230.

Bistrattamento di una donna incinta.

Chiunque con premeditata risoluzione bistratta corporalmente una donna incinta, conoscendone lo stato, e così produce l'effetto, che essa si sgravi di un bambino morto, o immaturo e non vitale, o che questo muoia dopo la nascita in sequela del sofferto bistrattamento, debb'esser punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a cinque anni.

§. 231.

Pene restrittive con aggravamento.

In tutti i casi di delitto di lesione corporale, commessa con premeditazione, le pene restrittive minacciate dalla legge si decretano sempre con uno o più degli aggravamenti legalmente ammissibili.

§. 232.

Lesione corporale nell' affetto.

Chiunque senza premeditata risoluzione, ma nell'affetto, lede un altro, o nel corpo, o nella salute, mediante un' azione ingiusta, il cui successo sia da imputarsi a dolo determinato o indeterminato, è punito nella maniera seguente:

1) nei casi del §. 225 num. 1 e 2, con la casa di lavoro per non meno di un anno, o con la casa di disciplina fino a sei anni;

2) nei casi del §. 225 num. 3, e del §. 230, con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni;

3) nei casi del §. 225 num. 4 e 5, con la carcere per non meno di quattordici giorni, o con la multa non minore di venticinque fiorini, o, quando nel caso speciale si presentino le presupposizioni del §. 226, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a tre anni;

4) nei casi del §. 227, con la carcere fino a due mesi, o con la multa fino a dugento fiorini; e, se gli autori di tali lesioni fecero uso di armi, di coltelli, o di altri stromenti pericolosi alla vita, per assalire, con la carcere fino a tre mesi, o con la multa fino a trecento fiorini.

§. 233.

Motivo di addolcire la pena.

Se per altro l'offeso ha provocato l'affetto con gravi ingiurie, od oltraggi, o con bistrattamenti effettivi, senza che l'agente ne desse alcun sufficiente motivo, le pene minacciate nel precedente §. 232 si possono abbassare fino ad una terza parte.

§. 234.

Se nel caso di una lesione corporale l'intenzion dell'agente fu diretta ad un semplice bistrattamento altrui, o ad una lesione corporale più lieve di quella realmente avvenuta, o questa non si potea prevedere come probabile conseguenza del bistrattamento; può aver luogo un addolcimento delle pene comminate dai §§. 225, 227, 232, e 233: le quali per altro non si debbono mai abbassare fino al grado penale, che in corcostanze eguali colpisce le lesioni corporali meramente colpose.

§. 235.

Lesione corporale contro consanguinei in linea ascendente.

Se il delitto di lesione corporale vien commesso contro consanguinei in linea ascendente; la pena incorsa

secondo le disposizioni dei §§. 225—234 si deve accrescere con una aggiunta, che non può esser minore di tre mesi, nè maggiore di due anni, nella medesima specie penale.

§. 236.

Esistendo la stessa relazione di consanguineità fra l' offeso ed un ausiliatore; nell'adeguar la pena di questo si prende per fondamento del computo la pena più alta minacciata nel precedente §. 235.

§. 237.

Lesione corporale colposa.

Chiunque per negligenza si rende colpevole della lesione contemplata nei §§. 225, e 230, è punito di carcere.

Per altro nei casi del §. 225 num. 3, 4, e 5, in vece della carcere può decretarsi anche una multa fino a dugento fiorini.

§. 238.

Limitazione della persecuzion criminale.

Per le lesioni corporali, che si presentano come della specie contemplata ne' §§. 227, e 232 num. 4, o 237, ha luogo una persecuzione ed una punizion giudiciale solamente a querela, o a denunzia dell'offeso, eccetto i casi, in cui il fatto sia stato congiunto con la perturbazione della pubblica quiete, e dell'ordine pubblico, ed in cui l'autorità della polizia proponga la punizione giudiciale della lesione corporale.

Tit. XI.

Dell' omicidio e della lesione corporale in rissa.

§. 239.

Omicidio in rissa.

L'omicidio avvenuto in rissa, come conseguenza di

lesioni dolose, arrecate senza premèditazione, si punisce nel modo seguente:

1) Quando da diversi partecipanti furono arrecate all' ucciso più lesioni, ciascuna delle quali apparisce di per sè sola come mortale, ogni autore di ciascuna lesione, in quanto il successo avvenuto gli sia imputabile a dolo, è colpito dalla pena dell' omicidio precipitato (§. 209), o dalla pena dell' omicidio colposo, prodotto da lesioni corporali dolose (§. 213), quando il detto successo gli si possa imputar solamente in questa maniera.

2) Se di più lesioni, alcune sono mortali, ed altre no, gli autori delle prime si puniscono come nei casi di num. 1: e gli autori dell' altre all' incontro, quando la loro intenzione fu determinatamente diretta all'uccisione, si puniscono a tenore delle disposizioni, che governano il tentativo dell' omicidio precipitato; altrimenti, secondo le disposizioni relativo al delitto di lesione corporale (§§. 232, 233, e 234).

3) Se più lesioni arrecate da diversi partecipanti non furono singolarmente mortali, ma solamente a motivo del loro concorso; ogni autore di ciascuna di esse, quando la sua intenzione fu determinatamente diretta all' uccisione, è colpito dalla pena dell' omicidio precipitato; altrimenti, dalla pena dell'omicidio colposo, prodotto da lesione corporale dolosa (§. 213): ed ogni autore di un' altra lesione, la quale non ha influito sulla uccisione avvenuta, quando la intenzione di lui fosse determinatamente diretta all' uccisione, dalla pena del tentato omicidio precipitato; altrimenti, dalla pena del delitto di lesione corporale (§§. 232, 233, e 234).

4) Se nei casi di num. 2 e 3 gli autori delle lesioni son noti, ma rimane incerto a chi di loro sieno da imputarsi le lesioni mortali, o le non mortali; si puniscono tutti quanti, come colpevoli di omicidio col-

poso, prodotto da lesioni corporali dolose, con la casa di lavoro per non meno di un anno, o con la casa di disciplina fino a cinque anni. La pena per altro dei singoli partecipanti, quando rispetto a loro si presentino ragioni, le quali escludano, ch' e' fossero autori di una lesione grave, si può abbassare alla carcere per non meno di quattro settimane.

5) Se i veri autori delle lesioni dell' ucciso non si possono scoprire, od egli ha riportato una sola lesione, e rimane incerto da chi gli fosse arrecata; tutti i partecipanti che dimostrabilmente si sono abbaruffati con lui, o gli hanno posto le mani addosso, si puniscono con la casa di lavoro, o con la carcere, come colpevoli di omicidio colposo, occasionato da partecipazione a una rissa.

Anche i partecipanti, che non cadono sotto alcuna delle disposizioni penali, contenute nei precedenti numeri 1—5, postochè avessero stromenti, coi quali potessero arrecare lesioni pericolose alla vita, o con manifestazioni od azioni eccitassero a vie di fatto, sono puniti, per causa di partecipazione a una rissa, con la carcere fino a tre mesi, senza che importi, che gli autori delle lesioni sieno scoperti, o no.

§. 240.

Lesioni corporali in rissa.

Se in una rissa, o in una baruffa, taluno è stato dolosamente ferito, od altrimenti danneggiato, senza premeditazione, i partecipanti si puniscono nel modo seguente:

1) Quando è provato da quali partecipanti sono state arrecate le singole lesioni; ognuno di essi, come autore del danneggiamento, che operò, dee punirsi a tenore delle disposizioni dei §§. 232, 233, e 234.

2) Quando all' incontro gli autori delle singole lesioni non si possono scoprire; tutti i partecipanti, che

dimostrabilmente si sono abbaruffati con l'offeso, o gli hanno messo le mani addosso, sono colpiti colla pena della carcere, o della casa di lavoro fino a tre anni; ed il grado di queste pene si regola nei singoli casi principalmente secondo la specie e la gravità degli avvenuti danneggiamenti (§§. 225, 226, e 227).

3) Le stesse pene hanno luogo contro gli autori delle singole lesioni anche quando queste abbiano prodotto il successo avvenuto, non individualmente, ma per causa del loro concorso.

4) Se gli autori di alcune lesioni sono scoperti, e gli autori di altre rimangono incerti; il danneggiamento prodotto dagli ultimi s'imputa a tutti i partecipanti per modo, che contro di essi abbiano luogo le pene minacciate sotto num. 2.

Anche i partecipanti, che non cadono sotto alcuna delle disposizioni dei num. 1—4, postochè avessero stromenti, coi quali potessero arrecare lesioni pericolose alla vita, o con manifestazioni od azioni eccitassero a vie di fatto; sono colpiti, per motivo di partecipazione alla rissa, dalla pena della carcere distrettuale, o della multa, senza che importi, che gli autori delle lesioni sieno scoperti, o no.

§. 241.

Se più persone hanno concertato fra loro di commettere in comune un bistrattamento, od una lesione corporale; postochè nelle vie di fatto, intraprese in sequela del concerto, si commettesse da alcuni partecipanti un omicidio, od una lesione corporale più grave della concertata, il maggior successo accaduto s'imputa a colpa ancora degli altri, in quanto l'avvenimento del medesimo si potesse da loro prevedere, secondo il §. 101; in guisa che contro di essi può essere innalzata la pena del concertato reato fino a quella dell'omicidio colposo cagionato da bistrat-

tamento doloso (§§. 212 e 213), od a quella della lesione corporale (§. 234).

La stessa norma si applica all'instigatore di un bistrattamento, o di una lesione corporale, quando l'atto ha prodotto un successo più grave di quello, a cui era diretta l'instigazione. Ed al medesimo trattamento soggiace l'ausiliatore, quando l'autore produsse una lesione più grave di quella, a cui era diretta l'intenzione di chi prestava l'aiuto.

§. 242.

Aggravamenti.

In tutti i casi dei §§. 239 e 240, contro quei colpevoli, che fecero uso di armi, di coltelli, o di altri stromenti pericolosi alla vita, o nel fatto mostrarono una particolare fierezza, e malvagità, le pene restrittive, minacciate nella legge, si decretano sempre congiunte con uno o più degli aggravamenti legalmente ammissibili.

TIT. XII.

Dell'uccisione o del danneggiamento altrui per via di avvelenamento.

§. 243.

Chiunque ha scientemente propinato in segreto ad un altro il veleno, o sustanze, che conosceva poter produrre la morte come il veleno, col dolo indeterminato di uccidere, o di danneggiar la salute, è punito

1) di morte, nel caso di omicidio avvenuto;

2) con la casa di disciplina a vita, od a tempo, nel caso che abbia avuto effetto un altro danneggiamento;

3) con la casa di disciplina fino a dieci anni, negli altri casi.

Se il fatto fu commesso col dolo determinato di uccidere l'altro, il colpevole, nel caso di num. 2, è punito

con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di dieci anni; e nel caso di num. 3, in quanto l'applicazione del §. 114 non porti una pena maggiore, con la casa di disciplina per non meno di sei anni.

§. 244.

Avvelenamento con l'intenzione di danneggiare.

Chiunque, senza l' intenzione di uccidere, ma con quella di danneggiare, scientemente ha propinato in segreto ad un altro il veleno, od una sustanza, che conosceva poter produrre la morte come il veleno; debb'esser punito con la casa di disciplina fino a dodici anni; e, quando da ciò fosse derivata la morte dell'altro, od una lesione della specie contemplata nel §. 225. num. 1, con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di otto anni.

Se per altro non fu cagionata alcuna lesione, od una lesione insignificante, il giudice è autorizzato a discendere alla pena della casa di lavoro.

§. 245.

Per colpa.

Se avvenne per negligenza un avvelenamento, onde l'avvelenato rimase ucciso, od offeso nel corpo, o nella salute; si applicano le disposizioni dei §§. 211 e 237.

§. 246.

Avvelenamento di comune pericolo

1) *delle fonti.*

Chiunque nell'intenzione di recar danno alla salute, o alla vita altrui, avvelena fonti, mediante il cui avvelenamento può essere offeso nella salute, o nella vita, un numero indeterminato di persone; nel caso di cagionato omicidio, debb'esser punito di morte, e, nel caso di cagionato pregiudizio permanente nella salute d'un altro, con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di dodici anni; negli altri casi, con la casa di disciplina non più breve di cinque anni.

§. 247.

2) *di altre cose.*

Chiunque, nell' intenzione di recar danno alla salute, o alla vita altrui, avvelena merci di altri, destinate alla vendita o alla consumazione pubblica, o in generale tali cose altrui, dal cui avvelenamento può essere arrecato danno alla salute o alla vita di un numero indeterminato di uomini, o sì fatte cose o merci avvelenate, proprie od altrui, espone con la detta intenzione alla pubblica vendita o consumazione, o le consegna ad altri; nel caso di omicidio così cagionato, è punito di morte; nel caso di arrecato pregiudizio permanente alla salute altrui, con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di dodici anni; negli altri casi, con la casa di disciplina non più breve di cinque anni.

§. 248.

Per colpa.

Se un tale avvelenamento (§§. 246 e 247) avvenne per negligenza: quando ne sia derivata la morte, o un pregiudizio permanente alla salute altrui, il colpevole debb'essere punito con la casa di lavoro; nei casi di danno più lieve, con la carcere.

§. 249.

Se chi esercita un mestiere, nell' esercizio di esso si rende colpevole d' un avvelenamento; insieme con la pena restrittiva incorsa può decretarsi contro di lui, secondo le circostanze, anche la temporaria o perpetua privazione del mestiere indipendente.

§. 250.

Mistione dannosa nelle vittuaglie.

Chiunque alle vittuaglie, ai medicinali, o ad altre merci, che spaccia per mestiere, mescola od aggiugne scientemente cose pericolose per la salute; ove l' azione nel caso speciale non trapassi in un altro determinato

delitto più grave, è punito, a proposta delle autorità della polizia, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni, e colpito inoltre da una multa, congiunta con la confisca delle merci così guastate, e, secondo le circostanze, con la privazione temporaria o perpetua del mestiere indipendente.

Tit. XIII.
Del delitto di uccisione nell' utero e del procurato aborto.

§. 251.
Applicazione di mezzi abortivi.

Se una donna incinta, dopo essersi con ingiusta intenzione applicati o fatti applicare mezzi interni od esterni, che possono produrre un parto troppo precoce, o la morte del feto nell'utero, si sgrava di un bambino immaturo, non vitale, o morto, o il bambino muore dopo la nascita in sequela dei mezzi applicati; debb' essere punita con la casa di lavoro.

§. 252.
Pena de' correi o degl' instigatori.

La stessa pena colpisce ancora:

1) il correo, che col consentimento, o a richiesta della donna incinta ha applicato i detti mezzi; e parimente

2) colui, che con ingiusta intenzione ha determinato una donna incinta a commettere il delitto (§§. 119 e 120).

Il correo, che nel caso di num. 1 commette il delitto per mestiere, è punito con la casa di disciplina fino a dodici anni.

§. 253.
Casi di tentativo.

Se dopo l'applicazione dei detti mezzi (§§. 251 e 252)

non avviene un parto troppo precoce, nè un pregiudizio alla vita del bambino, o se il parto troppo precoce, o il pregiudizio alla vita del bambino è l'effetto di un'altra cagione; ha luogo la pena della carcere.

Anche in questo caso per altro quel correo, che commette il delitto per mestiere, è punito con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 254.

Commissione del delitto, senza scienza, o contro volontà della gravida.

Se l'ingiusta applicazione intenzionale dei mezzi della specie descritta nel §. 251 fu fatta da un altro senza scienza, o contro volontà della donna incinta; l'agente è punito nella seguente maniera:

1) con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di anni otto, se ne fu cagionata la morte della gravida;

2) con la casa di disciplina fino a dodici anni, se ne provenne un pregiudizio permanente alla sanità dello spirito, o del corpo della gravida, o questa fu messa in pericolo di vita; o se la donna si sgravò di un bambino morto, o immaturo e non vitale; o se il bambino morì dopo la nascita, in sequela del bistrattamento, sofferto in virtù dei mezzi applicati;

3) con la casa di lavoro per non meno di un anno in tutti gli altri casi, ancorchè i mezzi applicati non abbiano prodotto alcun successo pregiudicevole.

Tit. XIV.

Dell' esercizio incompetente dell' arte salutare.

§. 255.

Casi di penalità.

Chiunque in una guisa incompetente intraprende fun-

zioni mediche, chirurgiche, od ostetriche, è punito con la carcere fino a tre mesi nei casi seguenti:

1) quando ciò avviene, dopo che gli è stata già notificata la sentenza condennatoria per uccisione colposa, o lesione corporale colposa, causate da simili funzioni;

2) a proposta delle autorità della polizia, dopo che egli, senza questa presupposizione, era per motivo di tali funzioni incorso due volte in pene di polizia.

§. 256.

Trasgressione della licenza.

Dalle stesse pene sono colpite nei detti casi le persone pubblicamente autorizzate all'esercizio di un ramo della medicina, quando oltrepassano i limiti della loro autorizzazione.

Nel caso di ripetizione dopo la notificazione della precedente sentenza condennatoria, può essere inoltre contemporaneamente decretata la privazione temporaria o perpetua del diritto di esercitare l'arte.

Tit. XV.

Della mutilazion di sè stesso.

§. 257.

L'obbligato al servigio militare, che mediante una lesione corporale, senza la quale sarebbe stato idoneo al medesimo, dolosamente si rende, o si fa rendere inidoneo; postochè chiamato dalla sorte sotto le bandiere non ponga un cambio, è punito per mutilazion di sè stesso con la casa di lavoro fino a due anni, e, quando ciò avvenga in tempo di guerra, o per rispetto di una guerra imminente, con la casa di lavoro per non meno di un anno.

§. 258.

Addolcimento della pena.

Se il colpevole non è stato chiamato dalla sorte al

servigio militare, o, essendovi stato ch'amato, pone un cambio, ciò gli vale come causa di addolcimento di pena.

Questa regola si applica anche quando al tempo dello scoprimento del fatto il surrogato al colpevole è già entrato nel servigio militare. In questo caso per altro la pena, in conseguenza della posizione di un cambio, può essere abbassata soltanto fino a due terzi del grado, che sarebbe stato altrimenti incorso, tranne il caso, in cui il surrogato nel servigio non abbia sofferto alcun pregiudizio nella vita o nella salute, venga subito liberato, e pienamente indennizzato pel tempo del suo servigio.

§. 259.

Pena della partecipazione.

L' addolcimento, che ha luogo nei casi del precedente §. 258 non si adatta per altro a coloro, che hanno partecipato al fatto come instigatori, ausiliatori, o favoreggiatori.

Tit. XVI.

Dell' esposizion degl' infanti e di altre persone mancanti d' aiuto.

§. 260.

Esposizion degl' infanti.

Quei genitori, che nell' intenzione di liberarsi del pensiero del figlio, costituito in una età, o in uno stato, in cui è impotente ad aiutarsi da sè, lo espongono, o con la stessa intenzione lo abbandonano in circostanze, dalle quali è posta in pericolo la sua vita, o la sua salute, o la sua condizione di famiglia; postochè da ciò non sia derivata una lesione del medesimo (§§. 263 e 264), debbono esser puniti con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

Se con l'abbandono del figlio in età o stato man-

cante di aiuto, per liberarsi dal pensiero di esso, non è congiunto alcun pericolo per la vita, per la salute, o per la condizione di famiglia, si può decretare, a proposta delle autorità della polizia, la pena della carcere distrettuale.

§. 261.

Esposizione di altre persone mancanti di aiuto.

La medesima pena sotto la stessa presupposizione colpisce gli altri, che si rendon colpevoli di questo fatto contro figli altrui in tale età o stato (§. 260), o contro altre persone mancanti di aiuto, che sono affidate alla loro custodia, o che essi sono giuridicamente obbligati ad assistere e ad alimentare.

§. 262.

Adeguamento della pena.

Nella specialità del caso il grado della pena si regola principalmente secondo i maggiori o minori pericoli, ai quali l'esposto fu lasciato in balìa, dietro la qualità del luogo, del tempo, e di altre circostanze.

§. 263.

Caso di morte dell' esposto.

Se il bambino esposto, od altra persona mancante d'aiuto esposta, in conseguenza dell' esposizione venne a morte; postochè rispetto a questo successo si presentino le condizioni della colpa punibile (§. 101), l'agente come colpevole d'omicidio colposo, cagionato dal delitto doloso di esposizione, è colpito dalle pene, che sono imposte all'omicidio colposo, prodotto da lesione corporale dolosa (§. 212), ma, ancora nei casi di numero 2 del citato §. 212, non mai da una pena minore di tre mesi di carcere di circondario.

§. 264.

Caso di danneggiamento dell' esposto.

Se il bambino esposto, o la persona mancante di

aiuto esposta, è stata danneggiata in conseguenza dell'esposizione; postochè rispetto a questo successo esistano le condizioni della colpa punibile, l'agente, come debitore di lesione corporale colposa, cagionata dal delitto doloso di esposizione, è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro.

Nella specialità del caso il grado della pena si regola, in parte secondo la specie e la qualità del danneggiamento avvenuto (§§. 225, 226, e 227), in parte secondo la maggiore o minor verisimiglianza, con cui, a motivo del luogo, del tempo, o di altre circostanze, si poteva prevedere quel danneggiamento medesimo, come conseguenza dell'esposizione.

§. 265.

Esposizione di un bambino illegittimo.

Se la madre di un bambino illegittimo lo ha esposto entro le prime ventiquattr' ore dopo il parto, oppure dopo questo tempo, quando dalle circostanze risulti, che lo stato particolare di essa, presupposto nel §. 216, durasse ancora; posto che il bambino morisse, e che questo successo si debba imputare al dolo della madre, essa è punita come infanticida (§§. 215 e 216.): ma, nel caso del §. 263, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro; e nel caso del §. 264, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 266.

Caso, in cui l' esposto non comparisca più.

Se il bambino esposto, od altra persona mancante d' aiuto esposta, al tempo della sentenza non sia ricomparsa, e l' esposizione avvenne in circostanze, nelle quali la morte dell'esposto potea considerarsi dall'agente come verisimile, o come facilmente possibile conseguenza; egli debb' essere punito con la casa di lavoro per non meno di un anno.

Tit. XVII.

Del plagio e del furto di fanciulli.

§. 267.

Plagio.

Chiunque con violenza od astuzia s'impadronisce ingiustamente d'un altro contro sua volontà, e lo costringe in esteri paesi al sèrvigio della marina, o della milizia, o lo pone in servitù, o in altro stato di dipendenza dal potere altrui, o lo conduce in remote contrade, ed ivi lo abbandona al suo destino; debb'esser punito, come colpevole di plagio, con la casa di disciplina.

§. 268.

Sui minori.

Chiunque commette questo fatto su di un minore, anche col suo consentimento, quando non abbia compito l'anno decimoquarto, dee soggiacere alla stessa pena.

§. 269.

Se il delitto vien commesso su di un minore, di età superiore alla predetta, e col suo consentimento; l'agente debb'essere punito con la casa di lavoro.

§. 270.

Furto di fanciulli.

Chiunque s'impadronisce ingiustamente d'un fanciullo altrui, che non ha ancora compito l'anno decimoquarto, senza il valido consenso di coloro, alla cui potestà o tutela è sottoposto, per trattarlo come proprio figlio, o per disporne in altra guisa non contenuta nella disposizione del §. 267, con pericolo del suo stato di famiglia; è punito con la casa di lavoro per non meno di tre anni, o con la casa di disciplina fino a dodici anni.

§. 271.

Per fini transitorj.

Se questo impadronirsi del fanciullo (§. 270) av-

viene senza pericolo del suo stato di famiglia, e per fini meramente transitorj, ha luogo la casa di lavoro, e, nei casi più leggieri, la carcere.

§. 272.

Educazione compromessa.

I genitori, e i tutori, o gli educatori, che fuor dei casi dei §§. 260 e 261, abbandonano i loro figli, pupilli, od alunni, che non hanno compito l'anno decimoquarto, alle mani altrui; postochè ciò avvenga per malvagità, o interesse, e lo sviluppo intellettuale o corporeo dei medesimi ne rimanga compromesso, soggiacciono alla pena della carcere, o della casa di lavoro fino a due anni.

§. 273.

Caso d' impunità.

L' azione (§§. 270 e 271) rimane affatto impunita se con essa si ebbe la mira di migliorare lo stato del fanciullo, ancorchè questo miglioramento non abbia in realtà avuto luogo, e i genitori, o i loro rappresentanti prestarono il loro consenso.

§. 274.

Principio della prescrizione.

La prescrizione della persecuzione giudiciale dei delitti, contemplati in questo titolo, non incomincia a decorrere, fintantochè dura lo stato di dipendenza, o la soppressione dello stato di famiglia.

Tit. XVIII.

Del carcere privato, del delitto di violenza, di ragione illecitamente fattasi, e di minaccie punibili.

§. 275.

Carcere privato.

Chiunque con ingiusta intenzione racchiude un altro, o lo tiene arrestato in altra guisa; quando il fatto non

trapassi in un delitto determinato più grave, vien punito nel modo seguente:

1) se la privazione della libertà non durò più di un mese; con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni;

2) se durò più lungamente, ma non oltrepassò un anno; con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a cinque anni.

3) se durò più d' un anno, ma non più di tre anni; con la casa di disciplina fino a dieci anni;

4) nel caso di più lunga durata; con la casa di disciplina per non meno di otto anni.

§. 276.

Aggravamento di pena.

Nei casi del precedente §. 275 num. 1, 2, e 3, i tribunali sono autorizzati a salire alla pena determinata per la classe immediatamente superiore, e, nel caso di numero 4, alla casa di disciplina a vita;

1) quando il delitto è stato commesso contro consanguinei in linea ascendente;

2) quando quegli, contro cui fu commesso, ha sofferto, durante la privazione della libertà, bistrattamenti, per causa della qualità del luogo, o in altra guisa.

§. 277.

Se i bistrattamenti commessi contro l'arrestato avessero avuto per conseguenza la sua morte, o pregiudizj di salute della specie descritta nel §. 225. num. 1, 2, e 3; questo successo, in quanto sia imputabile a dolo determinato o indeterminato, o a colpa dell' agente, nel decretare la pena con le norme dei §§. 170—179, si considera insieme col delitto di carcere privato (§§. 275 e 276 num. 1.), come delitto di omicidio doloso, oppure di omicidio colposo cagionato da bistrattamento doloso (§. 212), o come delitto di lesione corporale dolosa, o

di lesione corporale colposa cagionata da bistrattamento doloso, purchè dall' applicazione del §. 276 num. 2 non risulti una pena più grave.

§. 278.

Delitto di violenza.

Chiunque mediante l' uso d' ingiusta forza materiale, o di minaccie della medesima, collegate col pericolo di attuazione immediata ed inevitabile, costringe un altro a fare, a soffrire, o ad omettere qualche cosa; postochè l' azione non trapassi in un altro determinato delitto, è colpito, come debitore di violenza, dalla pena di multa, di carcere, o di casa di lavoro fino a due anni, a denunzia del violentato.

§. 279.

Pena della ragione illecitamente fattasi.

Chiunque, fuori de' casi, in cui le leggi permettono di farsi ragione, intraprende azioni arbitrarie per procurarsi giustizia; postochè il fatto non trapassi in un altro delitto, è colpito, a denunzia della persona, contro di cui fu commesso l' arbitrio, come debitore di ragione illegittimamente fattasi, da una pena pecuniaria fino a centocinqnanta fiorini, la quale cede a profitto del querelante, e, nel caso d' impotenza a pagare, dalla pena di carcere distrettuale.

§. 280.

Minaccie ed atti preparatorj.

Chiunque, in scritto, od oralmente, ma senza intenzione di costringere (§. 278), minaccia un altro di assalti criminosi al corpo, o alla vita, o d' incendio, o di un altro delitto di specie più grave, diretto a danneggiare, o a distrugger le cose (tit. XXXIX e XL); e parimente chiunque ha intrapreso azioni, con le quali fu preparata contro di un altro l' esecuzione di un delitto della stessa specie, preso di mira da lui; postochè

vi sia ragion di temere l'attuazione della minaccia, o la reale esecuzione del delitto preparato; vien condannato, a denunzia di parte, alla settoposizione alla sorveglianza della polizia (§§. 27—29).

§. 281.

Caducità della somma di cauzione.

Se per la prestazione di una sicurtà ebbe luogo una liberazione dalla sorveglianza di polizia; la somma di cauzione (§. 30) si perde, allorchè dentro il tempo per cui fu data la malleveria, dolosamente contro il minacciato si commette o si tenta dall'autore della minaccia, o degli atti preparatorj, l'offesa minacciata o preparata, od un'altra offesa punibile.

§. 282.

Caducità parziale.

Se l'offesa realmente arrecata è più lieve di quella antecedentemente minacciata, o preparata; la perdita della somma di cauzione può esser dichiarata soltanto in una parte proporzionale.

§. 283.

Abolizione del provvedimento di cauzione.

Se la ragione, per cui fu decretato il provvedimento di cauzione (§. 280) viene a cessare prima che decorra il tempo, per cui fu prestata la malleveria; il detto provvedimento rimane abolito.

Tit. XIX.

Della falsa incolpazione, della calunnia, e dell' ingiuria.

§. 284.

Pena della falsa incolpazione.

Chiunque, per occasionare contro di un altro una procedura od una punizione, scientemente lo incolpa

falsamente di un fatto, che è minacciato di pena criminale, o civile, vien punito con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 285.

Apparecchi ordinati ad eccitar sospetto.

Dalla stessa pena è colpito colui, che, fuori del caso del precedente §. 284, mediante astuti apparecchi di un reato commesso, diretti ad ingannare, rende sospetto un altro, con l'intenzione di occasionare contro di lui una procedura, od una punizione.

§. 286.

Pena nel caso di successo ottenuto.

Se, nei casi dei §§. 284, e 285, per mezzo della falsa incolpazione, o degli astuti apparecchi diretti ad ingannare, l'agente produce l'effetto, che un innocente soffra l'arresto processale; si applicano, osservate le norme del §. 182, le disposizioni penali del §. 284, o quelle dei §§. 275—277.

Se per motivo di tali astuti apparecchi vien punito un innocente, o un colpevole vien condannato ad una pena maggiore della meritata; l'agente è colpito dalle pene minacciate nei §§. 487—489.

§. 287.

Calunnia.

Chiunque alla presenza altrui depone, che alcuno ha commesso azioni punibili, od immorali, che, se fossero vere, lo abbandonerebbero in balìa del pubblico dispregio; postochè ciò si faccia con la coscienza del falso nell'intenzione di togliere a quell'individuo il buon nome, o di recargli danno nella sua sussistenza, è punito, per calunnia, con la carcere per non meno di quattro settimane, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 288.

Calunnia per eccitar sospetto.

Alla stessa pena soggiace ancora colui, che fuori di

questi casi (§§. 284, 285 e 287) rende sospetto taluno di un'azione della specie descritta nel precedente §. 287, per mezzo di maliziosi apparecchi diretti ad ingannare.

§. 289.

Se nei casi dei §§. 284 e 287 non risulta dalle circostanze, che la deposizione fu fatta con la coscienza del falso, ma l'autore della deposizione non può dimostrare, o almeno render credibile, che egli teneva le cose deposte per vere; si applica la multa, o la pena della carcere.

§. 290.

Quando per altro l'autore della deposizione può dimostrare, o render credibile, ch'ei la teneva per vera; rimane esclusa la pena della falsa incolpazione, o della calunnia, ma non rimane esclusa anche quella dell'ingiuria.

§. 291.

Ingiuria.

Chiunque in guisa ingiusta tratta un altro con dispregio, od in guisa ingiusta si permette contro di lui parole od atti, che secondo i costumi dominanti, e l'opinione del popolo, o della respettiva classe, si prendono per oltraggi; debb'esser punito per ingiuria con la riprensione giudiciale, o con la carcere fino a quattro mesi.

§. 292.

Negli oltraggi meramente verbali la pena di carcere, eccetto i casi dei §§. 297, 298, 299, 300, e 302, non può oltrepassare quattro settimane.

§. 293.

Atti ingiuriosi.

Agli atti, che si prendono come oltraggi, appartengono in tutti i casi anche quelli, che contengono un bistrattamento corporale, od una violazion del pudore della persona, contro cui si commettono, in quanto l'azione non trapassi in un altro delitto più grave.

§. 294.

Deposizioni ingiuriose.

È punito con la riprensione giudiciale, o con la carcere fino a quattro mesi:

1) chiunque, fuor de'casi di calunnia (§. 287), sparla ingiustamente di un altro, attribuendogli azioni punibili od immorali, che sono adattate ad avvilirlo nell'estimazion generale; e parimente

2) chiunque ingiustamente attribuisce ad un altro qualità, che contengono il rimprovero di tali azioni.

Se le qualità attribuite sono dedotte solamente, per mezzo di un giudizio sinistro, tuttochè inesatto, da fatti contemporaneamente assegnati, non costituiscano ingiuria, che quando il giudizio avvenne in una forma oltraggiosa (§. 291), o quando le incolpazioni di fatto, su cui si fondò, cadono sotto le disposizioni di num. 1.

§. 295.

L'autore della manifestazione od azione (§§. 291 e 294), postochè queste non contengano per sè stesse un trattamento spregevole, od un oltraggio, rimane impunito, allorchè possa dimostrare, o render credibile, che non ha avuto intenzione di offendere.

§. 296.

Adeguamento delle pene.

La misura delle pene (§§. 284, 285, 287, 291 e 294) si regola principalmente secondo la gravità dell'incolpazione, o della mortificazione, secondo la qualità e l'estensione della diffusione, secondo le circostanze personali dell'offensore e dell'offeso, e secondo la quantità del danno cagionato.

§. 297.

Ingiurie 1) contro pubblici impiegati in servigio.

Chiunque si rende debitore d'un'ingiuria contro im-

piegati dello Stato, soldati, ecclesiastici, superiori locali, od altri pubblici ufficiali, nell'esercizio del loro ministero, o per relazione al medesimo, o di un' ingiuria contro pubbliche autorità, è colpito da una pena di carcere che può oltrepassare della metà la misura minacciata nei §§. 291 e 294.

§. 298.

Ingiurie 2) commesse da pubblici ufficiali in ufficio.

Un eguale accrescimento ha luogo, se pubblici ufficiali, nell' esercizio del loro ufficio, o con abuso della loro posizione officiale, si rendono colpevoli d' un' ingiuria.

§. 299.

Ingiurie 3) contro Sovrani stranieri.

Lo stesso aumento di pena ha luogo anche nelle ingiurie contro Sovrani stranieri, o contro i membri delle loro famiglie, del pari che nelle ingiurie contro i legati, accreditati presso la Corte Granducale, o presso la Confederazione Germanica.

§. 300.

Calunnie ed ingiurie in scritti stampati.

Un aumento delle pene comminate nei §§. 287, 289, 291, e 294 fino alla metà delle medesime può aver luogo nelle calunnie e nelle ingiurie, che furono divulgate in scritti stampati, in cui l'autore non si sia nominato, o si sia falsamente nominato.

§. 301.

Ingiurie per mezzo di bistrattamento corporale.

Se fu commessa un'ingiuria per mezzo di bistrattamento corporale, la pena minacciata nel §. 291 può essere aumentata fino al doppio della medesima, e, nei casi dei §§. 297, 298 e 299, fino al triplo.

Digitized by Google

§. 302.

False incolpazioni ec. contro i maggiori.

Nelle false incolpazioni, calunnie, ed ingiurie contro consanguinei in linea ascendente, le pene restrittive, minacciate nei §§. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, e 294, si accrescono della metà ed in tutti i casi si congiungono con aggravamenti.

§. 303.

Ingiuria mediante bistrattamento corporale contro i maggiori.

Un ingiuria commessa per mezzo di bistrattamento corporale contro i consanguinei in linea ascendente, dee punirsi con la carcere di circondario aggravata, o con la casa di lavoro aggravata fino ad un anno.

§. 304.

Esistendo la stessa relazione di consanguineità fra l'offeso, o il bistrattato, ed un ausiliatore; per adeguare la pena dell'ultimo dee prendersi a base del computo la pena più alta minacciata nei precedenti §§. 302 e 303.

§. 305.

Prova della verità.

La prova della verità dei fatti deposti abolisce nei casi del §. 294 l'esistenza dell'ingiuria, solamente in quanto l'offesa consiste nel tenore della deposizione.

§. 306.

Nei casi del §. 294 num. 2. l'offensore, in quanto le qualità attribuite si riferivano ad atti contemporaneamente assegnati, dee provar questi, od atti in genere, che egli è in grado di addurre, e dai quali risulti l'esistenza della qualità attribuita all'offeso.

§. 307.

Se la deposizione offensiva avvenne in una forma, che contiene di per sè un trattamento disprezzativo, o un oltraggio (§. 291); la prova della verità della deposizione non toglie di mezzo l'esistenza dell'ingiuria.

§. 308.

Se la deposizione offensiva avvenne in tal luogo, od in tali circostanze, che appunto perciò contenne per l'altro un trattamento disprezzativo, o un oltraggio (§. 291), si applicano le norme del precedente §. 307, eccetto i casi, in cui il fatto deposto constituisca un delitto non ancora punito, soggetto a pena criminale, o di casa di lavoro, o di congedo dal servigio, od in cui l'autore della deposizione, come privato, o come cittadino dello Stato, avesse un determinato interesse giuridico a far la deposizione appunto in quel luogo, o in quelle circostanze.

§. 309.

Negli scritti a stampa.

Se un fatto, che constituisce una calunnia o un' ingiuria, fu diffuso in scritti a stampa, la prova della verità non è concessa, fuorchè ne' casi, in cui il fatto divulgato formi un delitto non ancora punito, soggetto a pena criminale, o di casa di lavoro, o di congedo dal servigio, od in cui l' autore di tal divulgazione, come privato, o come cittadino dello Stato, avesse in ciò un determinato interesse giuridico.

§. 310.

Quando nel caso del precedente §. 309 la prova del fatto, che forma una calunnia, o un' ingiuria, non è concessa; l'autore della divulgazione non può nemmeno difendersi col sostenere, che egli riteneva per vero il fatto diffuso (§§. 289 e 290).

§. 311.

Ciò che è stabilito nei §§. 300 e 309 rispetto agli scritti a stampa, si applica a tutte quante le scritture, od opere figurative, moltiplicate per via di mezzi meccanici, come per esempio per mezzo di litografia, d' intaglio in rame, o in legno.

§. 312.

Contraccambio d' un' ingiuria.

Un' ingiuria, che abbia avuto luogo immediatamente come contraccambio ad una preceduta, ed in grado non molto più alto, va impunita.

Se il contraccambio è accaduto in grado non inferiore, abolisce la querela dell' ingiuria preceduta.

§. 313.

Multe.

Nelle ingiurie, eccettuati solamente i casi dei §§. 297, 299, 302, e 303, in vece dell' intiera pena della carcere, o di una parte della medesima, può esser decretata una multa fino a seicento fiorini: la quale per altro nei casi del §. 300 può essere aumentata fino alla metà; e nei casi del §. 301, fino al doppio, o fino al triplo.

L' offeso può disporre della multa in favore di un pubblico stabillmento del paese.

§. 314.

Notificazione della sentenza condennatoria.

L' offeso può in tutti i casi richiedere nella querela la notificazione della sentenza penale davanti a tre testimoni, o la pubblica affissione della medesima, se l'offesa fu pubblica; e, se questa fu eseguita in pubblici fogli, può servirsi di quei medesimi fogli per notificar la sentenza a spese dell' offensore; o, se l' offesa fu inserita in fogli esteri, od in altri scritti stampati, egli si può valere anche di altri fogli paesani, od esteri, da determinarsi dal tribunale.

§. 315.

Querela presentata 1) dall' offeso.

La persecuzion giudiciale e la punizione delle false incolpazioni, delle calunnie, e delle ingiurie, ha luogo d'ordinario solamente a querela dell' offeso, o di coloro, che sono autorizzati a comparire in sua vece.

§. 316.

2) *dai genitori*, o *dai figli ec.*

Se l'offeso muore senza aver presentato la querela, o durante il corso della persecuzion giudiciale, o se da altre circostanze è impedito di presentar la querela, o di continuare la persecuzion giudiciale; il diritto di comparire in sua vece compete agli ascendenti, od ai discendenti, od ai fratelli ed alle sorelle, od al coniuge del medesimo.

§. 317.

3) *dal pubblico ministero.*

Per le ingiurie, commesse contro pubbliche autorità, o contro pubblici impiegati nell'esercizio del loro ufficio, come per via di false incolpazioni, di calunnie, o d'ingiurie, commesse contro gli ultimi rispetto alla loro condotta officiale; il pubblico ministero può presentar la querela in luogo del pubblico impiegato offeso, se questi non comparisce da sè, o aderire al medesimo, se ha presentato la querela.

Nel primo caso compete all'offeso il diritto di aderire alla querela presentata dal pubblico ministero.

§. 318.

Le norme del precedente §. 317 si osservano ancora nelle false incolpazioni, nelle calunnie, ed ingiurie contro pubblici impiegati fuori del loro ufficio, quando con questi mezzi si addebitino all'impiegato dei fatti, i quali, se realmente lo aggravassero, potrebbero, secondo le leggi vigenti, avere per conseguenza temperamenti di miglioramento, o il congedo dal servigio.

§ 319.

Offese contro Sovrani, o legati esteri.

Anche per offese contro Sovrani esteri, o membri delle loro famiglie, del pari che per offese contro i legati accreditati presso la Corte Granducale, o presso la Con-

federazione Germanica, può esser promossa la querela dal pubblico ministero, dietro un'autorizzazione ottenuta dal ministero della giustizia.

Il ministero della giustizia può rilasciare questa autorizzazione solamente dietro la doglianza del governo estero, o dell'offeso medesimo, e soltanto a condizione di reciprocanza. Se per altro una tale offesa fu commessa in paese in presenza dell'offeso, o fu commessa in paese contro i membri della Confederazione Germanica, in pubblici discorsi tenuti ad una moltitudine adunata, od in scritti pubblicamente divulgati; l'autorizzazione ad intentar la querela non dipende dalla doglianza dell'offeso.

§. 320.

Cessazione della querela.

Se un'azione ingiuriosa è stata punita come lesione corporale, o come un altro delitto, non può per via della medesima intentarsi dall'offeso alcuna querela d'ingiuria.

§. 321.

Diffamazione della memoria d'un defunto.

Chiunque con azioni, che commesse contro un vivente apparterrebbero alla classe delle calunnie, diffama la memoria di un defunto, è colpito, a querela dei genitori, o dei figli, o del coniuge di esso, dalla pena della calunnia.

Per altro la prova della verità, è qui concessa in tutti i casi, ancorchè tal diffamazione sia stata eseguita per mezzo di scritti stampati.

§. 322.

Ritiro della querela.

Il ritiro della querela di falsa incolpazione, di calunnia, o d'ingiuria, ha luogo fintantochè non sia stata pronunziata una sentenza condennatoria, e questa non sia passata in cosa giudicata.

§. 323.

Prescrizione.

La persecuzione giudicale delle false incolpazioni, delle calunnie, e delle ingiurie, si prescrive col decorrimento di sei mesi dal giorno, in cui l'offeso ebbe notizia dell'offesa, e col decorrimento di un anno dal giorno della commissione, quando egli sia giunto ad aver la notizia solamente dopo sei mesi dalla commissione.

§. 324.

Se l'offeso, non conoscendo l'autor dell'offesa, ha denunziato giudicialmente il fatto dentro i termini prescrittivi, stabiliti nel precedente §. 323; la persecuzion giudiciale si prescrive solamente col decorrimento di sei mesi dal giorno, in cui egli ha ottenuto la notizia dell'autor dell'offesa, ed in ogni caso mediante il decorrimento di tre anni, computati dal giorno della commissione.

§. 325.

Ogni persecuzion giudiciale, benchè introdotta nel tempo legale, si estingue col decorrimento di un anno dall'ultimo atto giudiciale, ognorachè la medesima nel corso di questo tempo non sia stata più esercitata dal querelante.

TIT. XX.

Del duello.

§. 326.

Pena del duello.

Il duello si punisce con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni: e, quando abbia avuto luogo un omicidio, od una lesione della specie descritta nel §. 225 num. 1, 2, e 3, l'autore della lesione soggiace alla pena della casa di lavoro.

Quando si verifichino le presupposizioni del §. 51;

in vece della carcere di circondario, o della casa di lavoro, si dee decretare la pena della fortezza.

§. 327.

Consumazione.

Il delitto si ha per consumato subito che una delle due parti ha fatto uso contro dell' altra delle armi destinate al combattimento.

§. 328.

Tentativo.

Se le parti furono impedite di eseguire il duello, dopo che si erano già ritrovate nel luogo destinato al combattimento, si puniscono per tentativo.

§. 329.

Casi qualificati.

Se, nel caso di un omicidio, o di una lesione della specie descritta nel §. 225 num. 1, 2, e 3, risulta, che l'autore del fatto ha cercato il duello per frivoli motivi, o per frivoli motivi ha rigettato ammissibili proposte di conciliazione; egli può esser punito con la casa di lavoro fino ad otto anni.

§. 330.

Violazion delle regole del combattimento

1) per parte di uno de' combattenti.

Se l'omicidio, o la lesione corporale, che avvenne, è la conseguenza di una dolosa violazione delle regole invalse, o specialmente concertate, attribuibile all'autore del fatto; questi si punisce secondo le norme generali, che governano il delitto di omicidio, o di lesione corporale, in quanto l'applicazion del disposto del §. 326, o 329, non porti nella specialità del caso ad una pena maggiore.

§. 331.

Violazione delle regole del combattimento

2) per parte di un secondo.

A tenore delle prescrizioni generali intorno al de-

litto di omicidio, o di lesione corporale, si punisce ancora quel secondo, che, mediante dolosa violazion delle regole invalse in materia di duello, o specialmente concertate, ha cagionato un omicidio, od una lesione corporale.

§. 332.

Instigatori od ausiliatori.

I secondi, od altre terze persone invitate dalle parti, o incaricate di tentare una conciliazione, o intervenute, benchè non chiamate, che eccitarono al duello, o ad una specie particolarmente pericolosa, o alla continuazione di esso, o che attraversarono una conciliazione; debbono punirsi come ausiliatori (§. 136); e come instigatori (§§. 119 e 120), se si comportarono dislealmente, o infedelmente.

§. 333.

Impunità dei secondi, dei testimoni, e dei medici.

Fuori de' casi dei §§. 331 e 332, i secondi e i testimoni, del pari che i medici ed i chirurghi, che come tali furono presenti al duello, vanno impuniti.

§. 334.

Prescrizione.

Eccetto i casi dei §§. 329, 330, e 331, nei quali si applicano le disposizioni generali intorno alla prescrizione, la persecuzion giudiciale del duello si prescrive mediante il decorrimento di due anni: ma nel caso di un omicidio, o di una lesione della specie contemplata nel §. 225 num. 1, 2, e 3, la persecuzion giudiciale contro l'autore del fatto si prescrive solamente col decorrimento di sei anni.

Tit. XXI.
Della violenza in femmina.

§. 335.
Pena 1) della violenza in femmina.

Chiunque, per mezzo di violenza effettiva, o di minaccie di uccisione, o di gravi danneggiamenti corporali, collegate col pericolo di attuazione imminente, dirette contro una donna, o contro le persone designate nel §. 81, la costringe alla copula illegittima, è colpito dalle pene seguenti:

I. dalla pena di morte, se il bistrattamento ebbe per conseguenza la morte della violentata, in quanto questo successo dell' azione sia imputabile a dolo determinato, o indeterminato dell' agente;

II. dalla casa di disciplina a vita, o da quella a tempo per non meno di dodici anni,

1) quando il bistrattamento, che produsse la morte della violentata, non sia da imputarsi a dolo dell'agente, ma fu per altro tale, che da lui si potè prevedere, come verisimile conseguenza del fatto, la morte; o

2) quando la violentata ha sofferto nel corpo, o nella salute, una lesione, imputabile a dolo determinato, o indeterminato dell'agente, e della specie designata nel §. 225 num. 1, e 2, o la lesione avvenuta di questa specie si potè da lui prevedere, come verisimile conseguenza del bistrattamento;

III. dalla casa di disciplina per non meno di sei anni, e fino a quindici, quando il bistrattamento, che ebbe per conseguenza la morte, imputabile solamente a colpa dell' agente, o una lesione, parimente imputabile a semplice colpa, della specie designata nel §. 225 num. 1, e 2, fu di tal indole, che la morte o la lesione avvenuta non si potesse considerare dall' agente come verisimile conseguenza del bistrattamento medesimo;

IV. dalla casa di disciplina fino a dodici anni, quando la violentata ha sofferto nel corpo, o nella salute, una lesione, imputabile a dolo, o a colpa dell'agente, e della specie designata nel §. 225 num. 3;

V. dalla casa di disciplina fino ad otto anni, negli altri casi, se la violentata è di fama intiera rispetto all'onor sessuale; e, se no, dalla pena della casa di lavoro per non meno di un anno.

§. 336.

Pena 2) dell'incontinenza con donne artificialmente stupefatte, o con bambine.

Le pene della violenza in femmina hanno luogo ancora, benchè nel caso speciale non sia intervenuto uso di forza effettiva, o di minaccie della specie designata nel precedente §. 335,

1) contro colui, che eseguisce la copula con una donna, che a questo fine egli pose artificialmente fuori del grado di resistere alle sue voglie, adoperando su di lei dei mezzi all'insaputa di essa, o, se con sua saputa, dei quali per altro ella ignorava l'effetto;

2) contro colui, che eseguisce la copula con una fanciulla, che non abbia ancora compito l'anno decimoquarto, e non sia ancora viripotente.

§. 337.

Pena 3) dell' incontinenza con donne prive di volontà, o di coscienza.

Chiunque, senza l'uso di effettiva violenza, o di minaccie della specie designata nel §. 335, scientemente abusa per copula di una donna alienata di mente, o imbecille, o che altrimenti si ritrova destituta di volontà o di coscienza, senza che fosse ridotta da lui in tale stato (§. 336. num. 1); è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro.

§. 338.

Limitazione della persecuzion penale.

Nei casi del §. 335 num. V, e de' §§. 336 e 337, la persecuzion giudiciale e la punizione trova luogo solamente dietro la denunzia della persona, contro cui fu commesso il delitto, o del marito di lei, o de' suoi genitori, o tutori, eccetto que' casi, in cui il delitto sia stato commesso in tali circostanze, che ne sia nato pubblico scandalo.

TIT. XXII.

Del ratto.

§. 339.

Pena del ratto.

Chiunque s'impadronisce d'una donna con violenza, od astuzia, o con l'uso di minaccie pericolose, e la rapisce senza suo consenso, o la sostiene in un luogo, nel quale essa è sottratta alla protezione altrui, nell'intenzione di abusarne carnalmente, o di costringerla al matrimonio, o di consegnarla per lo stesso fine ad altri; postochè l'abuso carnale, o il matrimonio sia avvenuto, e non abbia luogo una pena maggiore applicando i §§. 275, 276 num. 1, e 277, è punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino ad anni otto; altrimenti, con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro.

§. 340.

Ratto di donne minori di anni quindici.

Le medesime pene colpiscono colui, che per lo stesso fine rapisce o sostiene una donna, che non abbia ancora compito l'anno quindicesimo, ancorchè essa abbia acconsentito.

§. 341.

Ratto di donne minori di ventun anno.

Chiunque per lo stesso fine sottrae una donna nu-

bile consenziente, che abbia compito l'anno decimoquinto, ma non il ventesimo, al potere dei genitori, o dei tutori, o la ritiene ai medesimi; è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro.

Ha luogo per altro un motivo di addolcire la pena, quando in tal caso il fatto, intrapreso per lo scopo del matrimonio, trova una particolare discolpa nella condotta dei genitori, o dei tutori della rapita.

§. 342.

Ratto di donne maritate.

Chiunque col consenso di lei sottrae una donna maritata e la ritiene al marito; soggiace, a denunzia del marito, alla carcere di circondario per non meno di tre mesi, o alla casa di lavoro: e la rapita medesima, come complice, è punita con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

La denunzia del marito per altro può essere in questi casi diretta all'inquisizione ed alla punizione del solo rapitore.

§. 343.

Limitazione della persecuzion giudiciale.

Nei casi dei §§. 339—341 la persecuzion giudiciale e la punizione contro il rapitore ha luogo solamente a denunzia della rapita, o del suo marito, o de' suoi genitori, o tutori, in quanto ella si trovi sotto la potestà patria, o tutoria.

§. 344.

Ritiro della denunzia.

In tutti i casi la procedura viene a cessare, ognorachè la denunzia sia ritirata avanti la notificazione di una sentenza condennatoria.

§. 345.

Nei casi del §. 342 il ritiro della denunzia, in quanto questa fu diretta contro la moglie complice, trova luogo

anche dopo la notificazione di una sentenza condennatoria, con l'effetto per altro, che l'esecuzion della pena rimanga abolita per la donna, e non pel rapitore.

§. 346.

Se il rapitore ha prestato fede di marito alla rapita, trova luogo una punizione solamente quando il matrimonio sia stato precedentemente dichiarato nullo da una sentenza passata in giudicato.

§. 347.

Prescrizione.

La prescrizione della persecuzion giudiciale del delitto di ratto nei casi del §. 339 corre solamente dal giorno, in cui la rapita ha riottenuto la sua libertà.

Tit. XXIII.

Dell' adulterio e della poligamia.

§. 348.

Pena dell' adulterio.

Nel coniuge adultero l' adulterio si punisce con la carcere da un mese fino a sei mesi, e, quando per ciò venga provocato il divorzio, con la carcere di circondario da tre fino a sei mesi: e nella parte non coniugata, con la carcere da quattordici giorni fino a tre mesi.

§. 349.

Limitazione della persecuzion giudiciale.

L' adulterio si persegue e si punisce solamente a denunzia del coniuge offeso, o dietro la domanda di divorzio, promossa dal coniuge offeso.

§. 350.

Quando ambedue i colpevoli sieno coniugati, e solamente il coniuge di uno di essi ha fatto la denunzia, o ha promosso la domanda di separazione per ragion di adulterio, la pena legale (§. 348) ha luogo ancora contro il complice.

§. 351.

Conseguenza della riconciliazione.

La denunzia rimane senza effetto, quando avanti, o dopo di essa, è avvenuta fra i coniugi una riconciliazione (Dir. Prov. §. 272, e 273).

§. 352.

Ritiro della denunzia 1) senza domanda di divorzio.

Nei casi, in cui non si sia domandato il divorzio, il ritiro della denunzia avanti la notificazione della sentenza produce l'effetto, che il processo criminale introdotto rimanga abolito, così di fronte al coniuge incolpato, come di fronte al complice: ma, dopo la notificazione di una sentenza condennatoria, produce l'effetto, che l'esecuzione di essa rimanga abolita di fronte al coniuge condannato del denunziatore, non già di fronte al complice.

§. 353.

Ritiro della denunzia 2) mentre esiste la domanda di divorzio.

Nei casi, in cui per via di adulterio sia stato domandato il divorzio, quando il dolente dichiari di voler continuare il matrimonio, il ritiro della denunzia, con gli effetti descritti nel precedente §. 352 rispetto al procedimento penale, trova luogo fintantochè non è avvenuta la registratura (prescritta nel Dir. Prov. §. 264) della sentenza di divorzio.

§. 354.

Poligamia.

Quel coniuge, che, perdurante il suo valido matrimonio, ne contrae uno nuovo, è punito con la casa di lavoro per non meno di un anno, o con la casa di disciplina fino a cinque anni.

§. 355.

Se alla persona scapola, con cui egli contrasse nuovo matrimonio, era noto il suo stato coniugale, essa

soggiace alla casa di lavoro fino ad un anno, ed egli alla medesima pena fino a due anni.

§. 356.

Ambedue i colpevoli legati da un precedente matrimonio.

Se ambedue le persone, che contraggono un nuovo matrimonio, sono legate da un valido matrimonio precedente; ciascheduna delle parti, senza distinguere, se il matrimonio dell'altra le fosse noto, o no, è punita con la casa di lavoro fino a quattro anni.

§. 357.

Prescrizione.

La prescrizione della persecuzion giudiciale del delitto di poligamia corre dal momento, in cui, per la dissoluzione del precedente, o del successivo matrimonio, è cessata l'esistenza della poligamia.

Tit. XXIV.

Di altre violazioni punibili della moralità.

§. 358.

Scandalo prodotto da scritti impudici ec.

L'eccitamento di pubblico scandalo mediante la diffusione di scritti impudici, o la diffusione, o la pubblica esposizione di figure, che rappresentano atti impudici; oltre alla confisca di quelli scritti e di quelle figure, soggiace alla pena di carcere distrettuale, o alla multa da cinque fino a centocinquanta fiorini.

§. 359.

La medesima pena, a proposta delle autorità della polizia, colpisce ancora colui, che eccita scandalo con la pubblica commissione di atti impudici.

§. 360.

Seduzione 1) di fanciulli minori di anni quattordici.

Chiunque commette atti impudici con un ragazzo, che non abbia ancora compito il quattordicesimo anno, o con una ragazza della stessa età, o induce tali fanciulli a fare o a soffrire atti impudici; postochè l'azione non trapassi in un altro delitto più grave (§. 336 num. 2), o non si presenti come partecipazione al delitto altrui, è punito con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a due anni: ma nei casi più gravi, e qualora il delitto sia commesso dai genitori, o dai nutricatori, o dal tutore del fanciullo, o da persone, alla cui sorveglianza, custodia, assistenza, cura spirituale, educazione, o instruzione egli era affidato, si punisce con la casa di disciplina da uno fino a quattro anni.

§. 361.

Limitazione della persecuzione penale.

La persecuzione giudiciale e la punizione del delitto (§. 360), eccetto i casi, in cui il medesimo sia commesso da genitori, nutricatori, tutori, educatori, maestri, o sorvegliatori, od in circostanze tali, che ne sia nato pubblico scandalo, trova luogo solamente dietro denunzia del fanciullo, o de' suoi genitori o tutori.

§. 362.

Seduzione 2) di persone di età più inoltrata.

Se l'individuo abusato o sedotto è maggiore di quattordici anni, o già viripotente; le persone nominate nel precedente §. 361 sono punite con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 363.

Pena del lenocinio.

Chiunque per mestiere provoca o facilita l'inconti-

nenza altrui, somministrandone l'occasione, o il luogo, o con altri mezzi; a proposta delle autorità della polizia è punito per lenocinio con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 364.

Prostituzione della moglie, o della figlia ec.

Il marito, che provoca o facilita la incontinenza della propria moglie, i genitori o gli avi, che provocano o facilitano l'incontinenza della figlia, o della nipote, e così il sorvegliatore o l'educatore, che provoca o facilita l'incontinenza di una persona, affidata alla sua sorveglianza o educazione, per desiderio di una utilità, sono puniti con la casa di lavoro fino a due anni, e, nei casi più gravi, con la casa di disciplina da uno fino a due anni.

§. 365.

Incesto 1) fra ascendenti e discendenti.

La copula dei genitori o degli avi coi loro figli o nipoti si punisce nel modo seguente:

1) su' genitori, o sugli avi, postochè l'atto non trapassi in un delitto più grave (§. 336 num. 2), o con la casa di lavoro per non meno di due anni, o con la casa di disciplina fino a sei anni;

2) su' figli, o su' nipoti medesimi, in quanto essi abbiano già compito l'anno sedicesimo, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 366.

Incesto 2) fra padrigni e figliastri, o nipotastri.

La copula dei padrigni od avi padrignali coi loro figliastri o nipotastri si punisce nel modo seguente:

I. quando il matrimonio col genitore o con l'avo carnale sussiste ancora:

1) su' padrigni, o sugli avi padrignali, dove l'azione non trapassi in un delitto più grave (§. 336 num. 2),

con la carcere di circondario per non meno di mesi sei, o con la casa di lavoro fino a due anni;

2) sul figliastro, o sul nipotastro, in quanto abbia già compito il sedicesimo anno, parimente con la carcere di circondario per non meno di sei mesi, o con la casa di lavoro fino a due anni;

3) sulla figliastra, o sulla nipotastra, in quanto essa abbia già compito il sedicesimo anno, con la carcere di circondario;

II. quando il matrimonio non sussiste più; su'padrigni o sugli avi padrignali, e parimente su' figliastri e nipotastri, presupposta l'età menzionata, con la carcere.

§. 367.

Incesto 3) tra fratelli, e tra cognati.

La copula tra fratelli germani, consanguinei, o uterini, del pari che la copula fra socero e nuora, e fra socera e genero, fintantochè dura il matrimonio, che produsse la parentela, è punita con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a due anni: e la copula fra socero e nuora, e fra socera e genero, dopo la dissoluzione del detto matrimonio, è punita con la carcere.

§. 368.

Copula illecita.

I nutricatori ed i padri adottivi, per copula con l'alunna, o con la figlia adottiva, ed oltre a questi le persone nominate nel §. 361, per copula con una persona loro affidata, semprechè questa abbia compito l'anno decimoquarto, o sia già viripotente, sono puniti con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 369.

Donne di bordello.

Le donne di bordello, che si prostituiscono per mercede mentre sono infette di lue venerea, sono punite, a

proposta delle autorità della polizia, con la carcere distrettuale aggravata: e nel caso di ripetizione, dopo la notificazione di una precedente sentenza condennatoria, con la carcere di circondario aggravata, fino a sei mesi.

§. 370.

Le donne di bordello, che nelle strade, o in altri pubblici luoghi cercano occasione d' incontinenza, sono colpite, a proposta delle autorità della polizia, dalle pene comminate nel §. 369, quando precedentemente sieno state punite due o tre volte dalla polizia.

§. 371.

Incontinenza contro natura.

L' incontinenza contro natura, in quanto non si presenti uno dei casi contemplati nel §. 360, dee colpirsi con la casa di lavoro fino a due anni; e, quando contro la persona abusata siasi fatto uso di violenza, dove esistano le presupposizioni del §. 335 num. I, II, III, IV, o V, o de' §§. 336, o 337, dee colpirsi con le pene ivi comminate.

Tit. XXV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti XXI—XXIV.

§. 372.

Essenza di fatto dell' incontinenza consumata.

I reati, la cui essenza di fatto consiste in una copula illegale, si hanno per consumati, ognorachè risulti dalle circostanze, che ha avuto luogo una riunione di parti sessuali.

§. 373.

Delitto continuato.

Più trasgressioni della specie contemplata nel §. 348, o nel §. 371, quando concorrono come oggetto dello stes-

so giudizio criminale, si puniscono, a tenore del §. 180, come un delitto continuato; e parimente più trasgressioni della specie designata nei §§. 336 num. 2, 337, 360, 362, 365—368, purchè in questi casi fossero commesse fra le medesime persone.

§. 374.

Pene restrittive con aggravamenti.

Le pene restrittive, minacciate nei precedenti titoli XXI—XXIV, possono in tutti i casi esser congiunte con uno o più degli aggravamenti legalmente ammissibili.

§. 375.

Perdita dei diritti competenti ai genitori.

Se un delitto della specie contemplata nei titoli XXI e XXIV fu commesso dal padre o dalla madre di fronte alla figlia, od al figlio; nella sentenza penale il colpevole dee contemporaneamente dichiararsi decaduto dai diritti, che in virtù dei §§. 148—151, e 371—387 del diritto provinciale gli competono sulla persona e sui beni de' figli.

TIT. XXVI.

Del furto.

§. 376.

Essenza di fatto del furto.

Chiunque s' impossessa arbitrariamente di una cosa mobile altrui, detenuta da un altro, con l' intenzione di procurare, con l'appropriarsi la medesima, un ingiusto guadagno a sè stesso, o ad un terzo, è colpevole di furto.

§. 377.

Pena del furto comune secondo la somma.

Il furto, che non appartiene alla classe dei pericolosi (§. 381), è colpito, come furto comune, secondo la diversità della somma, dalle pene seguenti:

1) il furto fino a venticinque fiorini, dalla carcere fino a quattro mesi;

Digitized by Google

2) il furto di più di venticinque fiorini fino a trecento fiorini, dalla carcere per non meno di quattro settimane, o dalla casa di lavoro fino a due anni;

3) il furto di più di trecento fiorini, dalla casa di disciplina da un anno fino a sei anni, e, nei casi più leggieri, dalla casa di lavoro fino a due anni.

§. 378.

Determinazion della somma.

La somma del furto si determina secondo il prezzo comune, che la cosa rubata aveva al tempo della sottrazione.

§. 379.

Furto di cose comuni.

Se il furto fu commesso da un comproprietario o da un socio sulle cose comuni, o da un coerede sull' eredità ancora indivisa; nel determinare la somma del furto si pone in bilancia solamente la parte spettante agli altri partecipanti.

§. 380.

Furto congiunto con qualche altro danneggiamento patrimoniale.

Quando nella specialità del caso il ladro, mediante il fatto della sottrazione, o ad effetto di eseguirla, ha prodotto un altro danneggiamento, che gli sia imputabile a dolo; nel determinare la somma del furto (§§. 377 e 378) si computa ancora l' ammontare di questo danneggiamento.

Se col furto si congiunse un altro danneggiamento patrimoniale, imputabile soltanto a colpa dell' agente; questo danneggiamento si punisce insieme col furto, applicando le norme dei §§. 170—179, come un danneggiamento per petulanza (§. 575).

§. 381.

Pena del furto pericoloso.

Il furto si punisce come pericoloso, con la casa di

disciplina da un anno fino ad otto anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni;

1) quando il ladro nell'esecuzione del furto ha portato in dosso armi, od altri stromenti, coi quali, attesa la loro qualità, può facilmente arrecarsi qualche lesione pericolosa alla vita, od ha preso le une o gli altri nel luogo del fatto, avanti, o durante la commissione di esso, in quanto dalle circostanze del caso speciale non risulti credibile, che egli non se ne sia voluto servire per offesa, o per difesa, nell'esecuzione del furto;

2) quando il ladro irruppe violentemente in edifizj abitati, o in altri spazj abitati (tuttochè nel tempo del fatto non vi fosse persona), o nel cortile chiuso d'ogn'intorno, appartenente a edifizj abitati, o in edifizj spettanti ad un tal cortile, benchè non destinati alla dimora di uomini, o in una stanza, o in un altro spazio chiuso nell'interno di una fabbrica dell'una o dell'altra specie, o vi salì in una guisa, che nel caso di sorpresa non si sarebbe potuto agevolmente involare.

§. 382.

Il concorso di amendue le specie di pericolo (§. 381 num. 1 e 2) nel medesimo furto constituisce una causa accrescente la pena entro i limiti legali.

§. 383.

Anche la quantità della somma nel furto pericoloso si considera solamente come causa accrescente la pena. Se nel furto pericoloso il prezzo della cosa rubata oltrepassa la somma di trecento fiorini, dee sempre decretarsi la casa di disciplina entro la misura stabilita nel §. 381.

§. 384.

Pena del terzo furto comune.

Chiunque si rende colpevole di un terzo furto comune, dopo essere stato condannato per furto e per recidiva

in questo delitto, e purchè l'ultima sentenza gli sia stata notificata; vien punito per terzo furto comune nel modo seguente:

1) se l'importare del furto non supera la somma di venticinque fiorini, con la casa di lavoro fino a due anni, o con la casa di disciplina da un anno fino a due anni;

2) se l'importare del furto supera la somma di venticinque fiorini, con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni, a meno che l'applicazion della norma del §. 188 non produca nella specialità del caso una pena più grave.

§. 385.

Cause aggravanti.

Nel furto si debbono considerare come particolari cause aggravanti le circostanze seguenti:

1) se il furto è stato commesso in edifizj, consecrati al pubblico servigio divino, o su di cose consecrate al servigio divino; o

2) se su di altri oggetti in tali edifizj, o su di cose consecrate al divino servigio, le quali si ritrovano fuori dei detti edifizj nel loro consueto luogo di conservazione, o che al di fuori degli edifizj medesimi si usano per fini di divino servigio;

3) se il furto è stato commesso in castelli, destinati alla residenza ordinaria, o alla temporaria dimora del Granduca;

4) se su di pubbliche collezioni d'arte, di scienza, o di mestieri; o

5) nell'occasione di un incendio, o di un'altra pubblica o privata calamità; o

6) sugli arnesi rurali nel campo, sui prodotti dei campi o dei giardini, o su di altri oggetti all'aperto, che per confidenza nella pubblica sicurezza non sogliono particolarmente custodirsi;

7) sul bestiame al pascolo, nello stabbio, o nella stalla; o

8) se il ladro per commettere il fatto in tempo di notte si è insinuato od è penetrato in un edifizio abitato altrui, o nel cortile chiuso, attinente al medesimo; o

9) se il ladro, per commettere il furto in tempo di notte, si è nascosto in un edifizio abitato altrui, o nel cortile chiuso, spettante al medesimo;

10) se il furto è stato commesso dai guardacampi, o dai guardaforeste, o da altri guardiani, su di cose, che appartenevano alla loro cura, o che erano state affidate alla loro custodia; o

11) se è stato commesso per mezzo di rottura, o di scalamento, senza che si presentino tutte le presupposizioni del §. 381 num. 2; o

12) per mezzo di estrazione violenta di steccati, di casse, o di altre custodie; o

13) aprendo le serrature per mezzo di grimaldelli, di chiavi false, o maestre; o

14) con l'uso di violenza, o di minaccie contro le persone, senza che il fatto trapassi nel delitto di rapina (§§. 410 e 411); o

15) ad una fiera, ad un mercato annuale, o settimanale, sopra le cose pubblicamente esposte in vendita.

§. 386.

Loro effetti 1) nel furto comune.

Nell' esistenza di una o di più delle cause aggravanti, descritte nel precedente §. 385, la pena del furto comune, che fuori di questo caso avrebbe luogo, si accresce mediante un' aggiunta, la quale nei casi de' num. 1, 3, 4, 5, e 14, non può mai oltrepassare dodici mesi, e negli altri casi non può mai oltrepassare sei mesi della specie penale incorsa.

§. 387.

2) *nel furto pericoloso.*

Nell'adeguare la pena del furto pericoloso, le circostanze aggravanti descritte nel §. 385 constituiscono solamente motivi di accrescer la pena entro i limiti legali.

§. 388.

Rubagione fra coniugi, o a carico di discendenti.

Le rubagioni commesse fra coniugi, o a carico di discendenti, producono solamente azioni civili dirette al risarcimento.

§. 389.

Furto di famiglia.

I furti a danno di affini o consanguinei in linea ascendente, o di altri affini o consanguinei in secondo, terzo, o quarto grado della linea collaterale, i quali convivono nella stessa famiglia, non si perseguono, nè si puniscono d'uffizio, ma solamente a denunzia del capo della famiglia, o del derubato, e, quando il ladro e il derubato sono sottoposti al medesimo capo di famiglia, solamente a denunzia di questo.

§. 390.

Furto a danno di nutricatori, educatori ec.

I furti comuni, commessi a danno di nutricatori, curatori, tutori, ed educatori, si perseguono e si puniscono solamente a loro denunzia.

§. 391.

Furto domestico.

I furti comuni, commessi da servitori, garzoni, aiutanti, o da altre persone appartenenti al servizio della casa, a carico del loro immediato padrone, o di quello di casa, si perseguono e si puniscono solamente a loro denunzia: e i furti comuni, commessi da servitori, gar-

zoni, aiutanti, o da altre persone appartenenti al servizio della casa, a danno dei membri della famiglia, che convivono nella medesima casa, o a carico loro vicendevole, o dai membri della famiglia a pregiudizio di una di queste persone, si perseguono e si puniscono solamente a denunzia del padrone immediato, o del padrone di casa, o del derubato.

§. 392.

Partecipanti estranei.

Contro i partecipanti ad un furto della specie designata nei §. 389—391, i quali non stanno col derubato nella relazione ivi notata, la persecuzion giudiciale e la punizione, ha luogo del pari solamente dietro una simil denunzia.

§. 393.

Nei casi per altro dei §§. 389 e 390 la denunzia può esser diretta ancora alla persecuzione ed alla punizione dei soli partecipanti estranei.

§. 394.

Ritiro della denunzia.

Nei casi dei §§. 389 e 390 è permesso al denunziatore d'interrompere la procedura, in quanto l'incolpato non insista per la continuazione, fintantochè non sia notificata la prima sentenza.

§. 395.

Effetto della restituzione del tolto.

La pena del furto comune, purchè non sia il terzo, nè commesso con circostanze aggravanti (§. 385), viene abbassata della terza parte, quando il ladro, avanti la procedura, abbia restituito per libero impulso la cosa tolta, o prestato il pieno risarcimento, o pienamente sodisfatto in altra guisa al derubato.

§. 396.

Sotto la stessa presupposizione viene addolcita la pe-

na del furto pericoloso, e del terzo furto, del pari che dei furti con circostanze aggravanti: ma questo addolcimento non dee per altro giammai oltrepassare una terza parte.

§. 397.

Sottrazione di comestibili, di frutti ec.

Gl'involamenti di comestibili, o di bevande in piccola quantità, e per godimento immediato, postochè non appartengano alla classe dei pericolosi (§. 381), e non sieno stati commessi con circostanze aggravanti della specie descritta nel §. 385 num. 1—5, e 7—15, non si puniscono come furti, ma come trasgressioni di polizia: e le sottrazioni di frutti, non ancora raccolti, ed il cui prezzo non oltrepassi la somma di un fiorino, non si puniscono parimente come furti, ma come trasgressioni di polizia, eccetto per altro il caso di circostanze aggravanti, contemplato nel §. 385 num. 10.

§. 398.

Terza trasgressione campestre.

Una simile sottrazione commessa sui frutti dei campi o dei giardini, dopo che l'autore dentro gli ultimi dodici mesi sia stato punito due volte per trasgressione campestre, si punisce come furto.

§. 399.

Trasgressione campestre continuata.

Quando più trasgressioni campestri, commesse in un breve intervallo, che non oltrepassi quattro settimane, concorrono come oggetto dello stesso giudizio; postochè il prezzo delle frutta sottratte insieme riunito superi la somma di un fiorino, si puniscono parimente come furto.

Tit. XXVII.
Della truffa.

§. 400.
Essenza di fatto.

Chiunque si appropria cose mobili altrui, che gli sono state affidate o consegnate per custodirle, o amministrarle, o in sequela di un altro affare giuridico, che obbliga a restituirle, o a rimetterle, e se le appropria con l'intenzione di sottrarle, senza risarcimento, all'autorizzato a richiederle, è colpevole di truffa.

§. 401.

Contro il detentore, che all'autorizzato a richiedere, ha con la coscienza della menzogna negato l'affare giuridico, o il ricevimento della cosa, la quale è obbligato a restituire o a rimettere, si presume l'appropriazione intenzionale, che constituisce la truffa, in quanto dalle circostanze del caso speciale non risulti altrimenti.

§. 402.

Vige la stessa presunzione contro il ricevitor della cosa, quando egli, senza avere i mezzi di risarcire, o senza prevedere con sicurezza di poterli avere al tempo, in cui dovrebbe accadere il risarcimento, si è servito della cosa, o l'ha alienata, ed al momento della richiesta è impotente a fornirla, o a risarcire, o sodisfare compiutamente in altra guisa l'avente diritto.

§. 403.
Pena della truffa.

La truffa si punisce, secondo la diversità della somma, nel modo seguente:

1) la truffa sino a venticinque fiorini, con la carcere sino a quattro mesi;

2) la truffa di più di venticinque fiorini sino a trecento, con la carcere per non meno di quattro settimane, o con la casa di lavoro fino a due anni;

3) la truffa di più di trecento fiorini, con la casa di lavoro fino a quattro anni, e, nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a cinque anni.

§. 404.

Cause aggravanti.

Come particolari cause aggravanti, esistendo le quali la pena incorsa deve aumentarsi fino di un anno nella medesima specie penale, voglionsi considerar nella truffa le circostanze seguenti:

1) quando la truffa è stata commessa su di cose, il cui deposito fu occasionato da incendio, o da un'altra calamità (D. P. §. 1949):

2) quando la truffa è stata commessa da tutori, curatori, o educatori, sugli averi del loro pupillo, sottoposto, o allievo; o da pubblici messaggieri sopra le cose loro affidate; o da curatori di massa, o di patrimonio, giudicialmente nominati, o confermati, o da custodi, o da altri amministratori, od agenti nominati, o confermati dall'autorità, su di oggetti, che appartengono all'amministrazion della massa, o all'azienda.

§. 405.

Limitazione della persecuzion penale.

La truffa per altro non si persegue, nè si punisce d'uffizio, ma solamente a denunzia del danneggiato, o di chi lo rappresenta, eccettochè quando il fatto è stato commesso da una delle persone contemplate nel §. 404 num. 2.

§. 406.

Le disposizioni contenute nei §§. 378—380, e 388 e 397 rispetto al furto si applicano ancora alla truffa.

§. 407.

Truffa di cose trovate.

Chiunque trova una cosa altrui, od in altra guisa casuale viene al possesso di una cosa altrui, è colpe-

vole di truffa, e nei casi del §. 403 num. 1, e 2 è colpito dalla metà della pena ivi minacciata, e nei casi di num. 3, dalla carcere di circondario per non meno di tre mesi, o dalla casa di lavoro fino a due anni:

1) se al proprietario, o a colui, che ha perduto la cosa, ricusa, dietro suo avviso, la cosa trovata, o nega di esserne venuto al possesso; o

2) se, dopo che gli era divenuto già noto il proprietario, o il perditore, o a sua cognizione era giunta una pubblica richiesta al trovatore, non ha restituito la cosa, ma nell'intenzione di appropriarsela senza risarcimento l'ha tenuta occulta, o se n'è servito, o l'ha alienata; o

3) se nei casi, in cui il proprietsrio o il perditore gli è ignoto, si è sotto le circostanze descritte nel §. 402 servito della cosa, o l'ha alienata, senza aver prima denunziato all'autorità il ritrovamento, o il possesso in altra guisa casuale ottenuto, o senza averlo pubblicamente notificsto, o prima che decorressero tre mesi da tal denunzia o notificazione, e richiesto della restituzione, non può sodisfare all'avente diritto.

§. 408.

Truffa di un tesoro.

Chiunque ha trovato un tesoro nella proprietà altrui, e lo occulta al proprietario, per appropriarsi ingiustamente la parte di questo, perde, a titolo di pena, ed in favore del proprietario, la parte, che gli ssrebbe toccata in qualità di ritrovatore.

§. 409.

Chinnque ha trovato un tesoro nella proprietà, che egli possiede in comune con un altro, e l'occulta al comproprietario, per appropriarsi ingiustamente la parte di esso, perde a titolo di pena, ed in favore del comproprietario, il suo diritto a quella parte che gli sarebbe

toccata, in qualità di ritrovatore, su quella del comproprietario.

Tit. XXVIII.
Della rapina.

§. 410.
Essenza di fatto della rapina.

Chiunque ha effettuato il furto di una cosa in maniera, da costringere a rilasciarla, il detentore della medesima, od altre persone presenti sul luogo del fatto, mediante l'uso di violenza effettiva, o di minaccia di morte, o di altri gravi bistrattamenti corporali, collegate col pericolo di attuazione immediata, o per mezzo di altri atti idonei ad eccitare fondato timore per l'integrità delle membra, o per la vita, è punito come rapinatore.

§. 411.

Quando la consumazione di un furto, o il trasporto delle cose involate per parte del ladro, che fu sorpreso nel fatto, avvenne mediante l'uso di effettiva violenza, o di minaccie, o di altri atti contenenti costringimento, della specie designata nel precedente §. 410; l'agente è ugualmente colpevole di rapina.

§. 412.
Pena della rapina.

Il rapitore è colpito dalle pene seguenti:

I. dalla pena di morte, se il bistrattamento produsse la morte del bistrattato, in quanto questo successo dell'azione si debba imputare a dolo determinato, o indeterminato, del rapinatore;

II. dalla casa di disciplina a vita, o da quella a tempo per non meno di dieci anni:

1) quando il bistrattamento, che produsse la morte del bistrattato, e che non è imputabile a dolo determi-

nato, o indeterminato, del rapinatore, fu tale, che se ne potesse da lui prevedere, come conseguenza verisimile, la morte dell'altro; o

2) quando il bistrattato ha sofferto nel corpo, o nella salute, una lesione, imputabile a dolo determinato, o indeterminato, del rapinatore, e della specie indicata nel §. 225 num. 1, e 2, o l'agente potè prevedere la lesione avvenuta di questa specie, come verisimile conseguenza del bistrattamento;

III. dalla casa di disciplina per non meno di cinque anni, quando il rapinatore ha fatto uso di tormenti corporali, o di martori, per estorcere l'indicazione o la consegna degli averi;

IV. dalla casa di disciplina fino a dodici anni:

1) quando il bistrattamento, che produsse la morte, imputabile solamente a colpa del rapinatore, od una lesione, imputabile a mera colpa, e della specie contemplata nel §. 225 num. 1, e 2, fu di tal qualità, che la morte, o la lesione avvenuta si potesse da lui considerare come verisimile conseguenza del bistrattamento medesimo;

2) quando il bistrattato ha sofferto nel corpo, o nella salute, una lesione, imputabile a dolo o a colpa del rapinatore, e della specie indicata nel §. 225 n. 3;

V. dalla casa di disciplina da un anno fino ad otto anni, negli altri casi.

§. 413.

Nei casi, in cui il rapinatore ha commesso bistrattamento corporale, ha luogo la pena della rapina consumata, ancorchè la sottrazione presa di mira non sia stata compiuta.

§. 414.

Cause aggravanti.

Nella rapina si debbono considerare come cause aggravanti le circostanze seguenti:

1) quando l'agente ha commesso la rapina con armi; o

2) in tempo di notte in un edifizio abitato, o negli spazj, che appartengono al medesimo (§. 381 num. 2); o

3) in compagnia di una o più persone; o

4) quando egli, per eseguir la rapina, ha commesso rottura o scalamento della specie indicata nel §. 381 num. 2.

§. 415.

Presentandosi una, o più di queste cause aggravanti, nei casi del §. 412 num. II, III, IV, e V, la pena si accresce entro i limiti legali: ma nei casi per altro di num. IV, e V si può ancora trapassare alla pena, stabilita per la classe immediatamente superiore.

§. 416.

Casi di diminuita penalità.

Nei casi, in cui la cosa rapinata sia di prezzo tenue, il costringimento usato non consista in bistrattamento corporale, nè in minaccie (§. 410), e non concorrano circostanze aggravanti (§. 414.), il fatto si punisce come un furto, commesso con le circostanze del §. 385 numero 14.

Tit. XXIX.

Della estorsione.

§. 417.

Estorsione 1) *di documenti.*

Chiunque, per via di violenza effettiva, o di minaccie della specie designata nel §. 410, o di altri atti idonei ad eccitare fondato timore per l'integrità delle membra, o per la vita, ha costretto un altro, a pregiudizio di lui, o di un terzo, a sottoscrivere, o a metter fuori, o a consegnare, cambiare, o distruggere un documento, che esprime la ricognizione, o il fondamento di obbli-

gazioni, relative a diritti patrimoniali, o l'estinzione delle medesime, e ciò ha fatto nell'intenzione di procurare così a sè medesimo, o ad altri, un ingiusto guadagno (§. 376); è colpevole del delitto di estorsione, e si dee punire, come un rapinatore.

§. 418.

Estorsione 2) di altri atti giuridici.

La stessa pena colpisce colui, che coi medesimi mezzi e con pari intenzione ha costretto alcuno ad un'altra azione, che contiene per lui, o per terze persone, disposizioni pregiudicevoli di diritti patrimoniali.

§. 419.

Estorsione mediante minaccia

1) di denunzia giudiciale, o di diffamazione.

Se un' estorsione (§§. 417 e 418) è commessa mediante minaccia di denunzie, o di accuse giudiciali, o di testimonianze di atti punibili od immorali, idonei ad avvilire nella pubblica estimazione; l' agente, postochè abbia raggiunto la sua intenzione, è punito con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni; altrimenti, con la carcere fino a sei mesi, o con una multa fino a cinquecento fiorini.

§. 420.

Estorsione mediante minaccia 2) di morte, o d' incendio.

Se per lo scopo di una estorsione fu fatto uso di minaccie di morte, o d'incendio, in un modo, che ingeneri il fondato timore di attuazione imminente; l'agente, dove abbia conseguito il suo fine, è punito con la casa di disciplina da due fino a sei anni; altrimenti, con la casa di lavoro per non meno di un anno fino a quattro anni, o con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni.

§. 421.

Estorsione mediante minaccia 3) d' incendio contro una villa isolata ec.

Se taluno, con lo scopo di commettere un' estorsione, ha minacciato d'incendio una villa isolata, od intiere contrade, per mezzo di lettere, o in altro modo, in una guisa che ingeneri il fondato timore d' attuazione imminente; dove abbia raggiunto il suo fine, è punito con la casa di disciplina fino a dodici anni; altrimenti, con la casa di disciplina da due anni fino a sei.

§. 422.

Estorsione mediante minaccia di altri mali futuri.

Se con lo scopo di una estorsione furono minacciati altri bistrattamenti o danneggiamenti futuri in una guisa, che ingeneri il fondato timore di attuazione imminente; l' agente, postochè abbia ottenuto il suo fine, è punito con la carcere, o con la casa di lavoro fino a tre anni; altrimenti, con la carcere.

Tit. XXX.

Della falsità.

§. 423.

Falsità in documenti pubblici 1) per amor di guadagno.

Chiunque, con lo scopo di commettere una frode nell' intenzione di guadagnare, e in special modo per fondare od abbattere fraudolentemente pretensioni giuridiche, fabbrica un falso documento pubblico, o falsifica un documento pubblico sincero, e ne fa uso, come se fosse sincero, pel fine propostosi; è punito per falsità con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 424.

La pena può salire fino ad otto anni di casa di disciplina, quando il fatto fu preparato ed eseguito con particolare astuzia e sottigliezza, e ne provenne un danno di special gravità.

§. 425.

Falsità in documenti pubblici 2) per danneggiare senza intenzion di guadagno.

Chiunque, per danneggiare un altro, e senza intenzione di fare un guadagno, fabbrica un falso documento pubblico, o falsifica un pubblico documento sincero, e ne fa uso, come se fosse sincero; è punito con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 426.

Motivo di addolcire la pena.

Se il guadagno, o il danno avvenuto, o preso di mira non oltrepassa venticinque fiorini; i tribunali sono autorizzati, nei casi del §. 423, a discendere alla carcere di circondario, e, nei casi del §. 425, purchè la frode avesse per oggetto un pregiudizio dei diritti patrimoniali dell'altro, a discendere alla carcere distrettuale per non meno di quattordici giorni.

§. 427.

Le pene, minacciate nei precedenti §§. 423—425, colpiscono ancora colui, che per via di dichiarazioni scientemente false ha prodotto la formazione di pubblici documenti sinceri di tenore non vero, e ne ha fatto uso per uno dei fini ivi designati.

§. 428.

Chiunque, per procurarsi un mezzo probatorio di fatti veri, fabbrica un falso documento pubblico, o falsifica un pubblico documento sincero, e ne fa uso; è punito con la carcere da otto giorni fino a quattro mesi.

§. 429.

Falsità di attestati, di passaporti ec.

Dalla stessa pena è colpito colui, che per fini illeciti, diversi dai designati nei §§. 423 e 425, fabbrica falsi attestati pubblici, libretti di operai che viaggiano, passaporti, fogli di via, o benserviti, od altri pubblici documenti, o falsifica quelli sinceri, e ne fa uso pel medesimo fine.

§. 430.

Falsità in documenti privati.

Chiunque fabbrica falsi, falsifica sinceri documenti privati, e ne fa uso come se fossero sinceri; nei casi dei §§. 423 e 424, è punito con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a quattro anni; nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a cinque anni; ma nei casi del §. 425, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 431.

Motivo di addolcimento.

Se nella falsità in documenti privati per uno dei fini, designati nel §. 423, il guadagno, o il danno avvenuto, o preso di mira, non oltrepassa venticinque fiorini; i tribunali sono autorizzati a discendere fino ad otto giorni di carcere distrettuale.

§. 432.

Falsità in cambiali, o in atti di ultima volontà ec.

La fabbricazione di falsi, o la falsificazione di sinceri biglietti commerciali, di cambiali tratte da negozianti, o di atti olografi di ultima volontà, si punisce come la falsità in documenti pubblici (§. 423—428).

§. 433.

Falsità in libri commerciali.

Chiunque ne'suoi libri commerciali, ognorachè questi possono, a tenor delle leggi, essere ammessi dai giu-

dici, come mezzi probatorj per lui, registra false partite, e ne fa uso per fondare, od abbattere fraudolentemente pretensioni giuridiche, è punito come colpevole di falsità in documenti privati.

§. 434.

Riempimento fraudolento di carte bianche.

Chiunque, con uno dei fini designati nei §§. 425, 428, e 429, riempie una carta in bianco di un tenore diverso da quello, a cui era destinata, e ne fa uso, è punito come colpevole di falsità.

§. 435.

Falsità in cartelle di credito.

Chiunque fabbrica false cartelle di credito, paesane, o forestiere, o falsifica le sincere; postochè abbia già spacciato quelle fabbricate o falsificate da lui, è punito con la casa di disciplina fino a dodici anni; quando non abbia ancora fatto spaccio di quelle carte, con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni; e, nei casi più leggieri dell' ultima specie, con la casa di lavoro fino a due anni.

Oltracciò si decreta in tutti i casi la confisca e la distruzione delle cartelle false, o falsificate.

§. 436.

Uso di falsi documenti.

Dalle pene minacciate nei precedenti §§. 423—435 è colpito ancora colui, che di concerto con l'autore della falsità fa uso scientemente di documenti falsi o falsificati, che furono fabbricati, o adulterati da un altro.

§. 437.

Se tale uso di documenti falsi, o falsificati, fabbricati, o adulterati da un altro, avviene senza concerto con l' autore della falsità, la pena non può oltrepassare tre quarti del massimo grado minacciato nei §§. 423 —435.

§. 438.

Falsità nei confini.

Chiunque intenzionalmente rende non conoscibili i confini sinceri, li rimuove, o li toglie, o li pone falsi; quando ciò avvenga per fondare od abbattere fraudolentemente pretensioni giuridiche su di beni immobili, è punito con la casa di lavoro aggravata, fino a due anni; nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni; e, se ciò fu fatto per danneggiare un altro, e senza intenzione di guadagnare, oppure per procurarsi un mezzo probatorio di confini veri, con la carcere di circondario aggravata.

§. 439.

Falsità nei segnali del diritto di acqua.

Chiunque intenzionalmente altera, toglie, o colloca falsi i segnali dell' estensione o della misura di un diritto di acqua, stabiliti dall' autorità; se ciò avvenne per fondare od abbattere fraudolentemente delle pretensioni a tal diritto, è punito con la casa di lavoro fino a due anni; nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni; e, quando il fatto fu commesso per danneggiare un altro, senza intenzione di guadagnare, o anche solamente per procurarsi un mezzo probatorio di un diritto esistente, con la carcere di circondario.

§. 440.

Falsità in carta bollata.

Chiunque fabbrica falsa, o falsifica sincera carta bollata, e se ne serve come se fosse sincera, o la spaccia ad altri, o chiunque fa commercio di carta bollata falsa, o falsificata, fabbricata o adulterata da altri; è punito, oltrechè con la confisca di essa carta, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni; e, nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni.

§. 441.

Falsità nelle misure e nei pesi.

Chiunque nell'esercizio del suo mestiere si serve fraudolentemente di misure o di pesi bollati inesatti, o di bilancie inesatte, segnate come esatte, o falsifica misure o pesi bollati, o bilancie segnate come giuste, e ne fa uso nell'esercizio del suo mestiere; oltrechè con la confisca delle misure, o dei pesi, o delle bilancie inesatte, è punito, a proposta delle autorità della polizia, con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni, e, nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni.

§. 442.

Falsità in merci d' oro e d' argento.

Chiunque fabbrica e spaccia merci d'oro e d'argento falso artificiosamente imitato, falsamente munite del pubblico segno di sincerità, o merci d'oro o d'argento, il cui carato è indicato troppo alto per mezzo del pubblico segno falsamente apposto, o scientemente e fraudolentemente spaccia come sincere, o saggiate, simili merci, fabbricate da altri, è punito con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 443.

Multa.

In tutti i casi di delitto di falsità commesso per amor di guadagno (§§. 423, 424, 426, 427, e 430—442), oltre alle pene restrittive ha contemporaneamente luogo una multa, che può di tanto sorpassare la somma di mille fiorini, di quanto nel caso speciale la sorpassa il vantaggio ottenuto dal delinquente, o il danno cagionato all'offeso.

§. 444.

Uso di segni di fabbriche altrui.

Chiunque si serve falsamente di bolli di merci, o di

segni di fabbrica di un altro fabbricante paesano, e spaccia le merci munite di essi; è punito, a denunzia del fabbricante interessato, con la carcere fino a tre mesi, o con la multa.

È punito egualmente il falso uso di bolli di merci, o di segni di fabbrica di fabbricanti di quelli Stati esteri, coi quali è convenzionalmente stabilita in questo rispetto la reciprocanza.

§. 445.

Addolcimento di pena.

Nei casi dei §§. 423—428, e 430—444 il risarcimento prestato per libero impulso al danneggiato, prima che l'autorità proceda, si considera come motivo di addolcimento della pena, e nella falsità in documenti pubblici esclude sempre l'applicazione del §. 424.

§. 446.

Falsità di sigilli ec.

Chiunque illecitamente fabbrica, contraffà, o ingiustamente si appropria pubblici sigilli, o bolli, che sono destinati a contrassegno di cambiali, o di biglietti mercantili, o di carte al portatore, non emesse dallo Stato, è punito con la carcere fino a sei mesi: e quando illecitamente rimetta nelle mani altrui questi sigilli o bolli, o sigilli o bolli veri ad esso affidati, sotto circostanze, nelle quali apparisca agevolmente possibile un abuso dei medesimi per falsità, è punito con la carcere di circondario: e quando i sigilli o i bolli consegnati servirono effettivamente ad una falsità, è punito con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 447.

Falsità di bolli ec.

Se le azioni designate nel precedente §. 446 furono commesse su di bolli pubblici, destinati a contrassegnar

le cartelle di credito pubblico, o le merci d'oro e d'argento, o sulle forme e lastre a ciò destinate; le pene ivi minacciate si accrescono fino al doppio. E si scemano della metà quando il fatto fu commesso in martelli di legno, bolli per misure o pesi, o in altri pubblici bolli.

§. 448.

Le pene minacciate nei precedenti §§. 446, e 447, vanno in tutti i casi congiunte con la confisca degli oggetti falsamente contraffatti. Esse non si applicano quando il fatto trapassa in un determinato delitto più grave.

§. 449.

Privazion del diritto di esercitare il mestiere.

Contro un artigiano, che abusa del suo mestiere per commettere i delitti designati nei §§. 441, 442, 446, e 447, si può, e quando egli sia recidivo, si dee decretare inoltre anche la temporaria o perpetua privazione del diritto di esercitare il mestiere abusato.

Tit. XXXI.
Della frode.

§. 450.

Essenza di fatto della frode per amor di guadagno.

Chiunque, fuori de' casi di falsità (tit XXX), per desio di guadagno, astutamente disfigurando, o intenzionalmente nascondendo la verità, con violazione di uno special dovere giuridico, induce scientemente un altro a fare o ad omettere qualche cosa in danno del suo patrimonio, incorre per via di frode nella pena della truffa (§. 403).

§. 451.

Chiunque con la propria condotta mantiene l'errore, che egli non ha cagionato, di un altro, e per amor di

guadagno ne trae profitto patrimoniale a pregiudizio di quello; è colpito da tre quarti della pena minacciata nel precedente §. 450.

§. 452.

Nei contratti.

Per sorverchieria nella conclusion de' contratti, ancorchè esistano le presupposizioni dei §§. 450 e 451, ha luogo la pena della frode solamente:

1) quando una parte ha aderito al contratto unicamente per ingannare, ad effetto, nei contratti unilaterali, di appropriarsi fraudolentemente l'oggetto del contratto in pregiudizio dell'altro, e, nei contratti bilaterali, di appropriarsi fraudolentemente i vantaggi della convenuta prestazione dell'altro senza corrispondere la stabilita correspettività, purchè tale appropriazione sia effettivamente avvenuta; o

2) quando la soverchieria sia stata eseguita per mezzo di un tale inganno intenzionale, che secondo il diritto civile fondi l'azione della nullità e dell'indennizzamento, ed in circostanze, dalle quali risulti, che l'ingannatore cercasse ad un tempo di sottrarsi alle pretensioni d'indennizzamento dell'altro, o che debba aver preveduto la propria impotenza d'indennizzare nel caso di futuro esperimento di quelle azioni.

§. 453.

Frode di giojellieri.

I giojellieri, del pari che altri trafficanti, che negoziano in gioje; postochè fraudolentemente danneggino altri, scientemente spacciando a patti gravosi pietre false per vere, incorrono parimente nella pena della frode (§. 450).

§. 454.

Frode di orefici ed argentieri.

Nella stessa pena incorrono gli orefici, gli argen-

tieri ed altri trafficanti, che negoziano in oro, o argento, lavorato o non lavorato, quando fraudolentemente danneggiano altri, spacciando a patti gravosi merci non bollate e false, come se fossero buone, o falsamente accreditandole come aventi un carato più alto di quello, che realmente hanno.

§. 455.

Frode mediante cambiamento o alterazione dell'oggetto del contratto.

La stessa pena colpisce ancora colui, che danneggia un altro, fraudolentemente sostituendo una cosa diversa a quella, che nella stipulazione o nella esecuzion del contratto dovea consegnare, o restituire, o fraudolentemente alterandola nella sua qualità.

§. 456.

Limitazione della persecuzion penale.

La frode, nelle relazioni contrattuali, si persegue e si punisce solamente a denunzia del danneggiato, eccetto i casi, in cui fosse commessa nell'esercizio di un mestiere, o da persone a questo effetto associate, o da vagabondi.

§. 457.

Le disposizioni, stabilite rispetto al furto nei §§. 378, 379, e 388—394, si applicano ancora alla frode.

§. 458.

Frode senza intenzion di guadagno.

Il fraudolento danneggiamento patrimoniale altrui, commesso per malvagità, o spirito di vendetta, senza intenzione di cavarne guadagno, è punito di carcere, o di casa di lavoro fino a due anni, in quanto l'azione non trapassi in un altro determinato delitto più grave.

§. 459.

Soppressione di documenti.

Chiunque nell'intenzione di far guadagno, o di dan-

neggiare un altro nel suo patrimonio, rende inservibili, distrugge, o sopprime documenti, ai quali l'altro ha diritto secondo le disposizioni del codice di procedura civile (§. 786 num. 1, 2, e 3), è colpito dalle pene seguenti:

1) dalla pena del §. 450, se ciò avvenne per desio di guadagno, ed il fine fu raggiunto;

2) in altri casi, dalla pena di carcere, o di casa di lavoro fino a due anni.

§. 460.

Dalla pena di carcere, o da quella di casa di lavoro fino a due anni è pur colpito colui, che, senza le presupposizioni del §. 459, con ingiusta intenzione rende inservibili, distrugge, o sopprime atti di una pubblica autorità, od altri documenti altrui.

§. 461.

Multe in vece di pene restrittive

Nei casi dei precedenti §§. 450—460 in luogo della pena restrittiva può decretarsi anche la multa: illimitatamente, nei casi dei §§. 451, e 458; fino ad un terzo della pena restrittiva, negli altri casi.

§. 462.

Disposizione della cosa propria colpita di sequestro.

Chiunque occultamente sottrae al sequestro la propria cosa mobile, giudicialmente staggita a sicurezza d'un creditore, o come oggetto di fidejussione, in circostanze, nelle quali divenga affatto, o parzialmente, impossibile al creditore di ottenere altrimenti la sua sodisfazione, cade nella pena della frode (§. 450).

§. 463.

Disposizione di una cosa data in pegno.

La stessa pena colpisce colui, che in pari circostanze ha sottratto al creditore pignoratario, o al terzo detentore eletto dalle parti (Dir. Prov. §. 2076), la sua pro-

pria cosa, che costituisce l'oggetto del pegno, e ciò senza scienza, nè volontà del creditore, o del detentore medesimo.

§. 464.

Altri casi di sottrazione fraudolenta della cosa propria.

Chiunque ha sottratto una cosa mobile, che si trova in altre mani, e cui ha diritto di ripetere, al possesso o alla custodia dell'altro, senza sua scienza, nè volontà, e fraudolentemente ne richiede all'altro la restituzione in via giudiciale, o stragiudiciale; è parimente colpito dalla pena della frode (§. 450), sebbene l'altro non sia venuto a soffrire danno effettivo.

§. 465.

Fraudolenta occultazione di parti del patrimonio nella subastazione.

Quel debitore, il quale, dopo che è stata contro di lui pubblicata la subastazione, occulta od apparta delle cose del patrimonio, per lasciare allo scoperto i creditori, dee soggiacere a tre quarti della pena della frode (§. 450).

§. 466.

Frode nella subastazione.

Quel debitore, il quale, dopo che è stata pubblicata contro di lui la subastazione, fraudolentemente sodisfa alcuni creditori in pregiudizio di altri, o danneggia con altre azioni fraudolente i creditori subastanti, o che avanti la pubblicazione della subastazione, in un tempo, in cui gli è già noto, che i suoi debiti superano il suo attivo, dà via gratuitamente delle parti di esso, che in proporzione delle sue forze sono rilevanti, o le aliena per un prezzo troppo vile, o fraudolentemente esagera le sue obbligazioni producendo documenti, relativi a diritti non veri di altri; è colpito dalla pena della frode (§. 450).

§. 467.

Fallimento di negozianti.

I negozianti, che falliscono, sono puniti nel modo seguente:

1) per fallimento temerario (Cod. di com. §. 250 e 251), con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni;

2) per fallimento malizioso (Cod. di com. §. 69, 257 e 258), con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 468.

Dalla stessa pena (§. 467 num. 2), collegata con la multa minacciata nel §. 262 del Cod. di com. e cedente a pro della massa de' creditori, sono colpiti ancora i complici del fallimento malizioso (Cod. di com. §. 261).

§. 469.

Privazion del diritto di esercitare l' arte.

Nei casi, in cui si fece abuso dell'esercizio d'un'arte per commetter frode ad effetto di trarne guadagno; insieme con le pene legali, restrittive o pecuniarie, può contemporaneamente decretarsi la privazione temporaria o perpetua del diritto di esercitare l'arte abusata.

§. 470.

Motivo di addolcire la pena.

Se il colpevole, avanti che l'autorità proceda, ha restituito per libero impulso la cosa al danneggiato, o lo ha pienamente risarcito, o in altra guisa intieramente sodisfatto; le pene, in tutti i casi del titolo presente, discendono ad un terzo del grado, in cui altrimenti s' incorrerebbe.

Tit. XXXII.

Della falsità e della frode in pregiudizio dei diritti di famiglia.

§. 471.

Pregiudizio dei diritti di famiglia 1) mediante falsità in documenti pubblici.

Chiunque fabbrica un falso documento pubblico, o falsifica un sincero documento pubblico, e ne fa uso, come se fosse sincero, per procurare a sè, o ad un altro uno stato di famiglia, che non gli appartiene, o per sopprimere lo stato di famiglia d'un altro; è punito con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 472.

2) *mediante altri mezzi fraudolenti.*

Se un tal pregiudizio ai diritti di famiglia fu operato con mezzi fraudolenti, diversi da pubblici documenti falsi, o falsificati; ha luogo la casa di disciplina da un anno fino a cinque anni, e, nei casi più leggieri, la casa di lavoro fino a due anni.

§. 473.

3) *mediante supposizione di figli.*

Se lo stato di famiglia di un fanciullo minore di sette anni fu fraudolentemente soppresso o alterato per via di supposizione o cambiamento; ha luogo la casa di disciplina da un anno fino a dieci anni, e, nei casi più leggieri, la casa di lavoro fino a due anni.

§. 474.

Inducimento fraudolento al matrimonio.

Chiunque, col tacere un impedimento legale, che egli conosce, o mediante un' altra frode, per via della quale la parte ingannata può agire per nullità di matrimonio, ha indotto una persona a contrarre matrimonio,

è punito, quando il matrimonio è stato dichiarato nullo, con la casa di lavoro fino a tre anni, in quanto il fatto non trapassi in un altro delitto più grave.

§. 475.

Pena del tentativo.

Se il matrimonio non fu contratto, una tal frode si considera come tentativo, che si punisce con la carcere di circondario, in quanto l'una o l'altra parte abbia già sollecitato la licenza di coniugarsi.

§. 476.

Limitazione della persecuzion penale.

Nei casi dei §§. 471—473, e del §. 475, l'inquisizione e la punizione ha luogo solamente a querela di parte.

TIT. XXXIII.

Disposizioni comuni ai precedenti titoli XXVI—XXXII.

§. 477.

Competenza della polizia.

La prima e la seconda sottrazione comune senza circostanze aggravanti (§. 385), la prima e la seconda truffa senza circostanze aggravanti (§. 404), e parimente la prima e la seconda frode (§§. 450 e 458), quando il prezzo dell'oggetto non oltrepassa un fiorino, si punisce solamente come contravvenzione di polizia, in quanto non sia già preceduta una punizion giudiciale per via di furto, di truffa, o di frode.

La stessa norma si applica anche quando gli oggetti coacervati di più sottrazioni, truffe, o frodi concorrenti, non superano la somma di un fiorino.

§. 478.

Delitti concorrenti.

Nel primo furto comune o nella prima recidiva in

questo delitto, nel terzo furto comune e nelle recidive in questo delitto, del pari che nella truffa e nelle recidive in questo delitto, ognorachè più delitti primi, o più recidive dell' una o dell' altra specie, concorrano fra di loro; per determinare la pena, si somma insieme l' ammontare di tutti i singoli furti, e di tutte le singole truffe: ma gli accrescimenti di pena da decretarsi nell' esistenza di circostanze aggravanti (§§. 385 e 404) si misurano osservando le disposizioni dei §§. 170—179.

§. 479.

Più falsità in documenti privati, commesse per desio di guadagno, e più trasgressioni, minacciate della pena della frode commessa per desio di guadagno (§. 450), quando concorrano fra di loro come oggetto dello stesso giudizio criminale, si puniscono per delitti continuati, sommato insieme l'ammontare.

§. 480.

Pene restrittive con aggravamenti.

Nei casi, in cui il ladro è colpito dalla carcere, o dalla casa di lavoro al di sotto di tre anni, e nei casi, in cui il rapinatore è colpito da pena restrittiva temporaria; queste pene si debbono sempre decretare congiunte con uno, o con più degli aggravamenti legalmente ammissibili.

§. 481.

Sottoposizione alla sorveglianza della polizia.

Contro il ladro, che vien condannato alla casa di lavoro, od anche solamente alla carcere, si può, e contro il condannato per terzo furto si dee sempre decretare contemporaneamente la sottoposizione alla sorveglianza della polizia.

§. 482.

Associazioni.

Quando un numero di tre persone almeno si sono

collegate per commettere più delitti, ancorchè nella loro specialità indeterminati, di rapina, di furto, di falsità, o di frode; gl' instigatori e i direttori si puniscono con la casa di disciplina da un anno fino a cinque anni; gli altri partecipanti con la casa di lavoro fino a due anni, e, nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a tre anni.

§. 483.

Se i partecipanti di una tale associazione (§. 482) hanno, in conseguenza della medesima, realmente commesso un delitto, o un tentativo punibile; la pena in tal modo incorsa si somma insieme con quella del §. 482 secondo la norma dei §§. 170—179.

Tit. XXXIV.

Dello spergiuro, della violazione del giuramento e dell' impalmamento, e delle testimonianze e perizie false.

§. 484.

Spergiuro.

Chiunque presta scientemente un falso giuramento in causa civile, offerto dalla controparte, od imposto dal giudice, è punito per via di spergiuro con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni.

§. 485.

Giuramento di manifestazione.

Chiunque, dopo aver prestato il giuramento di manifestazione, tace scientemente delle parti di patrimonio, che doveva indicare, è punito con la casa di lavoro, o con quella di disciplina fino a sei anni: e il negoziante, che si rende colpevole di questo delitto, pubblicata la subastazione, è punito con la casa di lavoro per non meno di un anno, o con la casa di disciplina fino ad otto anni.

§. 486.

Testimonianza e perizia falsa in cause civili, e amministrative.

La pena minacciata nel §. 484 colpisce ancora colui, che, dopo aver giurato come testimone o perito in cause civili, o amministrative, scientemente depone una falsa testimonianza, o rimette una falsa perizia, o conferma scientemente col giuramento una falsa testimonianza prestata, o una falsa perizia rimessa.

§. 487.

In cause criminali.

Questo delitto (§. 486) nelle cause criminali:

1) quando si commette in favore dell' incolpato, dee punirsi con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni, postochè al testimone o al perito sia stato dato o promesso a questo effetto un premio; altrimenti, con la casa di lavoro fino a due anni;

2) quando si commette in pregiudizio dell' incolpato, dee punirsi con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni, e, quando l' incolpato, che non meritava alcuna pena, o solamente una pena leggiera, sia stato condannato per questo motivo alla morte, con la casa di disciplina fino a quindici anni.

§. 488.

Pena di contraccambio.

Se nei casi del §. 487 num. 2 una sentenza, che sul fondamento di una testimonianza, o di una perizia falsa, esprime la condanna d' un innocente ad una pena restrittiva, o di un colpevole ad una pena restrittiva maggiore della meritata, è stata totalmente o parzialmente eseguita; il testimone, o il perito è colpito dalla pena di quel delitto, onde l' innocente fu dalla sentenza dichiarato colpevole, o da una pena, che salga fino a quell' accrescimento che ebbe luogo contro il colpevole, in

quanto tali pene oltrepassino il grado supremo minacciato nel §. 487 num. 2.

§. 489.

Pena di morte.

Se contro un incolpato che non meritava alcuna pena, o solamente una pena leggiera, fu eseguita la sentenza capitale, pronunziata sul fondamento di testimonianze o perizie false; postochè due, o più testimoni, o periti, in sequela di precedente concerto, abbiano fornito la testimonianza o la perizia falsa con l'intenzione di produrre una condanna capitale, ha luogo la pena di morte; altrimenti, la pena della casa di disciplina a vita, od a tempo per non meno di dodici anni.

§. 490.

Poca importanza, qual motivo di addolcire la pena.

Se il tenore della prestata testimonianza scientemente falsa, o della rimessa perizia scientemente falsa, è di poco rilievo, ciò si considera come motivo di addolcire la pena, e produce l'effetto, che allora la pena non può mai oltrepassare un terzo del massimo grado minacciato nei §§. 486 e 487, e può discendere fino alla casa di lavoro.

§. 491.

Casi d'impunità.

Contro il testimone, che ha negato o taciuto dei fatti, che sapeva, non ha luogo alcuna pena, quando si tratta di quelli, dei quali secondo le leggi egli non può essere interrogato come testimone, o di quelli, che potrebbero trarsi dietro una persecuzion giudiciale contro di lui, contro consanguinei od affini in linea retta, o contro fratelli e sorelle, o contro consanguinei in secondo grado della linea collaterale, o contro il coniuge, o che potessero abbandonare in balia del pubblico di-

spregio il testimone medesimo, od una delle menzionate persone.

§. 492.

Nel caso di giuramento invalidamente prestato.

Se il giuramento fu prestato in contradizione con la disposizione di una sentenza, o in un caso, in cui non aveva legalmente luogo, o in una forma legalmente invalida, non si applica parimente alcuna pena.

§. 493.

Principio della penalità 1) nel giuramento personalmente prestato.

Il delitto di spergiuro (§§. 483 e 485) e di testimonianza o perizia falsa (§§. 486 e 487), si considera come commesso e punibile dal momento, in cui è stato sottoscritto, o confermato dal giurante il protocollo del giuramento offerto dalla controparte, od ordinato dal giudice, o della manifestazione del patrimonio, o della testimonianza, o perizia, deposta, o rimessa. Se la testimonianza o perizia falsa fu fatta nella discussione davanti ad una corte di giustizia in seduta, il delitto si ha come commesso e punibile alla chiusura della discussione, ed anche avanti, quando il testimone o il perito confermi un'altra volta, dietro richiesta, la deposizione fatta nella seduta.

§. 494.

2) *nel giuramento prestato in scritto.*

Se un giuramento, offerto dalla controparte, od ordinato dal giudice, fu falsamente prestato in scritto, o ad un giuramento, già prestato davanti al tribunale, fu aggiunta in scritto una falsa testimonianza, o una falsa perizia, o una falsa manifestazione del patrimonio; il delitto si ha per commesso e punibile dal momento, in cui la scritta prestazione del giuramento, o la scritta testimonianza o perizia, o la scritta dichiarazione è stata presentata in tribunale.

§. 495.

Effetto della revoca 1) della parte.

Se la parte revoca per libero impulso ciò, che ha giurato, dopo il momento designato nei precedenti §§. 493 e 494, ma prima bensì, che ne sia derivato un pregiudizio alla controparte; questa circostanza si considera come un motivo di addolcimento di pena.

§. 496.

Effetto della revoca 2) de' testimoni o de' periti.

Se un testimone o un perito revoca per libero impulso la falsa testimonianza o la falsa perizia, dopo il momento designato nei precedenti §§. 493 e 494, ma prima per altro che sia notificata la sentenza su quei fondamenti emanata, o che ne sia derivato altrimenti un pregiudizio all' altro; postochè per la testimonianza, o perizia falsa, non gli sia stato dato, o promesso un premio, questa circostanza si considera parimente come un motivo di addolcimento di pena.

§. 497.

Falsa revoca.

Se la revoca (§. 496) di una testimonianza o di una perizia è stata scientemente fatta con falsità; hanno luogo le pene imposte alla falsa testimonianza, o alla falsa perizia (§. 486—490)

§. 498.

Asseverazione in vece di giuramento.

L'asseverazione equiparata dalle leggi al giuramento pe' seguaci di quella setta cristiana, che considera siccome illecito il giuramento, del pari che la solenne assicurazione, che ha luogo nei casi del §. 625 num. 1 del codice di procedura civile invece dei giuramenti menzionati nei §§. 484 e 485, è riputata equivalente al giuramento, rispetto alle norme contenute nei precedenti §§. 484—497.

§. 499.

Condonazione della prestazione del giuramento.

Se i testimoni o i periti, ai quali in una controversia civile, o in una causa amministrativa, fu condonata dalle parti la prestazione del giuramento, hanno scientemente deposto false testimonianze, o scientemente rimesso false perizie, o prima di aver deposto false testimonianze, o rimesso false perizie, le hanno scientemente asseverate per vere contro la verità, od hanno più tardi scientemente revocato contro la verità testimonianze vere deposte, o perizie vere rimesse: sono colpiti dalla pena del §. 486, ma bensì con un addolcimento per modo che la medesima nel caso speciale può essere abbassata alla carcere di circondario, e non può mai oltrepassare tre quarti del supremo grado penale ivi minacciato.

§. 500.

Dalla stessa pena (§. 499) sono colpiti gli arbitri non giurati, che in una causa giuridica, in loro rimessa, scientemente pronunziano ingiuste decisioni, o per lo scopo delle medesime con la coscienza dell' ingiustizia discordano.

§. 501.

Impalmamenti invece di giuramenti.

La stessa norma è applicabile al caso, in cui al testimone, o al perito, consentendo le parti, fu invece del giuramento, fatto eseguire un impalmamento: ed inoltre al caso, in cui un testimone, secondo il §. 145 del codice di procedura penale, non essendosi potuto indurre coi mezzi di coazione, ivi designati, a prestare il giuramento, fu interrogato non giurato, o sotto la fede di un impalmamento in luogo del giuramento.

§. 502.

Violazione dell' impalmamento.

Ognorachè la parte, o il testimone, o il perito, ab-

bia in altri casi prestato un impalmamento in luogo del giuramento; in vece delle pene dei §§. 484—487 si applica la carcere di circondario, o la casa di lavoro fino a due anni.

§. 503.

Multa.

Nei casi di spergiuro (§§. 484, 485, e 498), ed in quelli di violazione d'impalmamento commessa dalla parte (§. 502); insieme con la pena restrittiva ha sempre luogo contemporaneamente la multa, la quale può oltrepassare di tanto la somma di mille fiorini, di quanto la supera il vantaggio ottenuto dal delinquente, o il danno cagionato all' offeso.

§. 504.

Violazione del giuramento o dell' impalmamento promissorio 1) in generale.

Chiunque sotto giuramento si è obbligato davanti alle competenti autorità ad intraprendere o ad omettere un' azione determinata, e viola volontariamente questa obbligazione; postochè l' azione o l' omissione non trapassi in un altro delitto più grave, è punito con la casa di lavoro fino ad un anno: e chiunque si è obbligato nella stessa guisa per mezzo d' impalmamento, è punito, sotto la stessa presupposizione, con la carcere di circondario.

§. 505.

2) *commessa da periti fissi.*

Se un perito fisso, che per mezzo di giuramento o d' impalmamento si è obbligato a far perizie di una data indole, nella specialità del caso, espressamente riportandosi a questa generale obbligazione, rimette scientemente un falso parere; è colpito dalle pene minacciate dai §§. 486—489, e 502.

§. 506.

Pena abbassata.

Se nel caso speciale la espressa relazione alla pre-

cedente obbligazion generale, contratta per mezzo di giuramento, o d'impalmamento, è stata rilasciata; la pena, tranne i casi del §. 489, non può oltrepassare tre quarti del massimo grado, che secondo il §. 505 potrebbe altrimenti aver luogo, e, secondo le circostanze, può discendere al di sotto dell'infimo grado minacciato fino alla carcere di circondario.

§. 507.

3) *commessa da testimoni della stessa specie.*

Le norme dei §§. 505 e 506 trovano applicazione ancora ai testimoni, i quali, mentre sono generalmente obbligati per mezzo di giuramento o d'impalmamento, a far certe osservazioni e a denunziarle, nel caso speciale depongono scientemente il falso.

§. 508.

Incapacità del giuramento e della testimonianza.

In tutti i casi di questo titolo (tranne quelli del §. 502) e di testimonianza o perizia falsa a favore d'un incolpato, per la quale al testimone o al perito non fu dato, nè promesso premio (§. 487 num. 1); la condanna, postochè il delinquente venga colpito dalla casa di disciplina, o di lavoro, ha contemporaneamente per conseguenza l'incapacità del giuramento, e della giuridica testimonianza.

Tit. XXXV.

Della falsa moneta e della falsità in carta-moneta.

§. 509.

Oggetto della falsa moneta.

Chiunque fabbrica false monete, o falsifica monete sincere, per metterle in circolo come danaro, quando esse sieno paesane, oppure d'altra specie, ma aventi corso nel Granducato, o generalmente, o nel solo commercio dei negozianti, è colpevole del delitto di falsa moneta.

§. 510.

Fabbricazione di false monete.

Chiunque si rende colpevole di falsa moneta, fabbricando monete false, è punito con la casa di disciplina da uno fino a sei anni, e, quando le abbia spacciate come danaro, con la casa di disciplina da due fino a dodici anni.

§. 511.

Pena del diffonditore.

Chiunque, di concerto con l' autore della falsità, spaccia come danaro monete false fabbricate da un altro, è punito egualmente con la casa di disciplina da due fino a dodici anni.

§. 512.

Chiunque, senza concerto con l'autore della falsità, scientemente acquista monete false, e torna a spacciarle come danaro, è colpito dalla carcere di circondario, o dalla casa di lavoro fino a due anni; nei casi più gravi, dalla casa di disciplina da un anno fino a quattro anni; e di più sempre da una multa.

Ha luogo la metà di queste pene, quando la nuova diffusione delle monete, acquistate con lo scopo di tornare a diffonderle, non è ancora avvenuta.

§. 513.

Falsificazione mediante diminuzione di valore ec.

Chiunque si rende colpevole del delitto di falsa moneta, tosando o limando monete sincere, o in altra guisa scemandone il valore, o dando a monete vili l'apparenza di più elevate, e spaccia le monete così falsificate, come se fossero di pieno valore o sincere, è parimente colpito dalla carcere di circondario, o dalla casa di lavoro fino a due anni; nei casi più gravi, dalla casa di disciplina da un anno fino a quattro anni; e di più sempre da una multa.

§. 514.

Tentativo.

Se delle monete, che furono falsificate nel modo descritto nel precedente §. 513, per ispacciarle come di pieno valore, o sincere, non ne sono state ancora diffuse alcune; il fatto è colpito dalla carcere, o dalla casa di lavoro fino a tre anni, ed inoltre da una pena pecuniaria fino a cinquecento fiorini.

§. 515.

Pena del diffonditore.

Dalla pena del §. 513 è colpito ancora colui, che di concerto con l'autore della falsificazione, spaccia come di pieno valore o sincere tali monete falsificate.

§. 516.

Chiunque, senza concerto con l'autore della falsificazione, fa scientemente acquisto di tali monete falsificate (§. 513), e torna a spacciarle come di pieno valore o sincere, è colpito dalla carcere, o dalla casa di lavoro fino a tre anni, ed inoltre da una multa: e dalla metà di queste pene, quando non è ancora avvenuta la nuova diffusione delle monete, ond'egli aveva fatto acquisto con l'intenzione di spacciarle di nuovo come di pieno valore o sincere.

§. 517.

Falsità in moneta metallica estera.

Chiunque per desio di guadagno fabbrica falsa moneta metallica estera, che non appartenga alle monete designate nel §. 509, è punito con la casa di lavoro fino a due anni; nei casi più gravi, con la casa di disciplina da un anno fino a quattro anni; e quando l'abbia già spacciata come danaro, con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni.

§. 518.

Chiunque falsifica con la stessa intenzione (§. 513) la detta moneta metallica (§. 517), e spaccia la falsificata

come di pieno valore o sincera, è colpito dalla carcere per non meno di quattordici giorni, o dalla casa di lavoro fino a tre anni, e di più da una multa.

§. 519.

Tentativo.

Se della moneta metallica, che nel modo designato nel precedente §. 518 è stata falsificata nell'intenzion di spacciarla come di pieno valore o sincera, non è stata ancora diffusa alcuna parte, il fatto è colpito dalla carcere, o dalla casa di lavoro fino a due anni, ed inoltre da una multa fino a cinquecento fiorini.

§. 520.

Adeguamento della pena.

Nell'adeguare dentro i limiti legali le pene minacciate nei precedenti §§. 509—519, si considera in special modo:

1) la quantità e la somma delle monete false fabbricate, o di quelle falsificate, del pari che la quantità e la somma dei pezzi, che ne sono stati spacciati;

2) la differenza fra il vero valore, e il valor nominale delle medesime;

3) la qualità dei meccanismi e degli stromenti adoperati, secondo che i medesimi resero più o meno possibile la commissione del delitto in grande; e finalmente

4) la più o meno facile o difficile riconoscibilità della falsità delle monete medesime.

§. 521.

Motivo di addolcire la pena.

Se la somma delle monete false fabbricate, o di quelle falsificate è insignificante, questa circostanza si considera come motivo di addolcire la pena, salvo che nella specialità del caso la specie e la forma di fabbricazione, e la qualità dei meccanismi e degli stromenti, a questo effetto adoperati (§. 520), non constituiscano una ragione particolare di più alta penalità.

§. 522.

Falsità in carta-moneta.

Chiunque fabbrica falsa carta-moneta, è punito con la casa di disciplina fino ad otto anni, e, quando ne abbia di già fatto spaccio, con la casa di disciplina da cinque fino a sedici anni.

§. 523.

Chiunque falsifica carta-moneta sincera, e la spaccia come sincera, è colpito dalla casa di disciplina da un anno fino ad otto anni; nei casi più leggieri, dalla casa di lavoro fino a due anni; e di più sempre dalla multa.

§. 524.

Tentativo.

Se della carta-moneta falsificata non ne è stata ancora spacciata, il fatto si punisce con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 525.

Pena del diffonditore.

Dalle pene minacciate all' autore pel caso di avvenuta diffusione (§§. 522 e 523) è colpito ancora colui, che spaccia d'intelligenza con quello la carta-moneta falsa o falsificata, fabbricata, o adulterata da un altro.

§. 526.

Chiunque, senza una tale intelligenza, fa scientemente acquisto di carta-moneta falsa, o falsificata, fabbricata o adulterata da un altro, e torna a spacciarla come sincera, è colpito da tre quarti delle pene comminate nel §. 523, e, quando non sia ancora avvenuta una nuova diffusione della carta-moneta, che egli aveva acquistato con lo scopo di tornare fraudolentemente a spacciarla, è colpito da tre quarti della pena comminata nel §. 524.

§. 527.

Chiunque per errore ha pigliato per sincere monete false, o falsificate (§§. 509, 516, 517 e 518) o carta-

moneta falsa, o falsificata, e, riconosciutane la falsità, è tornato a spacciarle come sincere, o di pieno valore; postochè il danno arrivi alla somma di cinque fino a dodici fiorini, è colpito da una multa non minore di venticinque, nè maggiore di cento fiorini; e, quando il danno superi la somma di dodici fiorini, è colpito dalla pena della frode (§. 450).

§. 528.

Fabbricazione di forme o conj.

Chiunque illecitamente fabbrica, contraffà, od ingiustamente si appropria forme da gettare, conj da stozzar le monete, o impronte destinate a segnare la carta-moneta, è punito con la carcere: e chi consegna illecitamente ad altri queste forme, od impronte, ovvero forme od impronte sincere ad esso affidate, mentre è facilmente possibile un abuso delle medesime per falsità, è punito con la carcere di circondario per non meno di due mesi, o con la casa di lavoro fino ad un anno e mezzo; e, quando le forme o impronte consegnate realmente servirono ad una falsita, è punito con la casa di lavoro; purchè in tutti questi casi il fatto non trapassi in un determinato delitto più grave.

§. 529.

Falsità in carta contrassegnata ec.

Le norme del precedente §. 528 rispetto alle impronte, che sono destinate a segnare la carta-moneta, si applicano ancora alla carta munita di speciali contrassegni, e destinata a questo effetto, del pari che alle forme o piastre, destinate alla fabbricazione della carta-moneta.

§. 530.

Confisca.

Le monete false o falsificate, e la carta-moneta falsa o falsificata, come le forme, le piastre, o le impronte,

servite, o destinate alla fabbricazione della falsa moneta, o della falsa carta-moneta, soggiacciono in tutti i casi alla confisca.

§. 531.

Nel caso di confisca di monete falsificate si presta il risarcimento del valor del metallo solamente a coloro, che non hanno commesso il delitto di falsa moneta, nè vi hanno partecipato.

§. 532.

Privazion del diritto di esercitare l' arte.

Contro colui, che abusa del proprio mestiere per fabbricare false monete, o falsa carta-moneta, o per falsificar monete o carta-moneta, o per fabbricare stromenti della specie designata nei §§. 528 e 529, e contro i recidivi di questa specie, dee contemporaneamente decretarsi la privazion del diritto di esercitare l'abusato mestiere a tempo determinato, o per sempre.

Tit. XXXVI.

Dell' usura.

§. 533.

Casi di penalità.

Chiunque nel mutuo feneratizio ed in altri contratti onerosi si stipula vantaggi soverchi, è punito nei casi seguenti per via d'usura:

1) quando per rendere troppo pingue il proprio vantaggio trasse profitto dal bisogno, o dalla leggierezza, che egli conosceva, dell' altro, e nel documento contrattuale si fece velatamente assicurare la stipulata utilità usuraria;

2) quando, per ingannare, mascherò il contratto in maniera, che l'altro contraente non riconoscesse la vera relazione della sua prestazione con la controprestazione,

nè la potesse, secondo il grado della sua intelligenza, agevolmente riconoscere;

3) quando cagionò un effettivo pregiudizio patrimoniale ad un minore, ad un interdetto, ad una mano morta, o ad un assistito, nei contratti della specie designata in principio, fatti senza cooperazione del tutore, del curatore, o dell' assistente.

§. 534.

Pena.

L' usurajo, dopo aver restituito all' altro l' intiera somma del guadagno riscosso, incorre in una multa che può ascendere fino al decuplo del guadagno riscosso o pigliato di mira, e, nel caso di recidiva, incorre inoltre nella pena della carcere di circondario.

Tit. XXXVII.

Del danneggiamento dei diritti altrui, mediante infedeltà, tradimento, o violazion di segreti, e dell'abuso di pubbliche autorizzazioni.

§. 535.

Infedeltà 1) degli assistenti giuridici.

Il rappresentante od assistente giuridico di una parte, il quale ne' suoi affari da trattarsi davanti ad un tribunale, o ad un' autorità amministrativa, favorisce con malvagia intenzione, in sequela di un concerto, la controparte, in pregiudizio della parte, ch' e' dovrebbe difendere, è colpito da una multa non inferiore a cinquanta fiorini, o dalla carcere per non meno di quattordici giorni, e, nei casi più gravi, dalla casa di lavoro.

§. 536.

La stessa pena colpisce il rappresentante od assistente giuridico, che nella medesima causa serve contemporaneamente amendue le parti, o che, dopo avere innanzi

rappresentato in una causa una parte, in progiudizio di questa comunica proditoriamente alla controparte fatti o mezzi probatorj, che dalla parte precedente gli erano stati manifestati o partecipati per lo scopo della sua rappresentanza, o maliziosamente si approfitta dei medesimi.

§. 537.

Infedeltà 2) dei pubblici curiali.

Se nei casi dei precedenti §§. 535 e 536 il rappresentante od assistente giuridico appartiene alla classe de' causidici o dei notaj pubblicamente riconosciuti; in vece della multa, o della carcere, si può decretare la privazione temporaria del diritto di avvocatura, di procura, o di notariato; ed insieme con la casa di lavoro dee decretarsi la temporaria e perpetua privazione di questo diritto, e della capacità, ottenuta mediante pubblico esame, di conseguire un collocamento nel pubblico servigio.

§. 538.

Privazione del diritto di avvocatura ec.

Quando avvocati, procuratori, o notaj, pubblicamente riconosciuti, abusano dell'esercizio della loro autorizzazione per commettere un delitto, colpito di una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi; insieme con questa pena dee decretarsi la privazione temporaria del diritto di esercitare l'avvocatura, la procura, e il notariato; e, se il delitto soggiace alla pena della casa di lavoro, la privazione di quel diritto dee decretarsi a tempo, o in perpetuo.

§. 539.

Infedeltà dei curatori e dei tutori.

I curatori e i tutori, che per interesse, o per malvagità, violano, nell' amministrare la curatela o la tutela, i loro doveri verso il sottoposto, o il pupillo, in suo pre-

giudizio; quando l'azione non trapassi in un altro delitto più grave, sono puniti con la carcere, o con la casa di lavoro fino ad un anno.

§. 540.

Agli antenati per altro, che sono tutori dei loro discendenti, le disposizioni del precedente §. 539 non si debbono applicare.

§. 541.

Violazione del segreto commessa da medici ec.

Se medici, chirurghi, ostetrici, farmacisti, levatrici, sotto-chirurghi, od altre persone, che sono pubblicamente autorizzate ad esercitare un ramo della medicina, palesano illecitamente ad altri dei segreti, che sono giunti a conoscere in virtù della loro professione; a denunzia di parte davanti alle autorità della polizia, ed a proposta di queste, sono colpiti da una multa fino a trecento fiorini, o dalla carcere fino a tre mesi; nei casi più gravi, e concorrendo la reiterazione dopo la notificazione della sentenza condennatoria, dalla carcere di circondario, ed oltracciò, secondo le circostanze, dalla privazione temporaria del diritto di esercitare l'arte.

§. 542.

Abuso dell' arte salutare.

Se le persone, nominate nel precedente §. 541, abusano dell'esercizio della loro autorizzazione per commettere un delitto, che soggiaccia ad una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi; oltre a questa pena dee decretarsi contro il colpevole la privazione temporaria del diritto di esercitare l'arte: e questa privazione può essere anche perpetua, se il delitto soggiace alla casa di lavoro.

§. 543.

Uccisione o lesione corporale colposa.

Se le persone, nominate nel precedente §. 541, han-

no cagionato, sotto le presupposizioni del §. 101, nell'esercizio dell'arte loro, la morte di un uomo, od una lesione della specie contemplata nel §. 225 num. 1, 2, o 3; si può, secondo le circostanze, nei casi di uccisione, oltre alle pene comminate nel §. 211, contemporaneamente decretare la temporaria o perpetua privazion del diritto di esercitare l'arte; e, nei casi d'altra specie, oltre alle pene comminate nel §. 237, si può decretare la temporaria privazione del detto diritto, la quale nel caso di reiterazione, dopo notificata la sentenza condennatoria anteriore, può esser temporaria o perpetua.

Se la uccisione o la lesione corporale fu conseguenza semplicemente di un errore scientifico, che dipendesse da una falsa idea; l'incolpato, semprechè abbia operato entro i limiti della sua autorizzazione, non soggiace ad alcuna pena.

§. 544.

Tradimento di segreti di fabbrica.

I lavoranti delle fabbriche, i quali palesano illecitamente ad altri, in pregiudizio del loro padrone, i segreti loro affidati per l'esercizio della professione, sono puniti di carcere a denunzia di parte, senza distinguere, se la rivelazione avvenne durante il servigio, o dopo l'egresso dal medesimo.

§. 545.

Apertura o involamento di lettere altrui ec.

Chiunque apre arbitrariamente lettere, o altri documenti sigillati, che non gli sono indirizzati, per giugnere illecitamente alla cognizione del loro tenore, o con lo stesso fine s'impadronisce, mediante violenza, od astuzia, di lettere, od altri documenti aperti; postochè l'azione non trapassi in un altro delitto più grave, è punito, a denunzia di parte, da una multa fino a cento fiorini, e, quando sia stata intieramente o parzialmente raggiunta

l'intenzione di recar danno all'altro, o di procurare a sè o ad un terzo un ingiusto profitto, soggiace alla pena della carcere.

Se il fatto fu commesso per mezzo di effettiva violenza, o minaccia contro il detentore; si applica la pena del delitto di violenza (§. 278).

Tit. XXXVIII.
Dell' incendio.

§. 546.

Incendio 1) di edifizj abitati ec.

Chiunque appicca il fuoco intenzionalmente ad edifizj abitati, od a navi con spazj abitati, od a zatte con abitazioni, o a mulini navali, o a polveriere, magazzini di polvere, o mulini da polvere, è punito per via d' incendio con la casa di disciplina per non meno di dieci anni.

§. 547.

Incendio 2) di chiese ec.

L'appiccare il fuoco a chiese, teatri, fabbriche, od altri edifizj, non destinati all'abitazione, ma alla riunione od alla temporaria dimora di un gran numero d' uomini, o ad edifizj, in cui si conservano pubbliche biblioteche, collezioni artificiali, o naturali, archivj, o registri, soggiace alla pena:

1) della casa di disciplina per non meno di dieci anni, se al momento, in cui il fuoco fu appiccato, od irruppe, si trovavano in que' luoghi degli uomini, e l'agente lo poteva supporre;

2) altrimenti, con la casa di disciplina fino a sedici anni.

§. 548.

Incendio 3) di foreste.

La casa di disciplina fino a sedici anni colpisce an-

cora l'appiccamento del fuoco a foreste, campi di biade, terreni di torba, cave di carbone, o di altri minerali, egualmente esposti al pericolo del fuoco.

§. 549.

Incendio di altri edifizj.

Se il fatto si commette sopra edifizj, diversi dai designati nei §§. 546 e 547, o su di navi, o su di grandi provvisioni di legname, di torba, di carbon fossile, di fieno, o su di simili oggetti; postochè dal fuoco fosse da temersi un rilevante pregiudizio, l'agente è punito con la casa di lavoro per non meno di un anno, o con la casa di disciplina fino a sei anni; altrimenti, secondo le norme del tit. XL.

§. 550.

Addolcimento di pena.

Se nel caso speciale l'appiccamento del fuoco non ha cagionato che un danno insignificante, la pena può essere abbassata fino alla metà dell' infimo grado minacciato dai §§. 546—549.

§. 551.

Aumento di pena 1) per la grandezza del danno.

Se al contrario l'appiccamento del fuoco ha prodotto nella specialità del caso un danno di grande importanza; la pena può essere innalzata al di sopra del massimo grado, minacciato dai §§. 546—549, cioè:

1) nei casi dei §§. 546 e 547 num. 1, fino alla casa di disciplina a vita;

2) nei casi del §. 547 num. 2, e del §. 548, fino a vent'anni di casa di disciplina;

3) nei casi del §. 549, fino a dieci anni di casa di disciplina.

§. 552.

Aumento di pena 2) per via di altre circostanze.

Queste pene più elevate (§. 551) hanno luogo ancora:

1) quando l'incendiario, rimovendo o guastando gli apparecchi di estinzione, o intraprendendo altri atti col medesimo fine, ha impedito, o difficultato l'estinzione del fuoco;

2) quando ha contemporaneamente appiccato il fuoco a più luoghi;

3) quando l'incendio è avvenuto, per commettere, col favore di esso, un altro delitto.

§. 553.

Oggetto dell' incendio.

Quando l'oggetto, su cui fu commesso l'incendio (§§. 547—549) è così vicino ad un altro oggetto, rispetto al quale questo delitto è minacciato di pena più grave, che si possa facilmente prevedere, che il fuoco si attaccherà ancora al medesimo: si deve accrescer la pena, che si dovrebbe altrimenti decretare, e si può salire fino a quel grado, che dovrebbe aver luogo, se l'agente avesse appiccato il fuoco a quest'ultimo oggetto.

§. 554.

Incendio della propria casa ec.

Chiunque appicca intenzionalmente il fuoco ad un oggetto, che appartiene a lui stesso, e della specie contemplata nei §§. 546—549, in modo, che ne risulti un pericolo, che egli dee prevedere, per la vita d'un uomo; è colpito dalla medesima pena, che avrebbe luogo, se il fuoco fosse stato appiccato ad un oggetto altrui.

§. 555.

Chiunque, senza la presupposizione del precedente §. 554, appicca intenzionalmente il fuoco ad un oggetto che appartiene a lui stesso, e della specie contemplata

nei §§. 546—549, per modo che ne risulti un pericolo, che egli dee prevedere, per una simile proprietà altrui, è punito con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni: ma nei casi, in cui la proprietà altrui, posta in pericolo, appartenga agli oggetti designati nei §§. 548 e 549, si dee decretare la pena della casa di lavoro.

§. 556.

Se in un qualche caso del precedente §. 555 il fuoco si è esteso ad una proprietà altrui, della specie designata nei §§. 546—548; la pena può essere innalzata fino a quel grado, che dovrebbe aver luogo, se l'incendio fosse stato appiccato all'ultimo oggetto.

§. 557.

Chiunque appicca il fuoco ad un oggetto, che appartiene a lui stesso, e della specie designata nei §§. 546—548, per pregiudicare ai diritti di altri, è punito con la casa di disciplina da un anno fino ad otto anni; e, se l'oggetto era della specie designata nel §. 549, con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina da un anno fino a sei anni, salvo che nell'uno o nell'altro caso non si debba decretare una pena più elevata a tenor dei §§. 554—556.

§. 558.

Pena di morte.

L'incendiario è punito di morte, quando nell'incendio ha perduto la vita un uomo, e questo successo potea prevedersi dall'agente come verisimile conseguenza della sua azione.

§. 559.

Uccisione, e lesione grave colposa, tentativo di omicidio premeditato.

Se questo successo, nella specialità di un caso, in cui non poteva prevedersi come conseguenza verisimile dell'incendio, è per altro da imputarsi a colpa; o se nel-

l'incendio è stato offeso un uomo con pericolo di vita (§. 226), o gravemente (§. 225. num. 1, 2, e 3, e §. 230), e rispetto a questo successo si presentano le condizioni dell'imputazione di dolo, o almeno di colpa; o, sebbene un tal successo non avesse luogo, l'intenzion dell'agente fu diretta ad una uccisione; l'incendiario è punito con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di dieci anni.

§. 560.

Consumazione dell'incendio.

Questo delitto (§§. 546—557) si considera consumato, tostochè la fiamma si è attaccata all'oggetto dell'incendio, o quest'oggetto ha incominciato ad esser consunto dal fuoco.

§. 561.

Pentimento, come motivo di addolcire la pena.

Se per altro l'incendiario ha, per libero impulso, estinto il fuoco; pestochè il danno derivatone sia leggiero, ha luogo solamente la carcere di circondario.

§. 562.

Incendio colposo.

Chiunque cagiona per inconsideratezza un incendio, il cui appiccamento intenzionale sarebbe da considerarsi, secondo le precedenti disposizioni come delitto d'incendio consumato; postochè l'azione fosse tale, che l'incendio derivatone potesse prevedersi dall'agente come verisimile conseguenza di essa, e ne sia proceduto ad un tempo un grave pregiudizio per altri, è punito per incendio colposo, a proposta delle autorità della polizia, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

Tit. XXXIX.

Dell' inondazione, e del pericoloso danneggiamento di strade ferrate.

§. 563.

Pena dell' inondazione tentata.

Chiunque dolosamente cagiona un' inondazione, congiunta col pericolo per la vita, o col pericolo di grave pregiudizio per la proprietà, danneggiando o guastando argini, o dighe, od aprendo illecitamente qualche cateratta, è punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina da uno fino a dodici anni: e, quando ciò avvenga in tempo di notte, o per commettere col favore dell' inondazione un altro delitto, soggiace alla casa di disciplina.

§. 564.

Inondazione congiunta con la morte d' un uomo.

Quando per causa dell' inondazione un uomo ha perduto la vita; postochè questo successo sia da imputarsi a dolo determinato, o indeterminato dell' agente, questi è punito di morte: e soggiace alla casa di disciplina a vita, o a quella a tempo per non meno di anni otto, se il detto successo gli si possa imputare solamente a colpa.

§. 565.

Inondazione congiunta con lesione pericolosa alla vita.

Ha luogo la casa di disciplina per non meno di cinque anni, quando per l' inondazione un uomo è stato leso con pericolo di vita (§. 226), o gravemente (§. 225 num. 1—3 e §. 230), in quanto il successo avvenuto sia imputabile solamente a colpa dell'agente.

§. 566.

Danneggiamento doloso di strade ferrate.

Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata

per modo che ne venga posta in pericolo la vita o la salute altrui, o chiunque, per mezzo di un'altra azione, dolosamente appresta un sì fatto pericolo su di una strada ferrata, è punito con la casa di disciplina da uno fino a due anni, e, nei casi più leggieri, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 567.

Detto danneggiamento congiunto con la morte d' un uomo.

Se per motivo di questo fatto un uomo ha perduto la vita; postochè un tal successo sia imputabile a dolo determinato o indeterminato dell'agente, questi è punito di morte, e con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di anni otto, quando il detto successo gli sia imputabile solamente a colpa.

§. 568.

Detto danneggiamento congiunto con lesione pericolosa alla vita.

Se il fatto (§. 566) ebbe per conseguenza una lesione pericolosa alla vita (§. 266), od una lesione grave d'un uomo (§. 225 num. 1—3 e §. 230), si applica la casa di disciplina, quando questo successo sia imputabile solamente a colpa dell'agente.

§. 569.

Se le azioni contemplate nel §. 566 sono imputabili solamente a colpa del loro autore; postochè un uomo ne abbia perduto la vita, si puniscono con la casa di lavoro, e, nel caso che ne sia provenuta una lesione corporale, si puniscono con la carcere per non meno di quattro settimane.

TIT. XL.

Di altri danneggiamenti di cose altrui.

§. 570.

Pena del danneggiamento ec.

Chiunque, per malvagità, spirito di vendetta, o in-

teresse, danneggia o distrugge cose altrui, o in altro modo le rende prive di valore pel proprietario; dove il fatto non trapassi in un altro delitto più grave, è colpito dalle seguenti pene restrittive:

1) dalla carcere distrettuale, se il danneggiamento non ammonta a più di venticinque fiorini;

2) dalla carcere per non meno di quattro settimane, o dalla casa di lavoro fino a due anni, se il danneggiamento ammonta a più di venticinque fiorini fino a trecento;

3) dalla carcere di circondario per non meno di sei mesi, o dalla casa di lavoro, se il danneggiamento ammonta a più di trecento fiorini.

§. 571.

Motivi di aggravamento.

Come motivi di aggravamento si debbono considerare nel danneggiamento le circostanze seguenti:

1) se il danneggiamento è stato commesso su di oggetti, dedicati al divino servigio, od alla pubblica pietà;

2) se sopra i vestiboli delle chiese, le sepolture, o i monumenti sepolcrali;

3) se su di monumenti pubblici, o su di oggetti, che si custodiscono in pubbliche collezioni per l'arte, per la scienza, o pei mestieri;

4) se su di ponti, fontane, condotti d'acqua, cateratte, argini, fortificazioni di ripe, od altre pubbliche costruzioni per l'acqua, sulle pietre terminali, o sui contrassegni stabiliti dall'autorità per determinare l'estensione o la misura d'un diritto d'acqua;

5) se sugli apparecchi per estinguere il fuoco;

6) se sui pubblici stabilimenti d'illuminazione;

7) se sulle piantagioni, od altri oggetti nei pubblici fondi;

8) se sugli arnesi rurali nel campo, sui prodotti dei

campi o dei giardini, o su di altri oggetti all' aperto, i quali per fiducia nella pubblica sicurezza non sogliono particolarmente custodirsi;

9) se sugli alberi fruttiferi, sulle viti, o sui luppoli;

10) se sugli animali domestici;

11) se il fatto fu commesso per vendetta di atti officiali;

12) se fu commesso per mezzo di rottura, o di scalamento in edifizj, o con uso d'armi;

13) se fu commesso per mezzo di fuoco, senza che trapassi in delitto d' incendio.

§. 572.

Aumento di pena nel concorso di cause aggravanti.

Esistendo uno o più dei motivi aggravanti, designati nel precedente §. 571, la pena del danneggiamento, che altrimenti avrebbe luogo, si accresce mediante un' aggiunta, che nei casi de' num. 2—13 non può oltrepassare sei mesi, e nei casi del num. 1 non può oltrepassare dodici mesi della specie penale incorsa.

§. 573.

Aumento di pena nel concorso di un pericolo per la vita o per la salute di altri.

Se col danneggiamento è collegato un pericolo, noto all' agente, per la vita, o per la salute di altri; dove il fatto non trapassi in un delitto più grave, può esser decretata, nei casi del §. 570 num. 1 e 2, la pena determinata per la classe immediatamente superiore.

§. 574.

Multa invece di pena restrittiva.

Fuori dei casi del §. 573, in vece della pena restrittiva, o di una parte della medesima, purchè questa pena totale non superi due anni di casa di lavoro, può esser decretata la multa.

Digitized by Google

§. 575.

Danneggiamento per petulanza.

Chiunque danneggia per petulanza gli averi d'un altro, guastando o distruggendo le cose di lui, o rendendole altrimenti prive di valore pel proprietario; postochè sia già stato punito due volte dalla polizia, o il pregiudizio cagionato superi la somma di dieci fiorini, è colpito dalla carcere fino a sei mesi, o dalla multa: e, quando col danneggiamento andasse congiunto un pericolo noto all'agente, per la vita, o per la salute di altri, dalla carcere.

§. 576.

Effetto del risarcimento.

Se il colpevole, prima che l'autorità proceda, ha pienamente sodisfatto al danneggiato, od anche dopo la procedura avvenuta lo ha determinato a ritirare la denunzia, rimane impunito, eccettochè nei casi del §. 573.

Fuori di questo caso, quando l'agente, prima che la denunzia fosse stata fatta all'autorità, per libero impulso ha prestato il primo risarcimento, o l'ha offerto, la pena, salvi i casi del §. 573, viene abbassata: ma questo abbassamento, ognorachè il danneggiamento sia provenuto da malvagità, spirito di vendetta, o interesse, non dee discendere al di sotto di un terzo del grado altrimenti meritato.

§. 577.

Limitazione della persecuzion penale.

Eccetto i casi del §. 573, l'inquisizione e la punizione ha luogo solamente a denunzia del danneggiato, o, quando l'oggetto del danneggiamento sia di pubblica proprietà, a denunzia delle autorità della polizia, o di quella autorità, cui spetta la sorveglianza dell'oggetto danneggiato.

§. 578.

Apertura di una sepoltura e sottrazione dalla medesima.

L' illecita apertura di una sepoltura si punisce con la carcere, e, quando con questo fatto andasse congiunta una sottrazione dalla sepoltura, si punisce con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro.

§. 579.

Sottrazione o mutilazione d' un cadavere.

Chiunque sottrae un cadavere non ancora sotterrato, o parte del medesimo, o illecitamente lo mutila, è colpito, a denunzia delle persone, o delle autorità, alle quali incombe la cura del sotterramento, con la pena di carcere.

§. 580.

Avvelenamento di pascoli, di prati ec.

Chiunque, per uccidere o danneggiare animali altrui, avvelena pascoli, prati, stagni, fonti, abbeveratoj, peschiere, polle saline, o ripari destinati al bestiame, è punito con la casa di lavoro fino a due anni, e, quando abbia avuto luogo l' uccisione o il danneggiamento degli animali, con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a sei anni.

§. 581.

Diffusione di una epizotia.

Chiunque ha dolosamente diffuso un'epizotia, od una malattia contagiosa del bestiame, è punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino a sei anni: e, quando ciò sia avvenuto per colpa, purchè con trasgressione degli ordini fissati dall' autorità per prevenire la diffusione, è punito a proposta dei magistrati di polizia, con la carcere da quattordici giorni fino a sei mesi.

Anche nell'ultimo caso la pena può essere innalzata

fino a due anni di casa di lavoro quando l'azione, che rispetto alla diffusione dell'epizotia è imputabile solamente a colpa dell'agente, procedè da avidità di guadagno.

§. 582.

Aggravamento.

In tutti i casi dei §§. 570—581 la pena di carcere o di casa di lavoro può andar congiunta con uno o più degli aggravamenti legalmente ammissibili.

Tit. XLI.

Dell'avvilimento della religione e della perturbazione del divino servigio.

§. 583.

Avvilimento della religione.

Chiunque avvilisce dottrine religiose, od oggetti di religiosa venerazione di una società religiosa, ammessa o tollerata nello Stato, con manifestazioni od azioni, che contengano una bestemmia, o l'espressione di scherno, o di dispregio; postochè ciò avvenga pubblicamente, od in modo che ne nasca pubblico scandalo, soggiace alla carcere, od alla casa di lavoro fino ad un anno.

§. 584.

Avvilimento della religione per mezzo di esercizio illecito di atti di uffizio ecclesiastico.

Chiunque, senza essere ecclesiastico, esercita falsamente, come se fosse ecclesiastico, atti di servigio divino, o d'ufficio ecclesiastico, i quali, secondo l'ordine esistente della Chiesa, possono esercitarsi solamente da ecclesiastici, dee parimente esser punito con la carcere, o con la casa di lavoro fino ad un anno.

§. 585.

Perturbazione del servigio divino ec.

Chiunque in modo illecito dolosamente impedisce o

perturba il servigio divino, od altri atti o solennità d'una società religiosa, ammessa o tollerata nello Stato, è punito, a proposta delle autorità della polizia, con la carcere, e, quando l'azione sia stata commessa da una pluralità di partecipanti, che si erano a questo effetto riuniti, o con uso o minaccia di violenza personale, o con danneggiamento di cose, soggiace alla carcere di circondario o alla casa di lavoro fino ad un anno, in quanto non sia incorso per questo fatto in una pena più grave.

Tit. XLII.
Dell' alto tradimento.

§. 586.
Aggressione contro il Granduca.

Chiunque con l'uso di violenza o di minaccie (§. 278) intraprende un'aggressione contro il Granduca, per allontanarlo dalla sovranità, o per rendergli impossibile l'esercizio della medesima, o per costringerlo a distaccare una parte del Granducato, o ad alterare o a sopprimere la constituzione dello Stato, o chiunque per lo stesso fine abusa della pubblica potestà affidatagli, è punito di morte, come reo di alto tradimento.

§. 587.

Chiunque si rende colpevole d' un' aggressione alla vita del Granduca, è punito di morte, come reo di alto tradimento.

§. 588.
Procurata intramischianza d'una potenza estera.

Chiunque dà occasione ad una potenza estera di rimuovere con l'uso della violenza il Granduca dalla sovranità, per sottoporre tutto il Granducato od una parte di esso ad un altro Stato, per separare una parte del territorio dall'unione politica, o per alterare o sopprimere

la constituzione dello Stato; postochè la potenza estera abbia già fatto uso di violenza, è punito di morte, come reo di alto tradimento.

§. 589.

Sollevazione di alto tradimento.

Chiunque, con un eguale scopo di alto tradimento (§. 588), ha instigato una sollevazione prorotta nell'interno, o, per raggiugnere un eguale scopo di alto tradimento, partecipa, in conseguenza d'una preceduta congiura, alla sollevazione, che viene a prorompere, è parimente punito di morte, come reo di alto tradimento.

§. 590.

Se per altro una sollevazione, che già viene a prorompere, è soffocata prima che i sollevati abbiano in essa commesso uccisione, od altro grave delitto; si dee decretare la casa di disciplina a vita, o quella a tempo per non meno di anni dieci.

§. 591.

Chiunque, per uno scopo di alto tradimento, (§. 588) partecipa ad una sollevazione, senza aver prima preso parte ad una congiura diretta ad eccitarla, o senza avere instigato la sollevazione medesima, è punito con la casa di disciplina per non meno di anni sei, e, nel caso del §. 590, con la casa di disciplina fino a dodici anni.

§. 592.

Ingresso in una società di alto tradimento ec.

Chiunque, per uno scopo di alto tradimento, si è collegato con una potenza estera, o ha preso parte ad una congiura, che si propone l'esecuzione dell'alto tradimento, mediante aggressione contro il Granduca (§. 586), o mediante sollevazione (§. 589); postochè la potenza estera non abbia ancora usato violenza (§. 588), o la sollevazione (§. 589) non sia per anco venuta a prorompere, è punito con la casa di disciplina da due fino

ad otto anni, e, quando egli appartenga agl' instigatori od ai direttori, con la casa di disciplina fino a dodici anni.

§. 593.

Pena abbassata.

Nel caso per altro di una congiura, che si proponesse l'esecuzione d'un' intrapresa di alto tradimento per via di sollevazione, se i mezzi ad eccitar la sollevazione, ed i modi di applicarli e di metterli a profitto, per lo scopo di alto tradimento, non furono ancora concertati; i colpevoli sono puniti con la casa di lavoro.

§. 594.

Atti preparatorj ad intraprendimenti di alto tradimento.

Chiunque, ad effetto di eseguire un'aggressione contro il Granduca, per uno scopo di alto tradimento (§. 586 e 587), ha già intrapreso atti preparatorj; del pari che chiunque, per un' impresa di alto tradimento, ha già arrolato milizie, o fatto provvisione di armi o di munizioni; o chiunque, per mezzo di scritti affissi, o in altra guisa diffusi, o di pubbliche concioni, o di altri pubblici atti, opportuni ad eccitare la moltitudine, ha stimolato ad un'impresa di alto tradimento, o si è già procurato una provvisione di scritti stampati, contenenti una tal provocazione, col fine di diffonderli per l'oggetto di alto tradimento; postochè l'azione non sia giunta per anche ad intraprenderlo effettivamente, nè ad una congiura diretta al medesimo, soggiace alla carcere di circondario per non meno di tre mesi, o alla casa di lavoro fino a tre anni.

§. 595.

Aggressioni contro la Confederazione Germanica.

Chiunque, per via di aggressione contro un membro della Confederazione Germanica (§. 586), o mediante uno dei mezzi designati nei §§. 588, 589, e 594, intra-

prende ad effettnare la dissoluzione della medesima, o il distaccamento di una parte di essa, od una alterazione della constituzione federale, è colpito dalla pena (§§. 586—594), che avrebbe luogo, se egli avesse commesso lo stesso delitto contro il Granducato.

§. 596.

Aggressioni contro Stati esteri.

Se un paesano, contro uno Stato estero, legato in amicizia col Granducato, si rende colpevole di un'azione, la qnale, commessa contro il Granducato, si rignarderebbe come alto tradimento (§§. 586—592), è punito con la casa di lavoro, o con la casa di disciplina fino ad otto anni, e, per le azioni contemplate nei §§. 593 594, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni, in quanto non sia stato così commesso un altro delitto, minacciato di pena più grave dalle leggi paesane.

In questo caso può aver luogo una persecuzion criminale solamente a querela del procuratore dello Stato, dietro particolare autorizzazione del ministero della giustizia, e, quando il delitto del paesano non sia commesso in paese contro uno Stato della Confederazione Germanica, il ministero della giustizia può dare questa autorizzazione solamente a richiesta dello Stato estero, e sotto condizione di reciprocanza.

Tit. XLIII.

Del tradimento del paese.

§. 597.

Occasionamento proditorio di una guerra.

Chiunque, violando il dovere di cittadino o d'impiegato, o i doveri, che egli ha verso lo Stato in conseguenza della sua dimora nel paese, dolosamente occasiona,

per mezzo di colleganie, o d'intelligenze con una potenza estera, una guerra contro il Granducato, o contro la Confederazione Germanica, tuttochè senza i fini designati nei §§. 588 e 595, è punito di morte, come traditore del paese.

§. 598.

Tentativo.

Se la guerra, ad occasionare la quale erano dirette le colleganze o le intelligenze, designate nel precedente §. 597, non si rompe; il colpevole è punito, per tentato tradimento del paese, con la casa di disciplina da due fino a dodici anni.

§. 599.

Azioni proditorie in tempo di guerra.

Si rende colpevole di tradimento del paese chiunque, in una guerra, rotta contro il Granducato, o contro la Confederazione Germanica, aiuta il nemico, o cagiona pregiudizj alle truppe del Granducato, od a quelle alleate col medesimo: ed in particolar modo

1) chiunque consegna proditoriamente al nemico piazze assediate, fortezze, passi, od altri posti di difesa, o cagiona, per mezzo di tradimento, la loro consegna, o presa; o

2) partecipa proditoriamente al nemico disegni di fortezze, o di accampamenti, o piani di operazioni militari; o

3) serve di spia al nemico; o

4) procura soldatesche al medesimo; o

5) impedisce o sconcerta, in favor del nemico, operazioni di guerra; o

6) induce soldati a trapassare al nemico; o

7) eccita una sedizione fra le truppe del Granducato, o fra quelle de' suoi alleati; o

8) proditoriamente fornisce al nemico le armi, necessarie a far la guerra; o

9) proditoriamente dà in man del nemico casse militari, o provvisioni pubbliche da guerra, destinate per le truppe del Granducato, o de' suoi alleati, o cagiona per mezzo di tradimento la consegna o la presa di tali oggetti; o

10) intraprende altre azioni proditorie, dalle quali venga posto in pericolo il mantenimento delle truppe.

§. 600.

Pena.

Se dalle azioni proditorie, designate nel precedente §. 599, è posto in pericolo il patrio territorio, o cagionato al medesimo, o ad uno Stato collegato, un grave pregiudizio, il traditore è punito di morte; altrimenti, con la casa di disciplina a tempo, od a vita.

§. 601.

Inducimento alla diserzione.

Chiunque in tempo di guerra, o per riguardo ad una guerra imminente, induce alcuni soldati alla diserzione, è punito con la casa di disciplina, o, quando esistano motivi diminuenti della specie designata nel §. 152, con la casa di lavoro da quattro fino a sedici anni.

§. 602.

Servigio sotto bandiere nemiche.

Il cittadino dello Stato, che, rotta la guerra, prende servigio sotto bandiere nemiche, e porta le armi contro la patria, o i suoi alleati, soggiace alla casa di disciplina.

§. 603.

Tradimento in affari di Stato.

Chiunque maneggia proditoriamente con un governo estero in pregiudizio del Granducato un affare affidatogli dal Governo Granducale, è punito con la casa di disciplina fino a dodici anni.

§. 604.

Tradimento di segreti o documenti.

La stessa pena colpisce inoltre:

1) colui, che, violando il suo dovere officiale, proditoriamente partecipa segreti o documenti ad un governo estero in pregiudizio del Granducato, o falsifica, distrugge, o sopprime documenti per nuocere al Granducato dirimpetto ad un governo estero;

2) il paesano, che proditoriamente partecipa ad uno Stato straniero, in pregiudizio del Granducato, documenti, o segreti dello Stato, che si riferiscono a pretensioni giuridiche, o ad obbligazioni di esso, o falsifica, distrugge, o sopprime tali documenti, per nuocere al Granducato di rimpetto ad un Governo estero.

§. 605.

Sudditi di potenza nemica.

I sudditi di potenza nemica, che commettono una delle azioni designate in questo titolo, non sono trattati a tenore delle disposizioni di esso, ma secondo l'uso di guerra.

Tit. XLIV.

Della lesa maestà e delle offese contro i membri della casa Granducale.

§. 606.

Lesa maestà 1) mediante violenza, o bistrattamento di fatto.

Chiunque, fuori de' casi dei §§. 586 e 587, si rende colpevole di una violenza (§. 278), o di un bistrattamento di fatto contro la sacra persona del Granduca, è punito con la casa di disciplina a vita, o con quella a tempo per non meno di dieci anni; e, nei casi di lesione più grave, arrecata con premeditazione, è punito di morte.

§. 607.

Lesa maestà 2) senza violenza, o bistrattamento di fatto.

Chiunque con altre azioni o manifestazioni viola per cattiva volontà la riverenza dovuta al Granduca, è punito:

1) con la casa di lavoro, se ciò avvenne in presenza del Granduca, od in scritti stampati (§. 311), o per mezzo di pubblici affissi;

2) con la carcere di circondario per non meno di due mesi, o con la casa di lavoro fino a quattro anni, in altri casi.

§. 608.

Lesa maestà 3) per via di minaccie.

Chiunque minaccia di bistrattamenti di fatto il Granduca, senza intenzion di commettere un costringimento (§. 278), è punito con la casa di lavoro, e, purgata la pena, vien posto sotto la sorveglianza della polizia.

§. 609.

Lesa maestà contro il luogotenente del Granducato.

Gli atti designati nei precedenti §§. 606—608, quando sieno commessi contro il luogotenente del Granducato, soggiacciono del pari alle pene ivi minacciate.

§. 610.

Offese contro la Granduchessa 1) mediante violenza o bistrattamento di fatto.

Chiunque si rende colpevole di una violenza (§. 278), o di un bistrattamento di fatto contro la Granduchessa, è punito con la casa di disciplina per non meno di sei anni.

Nei casi di lesione più grave, commessa con premeditazione, la pena può essere innalzata fino alla casa di disciplina a vita.

§. 611.

Offese contro la Granduchessa 2) senza violenza o bistrattamento di fatto.

Le altre offese contro la Granduchessa, nei casi del §. 607 num. 1, sono punite con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro, e, nei casi di num. 2, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a quattro anni.

§. 612.

Offese contro la Granduchessa 3) per mezzo di minaccie.

Chiunque fa alla Granduchessa minaccie di bristattamenti della specie designata dal §. 608, è punito del pari con la casa di lavoro, e, purgata la pena, è sottoposto alla sorveglianza della polizia.

§. 613.

Offese contro i membri della Casa Granducale.

I bistrattamenti di fatto, commessi contro il Principe Ereditario, o contro altri membri della Casa Granducale, postochè il fatto non trapassi in un delitto più grave, sono puniti con la casa di lavoro per non meno di due anni, o con la casa di disciplina fino a dieci anni: e le altre offese contro i medesimi soggiacciono alla carcere di circondario, o alla casa di lavoro fino a quattro anni.

§. 614.

Limitazione della persecuzion criminale.

Per le offese della specie designata nel §. 607, commesse contro il Granduca, la Granduchessa, il Principe Ereditario, od un altro membro della Casa Granducale, ha luogo una persecuzion criminale solamente dietro autorizzazione del ministero della giustizia.

Tit. XLV.
Della resistenza, della pubblica violenza, e della sollevazione.

§. 615.
Resistenza.

Chiunque si oppone all'esecuzion delle leggi, o degli ordini o disposizioni dell'autorità, usando, o minacciando violenza (§. 278) contro persone civili o militari, che debbono procurare d'uffizio quella esecuzione, o contro i rappresentanti delle medesime, o contro coloro, che gli aiutano a loro richiesta, è punito con la carcere fino a sei mesi.

§. 616.
Resistenza con armi ec.

Se la resistenza fu commessa con armi, o con altri stromenti pericolosi, o da una moltitudine di partecipanti a questo scopo riuniti, o con bistrattamento corporale delle persone, designate nel precedente §. 615; i colpevoli sono puniti con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 617.
Motivo di addolcire la pena e caso d'impunità.

Se la pubblica autorità, o la persona, alla quale incombeva l'esecuzione, ha dato, con un procedere illegale, o contrario agli ordini, occasione alla resistenza; questa circostanza, nei casi di amendue i precedenti §§. 615 e 616, si considera come motivo di addolcimento di pena, e, quando sia palese l'illegalità del procedere, e da questo sarebbe nato immediatamente un pregiudizio irreparabile pel resistente, e questi nel resistere non andò più oltre di quello che era necessario per distornare questo pregiudizio, dee farsi luogo all'impunità.

§. 618.

Pubblica violenza.

Chiunque usa violenza, o minaccie di violenza (§. 278) contro persone rivestite d'autorità, per costringerle a rilasciare, o a ritirare una disposizione, od un ordine, od un altro atto officiale, o per distoglierle, loro mal grado, da un atto officiale, è punito con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 619.

Concorrenza con altri delitti.

Se in un delitto di resistenza (§. 613), o di violenza contro l'autorità (§. 618), mediante la violenza usata a tal fine, fosse stata commessa una lesione di persone, od una danificazione di cose, per cui fosse stata incorsa una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi, il grado della pena, da decretarsi secondo il §. 182, deve innalzarsi mediante un'aggiunta, che non può superare il terzo di essa.

§. 620.

Guasto di pubblici affissi.

Chiunque illecitamente e dolosamente toglie, guasta, distrugge, o rende illeggibili le ordinanze o le notificazioni di una pubblica autorità, pubblicamente affisse, è colpito, a proposta delle autorità della polizia, dalla carcere distrettuale, o da una multa fino a centocinquanta fiorini.

§. 621.

Violazion de' sigilli dell'autorità.

Chiunque illecitamente rompe, o guasta i pubblici sigilli apposti da un' autorità, per chiudere o custodir delle cose, soggiace alla pena di carcere fino a sei mesi, od alla multa fino a cinquecento fiorini.

§. 622.

Pena della sollevazione.

Se per commettere il delitto di resistenza (§. 615) o di violenza contro l'autorità (§. 618), si è congregata una moltitudine di persone in tal numero, ed in tali circostanze, che a ristabilire la quiete e l'ordine pubblico gli ordinarj mezzi coattivi dell'autorità non sieno riusciti sufficienti, od era da prevedersi che, adoperati, non sarebbero bastati, i colpevoli sono puniti per sollevazione nel modo seguente:

1) se lo scopo della medesima fu raggiunto, gl'instigatori e i direttori sono colpiti dalla carcere di circondario per non meno di quattro mesi, o dalla casa di lavoro; e gli altri partecipanti, dalla carcere, o dalla casa di lavoro fino a due anni;

2) altrimenti, i primi sono colpiti dalla carcere di circondario per non meno di tre mesi, o dalla casa di lavoro fino a due anni; e gli ultimi, dalla carcere.

§. 623.

Se per altro i sollevati, senza che abbiano raggiunto il loro scopo, e senza che siano state commesse vie di fatto contro persone, o punibili dannificazioni di cose, o volontariamente, od alla semplice intimazione dell'autorità pubblica, e prima dell'uso effettivo di mezzi coattivi o di resistenza contro la medesima, si sono ritirati; i soli instigatori e direttori soggiacciono alla carcere di circondario.

E se gl'instigatori e direttori medesimi hanno contribuito, per quanto era in loro, al ritorno dei sollevati all'ordine; questa circostanza si considera come motivo di addolcire la pena.

§. 624.

Concorrenza con altri delitti.

Se all'occasione d'una sollevazione, e dipendente-

mente dallo scopo di essa, si commise una lesione di persone od un danneggiamento di cose, per cui si sia incorsa di per sè una pena più grave della carcere di circondario per tre mesi; gli autori di questi fatti, del pari che gl' instigatori e i direttori della sollevazione, in quanto quei delitti fosser loro imputabili a dolo, sono colpiti da una pena, da determinarsi a tenore del §. 182, la quale per altro, salvi i casi del §. 175, viene innalzata con una aggiunta, che non oltrepassa la metà della medesima.

§. 625.

Innalzamento di pena.

Se un delitto, commesso all'occasione di una sollevazione, e dipendentemente dallo scopo di essa, non è imputabile a dolo degl' instigatori e direttori; la pena contro di essi stabilita nel §. 622, postochè il delitto sia minacciato di morte o della casa di disciplina a vita, può innalzarsi fino alla casa di disciplina; altrimenti, fino a due terzi di quel grado, che secondo l'art. 624 li colpirebbe, se essi medesimi avessero commesso il delitto.

Contro gli altri partecipanti si può decretare, sempre secondo la gravità del commesso delitto, la casa di lavoro, senza pregiudizio di una pena più grave, quando relativamente a quel delitto sieno da considerarsi come ausiliatori.

§. 626.

Se per altro nei casi del precedente §. 625 risulta, che gl' instigatori, o i direttori, o gli altri partecipanti, si sieno seriamente ingegnati d' impedire la commissione di tali delitti, non trova luogo un innalzamento di pena contro le dette persone.

§. 627.

Sollevazione nata casualmente.

Quando una moltitudine di persone, che si è raccolta per fini diversi dai designati nel §. 622, ma nelle circo-

stanze e nel numero, che ivi si presuppone, all' intimazione della pubblica autorità non si separa, e resiste alla medesima, usando violenza, o minacciandola (§. 278); questo fatto si considera come sollevazione, e, quando i colpevoli non abbiano commesso alcuna lesione personale, nè danneggiamento di cose, nè altra via di fatto contro l'autorità (§. 618), si punisce, negl' instigatori e nei direttori, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni, e con la carcere fino a quattro mesi negli altri partecipanti.

§. 628.

Se nel caso del precedente §. 627 i sollevati non hanno commesso altra violenza contro l'autorità (§. 618), nè lesione personale, nè punibile danneggiamento di cose, si applicano le norme del §. 622, e, quando, per causa di lesione personale, o di danneggiamento di cose, sia stata di per sè incorsa una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi, si applicano le norme del §. 624.

Contro quei partecipanti, al quali non sieno imputabili a dolo questi delitti, la pena della sollevazione (§. 622) può essere innalzata della sola metà di quel grado, di cui la medesima si potrebbe contro di essi aumentare nel caso del §. 625.

§. 629.

Trattenimento presso la moltitudine sollevata.

Coloro, i quali, dopo che furono dall'autorità usati mezzi coattivi contro una moltitudine sollevata (§§. 622 e 627) si trattengono in vicinanza della medesima, e così difficultano il ristabilimento della quiete e dell' ordine pubblico; quando la loro presenza non abbia fondate discolpe, sono puniti con la riprensione giudiciale, con la multa, o con la carcere distrettuale.

§. 630.

Eccitamenti alla sollevazione ec.

Chiunque, per mezzo di scritti pubblicamente affissi, o in altra guisa diffusi, o per mezzo di pubbliche concioni, o di altri pubblici atti, idonei a stimolare la moltitudine, eccita alla sollevazione, o alla resistenza, o alla violenza comune contro l'autorità, sebbene senza successo, dee punirsi con la carcere.

§. 631.

Chiunque cerca di avvilire il governo in scritti pubblicamente diffusi, od in pubbliche concioni ad una moltitudine raunata, mediante la finzione di fatti, che, presupposta la loro verità, ecciterebbero odio o disprezzo contro di esso; o chiunque con simile intenzione diffonde nel popolo scritti, che contengono fatti inventati o disfigurati della specie designata; è punito con la carcere fino a sei mesi.

Rispetto alle presupposizioni, sotto le quali i libraj sono responsabili, come diffonditori, per lo spaccio di scritti stampati in via di commercio librario; si sta in ogni caso alla disposizione del §. 26 della legge del 28 dicembre 1831 in materia di stampa, e così rispetto agli editori, provvisionieri di libri, e stampatori, del pari che relativamente ai compilatori di giornali.

Tit. XLVI.

Della liberazione di carcerati.

§. 632.

Liberazione d'un carcerato.

Chiunque libera ingiustamente un arrestato, o un detenuto in pena, o ingiustamente lo aiuta a liberarsi; postochè il fatto sia imputabile a dolo, è punito di carcere.

§. 633.

Liberazione di più carcerati ec.

Se fu liberata una pluralità di persone, o fu liberato uno degli arrestati, o detenuti in pena, particolarmente pericolosi alla pubblica sicurezza; il colpevole soggiace alla carcere di circondario, o alla casa di lavoro fino ad un anno.

§. 634.

Per mezzo di violenza o di rottura.

Se la liberazione avvenne mediante l' uso o la minaccia di violenza contro le persone, destinate a custodire o a guardare gli arrestati o i detenuti in pena, o mediante rottura violenta della carcere, il colpevole è punito:

1) con la carcere per non meno di quattordici giorni, o con la casa di lavoro fino a due anni, nei casi del §. 632; e

2) con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a tre anni, nei casi del §. 633.

§. 635.

Caso di delitto più grave.

Se nei casi del precedente §. 634 è stata commessa con l' uso della violenza una lesione personale, od una dannificazione di cose, per cui sia stata incorsa di per sè una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi; la pena da decretarsi secondo la norma del §. 182 si può accrescere mediante un' aggiunta, che non oltrepassi il terzo della medesima.

§. 636.

Liberazione di sè.

L'arrestato o il detenuto in pena, il quale effettua la propria liberazione per mezzo di violenza effettiva o di minaccie contro i suoi sorvegliatori; quando la sua azio-

ne non trapassi in un determinato delitto più grave, è punito con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 637.

Liberazione per parte del coniuge o dei parenti.

Il coniuge, i parenti in linea retta, e i fratelli o sorelle dell'arrestato o detenuto, i quali effettuano la liberazione di esso mediante violenza effettiva o minaccie contro i sorvegliatori della carcere; postochè la loro azione non trapassi in un delitto più grave, sono puniti con la carcere, o con la casa di lavoro fino a due anni; e, quando essi eseguiscono la liberazione per mezzo di rottura violenta del carcere, sono colpiti, secondo la diversa quantità del danneggiamento, della metà delle pene restrittive, comminate dal §. 570.

§. 638.

Liberazione dall'arresto civile.

A parità di casi si applicano le stesse pene (§. 637) anche contro di quello, che libera un carcerato, arrestato per motivo di obbligazioni civili.

Tit. XLVII.

Della vagabondità e della mendicanza.

§. 639.

Vagabondità.

Chiunque, per causa d'andar vagabondo pel mondo fuori del suo domicilio, senza un mestiere ordinario, o mezzi sufficienti di sussistenza, e di non dar discarico di un lecito scopo, è stato punito tre volte dalla polizia nel corso degli ultimi tre anni; in caso di ripetizione soggiace, come vagabondo, alla pena di carcere aggravata di circondario fino a sei mesi.

§. 640.

Mendicanti.

I mendicanti, che portano seco passaporti falsi, o falsi attestati pubblici d' imperfezioni, o di sofferte calamità, e falsamente le spacciano nel chieder limosina, o che nell'accattare fanno falsamente uso di passaporti o di pubblici attestati, destinati ad altre persone, come se fossero loro proprj, o che chiedono minacciando, sono puniti con la carcere aggravata di circondario fino a sei mesi.

§. 641.

Vagabondi e mendicanti con armi ec.

Se i vagabondi o i mendicanti compariscono muniti di armi, di grimaldelli, o di altri stromenti, che secondo le circostanze li rappresentano come pericolosi alla sicurezza delle persone, o delle proprietà, sono puniti, ancorchè non abbia avuto luogo sopra di loro una precedente punizione di polizia, con la carcere aggravata di circondario, o con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 642.

Sottoposizione alla sorveglianza della polizia.

In tutti i casi si può, e, quando concorra la recidiva, si dee sempre decretare contemporaneamente contro il vagabondo e contro il mendicante la sottoposizione alla sorveglianza della polizia, ancorchè la condanna sia solamente di carcere di circondario.

Tit. XLVIII.

Della caccia illecita e furtiva e delle trasgressioni di caccia e di pesca.

§. 643.

Caccia illecita.

Chiunque va a caccia con armi da fuoco nella ban-

dita altrui, senza scienza e volontà dell'avente il diritto di caccia, o de' suoi rappresentanti, dee, come colpevole di caccia illecita, esser punito di carcere da quattordici giorni fino a quattro mesi.

§. 644.

Trasgressione di caccia.

Dove il fatto sia commesso in circostanze, che non lascino ammettere una pericolosa disposizione di volontà, si considera solamente come trasgressione di caccia, e, quando il colpevole per via d'un simil reato, o di uno di quelli contemplati nel §. 651, è stato punito due volte dalla polizia, soggiace ad una multa da venticinque fino a cento fiorini, la quale cede a favore dell'avente il diritto di caccia.

Nel caso di ripetizione dopo la notificazione della sentenza giudiciale condennatoria, l'agente è colpito dalla pena della caccia illecita.

§. 645.

Circostanze aggravanti.

La caccia illecita si punisce con la carcere di circondario per non meno di tre mesi, o con la casa di lavoro fino a due anni:

1) quando il fatto fu commesso in società da una pluralità di partecipanti, provveduti di armi da fuoco, nei quali non concorrano le presupposizioni del §. 644, nel qual caso per altro i partecipanti non muniti di armi da fuoco si puniscono come ausiliatori (§. 136);

2) quando l'agente per via di travestimento, o in altra guisa, si fosse reso irriconoscibile;

3) quando con minaccie o con uso di violenza egli abbia resistito agli aventi il diritto di caccia, od ai guarda-foreste, o ad altri custodi, dai quali fu sorpreso;

4) quando la caccia abbia avuto luogo in tempo di notte;

5) quando il fatto, che a tenore del §. 644 si presenta soltanto come trasgressione di caccia, fu commesso nelle bandite, destinate all'esercizio venatorio del Granduca, o dei membri della Famiglia Granducale; o

6) quando risulti, che il colpevole eserciti la caccia illecita per mestiere.

§. 646.

Se in un caso di caccia illecita concorrono più delle circostanze aggravanti, designate nel precedente §. 645, ha luogo la casa di lavoro fino a tre anni.

§. 647.

Terzo reato di caccia illecita.

La seconda recidiva si punisce, come terzo reato di caccia illecita, con la casa di lavoro fino a due anni.

§. 648.

Circostanze aggravanti.

Dove le circostanze aggravanti, designate nel §. 645, concorrano col terzo reato di caccia illecita, l'agente è punito con la casa di lavoro fino a due anni, o con la casa di disciplina da un anno fino a tre anni.

§. 649.

Motivo di addolcire la pena.

Nei casi dei §§. 645 e 648 si presenta un motivo di addolcire la pena, quando il cacciatore si è immediatamente arreso all'avente il diritto di caccia, al guarda-foreste, o al custode, da cui fu sorpreso, o ha gettato l'arme lungi da sè.

§. 650.

Violenza, o resistenza congiunta con una lesione corporale.

Se nella violenza o nella resistenza, commessa dal cacciatore contro gli aventi il diritto di caccia, i guarda-foreste, od altri custodi, è avvenuta una lesione corporale imputabile a lui, per la quale sia stata incorsa per

sè una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi, egli è colpito da una pena, da decretarsi secondo il disposto del §. 182, la quale per altro, salvi i casi del §. 175, si accresce mediante un' aggiunta, che non superi mai la metà di essa.

§. 651.

Trasgressione di caccia, e caccia furtiva

Chiunque in una bandita altrui, senza scienza e volontà dell' avente il diritto di caccia o de' suoi rappresentanti, prende salvaggiume, o, senza l' uso d'armi da fuoco, uccide salvaggiume; postochè per via degli stessi reati sia stato già punito due volte dalla polizia, soggiace, come colpevole di caccia furtiva, ad una multa da venticinque fino a cento fiorini, la quale cede a profitto dell'avente il diritto di caccia, e, nel caso di ripetizione dopo la notificazione della giudiciale sentenza condennatoria, è colpito da una pena di carcere da otto giorni fino a tre mesi.

§. 652.

Confiscazione dell' arme ec.

In tutti i casi criminali dei precedenti §§. 643 fino a 651 dee contemporaneamente decretarsi, in favore dell'avente il diritto di caccia, la confisca dell'armi, o delle reti ed attrazzi venatorj, onde si fece uso nel fatto, del pari che dei cani in esso adoperati.

§. 653.

Trasgressione di pesca.

Chiunque pesca illecitamente ne' ruscelli, ne' fiumi, o nel mare; quando per lo stesso reato è già stato punito due volte dalla polizia, è colpito per terza trasgressione di pesca da una multa fino a venticinque fiorini, la quale cede a profitto dell'avente il diritto di pesca.

Se in virtù dei mezzi usati vien posta in pericolo la conservazione dei pesci, ha luogo fin dal primo caso la pena della carcere fino a tre mesi.

§. 654.

Limitazione della persecuzion penale.

Nei casi dei §§. 651 e 653, del pari che quando si presenta una trasgression di caccia della specie designata nel §. 644, la persecuzion giudiciale e la punizione ha luogo solamente a denunzia dell'avente il diritto di caccia o di pesca, o de' suoi rappresentanti.

§. 655.

Reati di caccia nei parchi chiusi.

Un reato di caccia illecita, o di caccia furtiva, o di trasgressione di caccia, commesso in un parco chiuso, o in un giardino salvatico, si punisce come un furto accompagnato da circostanze aggravanti (§. 385 num. 7), o, sotto le presupposizioni del §. 381 num. 1, come un furto pericoloso, e, quando concorrano le condizioni dei §§. 410 e 411, come una rapina.

§. 656.

Furto di pesci.

È punito per furto ancora colui, che sottrae pesci da conserve, o da peschiere.

Tit. XLIX.

Dei particolari delitti de' pubblici impiegati.

§. 657.

Idea 1) de' pubblici impiegati.

Le disposizioni del presente titolo, che non sono esclusivamente dirette ad una determinata classe d'impiegati o di ministri, valgono per gl'impiegati della Corte, dello Stato, della Chiesa, delle Comuni, delle fondazioni, della pubblica instruzione, e di altri pubblici stabilimenti, che relativamente alla loro amministrazione sono soggetti alla sorveglianza dello Stato, come pe' loro rappresentanti ed aiuti, nominati dalle competenti autorità.

§. 658.

Idea 2) de' pubblici impiegati inferiori.

Quelle disposizioni, che nel presente titolo sono dirette ai pubblici impiegati inferiori, valgono per gl' impiegati inferiori della Corte, pei carabinieri, pe' sorvegliatori delle gabelle e dei dazj, pei conduttori di posta, pei procacci, pe'guarda-foreste, pe'guarda-campi, pe'fanti della polizia, pe' carcerieri, per gl' inservienti di cancelleria, pe' custodi degli uffizj, e per gli altri inservienti delle pubbliche autorità.

§. 659.

Abuso d' uffizio in generale.

Il pubblico impiegato, che per malvagità, spirito di vendetta, interesse, o parzialità, abusa del suo impiego, o della sua posizione officiale, per pregiudicare ingiustastamente ad altri, o allo Stato, o per opprimere i sottoposti, o per impedire il libero esercizio dei diritti statuali, comunali, o civili; postochè l'azione non trapassi in un delitto determinato, soggiace, come colpevole d'abuso d'uffizio, alla pena del congedo.

§. 660.

Violazione del silenzio officiale

1) *con cattiva intenzione.*

Quel pubblico impiegato, che per malvagità, spirito di vendetta, o interesse, manifesta dei fatti, o il tenore di atti, o di altri documenti, che in virtù del suo dovere officiale dovrebbe tener segreti, o partecipa tali atti o documenti ad altri, o permette ad altri la vista dei medesimi, è punito, come violatore del silenzio officiale, col congedo: e, quando da ciò sia derivato un grave danno, imputabile a dolo del colpevole, soggiace alla carcere di circondario per non meno di tre mesi, o alla casa di lavoro, e contemporaneamente al congedo, od alla destituzione.

§. 661.

Violazione del silenzio officiale

2) *senza cattiva intenzione.*

Se da una violazione del segreto officiale, che non provenne da malvagità, nè da spirito di vendetta, nè da interesse, è stato cagionato un grave danno, che potea dal colpevole prevedersi come verisimile conseguenza della sua azione, egli è colpito da una multa non minore di cento fiorini, o secondo le circostanze, dalla pena del congedo.

§. 662.

Pena della corruzione.

Quel pubblico impiegato, che ne' suoi atti officiali può favorire una parte in pregiudizio dell'altra, o dello Stato, postochè per la commissione, o per la omissione di un atto officiale abbia preso danaro od altre utilità patrimoniali, o si sia mostrato pronto ad accettar tali cose, è colpito, come debitore di delitto di corruzione, dalla carcere di circondario, o da una multa, che può superare di tanto la somma di mille fiorini, di quanto la oltrepassa il donativo dato o promesso, ed insieme dalla pena del congedo o della destituzione.

§. 663.

Negl' impiegati inferiori.

Gl' impiegati inferiori si rendono colpevoli di corruzione, quando per la commissione o per la omissione di un atto officiale, intraprendendo o tralasciando il quale possono favorire una parte in pregiudizio d'un' altra, o dello Stato, accettsno in dono danaro, od altre utilità patrimoniali, o si mostrano pronti ad accettarle: e sono colpiti da una multa fino a centocinquanta fiorini, o dalla carcere fino a tre mesi, e nei casi più gravi, soggiacciono inoltre al congedo od alla destituzione.

§. 664.

Pena del corruttore.

Il corruttore, subito che ha offerto o promesso il donativo, incorre in una multa fino a cinquecento fiorini, o nella carcere fino a tre mesi.

§. 665.

Delitti officiali in sequela di corruzione.

Se il corrotto ha promesso al corruttore un'azione, che constituisca un delitto officiale, od ha realmente eseguito una tale azione, in sequela della corruzione; si applica la pena incorsa per via di quell'azione medesima, o la pena della corruzione (§. 664) secondo le norme del §. 182.

§. 666.

Nei casi del precedente §. 665, anche contro il corruttore, del pari che contro un instigatore (§§. 119—122), si applica la pena della curruzione (§. 664), o la pena del delitto officiale promesso od eseguito dal corrotto, secondo le norme del §. 182; esclusa per altro la pena, che sostituisce il congedo o la destituzione, da cui deve inoltre esser colpito il corrotto.

§. 667.

Accettazione punibile di doni.

Se un pubblico impiegato, che ne' suoi atti officiali può favorire una parte in pregiudizio d'un'altra, o dello Stato, si lascia regalare per un atto officiale già compiuto, od un impiegato inferiore, per un atto officiale già compiuto della specie designata nel §. 663, si lascia regalare danaro od altre utilità patrimoniali di un valor pecuniario non indifferente, senza consenso delle autorità superiori; postochè non abbia avuto luogo una precedente promessa (§. 662), è colpito, per illecita accettazione di doni, da una multa, che può superare di tanto la somma di mille fiorini, di quanto la oltrepassa il dono accettato, e, nel caso di recidiva, soggiace inoltre al congedo.

§. 668.

Dalla pena dell' illecita accettazione di doni è pur colpito un pubblico impiegato, in cui non s' incontrino le presupposizioni del §. 667, quando per mezzo d' indoverosa dilazione di atti officiali ha determinato al donativo colui, dal quale si fece regalare, o prometter danaro, od altre utilità patrimoniali di valore non indifferente.

§. 669.

Corruzione od accettazione di doni per via di persone intermedie.

Tutto quello, che con intelligenza d'un pubblico impiegato vien dato o promesso, per un atto officiale del medesimo, ad un terzo, si dee considerare nei casi de'§§. 662, 663, 667, e 668, come se fosse stato dato o promesso al pubblico impiegato.

§. 670.

Confiscazione del dono.

Nella corruzione e nella illecita accettazione di doni, il donativo fatto, od il suo prezzo, cede alla casa dello Stato.

§. 671.

Pubblica estorsione. 1) *mediante uso di forza officiale o minaccia della medesima.*

Quel pubblico impiegato, il quale usando forza officiale, o minacciandola, costringe taluno a somministrargli delle utilità, che non gli competono, o che nella stessa guisa costringe con ingiusta intenzione taluno a somministrarle ad un altro, a cui non competono; è colpito, come debitore di pubblica estorsione, dalla pena del delitto comune di estorsione (§§. 417—419, e 422) ed inoltre dal congedo, o dalla destituzione.

§. 672.

2) *mediante ordine, od inganno.*

Se il pubblico impiegato, non usando forza officiale,

Digitized by Google

nè minacciandola, ma abusando della sua posizione officiale, ha per mezzo di ordini, o di lusinghe illusorie, indotto taluno a somministrargli delle utilità, che non gli competono, o sotto la stessa presupposizione si è procurato tali utilità, profittando dell' ignoranza o dell'errore di quello, da cui furono prestate; se un pubblico impiegato della specie designata nel §. 662, mediante una indoverosa dilazione di atti officiali, si è dolosamente procacciata la somministrazione delle suddette utilità; è parimente punito, come colpevole di pubblica estorsione, con la carcere di circondario, o con la casa di lavoro, e, dove nel caso speciale sia stata incorsa una pena maggiore di tre mesi di carcere di circondario, è contemporaneamente colpito dal congedo, o dalla destituzione.

§. 673.

Pena del violato dovere giudiciale.

Que' pubblici impiegati, che pronunziano decisioni scientemente ingiuste in cause civili, amministrative, o criminali, o per lo scopo di tali decisioni fanno scissura con la coscienza dell' ingiustizia, sono colpiti dalla pena della falsa testimonianza (§§. 486—489), ed oltre al soggiacere in tutti i casi alla condanna a pene restrittive temporarie sono puniti col congedo, o con la destituzione.

§. 674.

Nei casi leggieri.

Se la causa civile, o amministrativa, o criminale, è di tale specie, che la parte o i testimoni debbono prestare soltanto un impalmamento in vece del giuramento, hanno luogo le pene comminate nel §. 502 insieme con la pena del congedo.

§. 675.

In favore dell' incolpato.

Dove in cause criminali della specie designata nel

precedente §. 674 fosse favorito l' incolpato da un' ingiusta decisione; postochè questa trasgressione sia la prima, i giudici sono autorizzati a discendere ad una multa non minore di cento fiorini.

§. 676.

Falsità per produrre un' ingiusta decisione.

Dalle pene, minacciate nei §§. 486—490, 674 e 675, è pur colpito quel pubblico impiegato, che, con l' intenzione di produrre un' ingiusta decisione, scientemente autentica qualche cosa non vera nei rapporti, nei protocolli, nelle relazioni, od in altri atti.

§. 677.

Falsità con abuso del diritto di autenticare officialmente.

Il pubblico impiegato, che, abusando del suo diritto di autenticare officialmente, fabbrica, pei fini descritti nei §§. 423, 425, 428, e 429, documenti pubblici di tenore non vero, e fa uso di essi, o li consegna o spedisce ad altre persone, o li prende in custodia conformemente alla loro destinazione, è colpito dalla pena della falsità, e nei casi dei §§. 423, 425, e 428, soggiace contemporaneamente alla pena del congedo, o della destituzione.

§. 678.

Se un pubblico impiegato, per una falsità, minacciata di pena più leggiera di quella stabilita nel §. 446, ha fabbricato un pubblico documento di tenore non vero, o un foglio in bianco munito dei requisiti estrinseci di un pubblico documento, e lo ha consegnato ad altri: postochè il documento o il foglio in bianco sia servito ad un grave delitto, egli soggiace, oltre al congedo, o alla destituzione, anche alla pena di quel delitto, la quale per altro non può mai superare il massimo grado della pena comminata nel §. 446.

Digitized by Google

§. 679.

Soppressione di documenti.

Quel pubblico impiegato, che con ingiusta intenzione rende inservibili o sopprime atti officiali ad esso affidati, è colpito dalla pena minacciata nel §. 459, e, dove nel caso speciale sia stata incorsa una pena maggiore della carcere di circondario per tre mesi, soggiace contemporaneamente al congedo, od alla destituzione.

§. 680.

Scrivani dello Stato.

La pena del §. 677 ha luogo ancora contro gli scrivani dello Stato, quando per agevolar l'intenzione di un altro, diretta a cercar lucro (§. 423), o a danneggiare (§. 425),

1) mediante indoveroso rifiuto, o indoverosa dilazione dei loro servigj officiali, impediscono l'ammissione di documenti relativi ad un affare giuridico, la cui validità dipende dall'esistenza dei medesimi; o

2) sul documento relativo ad un tale affare giuridico commettono errori, dei quali è conseguenza la nullità del documento stesso; o

3) rendono inservibili, distruggono, o sopprimono pubblici documenti relativi ad un tale affare giuridico, i quali si ritrovano sotto la loro custodia.

§. 681.

Abuso del poter giudiciale.

Que' giudici, che per malvagità, spirito di vendetta, o interesse, o per altra ingiusta mira, introducono un'inquisizione contro taluno, ovvero ordinano, od intraprendono una visita domiciliare, o l'apertura o il rimovimento di lettere o di altri fogli, sono puniti col congedo.

§. 682.

Arresto illegale.

Que' giudici inquirenti, che per malvagità, spirito di

vendetta, o interesse, o per altra ingiusta mira, fanno arrestare, o tengono in arresto qualcuno; del pari che altri impiegati, che con la stessa intenzione cagionano un indebito prolungamento d' arresto d' un incolpato; egualmente i capi di stabilimenti penali, che con la stessa intenzione ricevono alcuno, come detenuto, nello stabilimento; sono colpiti dalle pene comminate nei §§. 275—277, ed insieme dal congedo, o dalla destituzione.

§. 683.

I giudici inquirenti, i capi di stabilimenti penali, od altri pubblici impiegati, che, trasgredendo le prescrizioni del loro servizio, scientemente cagionano, tanto mediatamente, quanto immediatamente, un indebito prolungamento, maggiore di dieci giorni, di arresto, sono colpiti da una multa non inferiore a cento fiorini, o, nei casi più gravi, dal congedo.

§. 684.

Altri abusi d'autorità.

Dalla stessa pena (§. 683), semprechè il fatto non trapassi in un determinato delitto più grave, è colpito il giudice:

1) quando usa, o fa usare da altri, bistrattamenti o minaccie, ad effetto di costringere l'incolpato a confessare, o i testimoni a deporre in un dato modo;

2) quando fa, che abbiano luogo aggravamenti scientemente illegali, o non espressi nella sentenza, contro incolpati arrestati, o sostenuti in pena;

3) quando, omettendo l' inquisizione, o introducendola, o dirigendola in una data maniera, favorisce l' incolpato in una guisa, che pone in pericolo la giustizia della sentenza.

§. 685.

Evasione di detenuti dolosamente cagionata.

Il giudice, che dolosamente permette od occasiona

la fuga d'un arrestato, o di un sostenuto in pena, è colpito dalle pene, imposte al delitto di liberazione di carcerati (§§. 632 e 633), ed oltracciò soggiace al congedo.

§. 686.

Le disposizioni dei precedenti §§. 681—685 si applicano ancora ai ministri di polizia, delle gabelle e dei dazj, in quanto hanno attribuzioni giudiciali: e le disposizioni dei §§. 684 num. 2, e 685, si applicano ai capi, ed ai sorvegliatori di stabilimenti penali, come alle guardie dei detenuti: e le disposizioni dei §§. 684 num. 1, e 685, si applicano ancora ai carabinieri, ai fanti della polizia, e ad altri inservienti, che debbono arrestare, custodire, od accompagnare gl' incolpati.

§. 687.

Infedeltà di gestione.

I pubblici gerenti o amministratori, che convertono in proprio loro profitto danari, od altri oggetti di loro scrittura od amministrazione, sono colpiti, come debitori d' infedeltà di gestione, dalla pena della truffa, e contemporaneamente soggiacciono al congedo, od alla destituzione.

§. 688.

Al di sotto di cinquanta fiorini.

Se i danari, o gli altri oggetti, convertiti in proprio profitto, non arrivano alla somma di cinquanta fiorini, dove si tratti della prima trasgressione, ha luogo solamente una pena di polizia officiale, tranne il caso, che il colpevole, per commettere, od occultare il fatto, abbia usato falsità od altri mezzi d' inganno, o che l'appropriazione sia avvenuta con la mira di sottrarre alla cassa senza risarcirla.

§. 689.

Quando l'inversione si debba presumere fatta a proprio profitto.

Se nella cassa, o nelle provvisioni del gerente, o

dell'amministratore, si scopre un vuoto, del quale egli non sa indicare o render verisimile un'altra cagione, si può ammettere un' inversione, fatta a profitto del gerente o dell'amministratore, quando a questo punto convergano ancora altre circostanze: e segnatamente

1) quando egli abbia fatto un dispendio, o si sia accumulato un patrimonio, del quale non gli avrebbero potuto fornire i mezzi le sue giuste entrate; o

2) quando egli abbia cercato, per via di falsità, o di altri mezzi fraudolenti, di nascondere il vuoto.

§. 690.

Concorrenza d'infedeltà di gestione e di falsità.

Se, come mezzo a commettere o ad occultare un'infedeltà di gestione, fu fabbricato un falso documento, o falsificato o soppresso un documento sincero; per determinare la pena dei delitti concorrenti d'infedeltà di gestione, e di falsità, o di frode, si applica la norma del §. 182.

§. 691.

Delitto continuato.

Quando più reati della specie designata nel precedente §. 690, i quali furono commessi dallo stesso gerente o amministratore nella medesima, o in diverse amministrazioni o scritture, concorrono come oggetto dello stesso giudizio criminale; si debbono considerare, nella determinazion della pena, come un delitto continuato (§. 180).

§. 692.

Effetto del risarcimento.

Se dal colpevole, o da altri, che non vi sono giuridicamente obbligati, vien sodisfatta a pronti contanti, o in altro modo, la cassa, o totalmente, od in parte, prima che sia passata in giudicato la sentenza penale; cessa

intieramente, od in parte, la pena restrittiva, che altrimenti avrebbe luogo secondo il §. 687, o il §. 690.

§. 693.

Se per altro il colpevole, per commettere od occultare l'infedeltà di gestione, ha inventato false partite d'entrata o d'uscita, o ne ha falsificate delle vere; la pena della falsità si applica anche nel caso del §. 692, e il risarcimento, prestato avanti che la sentenza penale passasse in giudicato, si considera solamente come causa attenuante la pena.

§. 694.

Se un gerente, od un amministratore, si appropria danari, od altri oggetti della sua scrittura od amministrazione, e con essi prende la fuga; la somma, che si ritrovi in sue mani, non si dee considerare come risarcimento prestato, ad effetto di determinare la sua pena.

§. 695.

Illecito imprestito dei danari delle casse.

Se un gerente od un amministratore, che non è autorizzato a fare imprestiti della cassa, impresta danari della medesima, è punito per infedeltà di gestione, come se avesse convertito in proprio profitto la somma imprestata.

§. 696.

Illecito imprestito fatto ai superiori del gerente.

Dalla stessa pena è colpito anche il superiore del gerente, o amministratore, e parimente il ministro incaricato di sorvegliarli officialmente, quando riceva egli stesso un imprestito da una simil cassa (§. 695).

§. 697.

Imprestito senza sicurezza.

Se un gerente, o un amministratore, che sia autorizzato a fare imprestiti dalla cassa, impresta danari, sa-

pendo di non assicurarli; ognorachè da ciò risulti una perdita maggiore di cinquanta fiorini, la quale egli potea prevedere come verisimile, o facilmente possibile, è colpito dalla pena del congedo, e contemporaneamente da un terzo della pena restrittiva, che avrebbe luogo nel caso d'infedeltà di gestione, a tenore del §. 687.

§. 698.

Imprestito senza sicurezza ai superiori del gerente.

Se fu il superiore del gerente, o dell'amministratore, o il ministro incaricato di sorvegliarli officialmente, quegli che prese l'imprestito dalla cassa; postochè risulti una perdita, è colpito in tutti i casi dal congedo, e da un terzo della pena restrittiva, minacciata al delitto d'infedeltà di gestione; altrimenti da una multa non inferiore a cinquanta fiorini.

§. 699.

Cambio fatto co' danari della cassa ec.

Se un gerente, o un amministratore si procura delle utilità, facendo il cambio coi danari della cassa, o permutando, o vendendo polizze d'obbligo, o cartelle del debito pubblico, od altri oggetti della sua amministrazione, o appropriandoseli in correspettività di contante, o di altre carte, o traendo profitto per sè da cose, il cui provento egli deve amministrare per la cassa; ciò si considera come infedeltà di gestione, e nella punizione si ha riguardo alla somma del fatto guadagno, o del danno arrecato, sempre secondo la quantità dell'uno o dell'altro.

§. 700.

Delitti officiali dei ministri di posta ec.

1) *Apertura di lettere.*

I ministri, e gl'inservienti della posta, i quali, fuori del caso di autorizzata apertura di lettere, o d'involti,

impossibili a recapitarsi, aprono dolosamente lettere, involti, od altri oggetti chiusi, affidati alla posta, senza volontà di chi gli ha consegnati, o di quello, a cui sono diretti, vengono colpiti dalla pena del congedo, e, nei casi più gravi, soggiacciono di più anche alla carcere di circondario, o alla casa di lavoro fino a due anni.

§. 701.

2) *Truffa.*

I ministri e gl' inservienti della posta, se truffano lettere, od altre cose di niun valore, affidate alla posta, o senza disposizione del tribunal competente, o senza la volontà di colui, che le ha consegnate, od a cui sono dirette, scientemente le rimettono a persone diverse da quelle, cui sono dirette, o dai loro rappresentanti, o dolosamente le ritengono, sono colpiti dalla pena minacciata nel precedente §. 700: e, quando ciò avvenga su di rotoli di danaro, o di altri oggetti aventi un valor pecuniario, sono colpiti dalla pena della truffa, da accrescersi secondo la norma del §. 404, ed inoltre dal congedo, o dalla destituzione.

§. 702.

Applicazione delle dette regole ai messaggieri pubblici.

Le disposizioni di ambedue i precedenti §§. 700 e 701 si applicano ancora ai messaggieri stabiliti dall' autorità: ma contro di loro, in vece del congedo o della destituzione, ha luogo la temporaria o perpetua privazione della facultà loro concessa delle pubbliche gite, ed in ogni caso anche una pena di carcere, quando secondo i §§. 700 e 701 non sia stata incorsa una pena restrittiva più grave.

§. 703.

Delitti officiali, mediante la commissione di delitti comuni in impiego.

Quel pubblico impiegato, che abusa del suo ufficio

per commettere un delitto comune (tit. IV. §. 142, tit. IX—XLVIII., e L.); ognorachè il delitto in sè meriti una pena civile, maggiore della carcere di circondario per tre mesi, è colpito, come debitore di delitto officiale, anche dalla pena del congedo.

§. 704.

Pena sostitutiva.

Contro colui, che non riveste un pubblico ufficio stabile, e che è incorso nella pena del congedo o della destituzione, ha luogo in vece di questa la pena sostitutiva determinata nel §. 169.

§. 705.

Congedo, come sequela di pene restrittive.

In tutti i casi, in cui un pubblico impiegato è condannato per un delitto comune ad una pena di casa di lavoro, o di carcere per sei mesi o più, compete al Governo il diritto di congedarlo, o di destituirlo, senza distinguere, se egli sia realmente in servigio, o in riposo, nè se la pena fu espiata nella casa di lavoro, o nella fortezza (§. 52), osservata la procedura prescritta nell'editto concernente le relazioni giuridiche degl'impiegati (§. 17).

§. 706.

Lo stesso diritto compete inoltre al Governo contro il pubblico impiegato, allorchè questi è stato colpito dalla pena della carcere per uno dei delitti nominati nei §§. 360—371, 376—396, 400—406, 484—508, o nei titoli XXXV, XXXVI, o XLIV, o nel §. 664, o per falsità, o per frode, commessa per avidità di guadagno.

§. 707.

Multa invece della carcere.

In tutti i casi, in cui un pubblico impiegato, che non appartiene alla classe degl' inferiori, è incorso per un delitto comune in una pena più lieve della carcere di circondario per sei mesi, o per un delitto officiale in

una pena di carcere, che non oltrepassi tre mesi; in vece della medesima può esser decretata una multa non minore di venticinque fiorini, tranne i casi, in cui, secondo le disposizioni dei precedenti §§. 705 e 706, compete al Governo il diritto di congedare il pubblico impiegato, colpito da pena di carcere.

§. 708.

Carcere in vece della multa.

I pubblici impiegati inferiori, che si rendono debitori di un delitto officiale, minacciato di semplice multa; ognorachè nel caso speciale la legge non ordini altrimenti, in vece della multa sono colpiti da una pena proporzionale di carcere (§. 152), la cui durata non può oltrepassare il tempo di sei mesi.

Tit. L.

Del delitto di surrezione d' un impiego, o d' una autorizzazione, e del delitto di corruzione o di falsità nelle nomine o nelle elezioni.

§. 709.

Surrezione d'un impiego o d'una autorizzazione.

Chiunque, per mezzo di falsità, di corruzione, o di un altro delitto, ottiene surrettiziamente un pubblico impiego, o l'autorizzazione, conseguibile solamente dietro esame dello Stato, di esercitare un' arte, o una scienza, o di godere di una fondazione, o di esercitare un mestiere, è colpito dalla pena della falsità, della corruzione, o dell'altro delitto, ed inoltre dalla perdita dell'impiego, del godimento della fondazione, o dell' autorizzazione, che surrettiziamente ottenne.

§. 710.

Pena del patrono corrotto ec.

Se colui, al quale compete la presentazione, o la

nomina ad un pubblico ufficio, o al godimento di una fondazione, non in virtù di una pubblica potestà, ma per proprio diritto, ha preso, o si è mostrato pronto a prender denaro, od altri oggetti patrimoniali, per presentare o nominare una determinata persona; è colpito da una multa, che può superare di tanto la somma di mille fiorini, di quanto la sorpassa il donativo preso, o promesso, ed oltracciò soggiace, finchè vive, alla perdita del suo diritto di presentazione, o di nomina.

Colui, che ha dato, o promesso il donativo, è colpito in questo caso da una multa, o da una pena di carcere fino a tre mesi, e dalla perdita dell'impiego, o del godimento della fondazione, surrettiziamente ottenuto.

§. 711.

Corruzione elettorale.

Chiunque, per una elezione statuale o comunale da farsi, dà o promette danaro, od altre utilità patrimoniali ad un elettore pel suo voto del pari che l'elettore medesimo, che accetta il donativo, o la promessa, è colpito, per corruzione elettorale, da una multa non inferiore a venticinque fiorini.

Di più il corruttore, nella elezione, cui si riferisce la corruzione, o, dove questa sia dichiarata nulla, in quella che si fa nuovamente in suo luogo, non può essere eletto, e il corrotto non può in essa esercitare il suo diritto elettorale.

§. 712.

Confiscazione del donativo.

Il donativo dato per la corruzione (§§. 709—711), o il prezzo di esso, cede alla cassa dello Stato.

§. 713.

Limitazione della persecuzion penale.

Se nel caso del §. 711 il corruttore fu realmente eletto, il processo criminale ha luogo solamente quando

la elezione sia stata precedentemente dichiarata nulla dall' assemblea, o dall' autorità, che dee decidere della validità dell'elezione medesima.

§. 714.

Falsità nelle elezioni.

Chiunque nelle elezioni statuali o comunali fraudolentemente suppone, falsifica, o sopprime le schede elettorali, è punito con la carcere di circondario, e con la perdita de' suoi diritti comunali o statuali di elezione e di elegibilità, per sei, o per otto anni.

Dato a Carlsruhe nel nostro ministero di Stato il 6 *Marzo* 1845.

LEOPOLDO

JOLLY

D'ordine supremo di S. A. R. il Granduca

BÜCHLER

Digitized by Google

INDICE

DEL CODICE PENALE.

PARTE I. Dei delitti e della loro punizione in generale.
Tit. I. Delle azioni punibili e delle persone sottoposte alle leggi penali. . . . . §. 1 — 9
II. Delle Pene. . . . . §. 10 — 69
III. Delle condizioni generali dell'imputazione, dello stato di necessità, e della necessaria difesa. . . . . §. 70 — 96
IV. Del dolo e della colpa, della consumazione e del tentativo, degli autori e degli ausiliatori. . . . . §. 97—147
V. Dell'applicazione delle leggi penali pienamente determinate e indeterminate, dell' adeguamento della pena nelle leggi penali indeterminate, della mitigazione, e della commutazion della pena . . §. 148—169
VI. Della punizione dei delitti concorrenti §. 170—182
VII. Della punizione della recidiva. . . . §. 183—189
VIII. Della prescrizion delle pene, e della persecuzione giudiciale delle azioni punibili. §. 190—202
PARTE II. Dei delitti in particolare e della loro punizione.
IX. Dei delitto d' omicidio . . . . . §. 203—224
X. Delle lesioni corporali . . . . . §. 225—238
XI. Dell' omicidio e della lesione corporale in rissa . . . . . §. 239—242
XII. Dell' uccisione o del danneggiamento altrui per via d' avvelenamento . . . §. 243—250
XIII. Dei delitto di uccisione nell' utero, e del procurato aborto . . . . . §. 251—254
XIV. Dell'esercizio incompetente della medicina. §. 255 —256

XV. Della mutilazion di sè stesso . . . . §. 257—259
XVI. Dell' esposizion degl' infanti, e di altre persone mancanti d' aiuto . . . . §. 260—266
XVII. Del piagio e del furto di fanciulli. . . §. 267—274
XVIII. Del carcere privato, del delitto di violenza, di ragione illecitamente fattasi, di minaccie punibili. . . . . §. 275—281
XIX. Della falsa incolpazione, della calunnia e dell' ingiuria . . . . . §. 282—325
XX. Del duello . . . . . §. 326—334
XXI. Della violenza in femmina . . . . . §. 335—338
XXII. Del ratto . . . . . §. 339—347
XXIII. Dell' adulterio e della poligamia . . . §. 348—357
XXIV. Di altre violazioni punibili della moralità. §. 358—371
XXV. Disposizioni comuni ai titoli precedenti. §. 372—375
XXVI. Del furto. . . . . §. 376—399
XXVII. Della truffa . . . . . §. 400—409
XXVIII. Della rapina . . . . . §. 410—416
XXIX. Della estorsione . . . . . §. 417—422
XXX. Della falsità . . . . . §. 423—449
XXXI. Della frode. . . . . §. 450—470
XXXII. Della falsità e della frode in pregiudizio dei diritti di famiglia . . . . . §. 471—476
XXXIII. Disposizioni comuni ai precedenti titoli XXVI—XXXII. . . . . §. 477—483
XXXIV. Dello spergiuro, della violazione del giuramento e dell' impalmamento, e delle testimonianze e perizie false . . . §. 484—508
XXXV. Della falsa moneta, e della falsità in carta-moneta . . . . . §. 509—532
XXXVI. Dell' usura . . . . . §. 533—534
XXXVII. Del danneggiamento dei diritti altrui, mediante infedeltà, tradimento, o violazion di segreti, e dell' abuso di pubbliche autorizzazioni . . . . . §. 535—545
XXXVIII. Dell' incendio . . . . . §. 546—562
XXXIX. Dell' inondazione, e del pericoloso danneggiamento di strade ferrate . . . §. 563—569
XL. Di altri danneggiamenti di cose altrui. §. 570—582
XLI. Dell' avvilimento della religione, e della perturbazione del divino servigio . . §. 583—585
XLII. Dell' alto tradimento . . . . . §. 586—596
XLIII. Del tradimento del paese . . . . . §. 597—605

Digitized by Google

XLIV. Della lesa maestà, e delle offese contro i membri della Casa Granducale . . . §. 606—614
XLV. Della resistenza, della pubblica violenza, e della sollevazione. . . . . §. 615—631
XLVI. Della liberazione del carcerati. . . . §. 632—638
XLVII. Della vagabondità e della mendicanza . §. 639—642
XLVIII. Della caccia illecita e furtiva, e delle trasgressioni di caccia e di pesca . . §. 643—656
XLIX. Dei particolari delitti de' pubblici impiegati. . . . . §. 657—708
L. Del delitto di surrezione d'un impiego, o d' un' autorizzazione, e del delitto di corruzione, o di falsità, nelle nomine o nelle elezioni . . . . . §. 709—744

Digitized by Google

CODICE

DI PROCEDURA PENALE

DEL

GRANDUCATO DI BADEN.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEOPOLDO, PER LA GRAZIA DI DIO, GRANDUCA DI BADEN, DUCA DI ZAERINGEN. — COL CONSENTIMENTO DEI NOSTRI FEDELI STATI, NOI ABBIAMO RISOLUTO ED ORDINATO CIÒ CHE SEGUE.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

§. 1. Nissuno può esser colpito da una pena criminale, o civile, fuorchè in virtù di una sentenza, pronunziata dietro precedente processo criminale sul fondamento di una legge penale, e presupposta la competenza così del giudice inquirente, come del decidente.

§. 2. La persecuzion criminale ha luogo d'uffizio; salvi i casi, in cui per espresse disposizioni di legge si debba procedere soltanto dietro l'accusa o la denunzia dell'offeso, o del danneggiato.

§. 3. Al giudice inquirente incombe il dovere d'investigare d'uffizio, e con pari diligenza, le circostanze, che militano a difesa dell'incolpato, e le prove della reità.

§. 4. L'inquisizion criminale si estende pure a quelle quistioni preliminari o intermedie di diritto privato, dalle quali dipende nel singolo caso la trattazione, o decisione della causa penale, e la sentenza profferita dal giudice civile sulle medesime dopo la commissione del fatto non dà regola al giudice penale, fuorchè quando la quistione preliminare cada sopra qualità di grado, sulle quali già penda un processo civile, o divenga pendente durante l'in-

quisizione. In simili casi il processo criminale, dove l'incolpato non sia arrestato, può esser differito fino alla sentenza del giudice civile.

§. 5. Postochè l'esistenza d'un affare giuridico civile appartenga all'essenza di fatto di un delitto, si applicano egualmente le disposizioni legali sopra la prova in materie penali (tit. XIX).

§. 6. Dove la legge si serve della parola *delitto*, questa ha lo stesso significato della parola *reato*.

Tit. II.

Della competenza dei tribunali criminali.

§. 7. La giurisdizione per la inquisizion di un delitto è fondata in quel tribunale di circondario, o di quel giudice minore, nel cui distretto è stato commesso il delitto medesimo.

§. 8. Se taluno è imputato di più delitti, commessi in diversi circondarj, diviene esclusivamente competente quel tribunale, che il primo ha incominciato a far uso della sua competenza contro l'incolpato. La Corte per altro, o, se i delitti furon commessi nei circondarj di diverse Corti, la Corte Suprema può affidare l'inquisizione anche ad uno degli altri tribunali per via dell'importanza di uno o di più delitti, o per via del numero di quelli commessi nel suo circondario, o per via del numero dei testimoni da udirvisi, o rinviare eziandio l'inquisizione medesima al respettivo tribunale, quanto ai soli delitti commessi nel suo circondario.

§. 9. Agli atti, che rendono esclusivamente competente il tribunale, che previene, appartiene segnatamente la citazione o l'esame dell'incolpato in questa qualità, e l'arresto o la persecuzione del medesimo per mezzo d'inseguimento, o di lettere di requisizione.

§. 10. La prevenzione decide similmente nel caso, in cui un reato sia stato commesso sul confine di due circondarj, semprechè il tribunal superiore non abbia motivo di affidare l'inquisizione all'altro tribunale per facilitare il processo (§. 8).

§. 11. La competenza d'un tribunale, in cui pende un' inquisizione, si estende ancora ai delitti, che l'incolpato abbia per avventura commessi durante l'inquisizione in un altro circondario, semprechè i medesimi vengano denunziati avanti che sia chiusa l'inquisizione sul primo delitto, e senza pregiudizio del diritto, che per facilitare il processo (§. 8) compete al tribunal superiore, di affidare l'inquisizione di un delitto posteriormente commesso a quel tribunale, nel cui circondario è avvenuto.

§. 12. Se il danneggiato fa la denunzia del delitto, onde vuol promnovere l'inquisizione, al tribunale, nel cui circondario l'incolpato ha il domicilio o la dimora, questo tribunale divien competente, in quanto il tribunale del circondario del commesso delitto non abbia già prevenuto, o il pubblico ministero di questo circondario, sia per l'importanza del caso, sia per facilitare il processo (§. 8), non richieda, che la causa venga ivi rimessa.

§. 13. Se è stato commesso all'estero un delitto, o un reato, che può esser punito anche nel Granducato, la giurisdizione è fondata nel tribunale del domicilio dell'incolpato: dove questi non abbia in paese alcun domicilio, è fondata in quel tribunale, nel cui circondario l'incolpato ha la sua dimora: e dove il medesimo non abbia in paese nè domicilio, nè dimora, è fondata in quel tribunale, nel cui circondario l'incolpato viene arrestato.

§. 14. Se il delitto è stato commesso all'estero da più persone, che non hanno lo stesso domicilio, o la stessa dimora, nè sono state arrestate nel circondario del

medesimo tribunale, decide di bel nuovo fra i diversi tribunali la prevenzione, e il tribunal preveniente divien competente per tutti gl'incolpati, in quanto il tribunal superiore non affidi, per facilitare il processo (§. 8), la inquisizione ad un altro tribunale.

§. 15. Se dalla medesima persona sono stati commessi dei delitti in paese ed all' estero, quel tribunale paesano, che è competente pei primi, diviene immediatamente competente ancora per gli ultimi.

§. 16. Pel caso, in cui più persone abbiano preso parte alla commissione di un delitto, valgono le seguenti disposizioni.

1) La competenza d'un tribunale sopra l'autore produce la competenza eziandio sopra gli ausiliatori, ancorchè gli atti di questi sieno stati eseguiti in altri circondarj.

2) Se in una società, intesa ad eseguire un delitto pigliato di mira in comune, più partecipanti hanno eseguito degli atti in diversi circondarj, la prevenzione decide della competenza del tribunale, secondo la regola del §. 8.

In ambedue i casi non ha luogo la competenza del medesimo tribunale rispetto ad altri delitti, commessi da un partecipante in altri circondarj, salvo che il tribunal superiore non rimetta anche questi delitti alla giurisdizione comune.

§. 17. Quando la competenza fra diversi tribunali è dubbiosa, decide la Corte, e, se i diversi tribunali non appartengono al circondario della medesima Corte, decide la Corte Suprema.

Per altro in questo intervallo di tempo ciascuno dei medesimi, al quale se ne presenti l'occasione, deve intraprendere, senza riguardo alla controversia sopra la competenza, gli atti necessarj ad introdurre l'inquisizio-

ne, ed a stabilire l'essenza di fatto, e specialmente tutti quelli, dalla cui dilazione potrebbe nascer pericolo.

§. 18. La Corte in caso di necessità può affidare l'inquisizione di un delitto anche ad un altro tribunale del suo circondario, quando la medesima non possa rilasciarsi al tribunal competente, o perchè sia minacciata la pubblica sicurezza, o per difetto di carceri sufficienti.

§. 19. Quel tribunale, che è competente per la inquisizione, dee pronunziare eziandio la sentenza, salvi i casi, in cui, per la gravità del delitto, o della pena da decretarsi, la discussione e la decision della causa appartenga al tribunal superiore.

Tit. III.

Dell' incapacità di esercitare l'ufficio di giudice, e della ricusa delle persone, che formano i tribunali.

§. 20. Il giudice è incapace di esercitare il proprio ufficio in tutte le cause, nelle quali sieno stati incolpati la sua moglie attuale, o divorziata, la sua fidanzata, i suoi alunni, o tali persone, che sieno consanguinee od affini di lui o della sua moglie attuale, o divorziata, in linea retta senza distinzione di grado, compresi i genitori ed i figli adottivi, ed in linea collaterale fino al secondo grado inclusivamente, senza considerare, se il matrimonio, onde nacque la parentela, sussista ancora, o no.

§. 21. Il giudice è obbligato a notificare incontanente la relazione, che constituisce la ragione della sua incapacità, al suo sostituto, ed all'autorità, alla quale spetta il decidere della ricusa.

§. 22. Il giudice può essere ricusato per temuta parzialità, quando egli sia consanguineo, od affine dell'incol-

pato in terzo o quarto grado della linea collaterale, come pure quando abbiano ricevuto danno immediato dal delitto, o egli stesso, o la sua moglie, od i suoi alunni, o tali persone, che sono con lui, o con la sua moglie attuale o divorziata, in una delle relazioni di consanguineità, o di affinità, menzionate nel §. 20.

§. 23. Anche in tali casi il giudice è obbligato a notificare incontanente la detta relazione al pubblico ministero: ma nel medesimo tempo, se sia pericoloso l'indugio, è in dovere di prendere i provvedimenti, necessarj ad allontanare il pericolo, o a richiamar subito a ciò un altro giudice.

§. 24. Il giudice può essere inoltre ricusato per temuta parzialità,

1) se ha fatto manifestazioni, o dato consigli, onde risulti la sua preoccupazione nella causa;

2) ognorachè il giudice stia con l'incolpato, o col danneggiato dal delitto, fuori dei casi designati nei §§. 20 e 22, in tal relazione d'interesse, di consanguineità, d'affinità, d'amicizia, d'inimicizia, o di dovere, che la parte non possa riporre una confidenza illimitata nella sua imparzialità;

3) quando egli nel procedere contro l'incolpato si sia permesse delle irregolarità processali, onde si possa dedurre la sua parzialità.

§. 25. Il caso dell'interesse sufficiente per la ricusazione, menzionato nel §. 24 num. 2, si presenta segnatamente, quando il giudice ha dato nella causa attuale un parere all'iucolpato, o al danneggiato, che ha aderito al procedimento penale, od ha fatto da patrocinatore, od è intervenuto come giudice, o come pubblico ministero, in una instanza precedente.

§. 26. Il giudice può essere eziandio ricusato, quando debba essere udito nella causa come testimone, o co-

me perito: ed è incapace di esercitare il suo ufficio (§§. 20 e 21), se è stato già esaminato nella causa, come testimone, o perito.

§. 27. Se un giudice inquirente, o un giudice minore è stato testimone, fuori delle sue funzioni officiali, di un delitto o di un reato commesso, il quale appartenga alla sfera della sua competenza, deve incontanente notificare il caso al pubblico ministero, ma insieme introdurre il processo, e continuarlo fintantochè non sia decretata la scusa.

§. 28. L' assicurazione fondata sul giuramento del pubblico servigio, fatta dal giudice a quella autorità, alla quale compete il decidere della ricusa, o della scusa, che un motivo dell'una o dell'altra abbia la qualità designata nel §. 24, o che in generale esistano relazioni, le quali, se fossero note all' incolpato, o al pubblico ministero, gli autorizzerebbero a ricusare, è sufficiente, anche senza enunciazione delle ragioni, a declinare da sè l' inquisizione, o la decisione della causa. Nei casi per altro, in cui fosse pericoloso l' indugio, egli dee prendere i provvedimenti, necessarj ad allontanare il pericolo, o richiamare a ciò un altro giudice.

§. 29. Le prescrizioni relative all' incapacità dell'ufficio di giudice, ed alla ricusa de' giudici, sono applicabili ancora agli attuarj.

Nei casi d' incapacità dell' attuario (§§. 20 e 26) il giudice deve adoperare d'uffizio un altro attuario.

§. 30. Una Corte può essere ricusata solamente allorchè si trovi nel caso dei §§. 20, 22, 24, 25, e 26 la totalità dei suoi membri, od un tal numero di essi, che i rimanenti non arrivino al numero legalmente richiesto per la formazione del tribunale.

§. 31. Se il pubblico procuratore si trova in una di quelle relazioni, che secondo le disposizioni dei §§. 20,

22, e 26 rendono incapace il giudice all' esercizio del suo ufficio, o danno motivo alla sua ricusa, egli è in dovere di astenersi dalla trattazion della causa, e di rilasciarla al suo sostituto, somministrando contemporaneamente notizia di ciò al ministero della giustizia.

§. 32. Il pubblico procuratore non può essere ricusato. Quando egli per altro nei casi del §. 20, o 22, non si astenga dalla trattazion della causa, o quando si trovi in una delle relazioni menzionate nel §. 24 num. 2, e 3, non è impedito agli interessati di farne denunzia al ministero della giustizia.

§. 33. Tanto il pubblico procuratore, quanto l' incolpato, che voglia ricusare un giudice, deve addurre e certificare le ragioni, eccetto i casi, in cui il giudice le abbia denunziate da sè medesimo (§§. 21, e 23).

§. 34. Al danneggiato o all'offeso non compete il diritto di ricusa, eccettochè ne' casi, che debbono essere investigati e puniti a sua querela.

§. 35. Decide della ricusa:

1) la Corte, se la ricusa è diretta ad un giudice minore, o ad un tribunale di circondario, o ad un membro del medesimo, o ad alcuni membri della stessa Corte;

2) la Corte Suprema, se la ricusa è diretta ad alcuni membri di essa, o ad una Corte, o al suo presidente, o a tanti membri della medesima, che i rimanenti non giungano più al numero legalmente richiesto alla formazione del tribunale;

3) il ministero della giustizia, se la ricusa è diretta alla Corte Suprema, o al suo presidente, o a tanti membri della medesima, che i rimanenti non formino più il numero legalmente richiesto.

Nei casi di num. 1, quando la Corte è incapace di esercitare le funzioni giudiciarie, la Corte Suprema dee decidere della ricusa, e dee deciderne il ministero della

giustizia nei casi di num. 2 nell' incapacità della Corte Suprema.

§. 36. Se un giudice minore, od un giudice inquirente, od una Corte è incapace di esercitare le funzioni giudiciarie, o viene accolta la loro ricusa, la respettiva autorità designata nel §. 35 nomina un altro giudice minore, od inquirente, od un'altra Corte, a cui si deve affidare la causa. Se per altro il giudice inquirente ricusato ha un sostituto, questi gli subentra per legge.

§. 37. La decisione sulla ricusa di un giudice, o di una Corte, nei casi di num. 1, e 2 del §. 35, vien data dal tribunale riunito in pieno consiglio, e nel caso di num. 3 si pronunzia collegialmente dal ministero della giustizia. Contro questa decisione non si ammette alcun rimedio giuridico.

§. 38. La sentenza sulla ricusa dell' attuario, di un giudice minore, o di un giudice inquirente, appartiene a questi giudici stessi, salvo il ricorso al tribunale di circondario.

Sulla ricusa dell'attuario d'un tribunale di circondario, o di un tribunal superiore, dee sentenziare il tribunale respettivo, e contro questo decreto non ha luogo alcun rimedio giuridico.

§. 39. Gli atti intrapresi da una persona incapace sono nulli dal momento, in cui il motivo d' incapacità sussistè, e le fu noto.

Tit. IV.

Dei magistrati incaricati d' investigare e di perseguitare i delitti e i reati.

§. 40. Della investigazione e della persecuzione dei delitti commessi sono incaricati entro la sfera della loro attività:

1) i pubblici procuratori,
2) i magistrati di polizia,
3) i giudici inquirenti,
4) i giudici minori.

Tit. V.

Del pubblico procuratore e delle sue funzioni.

§. 41. Il pubblico procuratore appresso il tribunale di circondario dee perseguitare tutti i delitti, a giudicare i quali è competeute la Corte, o il tribunale di circondario.

Gl'incombe in particolar modo il dovere:

1) di partecipare le notizie, che gli pervengono, quando le creda rilevanti, non meno che le prove, che giungono a sua cognizione, al respettivo giudice inquirente, e di fare in proposito le sue requisizioni;

2) di cooperare al discoprimento dei delinquenti ignoti, ricercando gl'indizj, che possono condurre a questo risultato;

3) di badare, durante l'inquisizione, che la medesima proceda legalmente, e che il giudice inquirente si valga di tutti i mezzi conducenti allo scopo, e di fare anche delle requisizioni nell'uno e nell'altro rispetto, dove le giudichi opportune allo stato della causa;

4) di fare, nell'assenza del giudice inquirente, e del giudice minore, che lo rappresenta (§. 58), inspezioni oculari, visite domiciliari, ed altri atti inquisizionali, la cui dilazione potrebbe riuscir nociva alle prove, partecipando per altro senza ritardo al gindice inquirente i protocolli a questo effetto compilati.

§. 42. I magistrati governativi e di polizia, che hanno da fornir materiali relativi all'inquisizion di un delitto, si dirigono al pubblico procuratore.

§. 43. Il pubblico procuratore è autorizzato ad esaminare preliminarmente, ma senza giuramento, tutte le persone, da cui spera di ottenere più precise dichiarazioni sopra i delitti, che appartengono alla competenza del giudice inquirente, e ad inviare a questo effetto richieste scritte ad altri pubblici procuratori, od ai magistrati di polizia.

§. 44. Il pubblico procuratore ha il diritto di prendere in qualunque tempo cognizione oculare dello stato delle inquisizioni pendenti, o di chiedere a questo fine la comunicazione degli atti, senza che per altro rimanga per tal motivo sospesa la procedura.

§. 45. Il pubblico procuratore è autorizzato ad assistere all'inspezione oculare, ed alla visita domiciliare giudiciaria, per indicare le circostanze di fatto, o gli oggetti, su cui desidera, che quelle operazioni si estendano. Al contrario l'esame dell'incolpato e dei testimoni si fa dal giudice inquirente senza l'assistenza del pubblico procuratore.

§. 46. Se il giudice inquirente è assente, od altrimenti impedito, il pubblico procuratore può ordinar la cattura dell'incolpato, o rilasciare contro di lui, se non è noto dove si trovi, un mandato di presentazione:

1) quando l'incolpato venga sorpreso in fatto flagrante, e sia designato per sospetto dal pubblico inseguimento, o dalla pubblica voce, subito dopo il fatto;

2) quando il medesimo, subito dopo il fatto, venga sorpreso con armi, con cose rubate, o con altri oggetti, che accennino la sua partecipazione al delitto;

3) quando egli s'incolpi del delitto da sè medesimo;

4) quando la persona, che in genere è sospetta di un delitto,

a) è colta nell'atto di fuggire, o

b) si può temere, che fugga, perchè sconosciuta, o forestiera, o girovago, o vagabonda, o

c) è posta da una sentenza giudiciale sotto la sorveglianza della polizia.

§. 47. Parimente in caso di assenza, o d'altro impedimento del giudice inquirente, il pubblico procuratore può ordinar la cattura, o rilasciare un mandato di presentazione:

1) quando alcuno che venga determinatamente incolpato di un delitto dal danneggiato, o da un testimone di vista, sia sospetto di fuga, anche senza le presupposizioni del §. 46 num. 4 let. b;

2) nei più gravi delitti, quando sia da temere, che l'individuo sospetto non cancelli le traccie del fatto criminoso.

§. 48. Il pubblico procuratore deve incontanente esaminare l'incolpato catturato, o presentato, e, quando non risulti subito, che manchi ogni ragione per ritenerlo, dee rimetterlo senza indugio al giudice inquirente.

§. 49. Nei tribunali di circondario, e nelle Corti superiori, il pubblico procuratore, ancorchè abbia fatto oralmente una proposizione in seduta, o si sia fatto intendere sopra una richiesta dell'incolpato, o del giudice inquirente, non deve giammai star presente alla deliberazione, che si terrà dal tribunale per la pronunzia d'una sentenza, o in generale d'una risoluzione.

Tit. VI.

Dei magistrati di polizia rispetto alla persecuzione dei delitti.

§. 50. Tutti i magistrati di polizia del Granducato debbono prestare aiuto al pubblico procuratore, ed ai giudici inquirenti, o minori, nel discoprimento e nella investigazion dei delitti.

§. 51. Postochè sia pericolo nell'indugio, essi deb-

bono esercitare, nell' assenza del pubblico procuratore tutte le facultà al medesimo competenti. In ogni caso essi procurano, che le traccie lasciate da un delitto sieno conservate senza alterazione fino al momento dell' inspezione oculare, e per mezzo di protocolli, da rimettersi senza indugio al pubblico procuratore, o al giudice minore respettivo, autenticano le circostanze, che giungono a loro notizia intorno al commesso reato.

§. 52. I fanti della polizia, e gli altri agenti della pubblica forza, possono nei casi del §. 46 arrestare gl'incolpati anche senza precedente mandato, ma li debbono allora presentare all'autorità ordinaria od economica viciniore, alla quale incombe il debito di procedere secondo la regola del §. 48.

I diritti e i doveri de' carabinieri rispetto all' investigazione ed alla persecuzion dei reati, sono determinati da leggi particolari.

Tit. VII.
Del giudice inquirente.

§. 53. Il giudice inquirente dirige l'inquisizione in quelle cause criminali, che debbono giudicarsi dal tribunale di circondario, o dalla Corte in prima instanza.

§. 54. Nei casi di urgenza egli può fare, anche senza aspettar la proposta del pubblico procuratore, gli atti necessarj a stabilire l'essenza di fatto, ed a perseguitare od arrestare l'agente, ma dee darne avviso immediato al pubblico procuratore, ad effetto che questi possa compilare le sue requisizioni.

§. 55. Se il pubblico procuratore non fa alcuna richiesta, perchè sia introdotta un'inquisizione, può il giudice inquirente, dietro domanda d'un interessato, farne denunzia al tribunale di circondario, il quale, sentito il

pubblico procuratore, decide, se l'inquisizione si debba introdurre.

§. 56. Ognorachè non sia pericolo nell' indugio, il giudice inquirente dee precedentemente avvertire delle inspezioni oculari, e delle visite domiciliari, che è per fare, il pubblico procuratore, affinchè questi, se lo crede opportuno, possa trovarvisi presente.

§. 57. Se un magistrato di polizia, o il pubblico procuratore, ha fatto degli atti giudiciali, in conformità del §. 41 num. 4, e dei §§. 43, 48, e 51, il giudice deve esaminarli, e, se lo crede necessario, rinnovarli, o supplirli.

§. 58. In alcuni casi, appartenenti al giudizio definitivo del tribunale di circondario, se l'incolpato non è arrestato, e si può prevedere, che l' inquisizione non sia per essere molto estesa, la direzione della medesima, col consenso del pubblico procuratore, e con l'approvazione del tribunale di circondario, può dal giudice inquirente affidarsi a quel giudice minore, nel cui distretto è stato commesso il reato, o nel quale l' incolpato ha il suo domicilio, o la sua dimora.

Non gli è per altro impedito di richiamarla in qualunque tempo a sè, e d' intraprendere da sè medesimo, o di commettere al giudice minore gli atti riputati convenienti a supplirla.

§. 59. Il giudice inquirente può ancora affidare al giudice minore del suo circondario l'esecuzione di alcuni atti giudiciali.

§. 60. Il giudice inquirente fa almeno una volta la settimana al tribunale di circondario in seduta segreta, alla quale assiste il pubblico procuratore, il rapporto sopra lo stato di tutte le inquisizioni pendenti.

§. 61. Il giudice inquirente può sempre, se trova necessario, per l' importanza d'un atto inquisizionale da

intraprendersi, il decreto del tribunale di circondario, farne rapporto al medesimo, dopo averne dato avviso al pubblico procuratore. E questo rapporto dee sempre aver luogo, quando il giudice inquirente trova difficoltà ad aderire alle richieste del pubblico procuratore, sì rispetto all'introduzione d'una inquisizione, sì rispetto all'esecuzione di qualche atto inquisizionale.

§. 62. Il giudice inquirente può, col consenso del pubblico procuratore, sospendere il processo.

A richiesta del pubblico procuratore il processo si deve sospendere. Quando per altro una data persona fu sentita come incolpata (§. 194), o il danneggiato ha aderito al processo introdotto (§. 328), se il giudice inquirente è di contraria opinione, debb' essere invocata in proposito la decisione del tribunale di circondario.

Se il giudice inquirente vuol sospendere il processo, e il pubblico procuratore è di contraria opinione, si devo del pari invocare la decisione del tribunale di circondario.

Contro il decreto del tribunale di circondario per la sospensione della procedura, compete al pubblico procuratore dentro tre giorni il rimedio del ricorso, con effetto sospensivo, alla Corte.

§. 63. Ancorchè il processo sia sospeso, l'incolpato può domandare, che le prove della discolpa, da esso indicate, vengano raccolte dal giudice inquirente, e fatte degli atti.

Se per altro il tribunale di circondario rilascia all'incolpato una dichiarazione scritta, che tutti i motivi di sospetto contro di lui sono allontanati, egli può chiedere, che le prove della discolpa si raccolgano solamente a sue spese.

Tit. VIII.
Dei giudici minori.

§. 64. I giudici minori nei loro circondarj, e rispetto alle cause di competenza del giudice inquirente, o di un altro giudice minore, hanno i diritti e i doveri descritti nel §. 41 num. 1 e 4, e nei §§. 46 fino a 48.

Bensì essi fanno al pubblico procuratore le partecipazioni menzionate nel §. 41 num. 1, e 4.

§. 65. Se al giudice minore vien denunziato un delitto, commesso nel suo distretto, ed appartenente alla competenza del giudice inquirente, che ivi non si ritrovi presente, ed in tal delitto, come accade segnatamente negli omicidj, sembra richiesto dalle circostanze il pronto intraprendimento dell' inspezione oculare, o di altri atti inquisizionali; egli si porta incontanente sul luogo del fatto, ad effetto di stabilire preliminarmente, in quanto sia necessario, fino all'arrivo del pubblico procuratore e del giudice inquirente, che ne debbono essere immediatamente ragguagliati, l'essenza di fatto, e per fare in genere, secondo il §. 41. num. 4, quegli atti inquisizionali, dalla cui dilazione potrebbe derivare la perdita delle prove.

§. 66. In quelle cause, il cui giudizio, secondo il §. 56 della legge organica dei tribunali, è rimesso al giudice minore, egli dirige la inquisizione. Se per altro al termine della medesima egli crede, che l' incolpato sia da condannarsi, e che si debba decretare una pena, la quale oltrepassi le facultà del giudice minore, rinvia gli atti con una breve motivazione al pubblico procuratore, che li rimette dentro tre giorni con le sue proposizioni al tribunale di circondario.

§. 67. Nelle cause di competenza delle giudicature minori (§. 66), il tribunale di circondario, dietro denun-

zia d'un interessato (§. 55), e sentito il pubblico procuratore, postochè trovi fondata l'inquisizione, dee rimetterne la direzione al giudice minore.

§. 68. Il giudice minore rimette mensualmente al pubblico procuratore un registro delle cause, che ha decise, e di quelle tuttora pendenti avanti di lui, delle quali gli competa la decisione.

Se il pubblico procuratore trova, che il giudice minore ha deciso delle cause, che eccedono la sua competenza, dee richiedere gli atti, e rimetterli con le sue proposizioni al giudice inquirente, senza pregiudizio della disposizione del §. 275, in quanto il giudice minore avesse già risoluto una causa, e pubblicato la sua sentenza.

§. 69. Al giudice minore, che, secondo i §§. 58, 59, e 64, agisce come sostituto del giudice inquirente, non sono affatto applicabili le prescrizioni dei §§. 44, 60, 61, e 62, nè le particolari disposizioni, che riguardano il processo delle giudicature minori.

§. 70. Quando nel caso d'un' inquisizione, diretta da un giudice minore, venga a risultare, che la causa non è del numero di quelle, che secondo il §. 56 della legge organica dei tribunali appartengono alle giudicature minori, egli partecipa incontanente gli atti al pubblico procuratore. E se l'inquisizione si prosegue, il giudice inquirente la dee condurre a compimento, e rinnovare o supplire, in quanto lo trovi necessario, gli atti inquisizionali intrapresi dal giudice minore.

Tit. IX.

Della direzione dell'inquisizione in generale.

§. 71. La inquisizione è ordinata a scoprire l'essenza di fatto e l'agente, a rilevare d'uffizio tanto le prove importanti dell'incolpazione, quanto quelle della difesa,

ed a preparare così la discussione definitiva, o il decreto, che non è luogo a procedere più oltre (§§. 204 fino a 206).

§. 72. Ognorachè un atto giudiciale possa farsi con minore spesa egualmente bene, e con la stessa efficacia, da un altro giudice, il giudice competente ne dee pigliar l'occasione per mezzo di requisizione scritta.

§. 73. Se un delitto è denunziato a voce, od in scritto, il denunziatore debb'essere esaminato a protocollo su tutte le circostanze, dalle quali dipende la valutazione della sua credibilità personale, e della verisimiglianza della denunzia.

§. 74. Le denunzie anonime, o che provengono da persona affatto ignota, non autorizzano giammai ad altri atti inquisizionali, che a quelli, che sono adattati a chiarire, se il loro contenuto abbia, o no, fondamento, senza pregiudizio dell'onore, o di altri diritti delle persone incolpate.

§. 75. Gli stromenti, coi quali fu commesso il fatto, ed altri oggetti facilmente amovibili, che si debbono riconoscere dall'incolpato, o dai testimoni, o che sono utili a stabilire la prova sotto altri riguardi, si prendono in custodia dal tribunale.

§. 76. In tutti gli atti giudiciali spettanti all'inquisizione, nei quali si debbono far protocolli; oltre all'impiegato, che intraprende l'atto, o lo dirige, è sempre necessaria la presenza d'un attuario giurato.

§. 77. Senza pregiudizio delle disposizioni intorno alla visita domiciliare (§. 118), all'investigazion delle carte (§. 121), ed all'apertura delle lettere (§. 127), si debbono inoltre chiamare due testimoni instrumentali ad una inspezione oculare, quando non vi sieno presenti due periti.

Se è presente un solo perito, si chiama un sol testimone instrumentale.

§. 78. Agli atti inquisizionali, che, secondo la norma del §. 41 num. 4, son fatti dal pubblico procuratore, o, secondo il §. 51, dal magistrato di polizia, si debbono chiamare due testimoni instrumentali anche fuori de' casi del §. 77, ed il pubblico procuratore deve inoltre adoperare l'attuario giurato (§. 76).

§. 79. I protocolli degli atti giudiciali si fanno nel momento medesimo, in cui si eseguiscono gli atti, o, se ciò non sia possibile, subito dopo.

§. 80. Ogni protocollo contiene la designazione del luogo, dell'anno, del giorno, e dell'ora del giorno, in cui è fatto, del pari che la nomina delle persone presenti all'atto.

Esso si dee leggere alle persone esaminate, ed anche porre sotto i loro occhi, se lo dimandino, e dell'avvenuta lettura, vista, ed approvazione dee prendersi nota nel protocollo.

L'esaminato dee firmare il protocollo, e l'incolpato può ancora esigere di apporre la propria firma ad ogni foglio. Se l'esaminato non vuole, o non può sottoscrivere, ciò, e la causa di ciò, dee notarsi nel protocollo.

§. 81. Le deposizioni si scrivono in stile diretto, e, per quanto è possibile, nelle stesse espressioni, in cui furono fatte, ed in caso di bisogno con le proprie spiegazioni dell'esaminato.

Se l'esaminato crede, che una dichiarazione da lui fatta non sia stata scritta esattamente, può dettare da sè a protocollo la rettificazione di ciò che è stato scritto.

§. 82. In ciò, che è stato una volta scritto, nulla d'importante può esser cancellato, aggiunto, o variato. Quello, che vien depennato, dee rimanere leggibile. Delle modificazioni importanti dee prendersi nota particolare a protocollo, e le medesime debbono essere approvate dalla firma dell'esaminato.

§. 83. I protocolli si sottoscrivono alla fine dall'impiegato presente, dall' attuario, e dai testimoni instrumentali.

§. 84. Quando il protocollo vien dettato dal giudice, l'attuario è obbligato a fargli subito osservare le proprie difficoltà contro la giustezza, o la pienezza del disteso, e, se le medesime non vengono rimosse, a riportarle nell'appendice al protocollo. Lo stesso dee fare il giudice, dove egli contro la pienezza o la giustezza del disteso dell'attuario abbia difficoltà, che non possano per avventura rimuoversi con la rinnovazione dell'atto.

§. 85. Il giudice inquirente è autorizzato a decretare tre giorni di carcere contro colui, che nell' esame si permetta un contegno indecente, o delle ingiurie verso il giudice stesso: alla qual pena egli potrà sostituire un aggravamento legale ad essa corrispondente, se l'esaminato è già in carcere.

Tit. X.

Dell' inspezione oculare e dei periti.

§. 86. L'inspezione oculare è da intraprendersi ognorachè si possa con tal mezzo chiarire una qualche circostanza importante. A questa inspezione si chiamano dei periti, quando l'investigazione dell' oggetto da esaminarsi presupponga cognizioni od abilità particolari.

§. 87. Il protocollo da compilarsi sul modo, con cui s' intraprende l' inspezione oculare, e sopra i risultati della medesima, si dee distendere con quella precisione e minutezza, che si richiedono, perchè esso fornisca un' intuizione piena e fedele degli oggetti osservati.

A questo scopo si debbono unire al protocollo disegni, piante, o schizzi, e descrivere grandezze, e relazioni di luogo, dietro determinazioni note ed indubitate.

§. 88. L'uso di un solo perito è sufficiente, quando il caso è di lieve importanza, od è pericoloso l'aspettare l'arrivo d'un secondo perito.

La scelta dei periti appartiene al giudice. Se per altro essi fossero stabilmente nominati, egli deve chiamarne altri solamente quando sia pericolo nell'indugio, o quelli fossero impediti da circostanze particolari.

§. 89. Il giudice non dee giammai chiamare come periti quelle persone, che sarebbero testimoni inabili, o sospetti.

§. 90. Se l'inspezione oculare s'intraprende dopo che l'incolpato è già sottoposto all'inquisizione, il giudice gli dee nominare le persone da eleggersi a periti, prima di fare la detta inspezione: e se l'incolpato propone eccezioni importanti (§. 89) contro i nominati, e le rende verisimili, il giudice dee chiamare persone diverse.

§. 91. I periti, se non hanno prestato giuramento come stabilmente incaricati, vengono, avanti che intraprendano la inspezione oculare, richiamati a giurare di manifestare fedelmente e compiutamente le fatte investigazioni, e di consegnare il loro parere con tutta la buona fede, e secondo le regole della scienza, o dell'arte loro.

§. 92. Gli oggetti dell'inspezione oculare debbono visitarsi dai periti alla presenza delle persone designate nei §§. 76, e 77, salvi i casi, in cui i riguardi dovuti al decoro morale esigano l'allontanamento di altri, od in cui le necessarie investigazioni, come nell'indagine dei veleni, possano farsi soltanto per mezzo di osservazione continuata, o di sperimenti di lunga durata.

§. 93. Il giudice dirige l'inspezione oculare anche quando vi son chiamati i periti. Egli designa gli oggetti, sopra i quali essi debbono rivolgere la loro osservazione,

e pone le quistioni, alle quali reputa opportuno, che venga risposto.

§. 94. I periti possono domandare, che sieno date loro più ampie informazioni dagli atti, o mediante l'esame di testimoni sopra certi punti, che sieno importanti pel parere da emettersi, e che debbono essere esattamente determinati.

§. 95. In tutti i casi, in cui l'indagine dei periti distrugge, od altera gli oggetti da indagarsi, si rilascia ai loro sperimenti solamente una parte di simili oggetti: e, quando ciò non sia possibile, si chiamano due periti almeno.

§. 96. Se i periti hanno fatto le loro osservazioni, od indagini senza la presenza e la cooperazione del tribunale, essi inseriscono negli atti il loro parere scritto, e motivato, o lo consegnano oralmente a protocollo nella cancelleria del tribunale.

Quando il tribunale è presente, e coopera, il parere si riceve subito a protocollo, tranne il caso, in cui i periti si riservino un parere scritto, per la consegna del quale si fissa un discreto termine.

§. 97. Nel caso di oscurità, di mancanza, o d'indeterminazione del parere, o di contradizione del medesimo con sè stesso, o con altre circostanze di fatto risultanti dagli atti, o quando il giudice trovi, che la conclusione non conseguiti dalle poste premesse, egli può, ad effetto di rimuovere tali difficoltà, o interrogare un'altra volta i periti, o chiamarne altri.

§. 98. In caso di rilevante diversità nelle allegazioni dei periti rispetto ai fatti investigati da loro, il giudice ordina, quando è possibile, che sia rifatta la visita o l'indagine dai medesimi, o da nuovi periti.

Se all'incontro essi sono di diversa opinione, il giudice o dee chiamare un altro perito, o chiedere un parere ad altri periti.

§. 99. Sul parere del medico e del chirurgo fiscale, anche fuori de' casi dei §§. 97, e 98, dee richiedersi il sentimento del consultore medico della Corte, ognorachè il pubblico procuratore, o l'incolpato lo richieda.

Se il consultore medico della Corte non concorda in qualche punto importante, nè col medico, nè col chirurgo fiscale, si può domandare il parere della commissione di sanità.

§. 100. Quando si presentano indizj di morte violenta d'un uomo, e non apparisce subito, che egli sia perito in conseguenza di una semplice sciagura, prima di sotterrare il cadavere bisogna farne l'esposizione e l'apertura, o, se il cadavere è già sotterrato, fa d'uopo dissotterrarlo, ed eseguire l'apertura, semprechè, secondo le circostanze, se ne possa aspettare un risultato importante, ed il riguardo dovuto al pericolo di salute delle persone, che debbono prender parte all'esposizione del cadavere, non consigli altrimenti.

§. 101. Avanti di procedere all'apertura del cadavere, questo si dee presentare alla ricognizione delle persone, che hanno conosciuto il defunto, ed anche alla persona sospetta, se è già sottoposta ad inquisizione.

§. 102. Se l'ucciso è uno sconosciuto, dee notificarsi per mezzo de' pubblici fogli una descrizion del cadavere.

§. 103. All'esposizione ed all'apertura del cadavere si dee chiamare il medico ed il chirurgo fiscale, e, se un altro medico o chirurgo ha curato il defunto nella malattia derivata dalla lesione, si deve invitare anche lui, in quanto si possa fare senza indugio.

§. 104. Se il defunto è stato curato contemporaneamente dal medico e dal chirurgo fiscale, si dee chiamare un altro medico: e se fu curato solamente dal medico fiscale, o solamente dal chirurgo fiscale, può esser chiamato un altro medico.

§. 105. I. Il parere dee dire, qual sia stata la causa efficiente della morte del defunto, e perciò esprimere segnatamente:

1. Se il defunto è perito d' una morte violenta, e precisamente se per le lesioni, o pei bistrattamenti osservati, e per quali: o

2. Se in virtù di circostanze particolari si possa ammettere come certo, o come verisimile:

a. o che il defunto fosse già morto prima di quelle lesioni, o

b. che egli sia morto in conseguenza di una causa, sopravvenuta alla lesione non pericolosa, ed indipendente da questa lesione.

II. Quando il parere dichiari, che le lesioni, o i bistrattamenti osservati furono la cagion della morte, il medesimo, per aiutare il giudice a decidere, con qual grado di verisimiglianza, o d' inverisimiglianza, poteva dal fatto dell'agente aspettarsi il successo mortale, deve esprimere ancora, se l'azione rimproverabile, o già rimproverata all' incolpato, per la sua natura generale, o per la speciale qualità corporea, o per uno stato particolare dell'offeso, o per circostanze casuali esterne, abbia prodotto la lesione mortale.

Riman libero al giudice di proporre nel singolo caso al medico ed al chirurgo fiscale altre quistioni, la cui risoluzione apparisca importante per la decision della causa.

§. 106. Dove sia necessaria la visita corporale di una donna, ne possono essere incaricati gli ostetrici, o le levatrici, in luogo de' medici e de' chirurghi fiscali.

§. 107. Quando si presenti un sospetto di avvelenamento, si debbono adoperare come periti i chimici: i quali intraprendono le indagini necessarie sotto la sorveglianza e con la cooperazione dei medici fiscali. Se non

vien ritrovato alcun veleno, fa d'uopo, che i chimici insieme coi medici dicano nel loro parere, come s'abbiano a spiegare i fenomeni, che indicano un avvenuto avvelenamento.

§. 108. Nelle lesioni corporali si dee subito far la visita dell'offeso per mezzo del medico, o del chirurgo fiscale, e procedere senza ritardo all'esame dell'offeso medesimo, in quanto ciò si possa senza suo pericolo, e, secondo le circostanze, anche all'inspezione oculare sul luogo della commessa lesione.

§. 109. Se l'offeso, piuttostochè dal medico o dal chirurgo fiscale, preferisce di farsi curare da un altro medico o chirurgo, non gli si deve negare. Allora bensì fa d'uopo osservare le prescrizioni seguenti.

1. Il medico curante deve in tal caso tenere un esatto e particolarizzato giornale sullo stato dell'offeso, e sulla specie della cura, e rimetterlo di tre in tre giorni al medico fiscale.

2. Il medico o chirurgo fiscale deve, anche in simili casi, visitare l'offeso, ognorachè lo reputi necessario, fare, quando non vada d'accordo nella cura ordinata, le sue osservazioni al curante, e, se questi non viene nel suo sentimento, deporre la sua declinante opinione sulla cura in un protocollo particolare, che il medico curante è obbligato a sottoscrivere.

3. Il medico fiscale non dee fare all'offeso nulla di ciò, che secondo il giudizio del curante potrebbe disturbare la guarigione.

§. 110. Quando la sincerità dei documenti si debba stabilire mediante il confronto degli scritti, e non si possano presentare scritture dell'incolpato adattate al confronto, il giudice può invitare l'incolpato a scrivere in presenza del tribunale e di periti scritturali un pezzo a dettatura, per avere un manoscritto, che serva di comparazione.

Se l' incolpato nega di scrivere, questo rifiuto ha l'effetto di un indizio a favore della sincerità dei documenti. Su di che dee richiamarsi l' attenzione dell' incolpato.

§. 111. I documenti, che sono scritti in lingue straniere, e che sono importanti per la inquisizione, si traducono da un interprete giurato, e si fanno degli atti insieme con la traduzione.

Tit. XI.
Della visita domiciliare e del sequestro di lettere.

§. 112. Nelle case, che stanno aperte al pubblico, segnatamente nelle osterie, in quanto non sieno affittate a persone private, può esser fatta la visita domiciliare, ognorachè al giudice risulti verisimile dalle circostanze, che in una tale abitazione si tenga nascosta una persona sospetta di delitto, o che vi si trovino oggetti, che servano alla prova dell'essenza di fatto di un delitto, o al discoprimento dell' agente.

§. 113. La perquisizion della casa, o dell'abitazione d' un incolpato, che si tiene nascosto, può essere ordinata, ad effetto di ritrovarlo, quando è stato già rilasciato un mandato di arresto, o di presentazione contro di lui.

Nei casi del §. 46. num. 1 possono i fanti della polizia, ed altri agenti della pubblica forza (§. 52), anche senza esserne incaricati, intraprendere la visita domiciliare per ritrovare il perseguito.

§. 114. La perquisizion della casa o dell'abitazione dell' incolpato ha luogo inoltre quando è verisimile, che vi si troveranno oggetti, capaci di servire alla prova dell' essenza di fatto del delitto, a cui l' inquisizione è diretta, od al convincimento dell' incolpato.

§. 115. Nella casa, o nell'abitazione di altre persone, è permessa la perquisizione, quando dalle circostanze risulti stringentemente verisimile, che vi si è nascosto l' incolpato, o che la persona possiede oggetti della specie indicata nel §. 114, e che gli occulterà.

Mancando ogni motivo di questa supposizione, il possessore dell' oggetto viene primieramente interrogato del suo possesso, ed intimato all'esibizione, e solamente quando egli neghi il possesso, o ricusi di esibire, ha luogo la visita domiciliare, o la presa dell' oggetto.

§. 116. La visita domiciliare generale di tutto quanto un luogo, o di una data parte del medesimo, è permessa, quando dalle circostanze risulti verisimile, che vi si troverà l'incolpato, o vi si troveranno oggetti, che servano alla prova dell'essenza di fatto, od allo scoprimento dell'agente.

§. 117. L' occasione e i motivi di una visita domiciliare debbono in tutti i casi particolarmente notarsi nel protocollo.

§. 118. Per regola la visita domiciliare dee farsi alla presenza del giudice e dell'attuario, e di uno o due testimoni instrumentali. Il giudice per altro può nei casi più leggieri incaricare in scritto eziandio il borgomastro, l'impiegato di polizia, e l'attuario a fare la visita domiciliare con uno o due testimoni instrumentali.

§. 119. Alla perquisizione della casa, o dell' abitazione dell' incolpato, vien chiamato egli pure, ed in sua assenza un attinente della sua famiglia, e in difetto di questo un vicino. Lo stesso è ordinato a riguardo di ogni altra persona, la cui casa od abitazione vada soggetta ad una perquisizione.

§. 120. La visita domiciliare dee farsi con ogni possibile riguardo per la fama della persona, presso la quale si eseguisce. Vuolsi in ciò schivare tutto quello, che con-

terrebbe un aggravio per gli abitatori della casa, non comandato nella specialità del caso dallo scopo dell'atto.

La visita domiciliare non ha luogo in tempo di notte, salvochè in casi di necessità.

§. 121. La perquisizion delle carte si fa solamente quando esistano particolari sospetti, che per mezzo di essa si troveranno prove per la essenza di fatto del delitto, o pel convincimento dell'agente.

Essa si dee fare dal giudice e dall'attuario, in presenza di due testimoni instrumentali, con ogni maggior riguardo possibile pei segreti privati, e ristringer sempre alle carte, che possono avere importanza per la inquisizione pendente. Le altre carte si debbono separare.

§. 122. I fogli, od altri oggetti presi in custodia dal tribunale, o vengono subito sigillati, o, se ciò non è possibile, si pongono in un' invoglia, che si chiude col sigillo del tribunale. L' incolpato vi può sempre aggiugnere il proprio sigillo. In sua assenza ciò si fa o da uno dei rappresentanti nominati nel §. 119, o da un testimone instrumentale. La dissigillazione si eseguisce, dopo che i sigilli sono stati visitati, ed in presenza dell' incolpato, o della persona, della quale è stato impresso il sigillo.

§. 123. Quei fogli, dei quali il possessore, o il suo rappresentante non vuol permettere la perquisizione, si pongono sempre in una invoglia secondo la norma del §. 122, e subito si richiama il tribunale di circondario a decidere, se i medesimi si debbano restituire, o dissigillare e perquisire.

§. 124. Nei casi, in cui il pubblico procuratore è autorizzato a fare la visita domiciliare, egli si regola secondo le prescrizioni, che sono in vigore per la visita domiciliare giudiciale, prende in custodia gli oggetti della specie indicata nel §. 114, osservando le norme del §. 122, e 123, e li rimette senza ritardo al giudice inquirente.

§. 125. Quando l'incolpato è stato arrestato per via d'un delitto di competenza del giudice inquirente, o quando almeno è stato rilasciato contro l'incolpato un mandato di presentazione, o di arresto, il giudice inquirente può sequestrare le lettere, che sono indirizzate all'incolpato, o che da questo sono inviate ad altri, ed anche esigere dagl'impiegati della posta la consegna delle medesime.

In tali casi si dee subito dare avviso del sequestro all'incolpato, o, in sua assenza, al suo rappresentante, o, se un tale individuo non sia conosciuto dal giudice, ad un attinente della famiglia.

§. 126. Dove manchi il consenso dell'incolpato, o del suo rappresentante, non si procede all'apertura di queste lettere che per risoluzione del tribunale di circondario:

1. quando è decretato l'arresto secondo la norma dei §§. 174, 176, e 185, o

2. quando particolari motivi autorizzino a supporre, che le lettere provengano da complici, o sieno dirette a complici.

§. 127. L'apertura si fa in presenza di due testimoni instrumentali, obbligati mediante impalmamento a custodire il segreto del contenuto. Ognorachè dalla partecipazione del contenuto non sia da temersi alcun pregiudizio per la inquisizione, la lettera dee comunicarsi in originale, o in copia, o in estratto, all'incolpato, o alla persona, alla quale è diretta.

§. 128. Se le lettere prese sono dirette ad un incolpato, che sia fuggitivo, la partecipazione, di cui parla il precedente §. 127, si fa al rappresentante lasciato da lui, o, se questi è ignorato dal giudice, si fa ad un attinente della famiglia dell'incolpato. Quando tali persone non sieno presenti, o ricusino di ricevere la partecipazione,

il giudice dee rimandare la lettera con avviso di ciò all' inviante, o, se la lettera dee rimanere negli atti, annunziargli, che la medesima è sequestrata.

§. 129. Le lettere sequestrate, che si sono custodite chiuse, vengono, se l' arresto contro l' incolpato non è decretato, od è rivocato, consegnate senza indugio alla persona, cui sono dirette, o all' incolpato, od in sua assenza al suo rappresentante, o ad un attinente della sua famiglia, o, quando non sia presente alcuno di sì fatti individui, si rimandano alla posta.

§. 130. Le lettere, che passano fra gli attinenti dell' incolpato ed altre persone, non possono mai esser prese, nè sequestrate.

§. 131. Sotto le presupposizioni del §. 125, il pubblico procuratore eziandio, in caso di assenza, o di altro impedimento del giudice inquirente, può prender lettere, che sieno dirette all' incolpato, o da lui spedite, quando non si trovino alla posta, ma presso di altre persone. Non è per altro autorizzato ad aprirle, ma obbligato a rimetterle senza indugio al giudice inquirente.

§. 132. Se nel caso del precedente paragrafo le lettere si trovino alla posta, il pubblico procuratore può intimare agl'impiegati della medesima, che le ritengano, fintantochè il giudice non abbia dato i suoi ordini. Egli dee contemporaneamente richiamare il giudice inquirente a dare le opportune disposizioni in proposito, le quali, quando sia possibile, dichiarino dentro le prossime ventiquattr'ore, se la lettera si debba rimettere al suo indirizzo, o consegnare al giudice.

§. 133. Sulla scelta dei testimoni instrumentali, che si chiamano all'apertura di lettere, o alla perquisizione di carte, dee prima sentirsi l' incolpato, quando ciò possa farsi senza pregiudizio dell' inquisizione.

§. 134. L'apertura di lettere, o la porquisizione di

carte non trova luogo nei reati, che sono minacciati di pena pecuniaria, o di carcere distrettuale.

Tit. XII.
Delle citazioni e dei termini.

§. 135. La citazione dell' incolpato, dei testimoni, e dei periti, o si fa

1. per mezzo di partecipazione orale in sequela di un ordine scritto, di cui dee darsi vista alla persona da citarsi, o

2. rimettendo in originale un' intimazione scritta, od una copia, autenticata dal borgomastro, o dal messo del tribunale, secondo le disposizioni del §. 261 e segg. del codice di procedura civile.

Una citazione, che possa portare il pregiudizio giuridico della confessione (§§. 170, e 171), può rilasciarsi solamente in scritto, e debb' essere consegnata all' incolpato in persona.

§. 136. Anche altre partecipazioni all' incolpato, ai testimoni, ed ai periti, quando non vengano fatte oralmente a protocollo, si eseguiscono col rimettere una cedola scritta, secondo la norma del §. 261 e segg. del codice di procedura civile.

§. 137. Se in una causa è già trattato come incolpato un determinato individuo, nelle citazioni fa d'uopo indicare l' inquisizione, rispetto alla quale il citato debb' essere interrogato.

Anche quando, prima che l' inquisizione sia diretta contro un determinato incolpato, si tratti solamente di stabilire l'essenza di fatto esterna, o di scoprire in genere l' agente, si dee nella citazione indicare il delitto, per motivo del quale è trasmessa, in quanto ciò, secondo le circostanze del singolo caso, non sia per riuscire di pregiudizio all' inquisizione.

§. 138. Il citato dee comparire all'ora determinata, e prima del suo esame non si può allontanare senza permesso del tribunale.

§. 139. Nei termini, che non incominciano a decorrere da una notificazione orale del tribunale, ma dal momento, in cui fu comunicata l'assegnazione di essi o per mezzo d'un magistrato estero, o di consegna a mano di una cedola scritta, si aggiugne un altro giorno per ogni sei ore di distanza dell'abitazione dell' interessato dalla residenza del tribunale.

Del resto i termini si computano da ora ad ora, per modo bensì, che il giorno, in cui finisce un termine, si consideri intiero per colui, in favore del quale decorre il termine stesso.

§. 140. Dove la legge non disponga altrimenti, l'interessato può ottenere di esser restituito in intiero contro il decorrimento dei termini legali, quando dimostri, o

1. che per causa di malattia, o di forza maggiore, gli sia riuscito impossibile di stare al termine; o

2. che egli, se la consegna della citazione non gli fu fatta in persona, secondo i §§. 261, e 262 del codice di procedura civile, non ne ebbe, per motivo d'assenza, alcuna notizia, avanti il decorrimento del termine, o non ne ebbe così tempestiva notizia da potere stare al termine.

In amendue i casi la restituzione in intiero, se la legge non dispone altrimenti, si deve invocare dentro otto giorni, computati dalla cessazione dell' impedimento.

§. 141. Quanto è ordinato nel precedente §. 140 sopra la restituzione in intiero contro il decorrimento dei termini, vale ancora per la restituzione in intiero dai pregiudizj giuridici, che sono stabiliti per mancanza di comparizione in un dato giorno.

§. 142. I fidejussori di quello, che in sequela del suo mancamento è stato colpito da un pregiudizio, possono ottenere la restituzione in intiero sotto le medesime condizioni di lui (§§. 140, e 141).

Tit. XIII.
Dell' esame dei testimoni.

§. 143. Ogni persona, che è chiamata per testimone, è obbligata ad obbedire alla citazione, ed a render testimonianza, a meno che non appartenga alla classe di quelle persone, che la legge esenta da questo dovere.

§. 144. Contro i testimoni, che dopo essere stati citati non compariscono in tribunale, si procede a tenore del §. 500 del codice di procedura civile. Nei casi urgenti il giudice può subito rilasciare contro il non comparso il mandato di presentazione.

§. 145. Se il testimone comparso ricusa, senza sufficienti motivi, di render testimonianza, o di prestare il giuramento, o di dar l'assicurazione, che secondo la sua religione e le leggi dello Stato tien luogo di giuramento; postochè riesca vana l'ammonizione, per la quale il giudice può anche chiamare un ministro della confessione del testimone, soggiace ad una pena pecuniaria fino a cinquanta fiorini, od alla carcere fino a quattordici giorni, e nei casi più gravi è tenuto in arresto, fintantochè non si decide a render testimonianza, o a prestar giuramento, a condizione bensì, che questo arresto non possa giammai oltrepassare sei settimane.

Quando neppure così il testimone si lasci indurre a prestar giuramento, si esamina non giurato, o dietro impalmamento.

§. 146. Le prescrizioni del §. 145 non sono applicabili a quel testimone, che mostra un motivo legale per

ricusar la testimonianza (§§. 149, e 150), o in difetto di altre prove asserisce con giuramento la verità di quel motivo, o, quando rifiuti, dopo essere stato fatto precedentemente giurare, di rispondere ad alcune interrogazioni, dichiara espressamente, rispetto al giuramento testimoniale già prestato, di essere indotto a ciò da una qualche ragione di scusa.

§. 147. I principi e le principesse della Casa Granducale, ed i capi delle famiglie di stato signorile, si esaminano come testimoni dal presidente del tribunal di circondario della loro dimora, e, quando ivi sia un tribunal superiore, dal presidente di questo, nelle loro abitazioni.

Una citazione di questi personaggi a comparire personalmente non trova mai luogo, neppure nelle discussioni definitive, nè un confronto dei medesimi con altre persone.

§. 148. Que' testimoni, che per malattia od altra fisica imperfezione sono impediti di comparire in tribunale, vengono esaminati nella loro abitazione.

§. 149. Non possono essere esaminati, loro malgrado, come testimoni, i consanguinei e gli affini in linea retta, i fratelli e sorelle, e gli affini in secondo grado della linea collaterale, ed il coniuge dell'incolpato, o di uno de' coincolpati. Quando tali persone sieno chiamate per testimoni, il giudice le deve instruire del loro diritto di ricusare la testimonianza. Ancorchè non facciano uso del medesimo, non si possono interrogare con giuramento.

§. 150. Non si possono giudicialmente esaminare come testimoni:

1. gli ecclesiastici rispetto a ciò, che è stato loro confidato in confessione, o altrimenti sotto segreto sacerdotale;

2. gl' impiegati dello Stato, quando con la testimo-

nianza violerebbero il segreto officiale, che loro incombe, in quanto nella specialità del caso non vengano prosciolti da questo dovere per mezzo del ministero di Stato;

3. i difensori a riguardo di ciò, che in questa loro qualità fosse stato ad essi confidato dall' incolpato.

§. 151. Quando fosse di particolare importanza la cognizione della vita anteriore, delle qualità morali, e della fama dell' incolpato, il giudice dee procurarsi un certificato scritto del paroco, o del consiglio comunale, ed interrogare inoltre, come testimoni, quelle persone, che per le relazioni, che ebbero con l' incolpato, sono in grado di darne il ragguaglio migliore.

§. 152. Ogni testimone viene esaminato dal giudice senza l'assistenza dell' incolpato, o di altri testimoni. Se il testimone può parlare, non dee fare la sua deposizione in iscritto.

§. 153. Per regola ogni testimone debb' esser fatto giurare avanti l'esame. Egli giura di rispondere, dietro le domande, che gli vennero dirette, la verità, senz'odio, favore, o riguardo di persone, e di non occultare nulla di ciò, che appartiene alla cosa. Se si oppongono delle difficoltà a dare il giuramento, in vece del medesimo ha luogo la semplice ammonizione a dire la verità.

Il giuramento si fa prendere in seguito, se le difficoltà si vanno a dissipare.

§. 154. Nelle cause penali di competenza del giudice minore si riceve dai testimoni, e dai periti, un impalmamento in luogo di giuramento. Ma se il giudice minore, per causa della pena da decretarsi nella specialità del caso, rimette la causa, a tenore del §. 66, al giudizio del tribunale di circondario, i testimoni e i periti, che si presentano alla discussione definitiva, vengon fatti giurare in supplimento dal presidente.

§. 155. Ognorachè il giudice dubiti, se il testimone sia colpevole come autore, partecipante, ausiliatore, o favoreggiatore del delitto, si sospende la prestazione del giuramento, fintantochè i dubbj non sieno dissipati dai suoi esami successivi, o da altre informazioni.

§. 156. Niun testimone è obbligato di rispondere a domande, alle quali dovrebbe sodisfare a propria vergogna, od a vergogna d'una persona, che non è ancora sottoposta ad inquisizione, e con la quale egli sta in una delle relazioni indicate nel §. 149.

§. 157. Quelle persone, che non sono mature pel giuramento, nè dichiarate capaci del medesimo, secondo il §. 621 del codice di procedura civile, e parimente quelle, che da una sentenza giudiciale furono riconosciute inabili a giurare, possono essere esaminate per dare dei ragguagli, ma non debbono farsi giurare.

§. 158. Il testimone, dopo che ha giurato, o dopo che è stato ammonito a dire la verità, debb'essere primieramente interrogato del suo nome e cognome, del suo luogo d'origine e di abitazione, della sua età e religione, e di altre relazioni personali.

§. 159. Nell'esame in causa il testimone si dee primieramente richiamare ad una narrazione connessa dei fatti, che constituiscono l'oggetto della testimonianza, poscia con altre interrogazioni a supplirli, ed a togliere le oscurità e le contradizioni.

§. 160. Sempre si dee cercare di attingere dal testimone la causa della sua scienza. All'incontro si debbono evitare al possibile quelle domande, con cui gli vengan fatte presenti delle circostanze di fatto, che hanno a risultar solamente dalle sue risposte (*interrogazioni suggestive*).

§. 161. Se per l'uopo della ricognizione occorra presentare persone, o cose, al testimone, bisogna preceden-

temente richiamarlo a descriverle esattamente, ed a somministrarne tutti i contrassegni caratteristici.

§. 162. Una confrontazione dell' incolpato co' testimoni ha luogo, allorchè questi abbiano deposto di circostanze importanti, che egli nega ostinatamente, o presenta in modo diverso, ed ogni qual volta l' incolpato, per l'uopo della difesa, richieda, che gli venga posto a fronte il testimone, che depone contro di lui.

§. 163. Quelle persone, che hanno fatto testimonianza, senza che vi fossero loro malgrado obbligate, a forma del §. 149, non debbono confrontarsi con l' incolpato che a sua richiesta.

§. 164. Se le deposizioni de' testimoni non concordano in circostanze importanti, ha luogo una confrontazione anche fra di essi, sebbene appartengano alla classe di coloro, che, a forma del §. 149, non possono loro malgrado essere esaminati come testimoni.

§. 165. L'udienza nella confrontazione dee regolarsi in maniera, che d'ordinario vengano poste a fronte due sole persone, e i confrontati si debbono specialmente sentire sopra ciascuna circostanza, rispetto alla quale diversificano fra di loro, e le scambievoli risposte si debbono riportare a protocollo nell' ordine preciso, con cui furono date.

§. 166. Se il testimone non sa la lingua tedesca, l'esame dee farsi con l' intervento di un interprete giurato, ed ogni domanda e risposta dee riportarsi nella traduzione a protocollo: ma l' interprete le deve inoltre scrivere nella lingua originale, e quando egli la sappia intendere e parlare, e non scrivere, si debbono adoperare due interpreti.

§. 167. Se il testimone, che non conosce la lingua tedesca, sa scrivere, gli è anche permesso di mettere in carta le proprie risposte.

§. 168. Se il testimone è sordo, gli vengono dal tribunale presentate scritte le interrogazioni, alle quali deve rispondere: e se è muto, vien richiamato a scrivere le sue risposte nel protocollo.

Se l'una o l'altra specie di esame non è possibile, si fanno venire in qualità d'interpreti due persone giurate, che conoscano il meglio possibile il linguaggio simbolico del testimone, od altrimenti possiedano l'abilità d'intendere i sordo-muti.

Tit. XIV.

Della citazione dell'incolpato e della presentazione ed arresto del medesimo.

§. 169. Dovunque la legge non ordini altrimenti, l'incolpato vien prima citato con un semplice mandato di venire ad esame (§. 135). Se egli non comparisce, senza discolpare la propria mancanza, si rilascia contro di lui un mandato di presentazione.

§. 170. Nelle cause per altro, che appartengono alla competenza delle giudicature minori, il giudice minore, se crede per le circostanze, che nel caso di condanna non possa aver luogo una pena maggiore di quattro settimane di carcere, in vece di rilasciare un mandato di presentazione, può nuovamente citare il non comparso, designandogli il fatto, che gli viene rimproverato, o partecipandogli l'accusa, o la denunzia, accesa contro di lui, con la comminazione, che, proseguendo a non comparire, sarà dichiarato colpevole, come confesso dell'indicato delitto, e sarà condannato alla pena, determinata nella citazione.

§. 171. Quando possa aver luogo solamente una pena pecuniaria, il mandato di presentazione non si dee giammai rilasciare: ma piuttosto si dee fare sin da principio

la citazione della specie menzionata nel §. 170, o dopo che l'incolpato non è comparso alla prima citazione.

§. 172. Il giudice inquirente può subito rilasciare, senza precedente citazione, il mandato di presentazione:

1. nei casi dei §§. 46, e 47, o

2. quando il caso è di tal natura, che potrebbe esser decretato l'arresto contro l'incolpato, dopo il suo esame.

§. 173. Il giudice inquirente dee subito esaminar l'incolpato, che viene immediatamente condotto davanti a lui, o gli è rimesso dal giudice minore, o dal pubblico procuratore, o dal magistrato di polizia.

Quando ciò non fosse possibile, l'incolpato debb'essere intanto portato in custodia: ma non debb'essere trattenuto in carcere per più di quarantott'ore, senza essere esaminato sulla causa del suo arresto, e dee notarsi nel protocollo il motivo, per cui non si potè esaminare più presto.

§. 174. Contro l'incolpato, che riman sospetto del delitto anche dopo il suo esame, il giudice inquirente può decretare l'arresto:

1. per causa del pericolo di fuga:

a. quando l'incolpato è sospetto in genere di fuga, perchè forestiero, o girovago, o perchè di condotta vagabonda; o

b. quando un paesano di stabil domicilio si è reso sospetto di fuga per via de' preparativi a ciò diretti, o di altre ragioni particolari, e si tratta di delitto, che oltrepassa la competenza del giudice minore:

2. nei delitti, che possono almeno condurre alla carcere di circondario, quando per le circostanze del caso sia da temere, che l'incolpato, concertandosi co' suoi complici, o distruggendo le traccie del delitto, frustrerebbe, o difficulterebbe l'inquisizione.

§. 175. L'arresto decretato a tenore del §. 174. num. 2 si dee subito far cessare, quando non è più da temere, che sia frustrata, o difficultata l'inquisizione. Nei delitti, che possono solamente condurre a pena di carcere, esso non deve mai oltrepassare i dieci giorni, nè i venti giorni nei delitti più gravi.

§. 176. Contro di quello, che dopo il suo esame rimane urgentemente sospetto del delitto, il giudice inquirente può decretare l'arresto, anche senza le presupposizioni del §. 174, quando:

1. dalle circostanze risulti verisimile, che nel caso di condanna sarà colpito da una pena criminale, o da una pena civile, che oltrepassi due anni di casa di lavoro;

2. quando in genere il fatto sia minacciato di casa di lavoro, ed abbia contemporaneamente eccitato il pubblico scandalo.

§. 177. Nei casi del §. 174 num. 1, ed in quelli del §. 176 num. 1, dove la pena da prevedersi non superi tre anni di casa di disciplina, può l'incolpato, che debb'essere, od è già stato arrestato, risparmiarsi l'arresto, od esserne rilasciato, se promette di non allontanarsi dal luogo della sua abitazione fino a giudizio terminato, e presta una sicurtà, da stabilirsi in una determinata somma di danaro. Ciò per altro non trova luogo, quando per le circostanze sia da temere, che l'incolpato possa prender la fuga, non ostante la prestata cauzione.

Senza pregiudizio di quest'ultima eccezione, avuto riguardo a particolari circostanze, e segnatamente alla durata dell'inquisizione, allorchè sia da prevedersi una pena maggiore di tre anni di casa di disciplina, può essere approvata dal tribunale di circondario la liberazion dall'arresto, semprechè venga prestata sicurtà, od anche senza di questa, quando si tratti di casi leggieri, contemplati dal §. 176. num. 1.

§. 178. La somma della cauzione si dichiara dal tribunale di circondario perduta, quando l'incolpato si allontani dal luogo della sua abitazione senza permesso del giudice inquirente: ma se egli dentro quattro settimane si constituisce volontariamente in arresto, il tribunale di circondario revoca la dichiarazione di caducità.

§. 179. L'incolpato può essere arrestato, non ostante che abbia prestato sicurtà, se si rende contumace, senza scusa sufficiente, ad una citazion giudiciale.

§. 180. L'arresto, od il nuovo arresto dell' incolpato ha luogo, ad onta della prestata cauzione, se egli, dopo la liberazione concessagli, fa dei preparativi di fuga, o se abusa della sua libertà per nuovi delitti.

Nell'ultimo caso per altro il tribunale può ancora concedere la liberazion dall' arresto sul fondamento di una cauzione più ampia, prestata a riguardo del nuovo delitto.

§. 181. La somma della cauzione diventa libera, ed i fidejussori sono sciolti dalla loro obbligazione, subitochè è stata notificata la sentenza all' incolpato, od egli è stato arrestato, non ostante la prestata sicurtà, in conformità dei §§. 179, e 180.

§. 182. Quando in un tumulto, o in una rissa, che abbia avuto luogo con la commissione di un grave delitto, i colpevoli non si possono subito discoprire, il giudice inquirente è autorizzato a fare intanto arrestare tutti coloro, che si trovavano presso al fatto, e non sono intieramente liberi dal sospetto di partecipazione. Egli per altro può ritenerli in custodia, semprechè la loro incolpevolezza non risulti più presto, quarantott'ore al più, eccetto quelli, che sono divenuti sospetti fino al punto di soggiacere all'arresto a tenore di altre disposizioni.

§. 183. Se il giudice inquirente, subito dopo l'avvenimento di un grave delitto, si reca sul luogo del fatto,

o per rilevare l'essenza obiettiva, o per interrogare informativamente un numero indeterminato di persone, può ordinare a chiunque, su di cui torni opportuno un sì fatto provvedimento, che durante quel medesimo giorno, od anche il successivo, non lasci la sua abitazione, o non esca almeno fuori del luogo.

Chiunque contravviene a quest' ordine, viene arrestato sul fatto, ad oggetto di essere esaminato, e, secondo le circostanze, incorre in una multa fino a ciuquanta fiorini, od in una pena di carcere fino ad otto giorni, da decretarsi dal giudice inquirente.

§. 184. Dove non sia pericolo nell' indugio, il giudice inquirente dee rilasciare in iscritto i mandati di presentazione e di arresto.

Se l'arresto dell' incolpato vien decretato subito dopo il suo esame, si notifica al medesimo oralmente, e si prende nota di ciò nel protocollo.

§. 185. Di ogni decreto d' arresto il giudice inquirente fa subito relazione orale al tribunale di circondario, e questo risolve, se l'arresto debba continuare, o revocarsi. Una risoluzione della seconda specie dee mandarsi immediatamente ad esecuzione. La conferma dell'arresto debb'essere notificata all' incolpato dentro otto giorni, computati da quello dell'arresto medesimo.

La dichiarazione, che contiene la conforma, indica solamente il delitto, per cui sussiste l' arresto. I motivi della decisione si debbono solamente inserire negli atti.

§. 186. La presentazione o l'arresto, quando urgenti motivi non comandino altrimenti, non deve eseguirsi giammai in tempo di notte, e tanto in questi atti, quanto nella carcerazione, vuolsi avere ogni possibile riguardo alla persona e all' onore dell' incolpato. Inoltre il catturato o carcerato non dee soffrire privazioni maggiori di quelle, che esige lo scopo di assicurarsi della sua persona, o

d' impedire concerti pregiudicevoli all' inquisizione. A richiesta ed a spese dell' incolpato si ordina la custodia di lui nella sua abitazione, quando lo scopo dell' arresto si possa anche così conseguire con sicurezza.

§. 187. Non si debbono interdire al carcerato gli agj, le comodità, e le occupazioni, a cui è abituato, purchè sieno conciliabili con lo scopo dell'arresto, e non turbino l'ordine della casa, nè compromettano la sicurezza. In special modo gli è permesso a sue spese il lume, quando non sia da temerne alcun pericolo.

§. 188. Il carcerato è autorizzato ad inviar lettere ad altri, ed a riceverne da altri, purchè qualora, fossero da temersi dei concerti pregiudicevoli all' inquisizione, il giudice le abbia precedentemente lette, e non abbia trovato difficoltà al loro recapito.

Agl' impiegati superiori della giustizia, ed ai magistrati, che la sorvegliano, il carcerato può mandar lettere, senza che il giudice abbia diritto di vederle.

§. 189. Quando il carcerato richiede la visita di un medico, o d'un ecclesiastico della sua confessione, di propria scelta, e parimente quando lo voglion visitare i parenti, o persone che abbiano affari con lui, o con le quali egli si voglia consigliare, non gli se ne dee ricusare la permissione entro i limiti dell' ordine della casa.

Ognorachè per le speciali circostanze del caso sieno da temersi dei concerti pregiudicevoli all' inquisizione, le visite possono essere affatto proibite, o permesse solamente in presenza d'una persona del tribunale.

§. 190. I ceppi si possono applicare al carcerato solamente quando egli, incolpato di un grave delitto, e sospetto di fuga, non possa essere altrimenti custodito con sicurezza, o quando ciò sia necessario a motivo di pericolo particolare della sua persona per la sicurezza altrui, e specialmente degl' inspettori, o delle guardie.

§. 191. La guardia dei carcerati è obbligata a presentare incontanente al giudice inquirente, o al giudice minore, gli scritti a lei consegnati dal carcerato, e specialmente quelli, in cui egli si lamenta di arresto, o di trattamento ingiusto.

§. 192. Salvi i casi del §. 175, l'arresto si fa cessare solamente con l'approvazione del pubblico procuratore, o, quando il giudice inquirente ed il pubblico procuratore sieno d' opinione diversa, si può revocare solamente dal tribunale di circondario.

Il ricorso del pubblico procuratore contro il decreto del tribunale di circondario, che dietro la prestata cauzione, o senza di essa, revochi l' arresto semplicemente decretato dal giudice inquirente, o poscia confermato, ha effetto sospensivo, purchè venga denunziato al momento della pubblicazion del decreto, ed abbia esito dentro otto giorni.

Tit. XV.

Dell' esame dell' incolpato.

§. 193. Come incolpato non può esser trattato veruno, contro il quale non militino determinati motivi di sospetto, o mezzi di prova, che abbia commesso un dato delitto, o partecipato al medesimo, salvo i casi, in cui la legge fa dipendere l' introduzione dell' inquisizione dall' accusa di chi è stato offeso dal delitto.

§. 194. Prima che un dato individuo venga esaminato come incolpato, oppure subito alla fine del primo esame, il giudice inquirente nota a protocollo i motivi, che rendono giustificato il trattare quella persona, come un incolpato, a tenore del §. 193.

§. 195. Chiunque è citato all'esame relativo all' incolpazione di un delitto, dee comparire personalmente, e rispondere oralmente alle domande indirizzategli, sal-

vo che ricorrano le disposizioni contenute nei §§. 170, e 171.

§. 196. Le prescrizioni dei §§. 158 fino a 161, e dei §§. 164 fino a 168 si debbono osservare anche nell'esame dell'incolpato.

§. 197. Nel ricercare de' complici si vuole evitare, quanto è possibile, l'indicazione di nomi determinati, o di determinate persone, come complici.

§. 198. Gli oggetti, che servono al convincimento dell'incolpato, o si riferiscono in generale al delitto, si debbono presentare alla ricognizione dell'incolpato medesimo.

§. 199. Nè promesse o false speranze, nè coazioni o minaccie si debbono usare per indurre l'incolpato a confessare, od a fare altre rivelazioni.

§. 200. Se l'incolpato rifiuta ogni risposta, o di replicare a certe domande, ciò può avere l'effetto di un indizio di colpevolezza. Si dee richiamare su di ciò l'attenzione dell'incolpato, e lasciargli qualche tempo a riflettere. Di più dee farsi avvertito, che egli col suo rifiuto prolunga l'inquisizione, e si espone al pericolo di perdere molti mezzi di difesa.

§. 201. Se l'incolpato appare muto, sordo, imbecille, o pazzo, il giudice, quando abbia su di ciò il menomo dubbio, dee scoprire la verità con l'esame di testimoni e di periti. E se risulta, che si debba ammettere la simulazione, l'incolpato vuolsi trattare, a forma del §. 200, come colui che ricusa di rispondere alle interrogazioni indirizzategli.

Tit. XVI.

Della conclusione dell'inquisizione e dell'ordinazione della discussione definitiva, o della posizione in stato d'accusa.

§. 202. L'inquisizione è conchiusa, subito che le

sorgenti di cognizione, note al giudice inquirente, sono state messe a profitto per modo, che da più ampie indagini non sia da aspettare nè nna migliore dichiarazion del fatto, nè lo scoprimento di nuove circostanze importanti.

§. 203. Se lo stesso incolpato è sottoposto ad inquisizione per via di più delitti, può questa essere secondo le circostanze conchiusa anche quando sono state poste pienamente a profitto le sorgenti di cognizione (§. 202) rispetto ai delitti più gravi.

§. 204. Al termine dell'inquisizione, il giudice, che l'ha diretta, compila senza indugio, e dentro otto giorni al più tardi, un riassunto di tutte le prove dell'incolpazione e della discolpa, che sono di qualche importanza per la pronunciazione della sentenza, e tanto di quelle, che si riferiscono all'essenza di fatto del delitto con le circostanze aggravanti od attenuanti, quanto di quelle, che riguardano il conviucimento dell'incolpato.

Il giudice comunica oralmente questo riassunto all'incolpato, e gli domanda, se, e qnali prove ulteriori egli abbia ancora da addurre a sua discolpa. Per la sua dichiarazione in proposito l'incolpato può chiedere tre giorni di tempo a pensare.

§. 205. Se l'incolpato non adduce alcuna prova ammissibile ed importante, o le addotte sono ribattute, e si tratta di causa, che appartenga alla competenza d'una giudicatura minore, il giudice minore, senza ulterior discussione, dee dar la sentenza, o rimettere gli atti al pubblico procuratore, a forma del §. 66.

Quando l'inquisizione è stata diretta dal giudice inquirente, egli partecipa gli atti conchiusi al pubblico procuratore, il quale dentro tre giorni li rimette con le opportune proposizioni al tribunale di circondario.

Il tribunale di circondario, sulla proposizione orale

del giudice inquirente, e sentito il pubblico procuratore, decide, postochè non creda necessario un supplimento d' inquisizione, se vi sia ragione, o no, di procedere più oltre.

§. 206. Se il fatto non è vietato da alcuna legge penale, o mancano le presupposizioni legali, la cui esistenza determina la certezza giuridica dei fatti incolpativi (§§. 249 fino a 269), o si debbono ammettere come indubitatamente esistenti dei fatti, che rendono impunito l' incolpato, il tribunale di circondario dichiara, non esser luogo a procedere più oltre.

§. 207. In altri casi, e quando creda di non dover dubitare della propria competenza, il tribunale di circondario destina il giorno della discussione definitiva, o, se l' incolpato ha un foro privilegiato, rimette a questo fine gli atti alla Corte. Se all' opposto per la natura del delitto, o per la pena da decretarsi nella specialità del caso, reputa competente il tribunale della Corte, il tribunal di circondario decreta, che l'incolpato sia posto in stato di accusa, e vengono contemporaneamente rimessi gli atti al pubblico procuratore addetto alla Corte.

La citazione dell' incolpato all' udienza, e il decreto, col quale egli è stato posto in stato d' accusa, debbono indicare il delitto rimproverato, con le circostanze determinanti il genere e la specie di esso, e designare la legge, a tenor della quale il medesimo si dee punire.

§. 208. I decreti menzionati nei §§. 206, e 207, si debbono notificare all' incolpato. I motivi poi della decisione, dei quali dee prendersi nota negli atti, si comunicano all' incolpato, o, a sua richiesta, gli si consegnano in copia.

Se, a tenore del §. 207, vien posto in stato d'accusa un incolpato, il cui delitto, per la sua natura, o per la gravità della pena, appartiene alla competenza della Corte,

si avverte l'incolpato medesimo, che, se egli dentro otto giorni non si nomina un difensore, la Corte glielo destinerà d'uffizio.

§. 209. Contro il decreto del tribunale di circondario, non esser luogo a procedere più oltre (§. 206), il pubblico procuratore ha diritto di ricorrere dentro tre giorni con effetto sospensivo alla Corte. Contro l'ordinazione della discussione definitiva, o il decreto di posizione in stato d'accusa (§. 207), compete correspettivamente all' incolpato il rimedio del ricorso dentro tre giorni, ma solamente quando o non esista legge, che minacci il fatto di pena, o il tribunale di circondario non sia competente, o quando finalmente l' inquisizione sia stata introdotta d'uffizio in un caso, in cui si poteva procedere solamente a querela, o a denunzia di parte.

§. 210. Mentre il tribunale di circondario destina il giorno d'udienza per la discussione definitiva, conferma, supplisce, o rettifica ad un tempo, dopo aver sentito il pubblico procuratore, il riassunto compilato dal giudice inquirente (§. 204), come base della discussione, alla quale vengon citati l' incolpato ed i testimoni.

§. 211. Invece di citare i testimoni, od alcuni di loro, il tribunale di circondario può decretare, che vengano lette all'udienza le deposizioni da essi fatte nella inquisizione, quando si riferiscano a circostanze secondarie, o per via della confessione dell' incolpato sieno di poca importanza per la pronunciazione della sentenza.

I testimoni, che non possono farsi giurare, quando si voglia aver riguardo alle loro deposizioni, si debbon sempre citare all' udienza, salve per altro le disposizioni dei §§. 147, e 163.

§. 212. Le deposizioni testimoniali da leggersi a forma della prima proposizione del §. 211, ed inoltre i documenti, dei quali è stata fatta qualche menzione nel

riassunto (§. 204), come pure le richieste del danneggiato (§. 330) vengono riportate in un registro. Lo stesso dee farsi sempre delle deposizioni importanti di quei testimoni, che sono morti dopo il loro esame, o che non si possono per altri motivi fare intervenire all'udienza.

§. 213. Con la notificazion della citazione all'incolpato, la quale dee farsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli si fa pur sapere di quali testimoni è stata determinata la citazione, e di quali altri è stato dichiarato che sieno semplicemente lette le deposizioni.

Se l'incolpato richiede, che l'uno o l'altro di questi ultimi testimoni venga citato, il giudice inquirente dee darne notizia al tribunale di circondario, e la citazione non si può ricusare, se l'incolpato designa certi dati punti, rilevanti per la pronunciazione della sentenza, rispetto ai quali la deposizione d'un testimone, contenuta negli atti, sia incompiuta od inesatta.

Ciò che quivi, e nei §§. 211, e 212, è detto dei testimoni e delle loro deposizioni, è applicabile ancora ai periti, ed ai loro pareri.

§. 214. Dopo la notificazione del riassunto, menzionato nel §. 204, può l'incolpato abboccarsi col suo difensore, sempre senza l'assistenza d'una persona del tribunale.

Al difensore si dee permettere la vista degli atti, ed anche, se ragioni particolari non vi si oppongano, all'incolpato, sotto sorveglianza.

Questi può nominare qualunque legale per suo difensore. I legali per altro, che sono al servigio dello Stato, non possono accettare quest'incarico senza il permesso dei loro superiori, salvo se stessero con l'incolpato in una delle relazioni, indicate nel §. 128 del codice di procedura civile.

Se l'incolpato è miserabile, può essergli a sua ri-

chiesta assegnato anche d'uffizio dal tribunale di circondario un difensore, secondo l'impotenza, e la difficoltà del caso; ma bensì soltanto allorchè vien destinato il giorno della discussione definitiva.

§. 215. Il pubblico procuratore addetto alla Corte, quando non venga fatto alcun ricorso contro la posizione in stato di accusa (§. 207), deve, dentro otto giorni dopo il decorrimento del termine, stabilito a questo effetto, ed altrimenti dentro otto giorni dopo il rigetto del ricorso, presentare il libello d'accusa, semprechè la Corte non abbia precedentemente ordinato a richiesta dello stesso magistrato un supplimento d' inquisizione: nel qual caso l' incolpato, postochè il supplimento fornisca un risultato, debb'essere esaminato su di esso dal giudice inquirente, avanti che sieno ripresentati gli atti.

§. 216. Il libello d'accusa contiene:

1. un esposizione di quei fatti su'quali riposa principalmente l'accusa, con tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti, che sono d'importanza per l'adeguamento della pena;

2. l'indicazione delle prove, che sono state raccolte, tanto per l'essenza di fatto, quanto per la colpevolezza dell'accusato;

3. la designazion del delitto, e della legge, a tenor della quale il medesimo si deve punire; e

4. la richiesta del pubblico procuratore.

§. 217. Il libello d'accusa si comunica all' incolpato, ad effetto che egli nomini dentro otto giorni quei testimoni e periti, dei quali desidera la citazione alla seduta. Contemporaneamente gli viene assegnato d'uffizio per difensore un avvocato addetto alla Corte, quando egli non se lo sia di già eletto.

§. 218. Decorso il termine menzionato nel §. 217, la Corte, dove non sia necessario di rilevare qualche al-

tra cosa a richiesta dell' incolpato, destina il giorno della discussione definitiva, osservate le prescrizioni dei §§. 210 fino a 213.

§. 219. Se l' incolpato dimostra, che per motivi di malattia, o di altra forza maggiore, gli è impossibile di comparire nel giorno destinato, può chiedere, che questo sia trasferito.

Per motivo di malattia, o di forza maggiore, che impedisca il difensore, può chiedersi un trasferimento del giorno d'udienza solamente quando non sia stato citato alcun testimone, e l' impedimento sia divenuto noto all' incolpato troppo tardi, per potersi eleggere un altro difensore.

§. 220. Se nel giorno dell' udienza non comparisce un testimone, od un perito citato, nè si può far venire per via d' un mandato di presentazione, il tribunale, sentite le parti, ed avuto riguardo all' influenza, che la comparsa del contumace può esercitare nel discoprimento del vero, decide, se si debba differire, o far non ostante la discussione, leggendo le deposizioni del contumace.

§. 221. O la discussione si faccia, o si differisca, si dee decretare contro il contumace una multa di cento fiorini, o la carcere fino a quattordici giorni, se gli fu consegnata la citazione almeno due giorni prima dell'udienza.

Sotto la stessa presupposizione il contumace vien condannato ancora nelle spese dell' udienza frustrata, quando il tribunale abbia differito la discussione.

§. 222. Se la discussione è differita, il presidente rilascia ancora contro il contumace, tanto tempo prima della nuova udienza, quanto è necessario a recarvisi, un mandato di presentazione, semprechè egli non si trovi avanti nel luogo di residenza del tribunale, e non faccia sapere al presidente la casa, in cui si vuol trattenere fino al giorno nuovamente destinato.

Se per via d'un'altra contumacia è necessaria una seconda dilazione d'udienza; oltre alla condanna del contumace nelle spese dell'udienza frustrata, in vece di sottoporlo alla pena menzionata nel §. 221, si rilascia contro di lui un mandato d'arresto, e si ritiene in custodia fino all'udienza successiva.

§. 223. Le disposizioni dei §§. 221, e 222, non sono applicabili, quando il contumace si discolpa, dimostrando, che non gli è pervenuta la citazione, consegnata per lui a qualche altra persona, a tenore del §. 262, o del §. 263 del codice di procedura civile, o che egli per malattia, o per forza maggiore, è stato impedito di comparire.

Sul fondamento di quella dimostrazione il contumace può chiedere ancora la restituzione in intiero contro la sentenza, che lo condannò nella pena, e nelle spese, purchè faccia la sua istanza dentro tre giorni, computati da quello della notificazione della detta sentenza.

Contro la sentenza, che rigetta la domanda di restituzione in intiero, compete sempre al condannato il rimedio del ricorso dentro tre giorni.

Tit. XVII.

Della discussione definitiva davanti a' tribunali di circondario ed alle Corti.

§. 224. La seduta destinata per la discussione definitiva è pubblica in modo, che vi è permesso libero accesso alle persone adulte di sesso mascolino.

Se la persona incolpata è una donna, viene a sua richiesta permesso l'ingresso anche ad un numero di donne, determinato dal presidente.

§. 225. Il tribunale ordina per eccezione, che la discussione definitiva abbia luogo in seduta segreta:

1. quando congettura, che dalla pubblicità della discussione nascerebbe scandalo, od offesa del decoro morale; o

2. quando in certi casi particolari il pubblico procuratore, autorizzato dal ministero della giustizia, ne faccia richiesta, perchè sia da temersi il pericolo dello Stato, o della pubblica sicurezza.

§. 226. Le cause per le quali è competente il tribunale di circondario, o che appartengono alla Corte solamente per via del foro privilegiato dell'incolpato, si debbono discutere in seduta segreta, quando l' incolpato lo richieda, e il tribunale reputi fondata una tale richiesta.

§. 227. Alla seduta segreta (§. 225) possono sempre intervenire il danneggiato e gli avvocati addetti al tribunale. Parimente l' incolpato, nel caso del §. 225, può avere al suo fianco, oltre il suo difensore, più amici, o parenti, il numero de' quali viene determinato dal presidente, che non può ridurli per altro a meno di tre.

La stessa facultà compete al danneggiato, quando egli abbia aderito al procedimento penale.

§. 228. La polizia della sala d'udienza appartiene al presidente.

Egli dirige la discussione, e determina l' ordine, in cui si debbono presentare le singole prove.

Egli fa portare alla seduta gli stromenti adoperati nel fatto, ed altri oggetti, che si debbono riconoscere dall' incolpato e dai testimoni, e che servono in genere a provare, ad effetto di farli presentare, durante la discussione, alle persone, che li debbono riconoscere, o visitare.

§. 229. Il presidente apre la seduta con una breve esposizione dell' oggetto della discussione, e domanda all' incolpato il suo nome, cognome, stato, età, e luogo d'abitazione.

§. 230. Letto il libello d'accusa, o, nel tribunale di circondario, proposta oralmente l'accusa del pubblico procuratore nella guisa indicata nel §. 216, il presidente interroga l'incolpato su tutte le circostanze di fatto, importanti pel giudizio, parte subito, parte nel corso dell'esame de' testimoni, o della lettura delle loro deposizioni.

§. 231. I testimoni comparsi vengono dal presidente, che rammenta loro il giuramento prestato, avvertiti a dire scrupolosamente la verità, ed a quei testimoni, che non sono stati fatti precedentemente giurare, si deferisce, se non v'è alcun ostacolo, il giuramento.

Sotto le discipline necessarie ad impedire i mutui concerti, o le scambievoli comunicazioni, i testimoni vengono mandati nella stanza loro destinata, e poscia chiamati ad uno ad uno ad esame.

Ogni testimone, dopo il sue esame, riman presente alla seduta (per potere ogni volta esser nuovamente interrogato) fintantochè il presidente non lo congedi, o non gli ordini di ritirarsi.

§. 232. Nell' esame dell' incolpato e dei testimoni possono per mezzo del presidente fare interrogazioni agli esaminati anche gli altri membri del tribunale: può farne da sè stesso il pubblico procuratore, dopo avere ottenuto la parola dal presidente: può farne inoltre qualunque incolpato, ed il suo difensore, ma solamente per organo del presidente.

Quanto è detto qui e nel §. 231 rispetto ai testimoni, vale ancora relativamente ai periti.

§. 233. A richiesta dell' incolpato, o del suo difensore, o del pubblico procuratore, si leggono per intiero od in parte alcuni articoli degli atti, ancorchè non sieno stati designati per la lettura a forma del §. 212.

Ciò può essere ordinato anche d' uffizio dal presidente.

§. 334. Il presidente può fare allontanare dalla sala d'udienza l'incolpato, o più incolpati fra diversi coincolpati, durante l'interrogatorio di un testimone, o d'un coincolpato. Egli dee per altro instruire colui, che fece allontanare, appena sarà questi nuovamente introdotto in udienza, e sarà stato interrogato intorno all'oggetto trattato nella sua assenza, di tutto ciò che è avvenuto durante la medesima, e segnatamente delle deposizioni, che sono state fatte in quell'intervallo da altre persone.

§. 235. Al termine della discussione vengono ascoltate le parti: primieramente il pubblico procuratore colle sue proposizioni, e coi loro motivi; poscia l'incolpato ed il suo patrono colla difesa.

L'ultima parola appartiene sempre all'incolpato ed al suo patrono.

§. 236. Il protocollo della seduta nomina le persone del tribunale e le parti presenti, descrive il corso dell'intiera discussione, fa menzione delle richieste scritte, presentate dalle parti, e contiene le richieste orali delle medesime, in quanto il presidente ne ordini la registratura.

Il presidente, d'uffizio, od a richiesta del pubblico procuratore, o dell'accusato, fa registrare dal cancelliere le declinazioni dalle precedenti deposizioni, le loro mutazioni, o le aggiunte alle medesime. Quando sia di grande importanza il disteso delle parole, il presidente può far leggere le dette registrature. Queste per altro non abbisognano della ratifica di chi ha deposto.

§. 237. Quando nel corso della discussione viene a risultare una nuova circostanza, che sia di particolare importanza per la prova dell'incolpazione o della discolpa, la causa può essere aggiornata, ad effetto di supplire all'inquisizione; o la nuova prova, in quanto sia presente il mezzo di dimostrarla, o sia possibile di fornirlo im-

mediatamente, può esser subito promossa nella seduta, dove il presidente non riputasse opportuno di fare antecedentemente intraprendere da un deputato del tribunale la verificazione, o durante la discussione, o con breve interruzione della medesima.

La deposizione di un testimone o di un perito, interrogato per la prima volta nella seduta, deve, se importante, essere inserita nel protocollo della seduta medesima.

§. 238. Se l'incolpato disturba gravemente l'ordine della discussione, nè da ciò desiste, non ostante l'ammonizione del presidente, può essere allontanato dalla seduta, senza che questa s' interrompa per la sua assenza, e poscia gli può esser notificata la sentenza per mezzo di un deputato del tribunale.

Se l'incolpato si ammala durante la seduta, per modo che sia impossibile continuare la discussione; o questa si aggiorna, o si termina anche nell'assenza di lui, e gli si notifica la sentenza per mezzo di un deputato del tribunale, secondo che sia necessario il suo personale esame ulteriore, o basti la lettura delle sue dichiarazioni negli atti.

Postochè la discussione continui, il presidente assegna subito all'incolpato, che non lo ha, un difensore per la trattazione ulteriore, scegliendolo fra i curiali del tribunale, che si trovino per avventura presenti alla seduta.

§. 239. Se dalle discussioni risulta verisimile, che un testimone abbia scientemente deposto il falso, il presidente può farlo immediatamente arrestare a richiesta del pubblico procuratore, o dell'incolpato, o anche d'uffizio, rinviando contemporaneamente la causa al giudice inquirente.

§. 240. Le offese al tribunale, ed altri delitti commessi nel tempo della seduta, postochè sieno della com-

petenza del giudice minore, o del tribunale di circondario, possono immediatamente giudicarsi dal tribunale riunito, o interrompendo la discussion principale, o alla fine della medesima, dopo che sia stato sentito il pubblico procuratore, ed esaminato l'agente.

I rimedj giuridici contro questa sentenza non hanno effetto sospensivo.

Per un fatto di questa specie si adopera un protocollo particolare.

Tit. XVIII.

Della deliberazione e della sentenza.

§. 241. Terminata la discussione, la quale, a riserva di quanto è ordinato nei §§. 237, fino a 240, non può essere interrotta da altri affari, il tribunale procede subito alla deliberazione in seduta segreta, ed alla pronunciazione e notificazione della sentenza.

Il tribunale nel profferire la sentenza deve aver riguardo solamente a ciò, che è risultato nella discussione definitiva.

§. 242. Si deve inserire nel protocollo, se la sentenza è stata data ad unanimità, o a pluralità di suffragj, e con qual numero dei medesimi.

§. 243. Insieme colla sentenza il presidente notifica in brevi parole la parte essenzialissima dei motivi della decisione, il più preciso sviluppo dei quali è riservato alla spedizione scritta.

§. 244. Se non è decretata alcuna pena, o perchè l'essenza di fatto non è dimostrata, o perchè il fatto non è minacciato di pena, o perchè l'accusato non è convinto, o perchè vien giudicato impune per difetto d'imputazione o per legale discolpa, la sentenza dee sempre pronunziare, che l'accusato è assoluto dall'accusa.

§. 245. La sentenza condennatoria esprime:

1. qual delitto abbia commesso l' accusato, come autore, o come ausiliatore;

2. se, e con quali circostanze aggravanti, o mitiganti, sia stato commesso il delitto; e

3. a qual pena l'accusato venga perciò condannato.

§. 246. Il tribunale non può fondare la sua sentenza sopra altri fatti, nè sopra altri impulsi punibili di volontà, che su quelli, che sono stati rimproverati all' incolpato nel decreto, che ordinò la discussione definitiva, o dichiarò la posizione in stato d'accusa (§. 207), o nell'accusa del pubblico procuratore (§§. 216, e 230).

Rispetto alla designazion del delitto, che consiste in que' fatti, o della legge da applicarsi al medesimo, il tribunale di prima instanza non è limitato all'incontro, che in quanto non vi può riconoscere un resto più grave di quello, a cui è diretta l'accusa, od una requisizione posteriore del pubblico procuratore, o il decreto, che ordinò la discussione definitiva, o che dichiarò la posizione in stato d'accusa. E quando il tribunale trova nei fatti, che ammetta come provati, un altro delitto egualmente grave, o più leggiero, del quale non è stato dato rimprovero all'incolpato, nè da quel decreto, nè dalle requisizioni del pubblico procuratore, richiama supplimentarmente, prima di pronunziar la sentenza, il pubblico procuratore e l' incolpato a dichiararsi accuratamente sopra l'esistenza, e le giuridiche conseguenze di quel delitto non sottoposto ad inquisizione, in quanto il presidente non abbia fatto da sè una tale intimazione nel tempo della discussione.

§. 247. Le quistioni, in cui si ricerca, se il fatto sia stato commesso, se vi si presenti una circostanza, che ha il valore di aggravante, e se si debba riconoscere la colpevolezza dell'accusato, come autore, o come ausilia-

tore, non si possono in qualunque instanza affermativamente decidere che con due terzi di suffragj.

Sull' esistenza d'una circostanza attenuante, od affatto discolpante, o sopprimente la pena; sulla qualità del delitto; sulla legge penale da applicarsi; e sulla misura della pena da decretarsi, decide la semplice pluralità. Inoltre quei voti, che si dichiarano per l'assoluzione dell'incolpato si contano come favorevoli a lui in tutte le altre quistioni, sulle quali si formano diversi pareri.

Se rispetto alla medesima quistione le diverse opinioni sono più di due, e niuna di esse ha per sè la pluralità, i voti più sfavorevoli all'accusato si contano fra i meno sfavorevoli, fintantochè non risulti una pluralità.

Nell'eguaglianza dei suffragj, si adotta l'opinione più favorevole all'accusato, e quando si controverta, qual sia l'opinione più favorevole, e si presenti di nuovo l'eguaglianza dei suffragj, decide il suffragio del presidente.

Tit. XIX.

Della prova nelle cause criminali.

§. 248. I fatti incolpativi, la cognizione dei quali riposa immediatamente sull'inspezione oculare, sul parere dei periti, sulle confessioni dell'incolpato, sulle deposizioni testimoniali, o sopra i documenti, o mediatamente sopra indizj (deduzioni da altri fatti), si possono ammettere come giuridicamente certi solamente sotto le seguenti condizioni, o presupposizioni.

§. 249. Sul fondamento di una inspezione oculare può ammettersi un fatto come giuridicamente certo:

1. quando i membri del tribunale nella seduta abbiano ottenuto per propria esperienza la cognizione di un oggetto, e questa esperienza sia autenticata mediante il protocollo della seduta; o

2. quando il fatto sia attestato dal protocollo dell'inspezione oculare, munito dei requisiti legali, e compilato dal giudice inquirente, o dal giudice minore competente, o dal pubblico procuratore (§. 41 num. 4), o dal magistrato di polizia (§. 51).

§. 250. Sul fondamento del parere dei periti, i fatti, come sono indicati o giudicati dai medesimi, possono ammettersi per giuridicamente certi, quando il parere è stato presentato, osservate le prescrizioni legali.

§. 251. Dell'esistenza o del difetto d'imputabilità per causa di perturbazione di spirito, decide il tribunale, dietro l'esame dei pareri medici a quest'effetto raccolti, del pari che dei deposti dei testimoni, che per la loro intima conoscenza coll'incolpato sono stati sentiti intorno alle condizioni del suo intelletto, e dietro i risultati della propria osservazione.

§. 252. Sul fondamento d'una confessione dell'incolpato, quando sia stata emessa liberamente davanti al tribunale, o venga sostenuta da altri fatti, o circostanze secondarie, che si sono conosciute per altra via, può ammettersi come giuridicamente certo qualunque fatto incolpativo, e così non solamente la propria azione del confitente con le circostanze ad essa relative, ma ancora l'effetto del delitto medesimo, o l'essenza di fatto, in quanto a questa non appartengano nella specialità del caso certi caratteri, la cui retta osservazione presuppone il possesso di cognizioni, che mancano al confitente.

§. 253. Una confessione di tal fatta conserva la medesima forza, ancorchè il confitente la revochi poscia davanti al tribunal decidente, in quanto egli a sostegno della sua revoca non dimostri, o non renda verisimili delle circostanze, dalle quali risulti la falsità della confessione, od almeno che questa fu estorta per mezzo di promesse, di menzognere speranze, di coazione, o di minaccie.

§. 254. Sul fondamento di deposizioni testimoniali fatte in giudizio può essere ammesso come giuridicamente provato un fatto incolpativo, quando due testimoni pienamente idonei e giurati concordino nella narrazione, appoggiata alla loro propria osservazione immediata di questo fatto, e delle circostanze essenziali del medesimo.

§. 255. Come ragioni, che rendono sospetto, o non pienamente idoneo un testimone, valgono quelle,

1. che dimostrano una relazione d'inimicizia fra il testimone e l'incolpato;

2. che fanno comprendere un interesse immediato o mediato del testimone nel successo dell'inquisizione;

3. che aggravano il testimone del sospetto d'uno spergiuro, d'una corruzione, d'una falsità, d'una frode, o d'un altro delitto, che indebolisca grandemente la sua fede, e la sua credibilità;

4. che consistono in genere in azioni ingiuste, o nella condotta leggiera od immorale del testimone, o pongono in dubbio il suo amore per la verità;

5. che fanno presumere, che nel tempo, in cui il testimone dovrebbe aver fatto l'osservazione, egli mancasse della potenza intellettuale e sensitiva, necessaria a rettamente osservare i fatti, su quali cade la testimonianza;

6. che dimostrano una rilevante debolezza della facultà, o capacità di comunicare altrui le osservazioni anteriormente fatte, e specialmente debolezza di memoria.

§. 256. Un testimone, che non appartiene al numero dei pienamente idonei, a tenore del §. 255, equivale per altro ad uno pienamente idoneo, quando le ragioni del sospetto sono infermate dalle circostanze del caso speciale.

§. 257. La sincerità di un documento privato può essere ammessa dal tribunale come dimostrata sotto le medesime condizioni, che si debbono presentare per ri-

conoscere in genere come giuridicamente certi dei fatti incolpativi.

Il risultato del confronto scritturale non ha alcun valore maggiore di un indizio, tanto per la sincerità dei documenti, quanto contro di essa.

§. 258. La sincerità del tenore di un documento non può dedursi soltanto dall'essere stata riconosciuta o dimostrata la sincerità della firma.

§. 259. La forza probatoria d' un documento, del quale sia dimostrata la sincerità, si giudica, secondochè proviene dall' incolpato, o da terze persone, a tenor dei principj, che valgono per la forza probatoria di confessioni, o testimonianze; salvo che il documento non contenga, o non constituisca il fatto medesimo, che forma il delitto, sul quale cade l' incolpazione.

§. 260. Ai documenti pubblici, rispetto ai fatti, che vi sono attestati, può attribuirsi dai tribunali la medesima forza probatoria, che hanno nel diritto civile. Contro di essi bensì è sempre ammissibile, senza limitazione, la prova per mezzo di testimoni, e di presunzioni.

§. 261. Il convincimento dell' incolpato può esser prodotto anche da semplici indizj, quando si presentino contemporaneamente le condizioni seguenti:

1. se l'essenza di fatto è stabilita con mezzi probatorj immediati solamente, o in connessione con indizj concordanti;

2. se contro l' incolpato concorrono più indizj, ciascun de' quali ha per fondamento un fatto particolare;

3. se inoltre i fatti, che servono di fondamento a questi indizj, non riposano semplicemente sopra indizj, ma son posti in essere come giuridicamente certi per via di mezzi probatorj immediati solamente, o in connessione con indizj.

§. 262. Il convincimento per altro dell' incolpato per

via di semplici indizj, secondo la norma del §. 261, non ha luogo, se l' incolpato non è una persona, alla quale dietro la sua precedente condotta, o le sue qualità personali, od i suoi impulsi particolari al fatto, si possa apporre il delitto, ond'è addebitato.

§. 263. Quando il convincimento dell' incolpato si appoggia a semplici indizj (§. 261), in vece della pena di morte si decreta la casa di disciplina in perpetuo.

§. 264. Le circostanze secondarie del fatto, che determinano la maggiore o minor penalità del delitto, e segnatamente la specie dell'addebito, e l'esistenza del dolo o della colpa, possono sempre portarsi a certezza giuridica per via d'induzione.

§. 265. I fatti incolpativi d'ogni specie, e così tanto il fatto medesimo con tutte le circostanze secondarie, quanto il convincimento dell' incolpato, possono ammettersi come giuridicamente certi, quando concorrano più dei seguenti fondamenti di prova:

1. le deposizioni di un testimone giurato è pienamente idoneo, o di un testimone giurato, che secondo le regole generali non appartenga ai pienamente idonei, nel quale per altro i motivi di sospetto sieno infermati dalle circostanze del caso speciale;

2. le deposizioni del danneggiato, che non si offre come accusatore, quando in prossimità della morte abbia determinatamente asseverato dei fatti alla presenza di più testimoni, che ne depongano in giudizio e con giuramento, semprechè egli non abbia potuto, prima di morire, essere interrogato o fatto giurare dal giudice;

3. le deposizioni di due testimoni ammissibili e giurati, ma non pienamente idonei;

4. le concordi deposizioni di due incolpati, con le quali essi designino un terzo come complice, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a. quando non si presentino ragioni per credere, che essi vogliano, intieramente, od in parte, rovesciare l'addebito loro sopra quel terzo, o che dall'indicare il complice aspettino particolari vantaggi per sè;

b. quando il terzo incolpato sia una persona, alla quale si possa apporre il fatto, di cui gli vien dato carico;

c. quando non risultino circostanze, che mostrino una relazione d'inimicizia fra i complici e quel terzo;

d. quando essi mantengano in faccia al medesimo l'incolpazione, o nel confronto, o nella discussione definitiva;

e. quando non si presentino circostanze, le quali mostrino, che la falsa incolpazione del terzo sia stata concertata fra gl'indicatori;

5. la concordia delle deposizioni di un complice sotto le condizioni del num. 4 con la deposizione di un testimone ammissibile e giurato, ma non pienamente idoneo;

6. una confessione stragiudiciale debitamente provata, purchè sia dimostrato, che fosse fatta seriamente;

7. atti giudiciali, od altri pubblici documenti, che per un difetto di formalità non bastino a far prova piena.

§. 266. Un fatto incolpativo di qualunque maniera può inoltre ammettersi come giuridicamente certo:

1. allorchè, ed in quanto sia confermato da un gran numero di complici, sotto le condizioni del §. 265 num. 4 lett. *a* fino a lett. *e*, o da testimoni ammissibili e giurati, presupposto sempre quant'è ordinato dal §. 265 num. 4, lettere *b*, *c*, *d*, *e*; o

2. allorchè, ed in quanto la deposizione d'un testimone giurato pienamente idoneo concordi con la deposizione d'un complice, sotto le presupposizioni del §. 265 lett. *a* fino a lett. *d*, o con la deposizione d'un testi-

mone giurato non pienamente idoneo, sotto le presupposizioni dello stesso §. 265 num. 4, lettere *b*, *c*, *d*, *e*.

§. 267. Un fatto incolpativo d'ogni maniera può finalmente ammettersi come giuridicamente certo, quando uno dei fondamenti di prova, nominati nel §. 265 num. 1, fino a 7, concorra con un indizio almeno, ed il delitto si possa apporre all' incolpato; o quando uno dei detti fondamenti di prova, o la deposizione di un testimone ammissibile e giurato, ma non pienamente idoneo, o la deposizione di un complice, munita dei requisiti del §. 265, num. 4 lett. *a*, fino a lett. *d*, concorra con più indizj, che abbiano le qualità richieste nel §. 261, num. 2, e 3.

§. 268. Allorchè più circostanze di fatto, che nella loro connessione producono un indizio, sono sostenute da diversi testimoni pienamente idonei; l' indizio medesimo, sebbene ciascuna di quelle circostanze di fatto sia avvalorata da un sol testimone, può non ostante ammettersi come giuridicamente certo.

Parimente diverse circostanze di fatto, ciascuna delle quali constituisca un indizio particolare, possono arrivare, quantunque ognuna sia per sè sostenuta da un sol testimone, ad aver la forza di più indizi, se nella loro totalità sono sostenute da un gran numero di testimoni pienamente idonei.

Gli atti continuati o ripetuti, che furono osservati da varj testimoni pienamente idonei, i quali per altro erano separati l'uno dall'altro, possono considerarsi come giuridicamente certi, senza distinguere, se quegli atti medesimi constituiscano il delitto, o fondino solamente un indizio.

§. 269. Agl' individui, che sono morti dopo che furono giudicialmente sentiti, ma prima che fosse loro deferito il giuramento, o che per la loro età giovanile non

possono farsi giurare, può attribuirsi la stessa credibilità, che ai testimoni giurati non pienamente idonei, in quanto abbiano indicato circostanze, delle quali secondo ogni verisimiglianza non avrebbero potuto essere consapevoli, se non fossero stati presenti al fatto attestato.

§. 270. Anche esistendo le presupposizioni dei §§. 248, fino a 269, i giudici debbono ammettere come vero un fatto incolpativo solamente quando si sieno pienamente convinti della verità di esso, dietro la credibilità, che secondo le circostanze del caso speciale, meritano le prove immediate, e dietro la forza d' indizj, che si rannodino, scambievolmente si sostengano, e non si possano verisimilmente spiegare altrimenti.

§. 271. Un fatto discolpativo può ammettersi come esistente, quando, secondo le circostanze, si presenti verisimile, senza che sia d'uopo del concorso delle presupposizioni, menzionate nei §§. 248, fino a 270.

Tit. XX.
Dei rimedj giuridici.

§. 272. Dalle sentenze nelle cause penali ha luogo un ricorso sotto le condizioni seguenti.

§. 273. Il pubblico procuratore non può ricorrere contro le sentenze delle giudicature minori.

Ciò non ostante nelle cause penali di gabelle, a tenor della legge del 22 giugno 1837 art. 10, compete alle autorità della finanza il diritto di ricorso anche dalle sentenze dei giudici minori, e compete inoltre a tutti i magistrati amministrativi rispetto ai resti, che sono stati commessi contro di loro, o contro i loro dipendenti, in quanto questi esercitavano funzioni del loro impiego, o furono altrimenti offesi nella loro sfera di attività.

In simili casi debbonsi partecipare a queste autorità

i decreti de' giudici minori, e da tal partecipazione decorre per esse il termine del ricorso.

§. 274. Quando sul ricorso delle autorità finanziere, o amministrative (§. 273) la Corte decreti una pena maggiore di quella, che il giudice minore, secondo il §. 58 della legge organica dei tribunali, sarebbe stato autorizzato a decretare, la sentenza della Corte vale per l'incolpato come sentenza di prima instanza, ond'egli ha diritto di ricorrere dalla medesima alla Corte Suprema.

§. 275. Se per altro un giudice minore sentenzia in una causa, la quale, secondo la relazione di fatto, su cui si fonda l'incolpazione, non appartiene a quelle indicate nel §. 56 della legge organica de'tribunali; il pubblico procuratore, dentro otto giorni, computati da quello della notizia avutane, può domandare alla Corte, che la sentenza del giudice minore sia cassata, e che la causa venga rimessa per l'ulteriore procedimento al competente tribunale di circondario.

La Corte decide di questa domanda, dopo aver sentito in proposito l'incolpato, o dopo che egli non sia comparso, benchè citato a tal uopo.

Se viene accolta la domanda, compete all'incolpato dentro tre giorni il rimedio del ricorso, e con effetto sospensivo, in quanto, relativamente ad alcuni atti inquisizionali, non sia pericolo nell'indugio.

§. 276. La richiesta del pubblico procuratore, menzionata nel §. 275, non trova più luogo, quando sieno trascorsi sei mesi dal giorno, in cui fu notificata all'incolpato la sentenza della giudicatura minore.

Se la cassazione della sentenza del giudice minore accade quando la pena ivi decretata è purgata, questa, nella sua intiera durata, si porta in detrazione nel caso che sia pronunziata una nuova sentenza condennatoria.

§. 277. I tutori, il coniuge, i consanguinei in linea ascendente e discendente, ed i fratelli e sorelle dell'incolpato, possono ricorrere in nome del medesimo: ma contro sua volontà, solamente i tutori, o i genitori, postochè egli sia minore. Se l'incolpato muore prima che la sentenza passi in giudicato, questa in quanto non abbia deciso sopra le pretensioni del danneggiato, o sopra le spese processali da questo sofferte, perde la sua giuridica efficacacia. Il coniuge peraltro o gli eredi possono domandare, che vengano supplimentarmente eseguite a loro spese e fatte degli atti nuove prove di discolpa, che sieno pervenute a loro notizia.

§. 278. Il ricorso si dee denunziare dentro otto giorni, computati dalla notificazione della sentenza, con deduzione dei gravami, nel tribunal decidente, od in quello, che per mandato, o requisizione del precedente, ha notificato la sentenza. Se la denunzia di ricorso non deduce i gravami, si reputa diretta contro tutte le parti della sentenza.

Della denunzia di ricorso si dà ragguaglio immediato alla controparte.

§. 279. Del termine a ricorrere (§. 278) viene avvertito l'incolpato condannato nella notificazione della sentenza. L'omissione di questo avvertimento dà diritto alla restituzione in intiero contro il decorrimento del termine.

Tanto l'incolpato, quanto il pubblico procuratore possono, avanti il decorrimento del termine, rinunziare al ricorso, o ritirare quello già denunziato. Per altro il ritiro del ricorso fatto dal pubblico procuratore, subito che gli atti sono stati inviati al tribunal di ricorso (§. 283), può eseguirsi solamente dal pubblico procuratore addetto a quest'ultimo tribunale.

§. 280. Il ricorso denunziato dentro il termine legale ha effetto sospensivo.

Il rilascio dell' incolpato dall'arresto vien per altro sospeso, mediante il ricorso del pubblico procuratore, solamente quando questi lo denunzii al momento della notificazione della sentenza, senza pregiudizio della designazione dei gravami dentro il termine legale. Se fu decretata una pena restrittiva, il condannato può intanto incominciare a purgarla, dove non si trovi gravato dalla dichiarazione di colpevolezza, nè dalla specie della pena applicata, ma solamente dalla misura della medesima.

§. 281. La denunzia di ricorso dà alla controparte il diritto di adesione rispetto a tutte le parti della sentenza, alle quali si riferisce la denunzia di ricorso.

L'adesione dee farsi dentro otto giorni dopo la notificazione della denunzia di ricorso, e dee darsene immediata notizia al ricorrente.

Se il ricorso è stato denunziato senza indicazione dei singoli gravami, anche l'adesione ha luogo rispetto a tutte le parti della sentenza. Quando per altro il ricorrente nella trattazion della causa limiti supplimentarmente i suoi gravami ad alcune parti, allora anche l' adesione soggiace alla stessa limitazione.

Dove il ricorrente rinunzii al ricorso, si estingue l'efficacia dell'adesione.

§. 282. Il ricorrente, dentro quattordici giorni dalla notificazione della sentenza, e l'avversario, dentro quattordici giorni dal ricevuto avviso della denunzia di ricorso, possono produrre nuovi fatti, e fornir prove davanti al tribunal decidente.

Di questo diritto, e del termine che corre per esso, l'incolpato assoluto viene instruito, quando ricorre il pubblico procuratore, nel momento medesimo, in cui riceve il ragguaglio del ricorso (§. 278), e l'incolpato condannato, insieme con la notificazione della sentenza.

Il tribunal decidente fa produrre le prove, ed esaminar nuovamente l'incolpato sopra le loro risultanze.

Se per altro quel tribunale stima inammissibili i mezzi probatorj, o manifestamente irrilevanti i fatti nuovamente proposti, il riparo della produzion delle prove è riservato al tribunal di ricorso: e lo stesso accade, quando l'incolpato fornisce, dopo la trasmissione degli atti, prove ulteriori, solamente ora pervenute a sua notizia.

§. 283. Se le nuove prove non sono prodotte, o non sono state fornite entro i quattordici giorni stabiliti dal §. 282, il tribunal decidente rimette gli atti al tribunal di ricorso.

Quando per altro sia stato lasciato decorrere il termine per la denunzia di ricorso, la trasmission degli atti ha luogo solamente allorchè sul fondamento di ragioni addotte e certificate sia stata domandata la restituzione in intiero: sull'ammission della quale decide il tribunal di ricorso in seduta segreta, dietro relazione orale.

§. 284. Se la domanda di restituzione in intiero è accolta, o il termine non è trapassato, e il tribunal di ricorso non crede necessarj altri supplimenti di prova, il presidente fissa il giorno per la discussion della causa, e contemporaneamente incarica un membro del tribunale di fare una relazione, scritta, od orale, la quale non dee contenere nè pareri, nè proposizioni, ma solamente il fatto del caso, e le dichiarazioni date su di esso dall' incolpato, insieme col risultato della prova, in quanto ciò si richieda a giudicare dei proposti gravami.

§. 285. La destinazione del giorno si notifica all'accusato, facendogli notare, che egli può comparire all'udienza, o farvisi rappresentare dal suo patrono, o se lo sia nominato da sè, o gli sia stato assegnato.

Se l'accusato è arrestato, può domandare di esser

condotto nel luogo di residenza del tribunale, e di andare alla seduta. Ed il tribunale ancora, se lo trova opportuno per discoprire la verità, può ordinare, che l'accusato comparisca personalmente alla discussion del ricorso (§. 284), come a quella di prima instanza.

§. 286. Per la discussion del ricorso l'accusato può nominare un patrono, o la precedente sentenza venga impugnata da lui, o dall' avversario, e tanto se fu pronunziata dal giudice minore, quanto dal tribunale di circondario.

In mancanza di tal nomina, gli viene assegnato un patrono dal tribunal di ricorso, semprechè per altro si ricorra contro una sentenza della Corte, o del tribunale di circondario, e non già da una sentenza d'un giudice minore: e la spesa di questo patrono sta a carico dell'accusato, ognorachè questi abbia modo di sostenerla. Quando il ricorso intentato dall' accusato riguarda una sentenza del tribunale di circondario, la detta assegnazione di un patrono ha luogo nel solo caso, in cui l'accusato medesimo ne abbia fatta richiesta nel denunziare il ricorso.

§. 287. Udita la relazione menzionata nel §. 284, e poscia udite le deduzioni e le richieste delle parti comparse, e primieramente quelle del ricorrente, il tribunal di ricorso pronunzia subito una sentenza:

1. quando si tratta semplicemente di determinare, se il fatto cada sotto di una legge penale, e sotto di quale, o se la persecuzion giudiciaria del medesimo sia prescritta, o no;

2. quando il gravame si riferisca solamente alla misurazion giudiciaria della pena entro i limiti legali;

3. quando il giudice di prima instanza ha ammesso per veri dei fatti incolpativi, mancanti di una o di più di quelle condizioni, dalle quali dipende la certezza giuridica dei medesimi (§§. 248 fino a 269).

§. 288. Se all'incontro il gravame si riferisce a fatti discolpativi, od a quei fatti incolpativi, nei quali si presentano le condizioni, sotto di cui si possono ammettere come giuridicamente certi (§§. 248 fino a 269); il tribunal di ricorso, dove al termine della discussione stimi, che un qualche punto di gravame non possa debitamente dichiararsi che con l'esame immediato dell'incolpato, o di qualche testimone, in vece di confermare, o di revocare subito la precedente sentenza, può ordinare una seconda seduta, e far citare alla medesima quelle date persone.

All'opposto non compete alcun ricorso al pubblico procuratore, perchè sia stato ammesso per vero un fatto discolpativo, o perchè un fatto incolpativo non sia stato riconosciuto come giuridicamente certo.

§. 289. Se il ricorso è diretto solamente contro alcune parti della sentenza, questa non può essere alterata nell'altre. Ma dove, nei casi di gravame dedotto contro la pena decretata, e non contro il titolo del delitto, il tribunal di ricorso reputi, che il fatto constituisca un delitto più lieve di quello ammesso dal giudice di prima instanza, dee, risolvendo il gravame contro la pena decretata, porre per fondamento della sua sentenza solamente la pena minacciata al delitto più lieve.

§. 290. Quanto è prescritto per la prima instanza sul modo di tenere o di aggiornare la discussione, sulla punizione dei testimoni, o dei periti contumaci, sulla pubblicità, e sul procedimento della discussione definitiva, come sulla pronunciazione e notificazione della sentenza, vale ancora per l'instanza di ricorso, e, se la legge non ordina altrimenti, si applica parimente nella risoluzione degli altri rimedj giuridici.

Nella discussion di ricorso contro le sentenze dei giudici minori, si seguita la norma dei §§. 224, 225, e 226.

Digitized by Google

§. 291. I gravami contro le sentenze definitive di prima instanza, per mezzo dei quali le medesime vengono impugnate come nulle, per incompetenza del tribunale, o per violazione di regole essenziali del procedimento, si debbono far valere esclusivamente in via di ricorso.

Le nullità, che si riferiscono al procedimento anteriore alla discussione definitiva, non si possono far più valere, quando furono note all'incolpato al momento della discussione definitiva, ed in questa non vennero da lui rimproverate, o quando l'atto inquisizionale nullo fu rinnovato e corretto nel procedimento finale.

Contro le sentenze de' giudici minori, i gravami di nullità, dedotti dal pubblico procuratore, trovano luogo semplicemente secondo la norma del §. 275.

§. 292. Se il tribunal di ricorso al termine della prima discussione (§§. 284 e 287) trova destituto di fondamento il gravame di nullità, lo dee rigettare: ma in caso diverso, e precisamente

1. quando il fondamento della nullità sta nell' incompetenza del tribunale, dee cassar la sentenza, e rimetter la causa al tribunal competente pel nuovo procedimento: all' incontro

2. quando il fondamento della nullità consiste solamente nella violazione di norme processali, o

a. cassata la sentenza, deve rinviare la causa ad un altro tribunale, eguale a quello, che giudicò in prima instanza, o ad un altro collegio dello stesso tribunale, oppure

b. supplito l'atto processale trovato mancante, e, nei casi del §. 206, anche senz' altra discussione, dee subito pronunziare la sentenza finale nella causa medesima.

§. 293. Se un ricorso del pubblico procuratore è appoggiato alla violazione delle norme processali (§. 291); non può aver luogo, quando il gravame si trovi fonda-

to, che la cassazione della sentenza di prima instanza, ed il rinvio della causa ad un altro tribunale, o ad un altro collegio dello stesso tribunale, secondo la regola del §. 292. num. 2 lett. *a*.

Lo stesso accade, quando il tribunal di ricorso reputi fondato il gravame del pubblico procuratore contro la sentenza, con la quale un tribunale di prima instanza non abbia indebitamente riconosciuto alcun delitto nei fatti, che servivan di base all' incolpazione. Il decreto, col quale il tribunal di ricorso decide, che un dato delitto si ritrova nei fatti, ai quali è appoggiata l' incolpazione, è normale pel tribunale, a cui vien rimessa la causa pel nuovo giudizio, semprechè questo tribunale ammetta quei fatti come giuridicamente certi.

§. 294. Contro una sentenza di seconda instanza il gravame di nullità non trova luogo che siccome rimedio straordinario, e solamente in quanto il giudice di seconda instanza abbia violato qualche regola essenziale del processo.

Questo gravame con la designazione delle ragioni della nullità si dee denunziare dentro otto giorni, computati da quello della notificazione della sentenza pronunziata in seconda instanza, e, salvi i casi, in cui sia stata decretata la pena di morte, non ha effetto sospensivo. Si porta innanzi alla Corte Suprema, ed al pieno consiglio della medesima, se fu il tribunale della Corte Suprema quello che pronunziò la sentenza impugnata.

§. 295. Quando la Corte Suprema non rigetta subito in seduta segreta il gravame di nullità (§. 294), o perchè trascorso, o perchè destituto di fondamento, determina un giorno di udienza (§§. 284 e 287), e procede alla risoluzione secondo la regola del §. 292.

§. 296. Oltre ai casi, in cui la legge specialmente permette il rimedio giuridico del ricorso, esso compete

generalmente non solo al pubblico procuratore ed all'incolpato, ma ancora ad ogni interessato, ed in modo particolare ai testimoni, ai periti, ed ai patroni, quando si lagnino di essere stati inconvenientemente trattati, o lesi nell'esercizio dei loro diritti, o nell'adempimento dei loro doveri.

Tanto al pubblico procuratore, quanto all'incolpato, appartiene inoltre questo rimedio giuridico per via di procedimento illegale od incompetente, o per via di dilazioni.

Il ricorso contro il giudice inquirente si porta innanzi al tribunale di circondario: negli altri casi, al tribunal di ricorso.

§. 297. Dove la legge non dispone altrimenti, il ricorso non ha effetto sospensivo: ma per altro il tribunal di ricorso, quando il ricorso medesimo sia immediatamente intentato avanti di lui, ed esso lo reputi fondato a tenore della relazione di fatto, determina provvisoriamente, ognorachè gli sembri conveniente, la domandata sospensione fino a risoluzione ulteriore.

§. 298. Sul gravame del pubblico procuratore, quando possa influire sulla sorte dell'incolpato, viene esaminato a protocollo l'incolpato medesimo.

Sopra un gravame proposto dall'incolpato il pubblico procuratore può fare dentro tre giorni una dichiarazione negli atti, e, sia questa prodotta, o no, quel gravame si presenta con la opportuna relazine al tribunal di ricorso, che ne giudica in seduta segreta.

§. 299. Passata la sentenza in giudicato, il condannato può sempre, anche purgata la pena, domandare, che sia riassunto il processo;

1. quando dimostri, che sono falsi o falsificati i documenti, che furon prodotti, ed a cui si ebbe rignardo contro di lui nella precedente procedura, o che i periti,

o i testimoni, che deposero a suo pregiudizio, sono stati spergiuri, o che uno, o più dei medesimi, o il giudice decidente sono stati corrotti; o

2. quando presenti nuovi mezzi probatorj, che di per sè soli, o congiunti alle prove anteriormente fatte, sieno adattati a portare l'effetto della sua assoluzione, o quando indichi circostanze, per cui il fatto non comparisca punibile, o comparisca un delitto minacciato di una specie penale più leggiera di quello che fu designato nella sentenza.

§. 300. Sotto le presupposizioni del precedente §. 299, anche dopo la morte del condannato il suo erede legittimo, od il suo coniuge può domandare, che sia riassunto il processo.

Se delle prove della specie menzionata nel §. 299 vengano a notizia del giudice all'occasione di un' altra inquisizione, se ne fa comunicazione al condannato, quando egli ancor viva.

Dove il pubblico procuratore dichiari, che non reputa più fondata la precedente condanna; la sentenza, o il condannato sia morto, o viva ancora, può essere abolita anche d'uffizio, e senza ulteriore procedimento.

§. 301. Nei casi, in cui il processo (a tenore del §. 62) fu sospeso, od in cui il tribunale, secondo la regola del §. 206, ha decretato, non esser luogo, per difetto di prova, a procedere più oltre, può la procedura medesima ripigliarsi più tardi a richiesta del pubblico procuratore, quando vengano a notizia del giudice nuovi mezzi probatorj immediati, o di tal natura da elevare urgenti indizj al grado di certezza giuridica.

§. 302. Se l'incolpato è stato alla debita discussione assoluto, il processo si può riassumere solamente nei casi seguenti, a richiesta del pubblico procuratore:

1. quando da una sentenza penale apparisca, che

l'assoluzione fu prodotta da falsità, da falsa testimonianza, da corruzione, o da un'altra azione punibile;

2. quando l'asseluto abbia in seguito emessa una confessione giudiciale, o stragiudiciale del delitto (§. 265 num. 6);

3. quando posteriormente sieno state condannate altre persone per via dello stesso delitto, ed in questa occasione sieno venuti a risultare dei mezzi probatorj, adattati a convincere come complice l'individuo precedentemente assoluto.

§. 303. Nei casi del §. 302 trova luogo la riassunzione del processo, a richiesta del pubblico procuratore, anche contro una sentenza condennatoria:

1. quando dalle confessioni, o dai mezzi probatorj, onde si è fatta menzione nei numeri 2 e 3 del §. 302, risulti, che al delitto sia di specie più grave di quella ammessa nella precedente sentenza;

2. quando in un'azione punibile consistè il motivo, per cui fu profferita una sentenza più mite (§. 302. num. 1).

In amendue i casi per altro si presuppone, che la legge minacci al delitto effettivamente commesso una specie di pena più elevata che a quello, per cui l'incolpato è stato condannato.

§. 304. Della riassunzione del processo conosce quel tribunale, da cui è stata profferita la sentenza in prima instanza, o la prima volta sull'intentato ricorso.

Le nuove prove, sopra le quali si deve appoggiare la riassunzion del processo contro l'incolpato, si debbono preliminarmente produrre, prima che si proceda di nuovo contro di lui.

§. 305. La sentenza sulla riassunzione si pronunzia in seduta segreta, udito il pubblico procuratore. Se per altro nei casi, in cui il condannato ha domandato la rias-

sunzione, e il tribunale non ha immediatamente rigettato questa domanda per difetto di legal fondamento, vi sono fin da principio delle prove da produrre; si decide della riassunzione in pubblica seduta, dietro la produzione delle medesime sulla relazione orale o scritta, dopo che è stato udito il condannato, ed il pubblico procuratore.

Quando in tale occasione il pubblico procuratore dichiari, che adesso non reputa più fondata la precedente condanna, il tribunale può subito assolvere il condannato, cancellando la precedente sentenza.

In altri casi del §. 299, come in tutti quelli dei §§. 301 fino a 303, deliberata la riassunzione, e fatti quei supplimenti all' inquisizione, che sono per avventura necessarj, si discute di nuovo tutta quanta la causa.

§. 306. La petizione del condannato per la riassunzione del processo non sospende la purgazione ulteriore d'una pena restrittiva già incominciata, e rispetto al cominciamento della purgazion della pena produce effetto sospensivo solamente quando il condannato sia arrestato, o si constituisca in arresto. Il tribunale di circondario per altro può autorizzare il rilascio dall' arresto, o con cauzione, o senza.

Le rinnovate petizioni del condannato per la riassunzione del processo, dopo che una delle medesime è stata rigettata, non hanno giammai effetto sospensivo.

§. 307. Contro la sentenza, con la quale fu negata la riassunzione del processo, domandata dall' incolpato, o fu ordinata contro di lui la riassunzione medesima (§§. 301 fino a 303), compete all' incolpato, dentro tre giorni dalla notificazione della sentenza, il rimedio giuridico del ricorso solamente quando la sentenza è stata profferita dal tribunale di prima instanza, e non da quello di ricorso.

Questo ricorso contro una riassunzion di processo,

ordinata contro l'incolpato, ha effetto sospensivo, in quanto, rispetto a qualche atto inquisizionale, non sia per nascer pericolo dall'indugio.

Se, durante la vita dell' incolpato, le persone designate nel §. 277 hanno chiesto per lui, o, dopo la sua morte, le persone menzionate nel §. 300, hanno domandato la riassunzion del processo, compete alle medesime in egual modo il rimedio giuridico del ricorso contro la sentenza.

§. 308. Dentro lo stesso termine (§. 307) compete eziandio al pubblico procuratore il rimedio giuridico del ricorso, quando è stata negata la riassunzione da lui domandata.

§. 309. La riassunzione del processo contro l'incolpato (§§. 301 fino a 303) trova luogo solamente fino all'ingresso della prescrizione: la quale, nei casi del §. 302 num. 1, dove l'incolpato abbia partecipato alla falsità, alla corruzione, o ad altra azione punibile, incomincia a decorrere dalla notificazione della sentenza, e negli altri casi dal giorno della commission del delitto.

Nei reati, che, secondo il §. 56 della legge organica dei tribunali, appartengono alla competenza delle giudicature minori, non trova luogo in generale una riassunzion di processo nei casi dei §§. 301 fino a 303.

§. 310. Se contro un incolpato, in cui favore è stata pronunziata una sentenza assolutoria, od è stato decretato, non esser luogo a procedere più oltre (§. 206), si riassume il processo, e l'incolpato medesimo esce libero anche da questo giudizio, non ha luogo un'altra riassunzione di processo, fuorchè:

1. quando risulti da una sentenza penale, che egli si è procurata l'assoluzione per mezzo di falsità, di corruzione, o di un'altra azione punibile, o

2. quando egli emetta posteriormente per libero impulso una confessione giudiciale.

Tit. XXI.

Del processo contro assenti e fuggitivi.

§. 311. Se dalle circostanze si può raccogliere, che un individuo sospetto, che non si trova nel luogo di sua abitazione, si sia dato alla fuga, o su di un assente si presentano quelle presupposizioni, sotto le quali egli, a tenore del §. 174 num. 1, o del §. 176 num. 1, potrebbe essere arrestato; i magistrati incaricati d'investigare e di persegultare i delitti (§. 40) debbono subito, non solo discoprire il fatto, ma ancora prendere le necessarie disposizioni per constituire quella data persona davanti al tribunale, ed a questo effetto ricorrere eziandio, secondo la differenza de' casi, alla visita domiciliare, all'inseguimento giudiciale, alle requisizioni ad altri magistrati, all'inserzioni nei pubblici fogli, od allo lettere di richiesta.

§. 312. Se in un assente, che non apparisce fuggitivo, mancano quelle presupposizioni, sotto le quali egli, a tenore del §. 174 num. 1, o del §. 176 num. 1, potrebbe essere arrestato, non si fa che prendere informazione del luogo di sua dimora: e solamente allorchè, scoperto il medesimo, quell'individuo non comparisca dietro la citazione trasmessagli, e rimanga inefficace per nuova mutazione di domicilio una requisizione al magistrato del luogo per la consegna della persona, si debbono impiegare, per farla condurre, i temperamenti menzionati nel §. 311.

§. 313. Ad un incolpato assente, o fuggitivo, che è pronto a constituirsi davanti al tribunale, ricevendo un salvo-condotto, può questo concedersi, dietro cauzione, o senza, dal ministero della giustizia, avuto il parere del tribunal competente; e quell'individuo dee rimanere esente dall'arresto, durante il corso dell'inquisizione fino alla

notificazione di un decreto di posizione in stato di accusa, o fino alla notificazione di una definitiva sentenza condennatoria.

§. 314. Il salvo-condotto è efficace solamente rispetto al delitto, in contemplazione del quale è stato concesso. Esso si estingue, allorchè nel corso dell' inquizione relativa ad un altro fatto punibile si presentano quelle presupposizioni, che per sè sole autorizzano l'arresto, o quando l' incolpato fa dei preparativi di fuga, o si sottrae alla prosecuzion dell' inquisizione fuggendo, od occultando il luogo di sua dimora, o non adempiendo ad altre obbligazioni, sotto le quali gli fu concesso il salvocondotto.

§. 315. Mentre contro l' incolpato assente o fuggitivo si pongono in opera i provvedimenti menzionati nel §. 313, procede senza impedimento l' inquisizion della causa, in quanto possa aver luogo senza l'esame dell'incolpato, ed il giudice si vale di tutti i mezzi adattati ad accertare il fatto, e la persona dell'agente, o le circostanze discolpative, che si presentano.

§. 316. Se dall' inquisizione non risultano tante prove, da potere ordinare, a forma del §. 207, la discussione definitiva, o da poter decretare la posizione in stato di accusa, il tribunale di circondario delibera, che la causa rimanga nello stato, in cui si ritrova, sino alla presentazione dell' incolpato.

In altri casi l' incolpato viene pubblicamente citato dal tribunale di circondario, o, quando sia stata decretata la posizione in stato di accusa, dalla Corte, ad una discussione definitiva, da tenersi secondo la norma del titolo XVII.

§. 317. La citazione pubblica contiene

1. la designazion del delitto con le circostanze che ne determinano il genere e la specie;

Digitized by Google

2. l'intimazione dell' incolpato od accusato a comparire alla seduta nel giorno destinato, la quale dee tenersi almeno dentro tre mesi, e la dichiarazione, che altrimenti avrà luogo la discussione anche senza di lui, e sarà giudicato del delitto, e delle pretensioni, che sieno state affacciate dal danneggiato.

§. 318. La pubblica notificazione della citazione si eseguisce secondo la prescrizione del §. 375 del codice di procedura civile.

La citazione vien subito specialmente partecipata al rappresentante dell' incolpato, o al suo tutore, al suo coniuge, o ad uno o più de' suoi prossimi parenti. E queste persone, in quanto ciò non sia stato già fatto d' uffizio, possono destinare un difensore, a scusare, adducendo sufficienti ragioni, la contumacia dell' incolpato, e a domandare l'aggiornamento dell'udienza.

§. 319. Se l' incolpato non può nella discussione definitiva esser condannato, perchè il tribunale non lo crede convinto, anche in questa circostanza, in vece di assolverlo (§. 244), si decreta, che la causa rimanga nello stato, in cui si ritrova, fino alla presentazione dell' incolpato.

Nel caso di condanna, la sentenza si notifica nel modo prescritto nel §. 318 per la citazione, e per l' incolpato si ha per notificata al trentesimo giorno dopo la terza inserzione nella gazzetta della residenza.

Decorsi altri otto giorni la sentenza si eseguisce, in quanto ciò possa farsi nell'assenza del condannato.

§. 320. Le disposizioni relative alla pubblica citazione (§§. 316 fino a 318) si applicano ancora a colui, che si sia allontanato durante l' inquisizione, o alla conchiusione della medesima, in quanto non gli si potesse più rimettere la citazione alla discussione definitiva.

§. 321. Se la citazione alla discussione definitiva è

stata già rimessa all'incolpato, ma egli non è comparso all'udienza, senza avere ottenuto una dilazione a forma del §. 219;

1. quando, nel caso di condanna, non possa esser colpito da una pena maggiore di due anni di casa di lavoro, si tiene non ostante la discussione, ammesso il difensore, che egli si è scelto da sè medesimo, o che gli è stato destinato d'uffizio;

2. in altri casi si ordina una nuova udienza, si rilascia contro l' incolpato un mandato di arresto, e, se egli vien presentato, si tiene in arresto fino alla seduta.

Anche nei casi di num. 1, se per motivi particolari apparisce utile al discoprimento della verità la presenza personale dell' incolpato, può decretarsi l'aggiornamento dell' udienza, e l' arresto dell' incolpato medesimo: ma allora la nuova udienza dee tenersi dentro otto giorni, computati da quello dell'arresto.

§. 322. Se, a forma del §. 321 num. 1, la discussione è stata tenuta nell'assenza dell' incolpato, gli viene notificata la sentenza per mezzo del giudice inquirente, o del giudice minore: e, quando ciò non possa accadere a cagione della sua lontananza, ha luogo quella specie di notificazione, che è stabilita (§. 319) per una pubblica citazione anteriore.

Dove, nei casi del §. 321 num. 1, non si possa eseguire l'arresto per la lontananza dell' incolpato, egli debb'essere pubblicamente citato secondo la norma dei §§. 317 e 318.

§. 323. Anche quando la sentenza sia stata pubblicamente notificata a forma del §. 319, o del §. 322, si dee la medesima specialmente notificare al condannato, tostochè egli venga presentato, o si constituisca volontariamente; e contro di essa gli compete, dentro il termine da computarsi solamente da questa notificazione, il

rimedio giuridico del ricorso, eccetto che se egli domandi, a forma del §. 324, la riassunzione del processo.

§. 324. Il condannato, che non fu presente alla discussione definitiva, può chiedere, anche senza le presupposizioni del §. 299, dentro quattordici giorni dall'avuta notizia della sua condanna, la riassunzione del processo:

1. quando provi, che per causa di malattia, o di forza maggiore, gli fu impossibile di comparire; o

2. quando al momento, in cui si allontanò, non era stato ancora esaminato come incolpato, e sia insieme verisimile, che non sia fuggito per causa del delitto, per cui è stato condannato, e che non abbia avuto notizia dell'inquisizione introdotta contro di lui, che dopo la sua condanna.

§. 325. Se il giudice minore non può effettuare la presentazione dell' incolpato assente, o nei casi dei §§. 170 e 171 non può trasmettere la citazione al medesimo, intraprende l' inquisizione senza rilasciare una citazione pubblica.

Prodotte le prove, egli per altro, senza dare una sentenza, lascia la causa nello stato, in cui si ritrova, fintantochè l' incolpato non si presenti. Anche quando, nei casi dei §§. 170 e 171, la citazione sia stata trasmessa, ma la trasmissione o notificazione del decreto di mancata comparsa non si sia potuta effettuare per la lontananza dell' incolpato nel tempo intermedio, si dee ricevere la produzione delle prove, e lasciar la causa nello stato, in cui si ritrova, fintantochè l' incolpato non si presenti.

§. 326. Se il giudice minore rilascia contro l' incolpato, secondo la norma dei §§. 170 e 171, un decreto di mancata comparsa, l' incolpato medesimo può domandare la riassunzion del processo, ognorachè, dentro tre

giorni dopo la notificazione del decreto, scusi la sua contumacia, e si constituisca in esame.

Un ricorso contro il decreto di mancata comparsa può aver luogo solamente allorchè il condannato si dolga di violazione di regole processali, o che sia stato punito il fatto, non ostante che la legge non lo minacci di pena, o che sia stata decretata una pena illegale.

§. 327. Se nei casi dalla legge determinati si è presentato un accusatore, si dee sempre pronunziare a sua richiesta una sentenza definitiva.

Ma quando si tratti di una causa della competenza del giudice minore, dee questi, dove esistano le presupposizioni legali di una condanna, citar sempre pubblicamente l'assente ad esser sentito in esame, prima di pronunziar la sentenza.

Tit. XXII.

Dell' accusa e dell' adesione del danneggiato.

§. 328. Ad eccezione dei casi, in cui la legge espressamente permette, o dichiara necessaria un' accusa per parte del danneggiato dal delitto, questi non può mai domandare, che venga introdotta un'inquisizione. Per la introduzione per altro della medesima egli è libero di promuovere la decisione del tribunale di circondario, a forma del §. 55, o del §. 67, e può in tutti i casi aderire ad una inquisizione già introdotta, o chieda contemporaneamente, o no, il risarcimento del danno.

§. 329. In caso di adesione il danneggiato si deve udire con le sue dichiarazioni e richieste rispetto al punto penale, del pari che rispetto all' indennità, quando la domandi: nel qual caso si debbono rilevare anche d'uf-

fizio tutte le circostanze, che determinano la valutazione di questa domanda.

Al termine dell'inquisizione si notifica al danneggiato il riassunto, menzionato nel §. 204, e gli si richiede, se ha da addurre prove ulteriori.

A questo effetto gli si concede vista degli atti, la quale egli può prendere anche nel corso dell'inquisizione, quando non vi si oppongano ragioni particolari.

§. 330. Il danneggiato, che ha aderito al processo, vien citato alla discussione definitiva in ogni instanza, e, se non dee contemporaneamente presentarsi come testimone, solamente con la dichiarazione, che, non ostante che egli non comparisca, la discussione avrà luogo, e che le sue richieste, da inserirsi nel registro menzionato nel §. 212, saranno lette negli atti.

§. 331. Il danneggiato, ancorchè debba essere contemporaneamente udito come testimone, può assistere a tutta quanta la discussione. Può farvisi rappresentare da un patrono, od averlo al suo fianco.

Per organo del presidente può indirizzare interrogazioni all'incolpato, od ai testimoni, od aver la parola, durante la discussione, per fare altre osservazioni.

Al termine della discussione viene udito intorno alle sue richieste, ed al loro fondamento, prima del pubblico procuratore.

§. 332. Quanto è ordinato dalla legge rispetto al danneggiato, che abbia aderito al processo, vale ancora per colui, che nei casi legalmente determinati (§§. 238, e 315 fino a 322 del codice penale) è comparso in qualità di accusatore, a riguardo del quale sono inoltre stabilito le prescrizioni seguenti.

1. Insieme con l'accusa, o nel corso del processo, egli dee designare al giudice inquirente le prove, che si richiedono pel convincimento dell'incolpato.

2. Per via del rigetto, che il giudice inquirente abbia fatto delle domande indirizzate all' inquisizione, compete all'accusatore dentro tre giorni il ricorso al tribunale di circondario.

3. Nei casi del §. 307, quando è stata decretata la posizione in stato d'accusa, dee l'accusatore, dentro otto giorni dalla notizia a lui data di quel decreto, presentare l'accusa in iscritto, a tenore del §. 216, al giudice inquirente, od emetterla a protocollo presso il medesimo. Dove tralasci l'una, o l'altra cosa, s'intende, che abbia rinunziato all'accusa.

4. Nelle cause della competenza del tribunale di circondario, ancorchè la discussione, per causa del foro privilegiato dell' incolpato, si tenga presso la Corte, l'accusatore, come in altri casi il pubblico procuratore, dee subito al principio della discussione sviluppare l'accusa, o farla sviluppare da un patrono. L' omissione di ciò si considera parimente come una rinunzia all'accusa.

§. 333. Se il danneggiato, che ha chiesto il risarcimento, non ritira questa domanda avanti la pronunciazione della sentenza, il giudice criminale decide ancora di ciò, quando dichiara esente da pena l' incolpato, perchè il fatto non è assolutamente punibile, o non è punibile in via ordinaria. Solamente allorchè l' incolpato viene assoluto per difetto di prova; in vece di decidere il punto dell' indennizzazione, si dee riservare al danneggiato il diritto di sperimentare le sue pretensioni davanti al giudice civile.

§. 334. Il danneggiato può indirizzare le sue richieste di risarcimento non solo contro l' incolpato, come autore del danneggiamento, ma ancora contro coloro, che a tenore del diritto civile sono responsabili per lui. Gli ultimi vengono allora esaminati nell' inquisizione so-

Digitized by Google

pra di tali richieste, e poscia citati alla discussione definitiva.

§. 335. Di rimpetto all' incolpato l'adesione del danneggiato può avvenire anche dopo conchiusa l'inquisizione, e persino nella discussione definitiva, purchè per altro a questa si trovi presente l'incolpato, ognorachè l'adesione prenda di mira il risarcimento.

Quando in tal caso le circostanze di fatto rilevanti pel risarcimento non sieno sufficientemente dichiarate al termine della discussione, o quando le medesime non si poterono abbastanza scoprire nell' adesione precedentemente avvenuta sino al termine dell' inquisizione necessaria a stabilire il punto penale, e nella discussione definitiva, si pronunzia primieramente la sola sentenza intorno al punto penale, e quella relativa al risarcimento, così contro l'incolpato, come contro i terzi, chiamati in giudizio a tenore del §. 334, si profferisce più tardi dal medesimo tribunale.

In tutti gli altri casi la sentenza penale contiene insieme la risoluzion della controversia, che concerne il risarcimento.

§. 336. Se l' incolpato sostiene, che le pretensioni di risarcimento sono estinte per ragioni di diritto civile (Dir. prov. §. 1234), ma il danneggiato impugna la detta estinzione, il giudice criminale decide di quelle pretensioni, riservato per altro all' incolpato, in quanto rimanga succombente, il diritto di far valere la sua affermazione davanti al tribunale civile.

In questo caso la provvisoria esecuzione della sentenza sul risarcimento può aver luogo solamente dietro cauzione.

§. 337. Se il danneggiato che ha aderito al criminale processo, domanda, per assicurare le sue pretensio-

ni, un sequestro, od altre provvisorie disposizioni; decide di ciò il giudice inquirente, senza pregiudizio del diritto di ricorrere dentro tre giorni contro questo decreto.

§. 338. Al danneggiato, che ha aderito al processo criminale, competono i seguenti rimedj giuridici:

1. il rimedio giuridico del ricorso a forma dei §§. 296, e 337;

2. il rimedio giuridico del ricorso (§§. 278 e segg.) contro la sentenza relativa al risarcimento, nel solo caso per altro, in cui la somma, sulla quale cade il gravame, arrivi a cinquanta fiorini, se decise il giudice minore; a centocinquanta fiorini, se decise il tribunale di circondario; od a dugentocinquanta fiorini, se decise la Corte in prima instanza.

Alla parte, che nei casi dalla legge determinati è comparsa in qualità di accusatrice, compete inoltre il ricorso contro la sentenza definitiva sul punto penale, come pure il ricorso, esperibile dentro tre giorni, contro la sentenza, che rigettò, come destituta di fondamento, la domanda d' inquisizione, o sospese la procedura (§. 62), o dichiarò, non esser luogo a procedere più oltre (§. 206).

§. 339. All' incontro non compete alcun ricorso al danneggiato, quando in sequela dell' assoluzione dell'incolpato per difetto di prova, è rinviato con le sue pretensioni al giudice civile, a tenore del §. 333.

Se per altro il pubblico procuratore intenta il ricorso, viene al danneggiato data notizia di ciò, e del giorno destinato alla discussion di ricorso, e gli si aggiugne di più, che egli può comparire alla medesima in persona, o per mezzo di un suo rappresentante, ed aderire al ricorso del pubblico procuratore.

§. 340. Un ricorso dell' incolpato contro la sentenza sul risarcimento ha luogo altresì solamente quando le somme, sopra le quali cade il gravame, sieno quelle menzionate nel §. 338 num. 2, eccetto il caso, in cui l' incolpato ricorra ancora per via del punto penale. Per altro anche allora può, nel difetto della somma, esser dato seguito al ricorso per l' indennità, solamente quando sia trovato fondato in tutto, od in parte, il ricorso relativo al punto penale.

Queste disposizioni valgono eziandio rispetto all'accusatore, in quanto egli, insieme col ricorso sul punto penale, abbia ancora presentato un gravame contro la sentenza sull' indennità.

§. 341. Quando l' incolpato promuova subito nello stesso processo il rimprovero di falsa incolpazione contro colui, che si è presentato con un'accusa, o con una denunzia a suo carico, il giudice si deve occupare anche di questa quistione, e nella sentenza, relativa al delitto addebitato all' incolpato, decidere insieme della querela di falsa incolpazione, e della conseguente pretensione di risarcimento.

§. 342. Gli oggetti, che per mezzo di un delitto sono stati tolti al possessore, vengono ad esso restituiti d'uffizio, quando un terzo non affacci pretensione sopra i medesimi.

Tit. XXIII.

Dell' esecuzione delle sentenze criminali.

§. 343. L' esecuzione delle sentenze condennatorie, quando in prima instanza decise il giudice minore, viene ordinata da questo; altrimenti, dal giudice inquirente. Nei casi per altro, in cui la procedura criminale ebbe luogo ad accusa dell' offeso, l' esecuzione della sentenza

viene ordinata solamente quando egli dentro quattro settimane dal passaggio della sentenza medesima in giudicato non rinunzii al suo effetto.

La sentenza si eseguisce dentro ventiquattro ore dal momento, in cui è spirato il termine a ricorrere senza che il ricorso sia stato denunziato, od in cui è stata fatta rinunzia al ricorso, od in cui vien notificata la sentenza del tribunal di ricorso, salvo il disposto del §. 280, e salvi i casi, in cui non ha luogo alcun rimedio giuridico con effetto sospensivo.

§. 344. Se il condannato ha presentato una petizione di grazia dentro il termine concesso a ricorrere, o dentro ventiquattr'ore della notificazione della sentenza del tribuaal di ricorso, quando da questo sia stata pronunziata la condanna sul ricorso del pubblico procuratore, l'esecuzione si sospende a richiesta del condannato fino alla risoluzione di quella petizione:

1. allorchè egli è arrestato, o si costituisce in arresto; ovvero

2. allorchè è stata decretata una pena pecuniaria, od una pena restrittiva per meno di tre mesi.

Anche in altri casi il giudice può concedere al condannato un termine non maggiore di quattordici giorni a presentare un ordine di provvisoria sospensione, dato dal ministero della giustizia.

§. 345. Le sentenze di morte, per avere effetto, abbisognano della conferma del Granduca.

A quest'uopo le medesime, appena passate in giudicato (§. 343), si rimettono con gli atti al ministero della giustizia.

§. 346. La pena di morte non può essere eseguita:

1. sulle donne incinte;

2. sopra gl'insensati, i deliranti, i furiosi, o gli affatto imbecilli;

3. sui mortalmente ammalati.

La risoluzione del Granduca, la quale confermi la sentenza, si notifica in questi casi quando è cessata la causa della sospensione.

§. 347. L'esecuzione della peua di morte può esser sospesa dalla Corte a richiesta del pnbblico procuratore anche quando occorra esaminare il condannato in inquisizioni dirette contro altri delinquenti, o contro complici: ma, dopo la notificazione della conferma della sentenza, nel solo caso, in cui il condannato vi abbia dato occasione con rivelazioni fatte da lui medesimo.

§. 348. Se all'esecuzione della sentenza capitale non si oppone alcun motivo legale di sospensione, la sentenza medesima si manda ad effetto il terzo giorno dopo quello della notificazione della conferma del Granduca.

Questa notificazione si fa in maniera, che il giorno dell'esecuzione non cada mai in domenica, o in dì festivo.

§. 349. L'esecuzione delle pene restrittive riman sospesa:

1. fintantochè il condannato si conservi insensato, delirante, furioso, o pienamente imbecille; o

2. si trovi in un tale stato corporale, che l'esecuzione non sia conciliabile col regolamento dello stabilimento penale, o che sia da temersi per motivo della medesima un peggioramento pericoloso alla vita del condannato.

§. 350. Se dall'immediata o non interrotta esecuzione di una pena decretata di carcere fosse posta in pericolo la sussistenza della famiglia del condannato, può, a petizione di lui, il giudice inquirente concedere una breve sospensione, o il giudice decidente permettere, che l'esecuzione abbia luogo con alcuni intervalli.

Digitized by Google

Tit. XXIV.
Delle spese processali.

§. 351. La condanna dell'incolpato nel merito ha per conseguenza anche la condanna nelle spese processali, commesse per via della medesima causa, come nelle spese della esecuzione della sentenza, eccettuate quelle della pubblica decapitazione.

Quando l'incolpato soccombe nello sperimento di un rimedio giuridico, o nella domandata riassunzione del processo, anche le spese così occasionate vanno a carico dell'incolpato, o, nei casi dei §§. 277 e 300, delle persone ivi nominate, eccettuati i tutori.

§. 352. Oltre alle sportule del tribunale appartengono alle spese processali anche quelle, che furono cagionate da citazioni, da diritti di testimoni e periti, dalle spese necessarie della difesa, dal trasporto degli oggetti designati nel §. 75, dalla cattura, presentazione, custodia, e sussistenza dell'incolpato carcerato, e dalle diarie e spese di viaggio delle persone del tribunale incaricate dell'inquisizione, eccettuate le spese dei pubblici procuratori.

§. 353. Di più partecipanti ognuno è condannato nelle spese processali cagionate, in ragion del grado della sua partecipazione nel delitto commesso in comune. Essi sono tenuti solidalmente, purchè il delitto commesso in comune non sia colposo.

§. 354. Quelle spese, che rispetto ad un singolo partecipante sono cagionate dalla sua custodia, o dal suo mantenimento in carcere, o dalla sua difesa, o da circostanze particolari, che si sono verificate in lui solo, o

dal suo speciale addebito, si pongono esclusivamente a suo carico.

§. 355. Le sentenze assolutorie, e quelle che decretano, non esser luogo a procedere più oltre, assolvono contemporaneamente l' incolpato anche dalle spese, salvo il caso, in cui egli abbia provocato con azioni illegali, imputabili a suo demerito, i sospetti, onde fu occasionata la procedura contro di esso introdotta, e che, secondo le leggi, furono sufficienti ad occasionarla.

Se l' inquisizione vien sospesa secondo la norma del §. 62, l' incolpato va libero da ogni spesa.

§. 356. Chiunque per via di denunzia scientemente falsa ha dato occasione ad un criminale processo, debb'esser condannato nelle spese così cagionate.

§. 357. Se dalla discussione delle pretensioni del danneggiato (tit. XXII.) son derivate spese particolari, esse vanno, quando l' incolpato è assoluto, a carico del danneggiato: il quale per altro, dove gli venga riservata, a tenore del §. 333, la persecuzione ulteriore de' suoi diritti davanti al giudice civile, può insieme domandare presso il medesimo anche il risarcimento delle sue spese.

Il danneggiato, che è comparso come accusatore, dee sopportare tutte le spese, alle quali non è stato condannato l'accusato a forma dei §§. 351 fino a 355.

§. 358. Quando l' incolpato è insolvente nel senso del §. 160 del codice di procedura civile, le spese processali e di esecuzione della sentenza, che dovrebbero cadere a suo carico, si debbono intanto sopportare dalla cassa dello Stato, fintantochè l' incolpato medesimo non venga a possedere i mezzi di pagarle.

§. 359. I terzi, ancorchè sieno obbligati, secondo le disposizioni del diritto civile, ad alimentare l' incolpato, non possono esser costretti a pagare per lui le spese di

mantenimento, durante il suo arresto, o la purgazione della pena, nè le spese della sua difesa, nè altre spese processali, a riserva dei casi, in cui la loro responsabilità sia riconosciuta dal §. 1384 del diritto provinciale.

§. 360. Se l'incolpato muore prima che sia passata in giudicato una sentenza pronunziata contro di lui, la sua eredità non è tenuta a sostenere le spese processali, senza pregiudizio di quanto è ordinato nel §. 277.

Dato in Carlsruhe nel nostro ministero di Stato il 6 Marzo 1845.

LEOPOLDO

Jolly

Per ordine Sovrano di S. A. R. il Granduca

BÜCHLER

Digitized by Google

INDICE

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

—

Tit. I. Disposizioni generali . . . . . §. 1— 6
II. Della competenza dei tribunali criminali . . . §. 7— 19
III. Dell' incapacità di esercitare l'ufficio di giudice, e della ricusazione delle persone, che formano i tribunali . . . . . §. 20— 39
IV. Dei magistrati incaricati d'investigare e di perseguitare i delitti . . . . . §. 40
V. Del pubblico procuratore e delle sue funzioni. . §. 41— 49
VI. Dei magistrati di polizia rispetto alla persecuzion del delitti . . . . . §. 50— 52
VII. Del giudice inquirente . . . . . §. 53— 63
VIII. Dei giudici minori. . . . . §. 64— 70
IX. Della direzione dell' inquisizione in generale . §. 71— 85
X. Dell' ispezione oculare e dei periti . . . . §. 86—111
XI. Della visita domiciliare e del sequestro delle lettere . . . . . §. 112—131
XII. Delle citazioni e dei termini. . . . . §. 135—142
XIII. Dell'esame dei testimoni . . . . . §. 143—268
XIV. Della citazione dell'incolpato, e della presentazione ed arresto del medesimo . . . . §. 169—192
XV. Dell'esame dell' incolpato . . . . . §. 193—201
XVI. Della conclusione dell'inquisizione, e dell'ordinazione della discussione definitiva, o della posizione in stato di accusa . . . . . §. 202—223
XVII. Della discussione definitiva davanti ai tribunali di circondario ed alle Corti. . . . . §. 224—240
XVIII. Della deliberazion e della sentenza. . . . . §. 241—247
XIX. Della prova nelle cause criminali . . . . . §. 248—271
XX. Dei rimedj giuridici . . . . . §. 272—310
XXI. Del processo contro assenti e fuggitivi. . . §. 311—327
XXII. Dell' accusa e dell' adesione del danneggiato . § 328—342
XXIII. Dell'esecuzione delle sentenze criminali . . §. 343—350
XXIV. Delle spese processali . . . . . §. 351—360

—

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGGE ORGANICA DEI TRIBUNALI

DEL

GRANDUCATO DI BADEN

IN QUANTO RIGUARDA L'AMMINISTRAZIONE

DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE.

Digitized by Google

Leopoldo, per grazia di Dio, Granduca di Baden, Duca di Zaehringen. — Col consentimento dei nostri fedeli stati abbiamo risoluto ed ordiniamo ciò che segue.

Titolo I.
Disposizioni generali.

§. 1. Il servizio della giustizia nell'instanza inferiore è separato dall'amministrazione così propriamente detta, ed esclusivamente affidato a tribunali a tal uopo stabiliti.

§. 2. Del servizio della giustizia debbono essere in avvenire incaricati:

i tribunali delle giudicature minori,

i tribunali di commercio,

i tribunali criminali di circondario,

i tribunali delle Corti, e

il tribunale della Corte Suprema, senza pregiudizio dei fôri regolati da leggi particolari, e dell'instanza di conclusione, che nelle cause criminali appartiene ai signori di Stato patrimoniale.

§. 3. Nei tribunali delle giudicature minori l'ufficio giudiciario è amministrato da un giudice solo, così nelle cause civili, come nelle criminali.

§. 4. I tribunali criminali di circondario giudicano in collegj di tre membri. Il circondario di ciascuno di questi tribunali comprende più circondarj di giudicature minori.

Un membro del tribunal criminale di circondario vien constituito giudice inquirente, e in caso di necessità gli prestano aiuto a tal uopo anche altri membri del tribunale.

Il giudice inquirente non può, nelle cause, in cui ha diretto l'inquisizione, dare il suo voto nelle risoluzioni o decisioni del tribunale di circondario: e neppure il suo sostituto, quando la partecipazione di questo nel dirigere l'inquisizione non si sia limitata a qualche atto inquisizionale.

Ai singoli membri del tribunal criminale di circondario possono essere affidati anche gli affari della giudicatura minore, che risiede nel medesimo luogo.

§. 5. I tribunali di commercio si compongono, in prima instanza, del giudice minore e di due negozianti votanti; in seconda instanza, di un senato della corte composto di cinque membri, al quale si aggiungono due negozianti votanti.

Tanto in prima, quanto in seconda instanza, gli assessori negozianti hanno quattro sostituti.

§. 6. Le corti, nelle cause civili, giudicano in collegj di cinque membri; e nelle cause criminali, in collegj di sei: ma nella risoluzion dei ricorsi contro sentenze criminali di giudici minori, giudicano in collegj di tre membri solamente.

La Corte Suprema, nelle cause civili, giudica in collegj di sette membri, e nelle cause criminali, in collegj di nove.

Per risoluzioni relative alla direzione del processo, bastano tre membri, tanto nelle Corti, quanto nella Corte Suprema.

§. 7. Se è presente un numero di giudici maggiore di quello, che a tenore dei §§. 4 e 6 debbono chiamarsi alla seduta, essi vi debbono prender parte secondo una serie da stabilirsi.

§. 8. Quando, ai termini della legge, una sentenza si dee pronunziare in pieno consiglio, vi debbono dare il voto tutti i membri non impediti, ed il loro numero debb'esser sempre maggiore di quello fissato nei §§. 4 e 6.

E se in una causa civile si presentano in numero pari, si ritira il membro meno anziano.

§. 9. Alla formazione del tribunale si richiede sempre la contemporanea presenza d'un attuario giurato, che vien nominato dal ministero della giustizia, e che solamente in caso di suo impedimento, o di vacanza del posto, è provvisoriamente destinato dal tribunale.

Il giudice minore, e il giudice inquirente o deputato dal tribunale, che intraprende atti processali, non può adoperare come attuario alcuna persona, che gli sia consanguinea od affine in linea retta, od in secondo o terzo grado della linea collaterale.

Inoltre due giudici in tal guisa consanguinei od affini fra loro non possono esser membri della medesima Corte, nè mai esercitare il loro diritto di suffiragio nella medesima causa.

§. 10. Ai tribunali criminali di circondario, alle Corti, ed alla Corte Suprema sono addetti dei pubblici procuratori.

§. 11. I pubblici procuratori presso i tribunali criminali di circondario sono immediatamente sottoposti al pubblico procuratore addetto alla Corte: i pubblici procuratori presso le Corti, o presso la Corte Suprema, sono immediatamente sottoposti al ministero della giustizia.

§. 12. Per ajutare nelle loro funzioni i giudici minori, i giudici inquirenti, ed i pubblici procuratori, e per rappresentarli in caso di assenza, o di altro impedimento, vengono nominati dal ministero della giustizia dei sostituti fissi, i quali non sono impiegati dello Stato nel senso della pragmatica del 30 gennaio 1819.

Per motivo di malattia, o di altro impedimento dei giudici minori può anche la Corte nominar loro provvisoriamente dei sostituti: ma, rispetto al pubblico procuratore, questa facoltà compete in simil caso al pubblico procuratore del tribunal superiore, o respettivamente al ministero della giustizia, e, in circostanze d'urgenza, al presidente del tribunale, a cui è addetto il pubblico procuratore ammalato, od altrimenti impedito.

§. 13. Ad un praticante, che non sia nominato sostituto (§. 12), il giudice minore può affidar solamente in casi urgenti l'intraprendimento di qualche atto giudiciale.

La stessa regola milita pel giudice inquirente: il quale per altro, con l'approvazione del tribunal criminale di circondario, può affidare ad un praticante anche un' intiera inquisizione.

§. 14. Quando alle sedute dei tribunali criminali di circondario manchi, per causa di assenza, o di altro impedimento di qualche membro, il numero necessario di voti, si chiamano i giudici delle prossime giudicature minori secondo l' anzianità del loro servigio.

Titolo II.

Della giurisdizione civile

A. dei borgomastri.

§. 15. — 18.

B. delle giudicature minori.

§. 19. — 20.

C. delle Corti.

§. 21. — 27.

D. dei tribunali di commercio.

§. 28. — 38.

E. Instanze superiori.

§. 39. — 41.

F. Tribunali arbitramentali.

§. 42. — 45.

G. Disposizioni comuni.

§. 46. — 55.

Titolo III.

Della giurisdizion criminale.

§. 56. Ai tribunali di giudicatura minore appartiene nelle cause criminali la cognizione:

1) della rottura d' esiglio (§. 20 del cod. pen.);

2) della violazione delle prescrizioni del §. 27 num. 1. del cod. pen. rispetto alla sorveglianza della polizia;

3) della lesione corporale nei casi dei §§. 227, 232 num. 4, e del §. 237 del cod. pen.;

4) dell' esercizio illecito dell'arte salutare (§. 255 del cod. pen.);

5) della violenza (§. 278 del cod. pen.);

6) della ragion fattasi (§. 279);

7) della falsa incolpazione, della calunnia, e dell' ingiuria (tit. XIX, del cod. pen.) eccettuati i casi dei §§. 297, 298, 299, 300, 302, 303, e 319;

8) dell' adulterio, in quanto su di esso non venga intentata una domanda di divorzio;

9) dell' eccitamento di pubblico scandalo (§§. 358 e 359), eccettuato il caso, in cui si presenti un delitto di stampa;

10) del furto comune sino a venticinque fiorini (§. 377 num. 1), in quanto non sia commesso con circostanze aggravanti della specie designata nel §. 385 num. 1, 2, 3, 5, e num. 10 fino a 14;

11) della truffa sino a 25 fiorini (§. 403 num. 1, e §. 407), in quanto il fatto non sia commesso con circostanze aggravanti (§. 404);

12) della truffa di un tesoro (§§. 408 e 409);

13) della falsità di documenti nei casi del §. 429;

14) della frode sino a venticinque fiorini (tit. XXXI del cod. pen.), eccettuati i casi dei §§. 467 e 468;

15) dell'uso di contrassegni di fabbriche altrui (§. 444);

16) dello spaccio di monete false o falsificate, comminato di pena nel §. 527, o di carta-moneta falsa o falsificata, in quanto il danneggiamento non superi la somma di venticinque fiorini;

17) dell'apertura o dell' involamento di lettere altrui, o di altri documenti sigillati (§. 545);

18) del danno dato per malvagità, spirito di vendetta, o interesse, sino a venticinque fiorini (§. 570 num. 1), in quanto il fatto non sia stato commesso con circostanze aggravanti della specie designata nel §. 571 num. 1, 2, 12, e 13, o nel §. 573;

19) dei danni dati per petulanza (§. 575), eccettuati i casi del §. 573;

20) della perturbazione del divino servigio (§. 585), eccettuati i casi, in cui il fatto sia stato commesso da più partecipanti a tal fine riuniti, o con uso o minaccia di violenza contro persone, o con danneggiamento di cose;

21) della resistenza nei casi del §. 615;

22) del guasto di pubblici affissi (§ 620);

23) della caccia illecita nei casi del § 643, della caccia furtiva (§. 651), e della trasgressione di caccia (§. 644);

24) della trasgressione di pesca (§. 653);

25) delle contravvenzioni di gabella, di dazio, e di altre imposizioni, eccettuati i casi dei §§. 34 sino a 40 della legge del 3 Agosto 1837 in materia di gabelle;

26) dei casi del § 27 dell'ordine sul matrimonio;

27) degli altri reati, rispetto ai quali sussistono an-

cora insieme col codice penale alcune leggi particolari citate nel §. 3 dell'editto d'introduzione al codice stesso, in quanto i medesimi soggiacciono a risoluzion giudiciale, e sì fatte leggi ed ordinanze non ne rimettono espressamente la cognizione ad un altro tribunale.

§. 57. A giudicare del favoreggiamento dei delitti nei casi dei §§. 142 e 143 del codice penale è competente il giudice minore, in quanto appartiene alla sua competenza il delitto, a cui si riferisce il favoreggiamento.

§. 58. Se in una causa di sua competenza (§. 56) il giudice minore opina, che debba condannarsi l'incolpato, e che sia da decretarsi una pena maggiore della carcere distrettuale per quattro settimane, o che nei casi minacciati di pena pecuniaria indeterminata si debba applicare una multa superiore a centocinquanta fiorini; egli rimette la causa, con una breve motivazione della sua opinione, al pubblico procuratore addetto al tribunal criminale di circondario.

Sopra i reati, minacciati di pena pecuniaria determinata, compete il giudizio, senza limitazione di somma, al giudice minore, ancorchè nel caso speciale non sia da decretarsi la multa stabilita, ma una minore, per causa di semplice tentativo o soccorso, la quale oltrepassi eziandio i centocinquanta fiorini.

§. 59. Oltre ai casi, nei quali, a forma delle leggi esistenti, certe persone hanno nelle cause criminali un fôro privilegiato presso le Corti, compete a queste la cognizione in prima instanza:

I. di tutti i delitti esclusivamente comminati di pena criminale, ad eccezione dei terzi furti; ed inoltre

II. dei seguenti delitti, ancorchè sieno minacciati di pena civile: cioè

1. di omicidio premeditato;

2. di adulterio, o di un altro delitto, sul fondamento del quale venga promossa una domanda di divorzio;

3. di delitti officiali di pubblici impiegati, a cui sia applicabile l'editto del 30 gennajo 1819, o la legge del 30 luglio 1840, o di delitti comuni di simili impiegati, quando, nel caso di condanna al massimo grado della pena comminata al delitto, fosse fondato, in conformità dei §§. 705 e 706 del codice penale, il diritto di decretare in via amministrativa il congedo dal servigio, senza distinguere, se il pubblico impiegato sia ancora in attività, o già riposato;

4. d' infedeltà dei pubblici curiali addetti alle Corti (§. 547);

5. di alto tradimento, e di delitti contro la Confederazione Germanica, o contro Stati esteri (tit XLII);

6. di tradimento del paese (tit. XLIII);

7. di lesa maestà, e di offesa dei membri della Casa Granducale (tit. XLIV);

8. dei casi del §. 631 del codice penale;

9. dei delitti commessi per mezzo di stampa, eccettuati i casi, in cui si sia presentato solamente un accusatore privato, od in cui il pubblico procuratore abbia richiesto semplicemente una pena pecuniaria, od in cui egli abbia querelato soltanto per offesa di pubblici impiegati, non sottoposti all' editto del 30 gennajo 1819.

§. 60. In tutte le cause criminali, la cui decisione non appartiene, a tenore dei §§. 56 fino a 59, ai tribunali de' giudici minori, o alle Corti, il giudizio di prima instanza compete ai tribunali criminali di circondario.

Questi per altro

1. non possono decretare alcuna pena criminale, fuorchè per terzi furti, o per altri delitti, ai quali si debba solamente applicare la casa di disciplina al di sotto di tre anni;

2. non possono inoltre, eccettuati i casi di recidiva, applicare alcuna pena di casa di lavoro, che oltrepassi la durata di sei anni.

Digitized by Google

Se il tribunal di circondario, dietro le circostanze del caso speciale, reputa fondata una pena, che superi la sua competenza a tenore del num. 1, o 2, ed opina, che rispetto alle prove esistano le condizioni legali della condanna, pone l'incolpato in stato di accusa, e rimette la definizione della causa alla Corte.

§. 61. La competenza degl' impiegati di circondario sulla violazione delle disposizioni sopra la polizia della stampa (§. 17 della legge del 28 dicembre 1831 in materia di stampa) trapassa alle giudicature minori.

La direzion dell' inquisizione pei reati di stampa, come il giudicare, se esista fondamento di persecuzion giudiciale (§. 45 della legge in materia di stampa), appartiene al giudice inquirente. Per altro in luogo di lui può ancora il giudice minore decretare il sequestro su di una scrittura stampata, o confermare quello decretato dalla polizia, e poscia dee rimettere senza indugio la causa al giudice inquirente per le disposizioni ulteriori.

In vece delle Corti sono competenti nelle cause di stampa i tribunali di circondario, senza pregiudizio di quanto è disposto nel §. 59.

Tanto i tribunali di circondario, quanto i tribunali superiori, sentenziano, anche nelle cause di stampa, col numero di votanti. determinato di sopra nei §§. 4 e 6.

§. 62. Mediante l' invio, a tenore del §. 58, di una causa al tribunale di circondario, vien constituita la competenza di questo nei casi del §. 56, e mediante la posizione in stato di accusa, a forma del §. 60, vien parimente constituita la competenza della Corte, sebbene il tribunale, a cui, per la gravità della pena, è stata rimessa la causa, reputi dovuta una pena leggiera.

§. 63. Quando un incolpato è contemporaneamente in giudizio per via di più delitti, i quali tutti appartengono alla competenza del giudice minore, o respettivamente

a quella del tribunale di circondario; nel primo caso il giudice minore, e nel secondo il tribunale di circondario dee giudicare di tutti, sebbene dall'aumento, o dalla coacervazione da farsi, a tenore dei §§. 170 fino a 179 del codice penale, venga a risultare una pena, che oltrepassi la sua competenza.

§. 64. Se di più reati, per via de'quali la medesima persona è contemporaneamente in giudizio, una parte appartiene alla competenza del giudice minore, ed un'altra parte alla competenza del tribunale di circondario, quest'ultimo giudica ancora dei primi.

Esso per altro, se, rispetto a quei delitti, pe'quali o in generale, o per via della pena corrispondente alle circostanze del caso speciale, è fondata la sua competenza, decreta, non esser luogo a procedere più oltre, e rispetto agli altri reati reputa giusta la persecuzion giudiciale ulteriore, può rinviare il giudizio degli ultimi al giudice minore, ognorachè questi abbia diretto l' inquisizione, e non abbia rimesso la causa per via della gravità della pena, in conformità del §. 58, ma solamente per via della concorrenza con altri delitti, spettanti alla competenza del tribunale di circondario.

Sempre sotto questa presupposizione il tribunale di circondario può rinviare alla giudicatura minore una causa spettante alla competenza della medesima anche per motivo di facilitare la procedura.

§. 65. Se nei casi, in cui più delitti appartengono in parte alla competenza del tribunale di circondario, questo ha posto pei primi in stato di accusa l'incolpato, ve lo pone anche per via degli ultimi, semprechè trovi fondata eziandio per questi una persecuzion giudiciale ulteriore.

La Corte per altro può rinviare un delitto dell'ultima specie al tribunale di circondario, quando ciò sembri opportuno per facilitare la procedura.

§. 66. Rispetto ai reati, per via de' quali sono ad un tempo giudicialmente perseguitati più partecipanti, la circostanza, che uno di questi è inquisito anche per un altro delitto, spettante alla competenza d'un tribunal superiore, non può constituire la competenza del medesimo.

§. 67. Se un incolpato di più delitti fosse stato condannato da diversi tribunali a pene restrittive, la sentenza, che decreta la pena minore, si dee presentare al tribunale, che decretò la pena maggiore, affinchè questo, dietro la misura dei §§. 170 sino a 179 del codice penale, ne determini il debito aumento, aggiugnendovi una parte della pena minore, da commutarsi nei casi occorrenti (§. 72 del cod. pen.).

Allorchè questo aumento non somministra un'addizione penale, che sia ammissibile a tenore dei §§. 13, 34, o 39, del codice penale, la pena minore resta senza esecuzione.

§. 68. Se una causa, spettante alla competenza del giudice minore, o della Corte, appartiene alla Corte per via del fôro privilegiato di un partecipante, la Corte medesima dee giudicare anche gli altri partecipanti.

§. 69. Il ricorso contro le sentenze del giudice minore, come contro quelle del tribunale di circondario, s'intenta davanti alla Corte: ed il ricorso contro le sentenze, profferite in prima instanza dalla Corte, s'intenta davanti alla Corte Suprema.

§. 70. Oltre ai casi di trasgressioni di polizia, sui quali il codice penale non contiene alcuna disposizione, i magistrati di polizia possono sentenziare anche nei casi dei §§. 28, 250, 255 num. 2, 260 prop. 2, 359, 369, 370, 441, 541, 585, e 620 del codice penale, semprechè reputino sufficiente una pena pecuniaria, o di carcere, che non oltrepassi la misura penale della polizia. E parimente compete loro il giudizio nei casi penali, che dai §§. 255 num. 2, 256, 370, 397, 477, 575, 639, 644, 651, e 653, sono riservati alla risoluzione della polizia.

Digitized by Google

§. 71. Le accuse d'ingiurie, di ragione illecitamente fattasi, e di lesioni corporali, che non abbiano avuto la conseguenza di un danno permanente, nè di malattia, o d'incapacità di lavoro (§§. 227 e 232 num. 4 del cod. pen.) possono dall'offeso intentarsi anche davanti al Borgomastro, semprechè l'accusato sia soggetto alla giurisdizione di esso (§. 15). Nel qual caso il Borgomastro non può decretare una pena maggiore della riprensione, o della multa sino a cinque fiorini, o della carcere sino a quarantott' ore. Egli dee rilasciare la sentenza in iscritto (§. 16), e contro di essa si può sperimentare il ricorso davanti al giudice minore, a forma di quanto è prescritto nel §. 17.

§. 72. Le accuse d'ingiurie, quando amendue le parti abitano la stessa comune, e soggiacciono alla giurisdizione del Borgomastro (§. 15), si possono ammettere solamente dietro precedente tentativo di riconciliazione, da farsi davanti allo stesso Borgomastro.

§. 73. Ai magistrati amministrativi rimane il diritto di decretare in linea di polizia di servigio, pene pecuniarie, o di arresto, contro i pubblici impiegati loro sottoposti.

Ai magistrati medesimi spetta il giudizio dei reati, commessi dai carcerati contro l'ordine della casa, o contro le regole disciplinali degli stabilimenti penali (Cod. pen. §§. 67 fino a 69).

Dato in Carlsruhe nel nostro ministero di Stato li 6 Marzo 1845.

LEOPOLDO

Jolly

Per ordine sovrano di S. A. R. il Granduca

BÜCHLER

RMS1034045
UNIVERSITÀ DI ROMA
Biblioteca Facoltà Economia e Commercio
Inv. n. 48.809

ERRATA CORRIGE

				ERRORI	CORREZIONI
pag.	36.	v.	13.	da nn laso	da nn lato
»	43.	»	26.	malefici	maleficj
»	63.	»	4.	tormsntano	tormentano
»	73.	»	1.	imputaziozione	imputazione
»	84.	»	11.	la pene	le pene
»	90.	»	18.	instoriche	istoriche
»	152.	»	26.	consistente in pane,	consistente in pane ed acqua
»	165.	»	26.	soggiaccino	soggiacciono
»	219.	»	3.	settoposizione	sottoposizione
»	247.	»	16.	estrazione	effrazioua
»	254.	»	10.	o di minaccia	o di minaccie
»	289.	»	15.	temporaria e perpetua	temporaria o perpetua
»	308.	»	1.	colleganie	colleganze
»	329.	»	19	alla casa	alla cassa
»	357.	»	16.	dell'attuario, di un	dell'attuario di un
»	391.	»	12.	purchè qualora, fossero	purchè, qualora fossero
»	398.	»	2.	secondo l'impotenza	secondo l'importanza
»	425.	»	16.	al delitto	il delitto

Digitized by Google

Google

INDICE

DEGLI SCRITTI CONTENUTI IN QUESTO TOMO.

—

I. Della codificazion penale e delle sue difficoltà: dissertazione di Mittermaier. . . . . *Pag.* 3

§. 1. Se nel codice si debba inserire una precisa definizione della essenza di fatto dei singoli delitti . . » 4

§. 2. Se il codice debba stabilire principj generali, che dirigano i giudici nell'applicazione delle leggi penali. » 19

§. 3. Se il codice debba assegnare le specie penali, onde è più convenevole l'applicazione . . . . . » 30

§. 4. Come debba il codice determinare la quantità delle comminazioni penali . . . . . » 38

II. Della misura giudiciale: dissertazione di Mittermaier. » 55

III. Delle pene infamanti: dissertazione di Mittermaier . » 81

IV. Della relazione del codice penale con quello di polizia: dissertazione di Mittermaier . . . . . » 107

V. Del diritto di grazia, considerato nelle sue relazioni con la legislazione, e con l'uffizio del giudice: dissertazione di Mittermaier . . . . . » 129

VI. Codice penale del Granducato di Baden, pubblicato il 6 marzo 1845 . . . . . » 143

Indice del medesimo . . . . . » 343

VII. Codice di procedura penale del Granducato di Baden, pubblicato il 6 marzo 1845. . . . . » 349

Indice del medesimo. . . . . » 444

VIII. Legge organica dei tribunali del Granducato di Baden, in quanto riguarda l'amministrazione della giustizia criminale . . . . . » 446

—

R. ISTITUTO SUPERIORE
di Studi Commerciali e Amministrativi
N. 50182
BIBLIOTECA

Digitized by Google

ioteca Generale